REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE

CON LA SOMMARIA INDICAZIONE

DELLA STATISTICA DELLE DIVERSE COMUNITÀ

DELLA TOSCANA

EDIZIONE SECONDA

RIVEDUTA, CORRETTA ED ACCRESCIUTA DAL COMPILATORE

TOMO PRIMO

FIRENZE

PER AURELIANO GIULIANI

1836.

La presente Opera con benigno Sovrano Rescritto del 4. Aprile 1832. è stata onorata del privilegio della privativa della stampa.

CO' TIPI DELLA STAMPERIA GRANDUCALE

PIANO DELL' OPERA

La piena ed esatta notizia delle Leggi destinate a governare con especiali ordinamenti il Paese nel quale si vive, dovrebbe esser comune ad ogni classe di cittadini, anzichè limitata ai soli Giureconsulti. Ma le indispensabili moltiplici variazioni, che le circostanze politiche ed economiche sogliono introdurre nelle leggi di qualunque popolo, la rendono pur troppo difficile ad ognuno; cosicchè avviene non raramente che un profondo conoscitore del dritto romano, o della pratica giurisprudenza si trovi incerto, allorchè sia richiamato a rispondere su qualche caso, benchè unicamente regolato dalla patria legislazione.

Disposizioni totalmente abolite, disusate, transitorie occupano la maggior parte dei molti volumi in cui trovansi raccolte queste Leggi, tra le quali, sebbene se ne incontrino alcune totalmente vigenti, pure ve ne sono moltissime che solo in parte sussistono. Infatti rarissimo è il caso, che nuovi ordini emanati sopra una stessa materia, deroghino senza alcuna riserva a qualunque altro precedente; e all'incontro frequentissimo è quello di vedervisi inserite sul fine delle clausule da portare alla necessità di ponderare le moderne disposizioni e le antiche, e di trarre da un difficil confronto, a non rare controversie soggetto, il loro vero stato attuale.

La Toscana Legislazione non andava esente dai comuni indispensabili inconvenienti, e parve ch'essa pur meritasse in più tempi l'attenzione del Governo; poichè si vuole, che mediante

speciali istruzioni de' 14 Marzo 1745. venisse ordinato di raccogliere da tutti i pubblici depositi i materiali necessarj a formare un Codice Toscano. Quindi con Motuproprio de' 10 Giugno 1787. il Granduca Pietro Leopoldo, *per render meno incerto e sottoporre alla cognizione di ciaschedun Suddito quanto era disposto nelle molte sparse Leggi emanate in diversi tempi dal Governo, e per togliere la moltiplicità degli Statuti municipali, che davan luogo nel Granducato ad una indeterminazione di gius assai perniciosa*, commise all' Auditor Giuseppe Vernaccini la compilazione di questo nuovo Codice, con facoltà di variare, aggiungere, ed anche declinare, ove l'avesse richiesto la giustizia e la utilità pubblica. Successivamente con Dispaccio de' 21 Maggio 1792. il Granduca Ferdinando III, riguardando la formazione di un nuovo Codice Toscano come *un' opera importantissima per la tranquillità, libertà, e sicurezza dei Sudditi*, incaricò di questo lavoro l'Avvocato Gio. Maria Lampredi, e, dopo il periodo di 10 anni, un Rescritto de' 7 Giugno 1802. autorizzò l'Avvocato Lorenzo Cantini a fare e pubblicare la raccolta di tutte le Leggi Toscane. Ma questa raccolta, arricchita di moltissime e dotte illustrazioni, sebbene sia l'unica general ristampa di questa materia, pure, siccome in 31 Volumi appena tocca il 1774., serve più di erudizione per sapere quello che fu, che di utilità per apprendere generalmente e facilmente quello che è.

Il bisogno di conoscere con fondamento la Legge Toscana vigente si fece più fortemente sentire nel 1814., quando dopo un quasi settennal periodo di straniera legislazione, venne in quel Novembre richiamata al suo primiero vigore, salve alcune modificazioni, tutta quanta la precedente; e quando, aboliti da per tutto gli antichi Statuti, un solo dritto divenne osservabile in tutta la estensione del Granducato.

Il desiderio adunque, e talvolta anche la necessità di conoscere disposizioni, che mediante i successivi ordini comparivano pubblicate anche in quelle provincie, per le quali ne erano state dettate diverse, fecero concepire al compilatore di quest' Opera il pensiero di devenire ad una raccolta generale di tutte quelle Leggi, che interessavano la maggioranza de' Cittadini, per quindi

procedere alla scelta delle disposizioni che credeva vigenti, o che sembravagli potessero a questa servir di schiarimento, non disgiunte dalle diverse ragioni che loro dettero impulso.

Per giungere a questo scopo egli si fece carico d'istituirne una diligente general rivista retrograda, e formò del risultato un ristretto, disposto in ordine alfabetico, che non si limitò per altro nè ad un semplice sommario, nè ad una pura indicazione di date a guisa dei moderni *Dizionarj Legali o Memoriali alfabetici*, ma che, mediante un metodo più soddisfacente e sicuro, abbracciò nella sua material giacitura tutta la disposizione creduta in vigore.

Un'Opera in sì fatta maniera disposta, e favorita dalla Sovrana Clemenza col privilegio della privativa della Stampa, è quella che oggi si pubblica. E non per altri motivi n'è stata ritardata la pubblicazione, se non per il desiderio che vi rimanessero compresi anche i diversi articoli che si attendevano dopo le discussioni delle già create Commissioni legislative.

Gli studiosi del diritto potranno adunque trovare in quest'opera qualcosa più che un epitome, per riscontrare senza fatica il testo delle disposizioni ad essi già note, e alle quali dovrà sempre ricorrersi (ancorchè per avventura riformate) nei casi ch'ebbero vita sotto l'influenza delle medesime. Il restante dei Cittadini, senza bisogno di consultare anche nei casi più semplici il parere dei Savj, potrà col soccorso dell'opera stessa regolare le proprie azioni, e misurare i proprj dritti sulla norma infallibile delle leggi.

La descrizione succinta della situazione giurisdizionale ed amministrativa delle Comunità del Granducato e di alcuni altri luoghi, se non è una materiale trascrizione di ordini, servir dovrebbe per altro come una specie di statistica per conoscere a colpo d'occhio quanto può interessare nei loro rapporti le contrattazioni, ed i giudizj.

Deve poi avvertirsi, che mediante le definizioni redatte a seconda delle Leggi e dei sistemi Toscani, si è unicamente avuto in mira di dare una qualche idea del significato di alcuni vocaboli a quella sola classe di persone, alle quali potrebbe forse

essere oscuro ed ignoto; senza pretendere peraltro di sostenerne la incontrovertibilità.

Alla trascrizione del Regolamento di Procedura Civile si è sostituita ad opportunità di vocabolo la citazione dei soli articoli di questa Legge, di cui abbondano le copie.

Nella dettagliata inserzione dei diversi articoli delle varie tariffe non sonosi compresi fra i Doganali se non quelli, su i quali caddero delle riforme dopo la legge generale del 1791.

ABBREVIATURE

Add. *Addizionale.*
Amminis. *Amministrativo.*
Arch. *Archivio.*
Art. *Articolo.*
Cam. *Camera.*
Cancell. *Cancelleria.*
Cap. *Capitolo.*
Cir. *Circa.*
Circ. *Circolare.*
Circond. *Circondario.*
Civ. *Civile.*
Clas. *Classe.*
Cod. *Codice.*
Colleg. *Collegiale.*
Comm. *Commercio. Commerciale.*
Commiss. *Commissario. Commissariato.*
Comp. *Competenza.*
Compart. *Compartimento.*
Comun. *Comunità.*
Conserv. *Conservazione.*
Crim. *Criminale.*
Curs. *Cursori.*
d. *detto.*
dd. *detti.*
Daz. *Dazio.*
Dioc. *Diocesi.*
Dipar. *Dipartimento.*
Discipl. *Disciplina. Disciplinare.*
Dispos. *Disposizione.*
Dog. *Dogana.*
Dogan. *Doganale.*
Eccles. *Ecclesiastico.*
Emolum. *Emolumento.*
Esaz. *Esazione.*
Esecut. *Esecutori.*
Esecuz. *Esecuzione.*
Estr. *Estrazione.*
Fin. *Fine.*
Fisc. *Fisco. Fiscale.*
Fiss. *Fisso.*
Front. *Frontiera.*
Gab. *Gabella.*
Gab. dog. *Gabella doganale.*
Gener. *Generale.*
Giudic. *Giudiciario.*
Giurisd. *Giurisdizione.*
Gov. *Governo.*
II. *Istruzioni.*
Immob. *Immobile. Immobiliare.*
Inform. *Informativo.*
Introd. *Introduzione.*
Ipot. *Ipoteche.*
Ist. *Istanza.*
Istr. *Istruzione.*
L. *Legge.*
LL. *Leggi.*
LL. pii. *Luoghi pii.*
MM. *Manomorta.*
Merc. *Mercede.*
Merc. curs. *Mercede dei Cursori.*

Modif. *Modificazione.*
Moder. *Moderno.*
Motup. *Motuproprio.*
Munic. *Municipale.*
Not. *Notificazione.*
Notar. *Notariale.*
Onor. *Onorario.*
Ord. *Ordine.*
Pas. *Passo.*
Pen. *Penale.*
Poliz. *Polizia.*
Popol. *Popolazione.*
Potest. *Potesteria.*
Princ. *Principio.*
Priv. *Privato.*
Privil. *Privilegio.*

Procur. *Procuratori.*
Prop. *Proporzionale.*
Provinc. *Provinciale.*
Punit. *Punitivo.*
Rapp. *Rapporti.*
Regis. *Registro.*
Regol. *Regolamento.*
Risol. *Risoluzione.*
Sanit. *Sanità. Sanitario.*
Soprint. *Soprintendenza.*
Tarif. *Tariffa.*
Territ. riun. *Territorio riunito.*
Trib. *Tribunale.*
Uff. *Uffizio.*
Vicar. *Vicariato.*

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

A

ABBADIA S. Salvatore. (Terra) *Vicariato di 5. Classe e Comunità.*

— Il Vicar. è nel Circond. della Ruota di Siena; corrisponde con il Governo di questa Città nelle materie di poliz.; è nella compet. di quel Trib. di 1.ª Ist. per i giudizj d'esecuz. immob.; ha la giurisd. civ. sulla sola Comun. di questa Terra, e la crim. anche sulla Potest. di Pian Castagnajo; sua popol. 5560.

— La Comun. è nella Cam. di Siena, clas. 4., Circond. e Cancell. di Radicofani; ha la Conserv. delle Ipot. in Montepulciano, e la Esaz. del Regis. in Castel del Piano; sua popol. 3940.

Popoli della Comun.

Abbadia S. Salvadore. *Dioc.* Chiusi.
Campiglia d'Orcia. *Dioc.* Montalcino.

ABBANDONO delle cose assicurate, o Rinunzia all'incetta. *Denunzia che fa l'assicurato agli assicuratori nei casi di perdita della nave, col rilasciare ed abbandonare legalmente le robe sopra le quali fu fatta l'assicurazione.*

1. — Daz. di Regis. — È soggetto al dritto di soldi 10 per ogni lire 100. l'atto portante Rinunzia all'incetta, ossia l'abbandono per causa d'assicurazione, o di altri contratti aleatorj e marittimi. Il dritto è dovuto sul valore dei dritti abbandonati. In tempo di guerra non è dovuta che la metà. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tar. prop.* § 2. *n.* 2.

ABBREVIAZIONE di termine per citare. V. Citazione a breve termine.

ABDICAZIONE. *Rinunzia effettiva e generale, che alcuno fa ai dritti della sua famiglia, quasi non vi fosse mai appartenuto.* V. Ammortizzazione 34.

ABIGEATO. *Dolosa sottrazione dell'altrui bestiame quadrupede, perfetto nella sua specie, eseguita ad oggetto di fare un guadagno.*

— Dritto pen. — S'intende Abigeato tanto se sarà rubato il bestiame dalle stalle che dai pascoli, o altrove, ed in una, come in più volte, ed al medesimo o a diverso padrone, (a) e s'intenda tale quando si ruba un animale grosso, o quattro dei mezzani, o dieci dei piccoli, o promiscuamente mezzani o piccoli alla detta proporzione (b), e se sarà tolto bestiame piccolo o mezzano in così poca quantità che non arrivi a costituire l'abigeato, si condanni nonostante il delinquente alla regola, e colle pene del furto qualificato. (*L.* 9. *Settembre* 1681. *art.* 7.) V. per la pena Furto qualificato (c).

ABILITAZIONE dalle carceri. V. Scarcerazione.

(a) *Il delitto esige le bestie da quattro, e non da due gambe; l'animale domestico, non il salvatico.*

(b) *Sono considerati bestiami grossi i cavalli, i bovi, i muli, gli asini; mezzani i porci; piccoli le pecore, le capre.*

(c) *La pena che dalle LL. del* 9. *Settembre* 1681. *e* 15. *Gennajo* 1744. *era inflitta per l'Abigeato, consisteva nella Galera a tempo, se il tolto non oltrepassava le Lire* 100., *e passando, fino agli Scudi* 50. *nella Galera a beneplacito o a vita; e da Scudi* 50 *in su precisamente nella forca.*

ABILITAZIONE AGL'IMPIEGHI DI GIUDICATURA PROVINC. V. GIUSDICENTI PROVINC. Abilitazione. — NOTARIATO giudic. provinc.

ABITAZIONI PRETORIALI E COMUNITATIVE. V. PRETORJ. — CANCELLERIE COMUNIT.

ABITI, VESTI E ARNESI di dosso usati dei Viaggiatori; Franchigia.

— GAB. DOG. — Saranno esenti dalla gabella gli abiti, vesti, e arnesi di dosso usati, che si trasporteranno per servizio delle persone che viaggiano, come pure gli arnesi ed istrumenti di ogni specie usati, di servizio parimente delle persone che viaggiano, purchè sieno adattati alle occorrenze del viaggio, o respettivamente corrispondenti alle arti esercitate da tali persone. (*Tarif. dog. del* 1791.)

ABITO CLERICALE E REGOLARE, VESTIZIONE. V. VESCOVI del Granducato 1. 2. FRATI 1. MONACHE 2. 3.

ABOLIZIONI LEGISLATIVE patrie (a).

1. — RAPP. GIUDIC. — V. GIUSTIZIA civile e criminale. CRIMINALE (DRITTO) riforme ec. CURIE ecclesiastiche.

2. — RAPP. ECONOMICO-POLITICI. V. FIDECOMMISSO. AMMORTIZZAZIONE. ANNONA. CONTRATTAZIONI (libertà delle) ARTI E MANIFATTURE. AGRICOLTURA ec. PRELAZIONE, E RETRATTO. TERRITORIO RIUNITO.

ABOLIZIONI di straniera legislazione. V. LEGISLAZIONE patria.

ABORTO PROCURATO. *Violenta espulsione del feto fuori dell' utero materno, prima del tempo dalla natura prescritto.*

(a) *La celebrità delle LL. Toscane non risuona meno per le instituzioni che per le abolizioni e soppressioni. Alle voci cui rimanda quest' articolo sono riportate le principali disposizioni, che nella soggetta materia hanno fatto maggiore strepito presso le più culte nazioni.*

— Dritto pen. — Quelle madri che avranno procurato l'aborto del feto da loro concepito, e i complici del loro misfatto, siccome quelli che avessero fatto alle medesime alcuna sorta di violenza o usato altro mezzo, col reo fine di farle abortire, se sarà seguito l'effetto, e resterà concluso esser derivato l'aborto dall'opera di chi lo ha procurato, dovranno subire la pena ordinaria degli omicidiarj. Se poi non seguisse l'aborto, o seguìto, rimanesse in dubbio se ne sia stata cagione il fatto a quello diretto, la pena come di delitto attentato, sarà per le donne la carcere a tempo, e per gli uomini l'esilio o il confino parimente a tempo. Sarà considerato omicidio colposo se alcuno, percuotendo una donna, o dandole per imperizia qualche cibo, o bevanda, o medicamento, le avesse cagionato fuori della sua intenzione l'aborto. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *art.* 71.)

ABUSO di autorita' pubblica. *Qualunque cattivo uso, che fa de'proprj uffizj colui che vien destinato a rettamente esercitarli.*

1. — Dritto pen. — Se alcuno dei Giudici, Ministri ed Impiegati di qualunque grado e condizione sieno (ciò che per altro abbiamo tutto il motivo di credere lontanissimo dall'accadere) trascendendo i limiti o altrimenti abusando del pubblico ministero, uffizio, o impiego affidatogli, si varrà dolosamente dell'autorità o del maneggio del di lui ministero, uffizio, o impiego per fare a chicchessia qualsivoglia specie d'ingiustizia, o di torto, e massimamente a vedove, pupilli, o altre miserabili persone, come ancora per favorire un reo conosciuto, sarà non solo privato di quel posto, ed insieme inabilitato ad ogni altro uffizio, ma ancora condannato come reo di violenza pubblica, essendo questa la vera e maggiore offesa che possa farsi alla Società, ed al Sovrano, che n'è capo e regolatore. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *art.* 64.)

2. — — Con egual rigore saranno puniti i complici dei loro abusi (*L. d. art.* 65.)

3. — — Simili delinquenti, oltre la perdita irremissibile dell'impiego, la perpetua inabilitazione ad ogni altro uffizio, ed il risarcimento di ogni spesa e danno derivato da tale abuso, dovranno essere ancora esemplarmente condannati nella pena di

anni 10 di confino a Grosseto. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *art.* 12.) V. CONCUSSIONE.

ABUSO DI PUBBLICHE FUNZIONI. V. CALUNNIA. SPERGIURO.

ACCAMPIONAMENTO DI STRADE. *Descrizione al Registro comunitativo detto Campione delle Strade regie, provinciali, e comunitative.* V. STRADE. Accampionamento.

ACCATTI. V. QUESTUE.

ACCATTONI FORESTIERI. V. POLIZIA VIGILANTE.

ACCESSO GIUDICIARIO CIVILE.

1. — PROCED. CIV. — Quando possa ordinarsi. *Regol. Art.* 304. Domanda 307. Nomina del perito 311. Fissazione del giorno 313. Intervenienti 314. Polizia 315. Periti 316. 326. Spese 318. Testimoni 319.

2. — ONORARJ DEI MINISTRI — Per Onorario al GIUDICE per gli accessi fuori della città, oltre la cibaria e spese di viaggio, è dovuto per ciascun giorno quanto appresso.

Nelle Cause di merito sopra gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 14. — —
Trib. di (2. . . . . « 7. — —
(3. . . . . « 4. 13. 4.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 64.)

nelle Cause di merito sotto gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 10. — —
Trib. di (2. . . . . « 7. — —
(3. . . . . « 3. 10. —
(*Tarif.* 1815. *Art.* 57.)

3. — — Le Tariffe del 24. Decembre 1814. e 18. Febbrajo 1815. non assegnando alcuno emolumento per gli accessi dei Giudici in città, non possono i Tribunali per tale oggetto, ed in ordine alle dette Tariffe perciperlo. (*Circ.*, 26. *Aprile* 1832.)

4. — — Al MINISTRO DI CANCELLERIA, oltre le spese di

cibaria e di viaggio, se l'accesso è fatto fuori del luogo della residenza del tribunale, è dovuto per ogni giorno

nelle Cause di merito sopra gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 10. — —
Trib. di (2. . . . . « 5. — —
(3. . . . . « 3. 6. 8.

nelle Cause di merito sotto gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 7. — —
Trib. di (2. . . . . « 5. — —
(3. . . . . « 3. — —

Se poi l'accesso è fatto dentro il luogo della residenza del Trib., è dovuto come sopra.

nelle Cause di merito sopra gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 7. — —
Trib. di (2. . . . . « 3. 10. —
(3. . . . . « 2. 6. 8.

nelle Cause di merito sotto gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 5. — —
Trib. di (2. . . . . « 3. — —
(3. . . . . « 2. — —

(*Tarif.* 1814. *Art.* 64. *e* 1815. *Art.* 57.)

5. — — Al Copista del Tribunale, oltre le spese di viaggio e cibaria, è dovuto per ogni giorno, se l'accesso è fatto fuori del luogo della residenza del Tribunale,

nelle Cause di merito sopra gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 4. — —
Trib. di (2. . . . . « 2. — —
(3. . . . . « 1. 6. 8.

nelle Cause di merito fino agli Scudi 100.

(1. Ord. L. 3. — —
Trib. di (2. . . . . « 2. — —
(3. . . . . « 1. 10. —

Se poi l'accesso è fatto dentro il luogo della residenza del Tribunale, è dovuto come sopra

nelle Cause di merito sopra gli Scudi 100.

(1. Ord. L. 2. — —
Trib. di (2. . . . . . « 1. — —
(3. . . . . . « — 13. 4.

nelle cause di merito fino agli Scudi 100.

(1. Ord. L. 1. 6. 8.
Trib. di (2. . . . . . « 1. — —
(3. . . . . . « — 13. 4.

(*Tarif.* dd. *Art.* dd.)

6. — Onorarj dei Procuratori. — Per la scrittura di notificazione del giorno destinato per l'accesso è dovuto

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . « 1. 3. 4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 67.)

7. — — Per gli accessi giudiciali dentro la città, comprese le istanze ed atti che occorressero farsi nel tempo dei medesimi, per ciaschedun giorno:

1. Ruolo L. 10. — —
2. . . . . . « 6. 13. 4.
3. . . . . . « 5. — —
4. . . . . . « 3. 6. 8.

e per la mezza giornata

1. Ruolo L. 7. — —
2. . . . . . « 4. 13. 4.
3. . . . . . « 3. 10. —
4. . . . . . « 2. 6. 8.

(*L.* d. *Art.* 105.)

8. — — Per detti accessi, che si facessero fuori della città, oltre esser levati e posti, e trattati dal cliente, per ciaschedun giorno:

1. Ruolo L. 14. — —
2. . . . . . « 9. 6. 8.
3. . . . . . « 7. — —
4. . . . . . « 4. 13. 4.

(*L.* d. *Art.* 106.)

9. — Onorario dei periti — V. Periti giudiciarj ec.

10. — Mercede dei cursori. — Per l'assistenza agli accessi è dovuto ai Cursori per ciaschedun giorno, quando anche sia cominciato e non finito, compreso la cibaria e la gita nei

Trib. collegiali L. 3. 10. —
di un sol giud. « 2. 10. —
(*Tarif.* 18. *Febbr.* 1815. *Art.* 7.)

ACCESSO, e VISITE in materie penali.

1. — Proced. crim. — V. Processo crim. informat.

2. — Emolum. di Tarif. — Per onorario negli accessi e visite che si fanno ex officio o ad istanza della parte, se saranno fatte nel luogo della residenza del Tribunale, saranno dovute per ciascun giorno L. 3. 10. — E se fuori di detto luogo, in qualunque distanza, per ciascun giorno L. 5. — (*L.* 14. *Settembre* 1773.) (a).

3. — — E più per cavalcatura e vitto del ministro, lire cinque per ciascun giorno, senzachè possa consegnire per questi titoli veruna cosa di più o in danaro o in natura (*L.* d.)

4. — — I notati emolumenti per le divisate funzioni, quando oltre al Notaro vi concorra il Vicario, potranno esigersi anche da questo nella stessa somma respettivamente, sempre però con le appresso dichiarazioni, cioè:

Che debbano sempre pagarsi rispetto agli accessi e visite che si facciano a richiesta della parte, da quei medesimi che ne faranno l'istanza, col riservo che è di ragione, per farsi rimborsare dai delinquenti tutte le volte che questi rimarranno specialmente inquisiti; e rispetto alle gite per gl'Inventarj, o altre da farsi ex officio, ed agli accessi e visite nelle cause, nelle quali si deve procedere ex officio, quantunque vi concorresse l'istanza della parte, dall'inquisito o inquisiti, nell'atto della esazione delle mercedi processali, della natura delle quali gli enunciati emolumenti dovranno considerarsi a tutti gli effetti di ragione. E non essendo l'inquisito o inquisiti solventi, o in caso di non dovuto pagamento delle mercedi processali, sia tenuta la Cassetta dei

(a) *Questa L. venne più specialmente richiamata, e adottata con il Regol. del* 18 *Ottobre* 1815.

Notari (*oggi Cassa fiscale*) a soccombere a tutte le spese che occorreranno per dette gite, accessi e visite, senza poterne pretendere rimborso dalla Comunità, nè da alcun altro. (*L.* d.)

5. — — Per la mercede o salario ai messi, o cavallari, (*oggi Cursori criminali*) dell'assistenza da prestarsi al Notaro o altro Ministro del Tribunale nelle gite, visite, o accessi, che occorreranno a questi, si facciano ex officio o ad istanza della parte; se saranno nel luogo della residenza del Vicario, sarà dovuto per ogni giorno L. 1. 15. — E fuori del luogo della residenza per ciascun giorno L. 3. 10. — Da pagarsi in quelli fatti ex officio dal reo o rei, quando questi però restino specialmente inquisiti, e non altrimenti nè in altro modo; e negli altri dalla parte medesima, che ne avrà fatta istanza, subito dopo seguita la visita, o altro atto fatto ad istanza della parte. (*L.* d.)

ACCETTAZIONE DI LETTERA DI CAMBIO. V. LETTERA di cambio. 9. segg.

ACCETTAZIONE DI SUCCESSIONI, O LEGATI. V. EREDITA'.

ACCETTAZIONI nei GIUDIZI CIVILI.

1. — PROCED. CIV. — Di sentenza. *Reg. Art.* 701. — di renunzia alla lite 151. — del compromesso da farsi dagli Arbitri 1099. — di mandato in un procuratore 30.

2. — TARIF. GIUDIC. CIV. — V. AMMINISTRATORE.

ACCOLLO di lavori. V. COTTIMO.

ACCOMANDITA. *Specie di società che si contrae tra uno o più socj responsabili e solidali, ed uno o più socj semplicemente somministratori dei capitali.*

— DRITTO COMMERC. — V. SOCIETA' MERCANTILE. 6. segg.

ACCOMPAGNATURE doganali.

1. — REGOL. DOG. — V. DOGANIERI ec. — GAB. DOG. REGOL. GENER. — GAB. DOG. INTROD. — GAB. DOG. PASSO.

ACCOMPAGNATURE in giudizio criminale.

1. — Proced. crim. — *Degl' imputati contumaci.* V. Citazioni in giud. crim. — *Dei Testimoni sospetti o inobbedienti.* V. Testimoni in giud. crim.

2. — Tarif. fisc. — Ai Bargelli e Famigli nelle cause criminali per accompagnatura fatta d'ordine del Tribunale di Testimonj, e di altre persone, che si saranno rese contumaci alle citazioni a comparire, seguendo questa nel luogo della Residenza del Vicario, saranno dovute Lire due, e fuori di detto luogo in qualunque distanza, Lire quattro (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

3. — — Dette mercedi si pervengono per metà al Bargello o Caposquadra, e per l'altra metà ai Famigli della Squadra, che avrà fatto l'arresto, ed al suo capo, il quale dovrà avere la partecipazione doppia, quantunque non si fosse trovato presente all'arresto. (*ivi*)

ACCOMPAGNATURE fiscali. *Sotto questa special denominazione sogliono venire le accompagnature dei carcerati da una giurisdizione all'altra o al luogo destinato per la pena.* Regol. fisc. — V. Carcerati. accompagnature.

ACCUSA criminale. V. querela criminale.

ACCUSA di danno dato. *Si chiama tale la domanda fatta da quello, che si pretende dannificato in un fondo rustico, all'oggetto di essere indennizzato dal dannificante.*
Proced. civ. — V. Danno dato.

ACQUA di mare, estrazione, V. Sale comune 4.

ACQUE putride, e fetenti.

Poliz. sanit. — Non è lecito a veruno, sotto qualunque pretesto, di lasciare scorrere per le pubbliche piazze, strade, e vicoli di qualunque città, terra, e castello del Granducato acque putride e fetenti, pozzi neri, e simili, che sono di un grave pregiudizio alla pubblica salute, che può restar danneggiata dalle

putride esalazioni delle stesse materie. I trasgressori, oltre ad esser tenuti a far nettare a tutte loro spese le dette materie, incorreranno nella pena di ducati 10. da applicarsi per metà all'inventore, o accusatore segreto o palese, e per il restante all'uffizio incaricato della sanità in isgravio di spese. (*Circ.* 12. *Agosto* 1767.) (a)

ACQUE, E STRADE. V. CATASTO — INGEGNERI — FIUMI. — STRADE pubbliche ec. — SUOLO pubblico.

ACQUIDOTTI, Conservazione. V. CONDOTTI d'acqua.

ACQUISTO. *Atto col quale ad alcuno accede un qualche dritto, come un azione, un dominio, un possesso.*

1. — DAZ. DI REGIS. — È soggetto al dritto di lire due per ogni 100. lire l'acquisto dell'altrui porzione dei beni immobili indivisi. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif. Prop.* § 7. *N.* 5.)

2. — — Per l'acquisto dei beni appartenenti al Governo non è dovuto alcun diritto. (*L.* d. § 9. *n.* 2.)

ADDAZIAMENTO DI FONDI. V. CATASTO. — VOLTURE all'estimo.

ADDIZIONE IN DIEM. *Privilegio concesso dalla Proced. civ. nelle vendite all'incanto di beni immobili, mediante il quale si sospende l'effetto dell'aggiudicazione di un immobile, sebbene approvata, per dar luogo a nuove offerte.*

1. — PROCED. CIV. — (*Regol. Art.* 1076. *e segg.*)

2. — DAZ. DI REGIS. — V. AGGIUDICAZIONE d'immobili.

(a) *Il Regol. di poliz. municip. del* 10. *Aprile* 1782. *provvide a questo, ed a molti altri inconvenienti; ma il Regolamento riguardava unicamente il territorio compreso in quel tempo nella Camera delle Comunità di Firenze. Trasgressioni seguite in luoghi diversi potrebbero non esser punite con le sanzioni di questa Legge per mancanza di pubblicazione, se altri ordini generali, come il trascritto, non fossero di già stati emanati.*

ADESIONE ALL' APPELLO. *Consenso giudicialmente prestato dalla parte appellata all' appello interposto dall' altra parte, perchè la Sentenza sia riveduta anche in ciò che è contrario al suo interesse.*

— Proced. civ. — (*Regol. Art.* 708.)

ADIZIONE DI EREDITA'. *Atto per mezzo del quale l' erede o testamentario o legittimo fa conoscere apertamente o tacitamente di accettare la eredità.* V. Eredita'.

ADOZIONE. *Atto col quale si assumono in figli o nipoti coloro, che per natura tali non sono.* (a).

1. — Dritto civ. — Ogni atto di arrogazione, o anche di adozione piena o meno piena, quando porti variazione di cognome, dovrà essere denunziato al Segretario del R. Dritto dall'Adottante o Arrogante, ovvero dall'Adottato o Arrogato, per essere trascritto nei registri dello Stato civile; e, qualora l'Adottato o Arrogato sia minore, l'obbligo della denunzia spettar deve a chi ha la cura o tutela della di lui persona. La denunzia dovrà esser fatta con istanza in scritto firmata dal denunziante, e dovrà contenere la notizia del nome e cognome dell'Adottato o Arrogato, del nuovo cognome che assume, del nome e cognome dell'Adottante, e dell'atto, in forza del quale venisse fatta l' adozione o arrogazione. In difetto di tal denunzia l'adozione o arrogazione non produrrà veruno effetto legale a favore dell'Adottato o Arrogato. (*Not.* 25. *Maggio* 1819.)

2. — — Chiunque assumerà per qualunque altra causa un nuovo cognome, dovrà ottenere preventivamente il decreto dal Giudice competente, il quale resta incaricato di rimettere copia dello stesso decreto a tutte spese dell'istante al predetto Segretario del R. Diritto per l'effetto che ne sia fatta la trascrizione nei registri summentovati. Il ministro dello stato civile dovrà tra-

(a) *In Toscana secondo il Cecchi* formul. notar. T. 1. par. 1. pag. 171. *è invalsa la consuetudine, che gli atti di adozione si ricevano dai notari, come giudici ordinarj.*

smettere a spese dell'interessato tanto al Paroco del luogo di nascita, che a quello del luogo di domicilio un certificato indicante l'avvenuta variazione di cognomi, qualora si tratti d'individui cattolici, e trattandosi di persone di culto diverso, la trasmissione dovrà esser fatta ai respettivi Cancellieri Comunitativi. (*L.* d.)

3. — Dazio di regis. — Per l'atto di adozione o di arrogazione è dovuto il dritto fisso di lire cinque. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tariff.* §. 4. *n.* 3.)

4. — — Non sono esenti dal pagamento del dritto prop. di registro le contrattazioni, o mutazioni di proprietà di beni immobili tra le persone comprese nell'adozione o arrogazione, ma vi sono soggette secondo il grado della congiunzione naturale di queste senz'attendere la civile. (*Not.* 8. *Gennajo* 1820.)

ADULTERIO. *Concubito con la moglie altrui* (a).

1. — Dritto pen. — Il delitto di adulterio, il più grave sicuramente di tutti gli altri delitti di carne, come quello che attacca l'onesta alleanza delle famiglie, vi sparge il veleno della discordia, rompe i dolci e sacri vincoli conjugali, e rende incerta la condizione del padre, sarà punito negli uomini con la pena di anni 10. di servizio ai pubblici lavori, e nelle donne con la corrispondente pena dell'ergastolo. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *art.* 20.)

2. — — Se nell'adulterio consumato sarà intervenuta la violenza, la pena del servizio dei pubblici lavori come sopra prescritta contro gli uomini, dovrà estendersi agli anni 15., e resterà ferma quella degli anni 10. prescritta all'adulterio consumato senza violenza, nel caso che la violenza usata nel consumarlo non produca l'effetto, ma sia stata assai grave, ovvero abbia prodotta una qualche offesa grave alla persona violentata; rilasciando all'arbitrio del giudice il degradare da questa pena fino all'infimo grado nella stessa specie, secondo le circostanze dei casi, e la qualità e natura della violenza. (*L.* d. *Art.* 22.)

3. — Proced. pen. — Nel delitto di adulterio senza violenza non sarà permesso di accettar querela se non è della par-

(a) *La definizione è meramente legale.*

te, cui compete l'azione di querelare: quest'azione compete al solo marito: e se il marito dopo avere intentata l'azione criminale, avanti però che sia sentenziato, avrà rinunziato al suo interesse, o in qualunque forma avrà fatta la quietanza alla querelata, e la quietanza sarà stata riportata e verificata in giudizio, non sarà luogo a procedere ulteriormente. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 3.)

ADUNANZE COMUNITATIVE — V. COMUNITA' adunanze.

AFFISSI in genere.

— TASSA DI BOLLO — V. BOLLO della carta. 22. 64.

AFFISSIONI DI ATTI CIVILI.

1. — PROCEDURA — (*Regol. art.* 48. 52. 820. 1043.)

2. — MERC. CURS. — Per pubblicazione o affissione di qualunque bando o editto ad istanza o per interesse di particolari, per ciascuno esemplare affisso è dovuta ai Cursori dei Trib. colleg. la merc. di sol. 10. ed a quelli dei Trib. di un sol Giud. sol. 6. d. 8. (*Tar.* 18. *Febbrajo* 1815. *Art.* 6.)

AFFISSIONI IN MATERIE CRIM. V. CITAZIONI in giudizio crim. — ESPOSIZIONE dei rei condannati.

AFFITTO O FITTO. *Contratto di locazione e conduzione sia di mobili, sia d'immobili, sia di semoventi.*

1. — PROCED. CIV. — V. COLONIA parziaria. — DISDETTA. — SFRATTO. e Regol. art. 623. segg.

2. — ONORAR. PROCUR. — Scrittura d'istanza con citazione per sentir pronunziare per la risoluzione dell'affitto in tronco:

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . « 1. 3. 4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 77.)

3. — Dazio di Regis. — Sono soggetti al dritto fisso di L. 3. gli affitti di pascolo di animali. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* § 3. *n.* 1.)

4. — — Sono soggetti al dritto di sol. 5. per ogni 100. lire gli affitti dei mobili per più di tre anni. Il dritto si dovrà sul prezzo accumulato dei canoni per la durata dell'affitto. (*L. d. Tarif. prop.* § 1. *n.* 1.)

5. — — Sono soggetti al dritto di Sol. 15. per ogni 100. lire i contratti di affitto per più di tre anni, e fino agli anni 10. inclusive di case, botteghe, o terreni, e di qualunque altro stabile: il dritto si dovrà sul prezzo accumulato dei canoni durante l'affitto: lo stesso avrà luogo nei subaffitti, surroghe, cessioni, e retrocessioni di affitti. Questo diritto è dovuto anche per i beni appartenenti al Governo, e alle Amministrazioni pubbliche. (*L. d.* §. 3. *n.* 2.)

6. — — Sono soggetti al diritto di lire due per ogni 100. lire gli affitti di beni immobili a vita, o a tempo maggiore di anni 10. o indeterminato o perpetuo: l'importare degli affitti perpetui o a tempo indeterminato si valuta come quello dell'Enfiteusi. (*L.* d. § 7. *n.* 2.) V. Livello nei rapp. del daz. di regis.

7. — — L'importare degli affitti a vita si valuta sull'importare dell'annuo canone moltiplicato per tutti gli anni della vita presunta dell'affittuario, o altri, determinata secondo le regole stabilite (a), aggiuntovi l'importare di tutti i carichi imposti all'affittuario. Si considera affitto a tempo indeterminato, quando la disdetta del contratto è nella facoltà di una sola delle parti. (*ivi*)

8. — — Emolum. notar. — Si uniranno alla benentrata, qualora vi sia, i canoni di quel tempo che dovrà durare l'affitto, e coacervata la somma sopra di essa, si ragguaglierà la tassa della copia dell'Istrumento, computando in ogni caso i canoni di un solo ventennio. (*L.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 30.) V. Copie di atti notariali.

(a) V. *la parola Usufrutto.*

AFFOGATI. V. Annegati. Asfissia.

AFFRANCAZIONE. *Scioglimento del vincolo di annue prestazioni mediante la somministrazione di un capitale.*

1. — Dritto civ. — V. Ammortizzazione. — Patrimonj pubblici. — Patrimonj ecclesiastici. — Livello di MM.

2. — Dazio di Regis. — Sono sottoposti al dritto di sol. 10. per ogni 100. lire gli atti di affrancazione di canoni, di livelli o rendite di ogni specie. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif. prop.* § 2. *n.* 11.)

AGENTI nei Fallimenti. V. Fallimento nei rapp. commer. 25. *segg.* 36. 49.

AGENTI DI CAMBIO. V. Sensali pubblici.

AGGIUDICAZIONE. *Assegnazione ad alcuno di beni, fatta mediante una certa forma pubblica.*

— Rapporti giudic. — V. Incanto.

AGGIUDICAZIONE nei rapp. di dazio di Registro.

1. — *mobili.* — Sono soggetti al dritto di sol. 10. per ogni 100. lire le aggiudicazioni di mobili, raccolte dell'anno, frutti pendenti, tagli di boschi cedui, e di alberi di alto fusto, e di ogni altr'oggetto mobile generalmente (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif. prop.* § 2. *n.* 7.)

2. — — Sono soggette allo stesso dritto, ma soltanto in quello che eccede il prezzo della precedente Aggiudicazione, se il dritto dovuto per quella sia stato già soddisfatto, le aggiudicazioni al secondo Incanto seguite a rischio del primo liberatario di beni mobili (*ivi*).

3. — — È sottoposta allo stesso dritto la nomina della persona, per la quale si è fatta la compra dei beni mobili, allorchè sia decorso il termine di 24. ore dopo la compra, o quando nell'atto della compra non sia stata riservata la facoltà di nominare dentro l'indicato termine la persona, per cui è fatta (*ivi N.* 8.)

4. — — La consegna dei mobili venduti al pubblico incanto non sarà mai effettuata ai Liberatarj, se questi non si presentino muniti di un Attestato dell'Esattore del Registro del Circondario del respettivo Tribunale, di avere essi soddisfatto nella di lui Cassa al pagamento del dritto correlativo. (*Cir.* 15. *Gennajo* 1816.)

5. — *Dritti e imprese.* — Sono soggette al dritto di L. 1. e sol. 10. per ogni 100. lire le Aggiudicazioni dei dritti di entratura, e di ogni specie di servitù rustica e urbana (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif. propr.* § 6. *n.* 1.)

6. — — Sono soggette al dritto di sol. 5. per ogni 100. lire le liberazioni all'incanto per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, cottimi, appalti, approvvisionamenti, e forniture fatte fra particolari, quando l'importare del Contratto non sia minore di lire 200. (*ivi* § 3. *n.* 1.)

7. — *Immobili.* — Sono soggette al dritto prop. di lire 2 per ogni 100. lire le Aggiudicazioni di beni immobili a titolo oneroso (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif. prop.* § 7. *n.* 1.)

8. — — Le Aggudicazioni al secondo incanto a rischio del primo liberatario sono soggette allo stesso dritto, ma soltanto in quello che eccede il prezzo della precedente Aggiudicazione, se il dritto dovuto per quella sia stato già sodisfatto. (*ivi*)

9. — — Fermostante l'obbligo del pagamento del diritto di registro dentro 20 giorni dal dì dell'approvata liberazione, quando si tratti di alienazione all'incanto di beni immobili ad istanza volontaria di persone non privilegiate, ancorchè vi abbiano avuto luogo le formalità che si esigono per le vendite alla subasta nell'esecuzioni reali, dovrà per l'avvenire nel diverso caso di vendite d'immobili all'incanto ad istanza di creditori, o per interesse di persone privilegiate, il preindicato termine di giorni venti incominciare a decorrere per l'effetto del pagamento del dritto di Registro, spirat appunto i quaranta giorni dopo la seguita approvazione della liberazione, e decorsi 20 giorni dall'epoca in cui la liberazione sia divenuta irretrattabile, dovrà per mezzo dei Cancellieri e ministri dei Tribunali notificarsi ai Ministri esattori del registro il Decreto d'approvazione della liberazione, unitamente ad un estratto ddle condizioni della liberazione stessa,

onde con tal mezzo si faccia luogo alla percezione del dritto di Registro e della penale contro coloro, che hanno omesso di pagare il dritto stesso nel sopra indicato termine di venti giorni. (*Not.* 7. *Luglio* 1817.) (a).

10. — — Nelle disposizioni contenute nella Not. del 7. Luglio 1817 debbono intendersi comprese non tanto le liberazioni di beni immobili venduti, quanto quelle riguardanti ogni altra specie di alienazioni, anche di semplice utile dominio, e generalmente ogni atto di liberazione all'incanto, della natura di quelli peraltro che danno luogo al benefizio dell'addizione in diem. (*Circ.* 19. *Novembre* 1818.)

11. — — I Cancellieri e Ministri de'Tribunali, i quali trascurano di denunziare ai Ministri esattori del Registro i Decreti di approvazione delle liberazioni dei beni immobili venduti all'asta pubblica, unitamente ad un estratto delle condizioni delle liberazioni medesime, andranno soggetti alla penale (del doppio diritto) determinata dall'Art. 12. § 2. della L. del 30 decembre 1814, e nel modo dalla medesima prescritto (b) (*L.* 31 *Luglio* 1826.)

12. — — L'obbligo imposto dalla Not. de'7 Luglio 1817. ai Cancellieri, e Ministri dei Tribunali di denunziare dentro il termine dalla detta Legge prescritto ai ministri esattori del Registro le Aggiudicazioni tutte di beni immobili, che hanno luogo per gli Atti dei Tribunali respettivi, dovrà correre egualmente, e sarà comune nei modi e termini medesimi, e sotto le stesse penali comminate dalla successiva Not. 31 Luglio 1826 ai capi ed amministratori dei Corpi e Stabilimenti regj e pubblici per le aggiudicazioni di beni immobili appartenenti alle Amministrazioni e Aziende dai medesimi rappresentate, e che vengono da essi direttamente eseguite senza intervento di Ministero giudiciario; ai Cancellieri Comunitativi per le Aggiudicazioni eseguite con la loro

(a) *Il Feriato interrompe il termine di* 40. *giorni concessi per l'addizione in diem negli incanti d'Immobili, anche per gli oggetti voluti dalle LL. del Registro per le denunzie ec.* (*Memor d'ord. Ottobre* 1818.)

(b) *Cioè col regresso contro il Debitor principale per il diritto semplice.*

assistenza di beni della Comunità cui sono addetti, o delle Aziende, ed Amministrazioni sottoposte alle medesime; ed ai Notari ancora per le Aggiudicazioni che, qualunque ne possa essere l'effetto, dipendono da private licitazioni eseguite avanti i medesimi per interesse di particolari ricorrenti al loro solo ministero. (*L. 7. Maggio* 1827.)

13. — — Il termine in cui si debbono a norma dei veglianti ordini dai Cancellieri, e Ministri dei Tribunali eseguire ai Ministri del Registro le denunzie delle vendite ed aggiudicazioni dei beni immobili, che si effettuano con intervento di ministero giudiciario, è quello stesso assegnato alle parti contraenti per il pagamento del dritto; così che spirato questo termine, senzachè la denunzia abbia avuto luogo, i Cancellieri e Ministri predetti incorreranno nelle pene comminate dalla Not. de'31. Luglio 1826. (*Not.* 26. *Settembre* 1827. *art.* 1.)

14. — — All'effetto di rimuovere ogni dubbio che possa essere insorto sulla intelligenza di quanto viene prescritto dalla Not. de'7. Luglio 1817. rapporto alla decorrenza del termine assegnato dall'Art. 4. della Legge de'30. Decembre 1814. al pagamento del dritto di Registro per gli atti importanti traslazione e passaggio di proprietà di beni immobili, si è degnata S. A. I. e R. di approvare che sia reso noto ai Tribunali, che allorquando trattasi di alienazioni volontarie all'incanto di beni stabili ad istanza di persone non privilegiate, il termine come sopra assegnato incomincia a decorrere, stante il letterale disposto dell'Art. 1094. del Regolam. di Proc. civ., dal dì della liberazione, senzachè debba perciò intervenire, quanto alla medesima, alcuna approvazione o Decreto di Giudice. (*Cir.* 4. *Febbrajo* 1833.)

AGGRESSIONE. *Azione di colui, che è il primo ad attaccare, ad assalire una persona.*

— Dritto pen. V. Furto violento. — Omicidio.

AGRICOLTURA toscana; Risorgimento. (a) V. Annona li-

(a) *La più utile industria, da cui può unicamente ripromettersi lo Stato una costante e non precaria ricchezza, avvilita e depressa, conforme*

bertà. — AMMORTIZZAZIONE. — BOSCHI. — VENDEMMIE. — BESTIAME dei fondi. — COMANDATE. —

ALABASTRI.

— REGOL. DOG. — S. A. I. e R. volendo incoraggire i proprietarj delle cave di pietra di alabastro ad eseguirne copiose escavazioni mediante la facoltà di esitarla all' estero, è venuta nella determinazione di ordinare, che resti abrogata la Not. in stampa de' 13. Luglio 1814., colla quale ne fu proibita la estrazione. (*Not.* 3. *Settembre* 1815.)

ALBERGATORI PUBBLICI, E PRIVATI. *Coloro che nelle proprie case, e locande alloggiano persone tanto forestiere, che suddite.*

il dichiarò il Granduca Pietro Leopoldo, dovè il suo risorgimento alle cure ed alle sollecitudini di questo illustre Monarca. Le varie disposizioni che a tale uopo volle dare, contengono per lo più soppressioni, deroghe, abolizioni: di queste le più rimarchevoli sono state inserite ai vocaboli cui richiama questa caratteristica. Sembraci peraltro nostro dovere aggiungere in questa nota quanto volle manifestare in proposito lo stesso Legislatore, allorchè fu chiamato al Trono di Germania « ivi » Per far risorgere l'Agricoltura dal languore ed avvilimento, nel quale l'aveva a poco a poco gettata un errore di Governo, conveniva prima d'ogni altra cosa rimuovere ed allontanare le cause principali che ne avevano procurato la sua depressione. Quindi è che fu incominciato non solo dal restituire con le nuove Leggi frumentarie la piena libertà di commercio rapporto ai prodotti primi del suolo, e dal facilitarne la interna circolazione coll'abolire le dogane intermedie del Granducato, ma ancora dal sopprimere le non poche tasse, e privative che ne difficultavano la vendita; dal sottrarre i Coloni per quanto era possibile al peso degli aggravj impostili, alle vessazioni, alle quali erano di soverchio esposti, ed ai vincoli che impedivano il libero esercizio della loro arte, e con togliere di più le servitù lesive i diritti di proprietà, e impeditive la conveniente cultura dei Terreni ad esse assoggettati. Tali provvedimenti diretti al favore generale dell'Agricoltura, furono dipoi seguitati da altri secondarj e parziali verso le più infelici provincie, che per la insalubrità del clima erano quasi affatto prive di permanente popolazione, costrette a mendicare soccorso dagli abitatori del più vicino Appennino, ed a valersi perfino della sospetta opera dei delinquenti ivi condannati ad espiare i proprj delitti. »

SOMMARIO

Obbligo in genere della denunzia degli albergati, e modo di concepirne l'atto § 2. *segg.* 27. *segg.* 51.

Termine assegnato agli Albergatori pubblici per la denunzia. 2.

Idem per i riceventi a dozzina, e per i privati puramente ospitalieri. 3. 14. *segg.* 19.

Uffizj in cui devonsi fare le denunzie 20.

Esenzione dall'obbligo della denunzia quanto ai fattori, contadini, ec. abitanti nelle case dei padroni 17.

Limitazione dell'obbligo stesso quanto ai servitori, e domestici di altro Vicariato 18.

Specialità di ordini quanto ai militari alloggiati 12.

Registro da tenersi dai pubblici Albergatori 28.

Chi debba considerarsi per forestiere 9.

Riscontri delle fatte denunzie 6. 31.

Vigilanza di polizia su i forestieri 11. 47.

Albergati sospetti, denunzia immediata 4.

Affissione perpetua dei presenti ordini 10. 46.

Passaporti 32. *segg.* 49. *segg.*

Ammende per le trasgressioni, e responsabilità dei capi di casa ec. 8. 21. 23. 25. 42. 43. 53.

Tribunali incaricati di conoscere delle trasgressioni 45.

Penali per i mentitori di nomi ec. 40. 41.

Territorj eccettuati dalle presenti disposizioni 48.

1. — La mira di combinare i principj di quella franca e leale ospitalità, che il Governo Toscano si è fatto in tutti i tempi una religione di professare verso gl'individui di tutte le Nazioni amiche con la sicurezza e il buon ordine interno dello Stato, non permettendo che restino più trascurati quei provvedimenti proprj dell'Amministrazione Toscana, e che hanno così bene in passato contribuito a conciliare i riguardi per i Forestieri con quelli dovuti al buon governo del Paese, ha dato impulso ai seguenti ordini, e regolamenti. (*L.* 28. *Maggio* 1814. *in princ.*)

2. — Tutti gli albergatori, locandieri, osti, e tutti gli altri, che ricevono gente ad alloggiare a pago nelle città del Granducato, nei castelli, ed in qualunque altro luogo, ove è stabilito un *Uffizio incaricato della Polizia* (a) ed un miglio attorno, dovranno ogni sera prima della mezza notte mandare al detto *Uffizio* una nota in scritto da essi firmata di tutti quegl'individui, che sono ad alloggiare la notte seguente nelle loro Locande, Alberghi, Osterie, e Case, così sudditi, come esteri; indicando il nome, cognome, patria, giorno di arrivo, provenienza, loro condizione, o esercizio, e se sieno o no muniti di passaporto. Tutti quelli poi del genere sopradetto che ricevono in alloggio a pago, e che hanno albergo, o case distanti più di un miglio dall'uffizio predetto, ma che dipendono per simili oggetti di polizia da quello, avranno per fare la detta denunzia il termine di un giorno dall'arrivo delle persone alloggiate. (d. *Art.* 3.)

3. — Tutti quei particolari, che affittano quartieri ai Forestieri non sudditi, o li ricevono come suol dirsi a dozzina, e quelli ancora che alloggiano o ricevono gratuitamente, sia per amicizia, per cortesia, per parentela, o per altra causa qualunque, dovranno esibire al respettivo *Uffizio di Polizia* una simile denunzia dentro il termine di tre giorni dal dì dell'arrivo, e della partenza, qualunque sia la loro distanza dall'*Uffizio medesimo.* (d. *Art.* 4.)

4. — Indipendentemente poi da' detti termini tutti quelli, che in qualunque delle maniere sopra espresse ricevono in alloggio specialmente nelle Terre, e Campagne persone, che la sola loro comparsa esteriore, o un contegno violento manifesti per sospette o male intenzionate, dovranno nel momento renderne avvertito il respettivo *Uffizio di Polizia*, affinchè possano instantaneamente prendersi i compensi opportuni e le verificazioni che occorressero. (d. *Art.* 5.)

5. — I Locandieri, Osti, e tutti quelli, che ricevono gente ad alloggiare a pago dovranno tenere un libro in ordine alfabetico da cartolarsi, ed autenticarsi gratis dal respettivo *Uffizio di*

(a) *Diceva l'Editto di quel tempo* Meria, *non essendo stati peranco organizzati gli Uffizi di Polizia, nè le Comunità sul piede attuale.*

Polizia, in cui dovranno registrare le persone di qualsivoglia età, sesso e condizione, alle quali avessero dato alloggio anche per una sola notte, con tutte le caratteristiche enunciate all' Art. 3. (§ 2.); qual libro dovranno rendere ostensibile a qualunque Tribunale, Commissario di polizia, o agente della forza pubblica tutte le volte che ne fossero richiesti. (d. *Art.* 6.)

6. — All'oggetto poi di prevenire qualunque vessazione, e perchè ciascheduno sia in caso di giustificare di avere adempito alla Legge, sarà in libertà di tutti quelli che sono obbligati a fare le sopradette denunzie di prenderne ricevuta, che dovrà esser rilasciata gratuitamente. (d. *Art.* 7.)

7. — L'obbligo di questo registro non si estende a tutti i particolari, che ricevono nei modi detti all' art. 4. (§ 3.) (d. *Art.* d.)

8. — I trasgressori agli ordini sopraddetti incorreranno nella pena di Scudi cinquanta per ciascuno, e per ogni trasgressione, da applicarsi per la metà all'accusatore, e per il restante agli Spedali dei respettivi luoghi; ed i condannati, essendo inabili a pagarla, dovranno sodisfare alla medesima con essere ritenuti in carcere secondo le regole prescritte dalla L. crimin. de' 30. Novembre 1786. Art. 112. (V. Pene per delitti *espiazione*) ed inoltre saranno considerati a tutti gli effetti di ragione come mallevadori del forestiero o forestieri che avessero ricevuti appresso di loro senza denunziarli, e in conseguenza saranno tenuti per l'interesse civile a corrispondere del proprio per tutto quello e quanto il forestiero avesse commesso e delinquito. Gli albergatori, i locandieri, ed osti oltre le dette pene saranno inabilitati a poter più tenere albergo, locanda, e osteria. (d. *Art.* 8.)

9. — A questo effetto si reputeranno forestieri tutti quelli, che non hanno stabilito il loro domicilio nel territ. dello Stato da 10. anni precedenti alla presente Notificazione. (d. *Art.* 12.)

10. — Un esemplare della presente Notificazione dovrà tenersi costantemente affisso alle porte della Città, e nell'interno di ciascheduna Locanda od Osteria ec. (d. *Art.* 13.)

11. — Dovranno gli *Uffiziali di Polizia* invigilare esattamente sopra il contegno e gli andamenti di quelli tra i forestieri, che nelle loro Giurisdizioni si rendessero sospetti, o tenessero

un contegno da richiamare la loro attenzione; ne daranno parte al Presidente del Buon Governo, onde prenda le convenienti determinazioni, e sarà nella facoltà dei respettivi Governatori e dei Commissarj nelle respettive giurisdizioni d'intimar loro lo sfratto dalla Giurisdizione suddetta, previa la partecipazione al Presid. del Buon Governo. (d. *Art.* 14.)

12. — Tutti i Locandieri, Albergatori, e qualunque altro particolare non dovranno ritenere nelle loro Locande, Alberghi, o Case alcuno Uffiziale, basso Uffiziale, o soldato, se i loro fogli non sieno muniti nel termine di 24. ore del visto del respettivo Comando militare della Piazza, sotto le pene comminate dalla L. de' 28. Maggio ultimo scorso (§ 8.) Se alcuno dei prenominati individui militari trasgredisse alle presenti Sovrane disposizioni, il Comando della Piazza dovrà ordinare l'immediato arresto di simili trasgressori, e ne dovrà render conto al R. Governo per il Canale della R. Segreteria di Guerra. (*Not.* 24. *Novembre* 1814.)

13. — L'I. e R. Governo volendo ottenere tutti i vantaggi che possono derivare per il Buon Governo da un Regolamento sopra i Forestieri, ha determinato in aumento di quello pubblicato colla Not. de' 28. Maggio 1814. e dell'altro contenuto nella Not. de' 24. Novembre d. di ordinare quanto appresso. (*Not.* 19. *Decembre* 1814. *in princ.*)

14. — In qualunque parte dello Stato, nessuna esclusa, i particolari che affittano quartieri, o ricevono come suol dirsi a dozzina, e quelli pure che alloggiano e ricevono gratuitamente persone nelle loro case per amicizia, per cortesia, per parentela, o per altra causa qualunque, avranno l'obbligo di denunziare non solo i Forestieri non sudditi, ma anche i sudditi, e abitanti e domiciliati nello Stato, di altre Città, o di altro Vicariato, che prenderanno nelle loro Case quartieri in affitto, o a dozzina, o vi saranno per qualunque causa, ed in qualunque maniera alloggiati. (*L.* d. *Art.* 1.)

15. — Essi dovranno denunziare non tanto l'arrivo, che la partenza dei medesimi, e tanto nel caso del nuovo arrivo, che nelle successive mutazioni di abitazione nella stessa Città, e nello stesso Vicariato. (*L.* d. *Art.* 2.)

16. — L'obbligo di queste denunzie corre per i particolari

sopraddetti rispetto a tutte quelle persone di altra Città, o di altro Vicariato, che corrisponderanno una prestazione qualunque annua, mensuale, o giornaliera per l'uso della casa, o di una o più stanze della medesima, sia privatamente, o promiscuamente anche colle persone della famiglia, o che anche senza alcuna prestazione per la loro parte, rimarranno presso i detti particolari a passar la notte. (*L.* d. *Art.* 3.)

17. — I medesimi saranno esenti da quest'obbligo allorchè si tratti di ricevere ed alloggiare i loro Agenti, Contadini, Vetturali, e Garzoni, che rimarranno nella medesima per occasione del servizio del capo della casa, purchè però questi pure non vengano da Stato estero; nel qual caso avranno luogo le denunzie anche per le persone della famiglia e per lo stesso capo di essa, allorchè ritornino da Stato estero. (*L.* d. *Art.* 4.)

18. — I servitori pure e domestici derivanti da altre Città, e Vicariati diversi, che dimorano constantemente nelle case dei Padroni, dovranno essere denunziati tanto allorchè saranno ammessi al servizio, quanto allorchè lo abbandoneranno per qualunque causa, nella stessa guisa che se fossero non sudditi. (*L.* d. *Art.* 5.)

19. — Il termine a denunziare sarà in tutti i sopraddetti casi, e tanto rapporto ai sudditi che ai non sudditi di ore 24. dal momento degli arrivi e respettive partenze. (*L.* d. 6.)

20. — Queste denunzie dovranno farsi nelle Città ai soliti Uffizi di Polizia, e nelle Campagne presso i Vicarj, e Potestà, nella cui giurisdizione civile rimangono le Case ove si dà alloggio come sopra. (*L.* d. *Art.* 7.)

21. — I capi delle Case, o chi ne ha la responsabilità civile, sono garanti del fatto dei loro familiari e sottoposti. (*L.* d. *Art.* 9.)

22. — Le denunzie dovranno essere concepite e firmate come vien prescritto dalla Not. de'28. Maggio 1814. all'Art. 3. (V. § 2.) (*L.* d. *Art.* 10.)

23. — I trasgressori in questa parte, che riguarda i forestieri sudditi, incorreranno nella multa di scudi 25 da applicarsi per metà all'accusatore pubblico o privato, e per l'altra metà allo Spedale del luogo, o viciniore al luogo ove la trasgressione

sarà seguita, da soddisfarsi per i trasgressori insolventi con la Carcere a forma dell'art. 112. della Legge de'30. Novembre 1786, (V. Pene per delitti *espiazione*) e i recidivi soffriranno anche una temporaria detenzione. (*L.* d. *Art.* 11.)

24. — In tutte le altre parti tanto dispositive che penali resterà a tutti gli effetti nel suo pieno vigore la Not. de'28. Maggio predetto, e resteranno egualmente nel loro pieno vigore le Istruzioni annesse a detta Not. colle modificazioni aggiunte all'esemplare, che nuovamente viene circolato. (*L.* d. *Art.* 12.)

25. — Cognitori delle trasgressioni tanto alla detta Not. che alla presente sono in via economica in Firenze i Commissarj dei Quartieri, ed altrove i Commissarj Regj, e i Vicari Regj, e i Ministri che ne esercitano le incombenze, previa però sempre, ed in ogni caso, la partecipazione alla *Presidenza del Buon governo;* ed ai trasgressori, tanto nei casi previsti da questa, che in quelli regolati dall'altra de'28. Maggio, oltre le penali stabilite in ambedue, possono essere applicate le più forti pene afflittive, quando vadano accompagnate da una speciale gravità. (d. *Art.* 13.)

26. — Volendo l'I. e R. Governo conciliare coi riguardi di ospitalità accordati sempre nel Gran-Ducato agli individui dell'estere Nazioni quelle discipline di Polizia, che in tutti gli Stati sono praticate verso i forestieri, e desiderando di facilitare a questi il modo di soddisfarvi, è venuto nella determinazione di comandare quanto appresso. (*Not.* 10. *Settembre* 1816. *in princip.*)

27. — Restano pienamente confermate le disposizioni della Not. della Presidenza del Buon Governo del 28. Maggio e 19. Decembre 1814, circa l'obbligazione imposta agli Albergatori, Osti, e Locandieri particolari di qualunque condizione, di denunziare nei termini e modi ivi prescritti ai respettivi Tribunali le persone che venissero ad alloggiare nelle loro locande, e case. (*L.* d. *Art.* 1.)

28. — Tutti i Locandieri, Osti, Albergatori, e tutti quelli che sono obbligati dai veglianti Regolamenti a tenere un Registro delle persone alle quali danno alloggio, saranno tenuti di presentarsi nel termine di giorni tre dal dì della pubblicazione della presente Notificazione al Commissario del Quartiere S. Croce in

Firenze, ed ai respettivi Tribunali in Provincia per avere il modello dei nuovi Registri, ed avuto questo modello, dovranno nel termine di giorni otto esibire il Registro stesso da munirsi del Visto dei predetti Ministri. Ogni tre mesi sarà fatto il riscontro nel Tribunale di tali Registri, onde verificare se sieno tenuti in giorno, e con la dovuta regolarità. (d. *Art.* 2.)

29. — L'atto di denunzia dell'arrivo del forestiere dovrà essere conforme a questi Registri, e dovranno i suddetti Locandieri, Osti, e Albergatori, ed altri a ciò tenuti a forma dei veglianti Regolamenti, presentarlo nel termine prescritto dalla Not. del 28. Maggio 1814. munito della loro firma in Firenze all'Uffizio *a ciò destinato*, ed in Provincia alle respettive Cancellerie, o Tribunali. (*Art.* 3.)

30. — Oltre la denunzia dell'arrivo, dovranno i suddetti Osti, Locandieri ec. fare la denunzia anche della partenza, semprechè il forestiere abbandoni l'alloggio. (d. *Art.* 4.)

31. — La sopraindicata forma di denunzie è la sola ammissibile per l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 3. della Not. de' 28. Maggio 1814, bene inteso che gli Uffizj di Polizia, o Tribunali saranno obbligati a rilasciare la ricevuta delle denunzie, che volta per volta verranno loro fatte. (d. *Art.* 5.)

32. — I suddetti Locandieri, Osti, Albergatori, non meno che i particolari, che anche gratuitamente dessero alloggio a qualcheduno, oltre l'obbligazione di denunziare l'arrivo e partenza nei termini e modi sopraindicati, dovranno tutte le volte che i forestieri non sudditi si fermino per più di tre giorni nel paese, farsi consegnare i respettivi passaporti, ed esibirli in Firenze al Commissario del Quartiere S. Croce, (a) ed in Provincia ai respettivi Tribunali, accompagnando il forestiere qualora desideri di portarvisi personalmente; e mediante questa disposizione rimane addossato ai predetti Locandieri, Osti, Albergatori ec. e particolari, l'onere della esibizione di detti Passaporti, e della ricerca del conveniente riscontro, per cui venga autorizzata la dimora del forestiere nel Paese: che se il forestiere non suddito

(a) *Al Commissario di Santa Croce fu con la Notificazione de'* 26. *Giugno* 1820. *sostituito in questa parte l'Uffizio dei forestieri* § 49.

manchi di passaporto o di altre carte in regola, ovvero se sieno persone qualificate per sospette, a forma dell'Art. 5. della Notificazione de' 28. Maggio 1814. (§ 4.), questa circostanza sarà indicata nella denunzia, la quale in tal caso dovrà essere fatta nell'istante, ed al momento stesso dell'arrivo del forestiere. (*L.* d. *Art.* 6.) V. § 50.

33. — Il Commissario del Quartiere S. Croce in Firenze (*ora l'uffizio dei forestieri*) ed i respettivi Tribunali in provincia, incaricati di ricevere questi passaporti o recapiti, rilasceranno all'esibitore dei medesimi una carta stampata, ove sarà notato il nome, cognome, patria, provenienza del forestiere, l'indicazione del passaporto da lui esibito, ed il permesso di soggiorno per quel tempo che sarà determinato. Questo documento sarà necessario ai forestieri per ritirare i loro passaporti o altri recapiti al momento della loro partenza. Qualora le dette Autorità stimassero necessario di ottenere dal forestiere ulteriori schiarimenti, ordineranno al medesimo di presentarsi personalmente avanti di loro. (*L.* d. *Art.* 7.)

34. — Saranno pure tenuti i detti Locandieri, Albergatori, ec. a presentare ai detti Tribunali il riscontro, o carta stampata di cui si è parlato all'Art. 7., allorchè sarà spirato il termine nella medesima fissato per il soggiorno dei forestieri, onde ottenerne la proroga, se vi sarà luogo ad accordarla. (*L.* d. *Art.* 8.)

35. — Il Visto ai passaporti dei forestieri si apporrà in Firenze dall'I. e R. Segreteria degli affari esteri. I forestieri che lo richiederanno saranno solleciti di premunirsi del consueto certificato della Polizia. Ai forestieri che avessero dimorato in Firenze questo certificato si rilascerà *dal detto Uffizio dei forestieri*, ed a quelli che fossero di semplice transito, e che non avessero preso la carta o riscontro di che si parla nell'Art. 7., si rilascerà dalla Segreteria del Presidente del buon governo. Per il rilascio di questi certificati dovrà percipersi, a benefizio dello Spedale di S. Maria Nuova, il solito emolumento di un paolo per ciascheduno. (*L.* d. *Art.* 9.)

36. — Nelle Città di Siena, Pisa, e Livorno il predetto Visto si apporrà, previe le debite informazioni, dai Governatori re-

spettivi, e col pagamento dell'emolumento stesso a favore degli Spedali locali. (*L.* d. *Art.* 10.)

37. — L'apposizione del Visto nelle altre Città, e luoghi del Gran-Ducato si farà gratuitamente, qualora vi sia luogo ad accordarlo, dai regj Commissarj e Vicarj a quei forestieri che ne ricercassero, o che dovessero presentarsi avanti di loro per condizioni apposte ai passaporti e carte di cui fossero muniti. (*L.* d. *Art.* 11.)

38. — Dopo l'apposizione del Visto ai Passaporti, o altre carte di viaggio, se il forestiere non suddito si tratterrà nel paese più di tre giorni, dovrà dal suo Locandiere o altra persona che lo tiene in alloggio essere denunziato, con l'espressa dichiarazione di avere ripreso il suo passaporto col Visto di partenza, dopo di che, continuando a trattenersi, dovrà farsi munire nuovamente nei modi e colle prescrizioni sopra indicate della carta di cui si parla nell'Art. 7. (*L.* d. *Art.* 12.)

39. — Restano fermi gli usi attualmente veglianti quanto ai Passaporti che si rilasciano originalmente in Toscana. (*L.* d. *Art.* 13.)

40. — I forestieri non sudditi che mentiranno i loro nomi e le loro qualità sia alle Autorità o Tribunali, sia alle persone presso le quali abiteranno; quelli che occulteranno i loro passaporti, o altri recapiti; e quelli che trascureranno di munirsi della carta indicata all'Art. 7. nel termine di tre giorni dal loro arrivo, saranno sottoposti alla pena dell'esilio dallo Stato, colla comminazione di un anno di Carcere in caso d'inosservanza. E qualora si rilevi che la loro trasgressione ha avuto per oggetto di celarsi alle ricerche della Polizia, saranno mortificati colla carcere, che potrà estendersi da uno a tre mesi. (*L.* d. *Art.* 14.)

41. — I sudditi toscani provenienti da altri luoghi dello Stato, e per i quali corre tanto al Locandieri, Albergatori ec. quanto ai particolari, che li ricevono nelle loro case anche gratuitamente, l'obbligo di denunziarli, se mentiranno i loro nomi, qualità, e provenienza, o se ricuseranno d'indicarli, incorreranno nella pena della carcere, da potersi estendere da uno a sei mesi, ed in una multa dagli scudi dieci ai sessanta.

Se dal complesso delle circostanze, i sudditi toscani o i forestieri non sudditi, dei quali si parla nel precedente Articolo 14, risultassero debitori del proprio e vero delitto di falsità, saranno denunziati ai Tribunali ordinarj, per essere loro applicate le pene prescritte dalle veglianti Leggi Criminali. (*L.* d. *Art.* 15.)

42. — Fermo stante il disposto delle Notificazioni de' 28. Maggio, e 19. Dicembre 1814. nei casi di omissione di denunzie ivi ordinate, i Locandieri, Albergatori, Osti ec. ed anche i particolari, che continueranno a ritenere in alloggio i forestieri non sudditi senza esibire i loro passaporti o recapiti e procurare loro la carta indicata nell'articolo quinto; quelli che ometteranno di denunziare nelle 24. ore un forestiere, benchè munito di tali carte ottenute da altre Autorità del Gran-Ducato, o che mancheranno di farle confermare dalle Autorità locali dopo tre giorni di soggiorno; quelli che non denunzieranno subito i forestieri qualificati per sospetti dall' Articolo 3. della Notificazione de' 28. Maggio 1814, o muniti di passaporti o carte di via, condizionate all' obbligo di presentarsi alle Polizie locali, o i forestieri che ricusassero di dare i loro nomi, ed esibire i loro recapiti; quelli che riceveranno, o continueranno a tenere forestieri dopo spirato il termine accordato nelle dette carte per il loro soggiorno; e quelli che continueranno a ritenere forestieri per più di tre giorni dopo la restituzione o l'apposizione del Visto ai loro passaporti, e che non ne faranno la denunzia, indicando questa circostanza, incorreranno nella multa di scudi cinquanta per ogni trasgressione; e quando concorrano più gravi circostanze a loro carico, potranno essere sottoposti alla carcere da dieci giorni fino a tre mesi, e alla inabilitazione anche perpetua a tenere locanda ec. o a ricevere gente in alloggio. (*L.* d. *Art.* 16.)

43. — Le trasgressioni contro gli altri articoli della presente Notificazione saranno punite colla multa di lire quattordici, e in caso di recidiva o di altre circostanze più gravi, potranno i contravventori essere inabilitati anche per un anno a tenere locanda, albergo ec. o a ricevere gente in alloggio. (d. *Art.* 17.)

44. — Allo spirare dei dieci giorni, dopo la pubblicazione della presente Notificazione, i Locandieri, Albergatori, Osti, ed i

particolari che tengono forestieri sudditi e non sudditi in alloggio, dovranno richiedere i loro passaporti, o altri recapiti, e farne la denunzia nei modi sopraindicati, e ricercare, per quelli che non le avessero, le carte prescritte nell'Art. 7, sotto le pene comminate nei respettivi casi dai regolamenti finora veglianti sopra tal materia, non meno che da questa Not. (*L.* d. *Art.* 18.)

45. — I Tribunali incaricati della Polizia, conosceranno in via economica di tutte le suddette trasgressioni nelle forme e modi prescritti dalle citate Notificazioni de' 28. Maggio e 19. Decembre 1814. (*L.* d. *Art.* 19.)

46. — La presente Not. dovrà restare sempre affissa alle Dogane di Frontiera, alle porte delle città murate, ed in tutte le locande, alberghi, osterie ec. (*L.* d. *Art.* 20.)

47. — Gl'impiegati nel servizio delle Dogane e della Polizia tanto alle Dogane di Frontiera, quanto alle porte delle città, ove è un servizio giornaliero di tal natura, dovranno continuare nei modi indicati nelle precedenti Not. a prendere nota dei nomi dei forestieri, tanto sudditi, che non sudditi che vi s'introducono. (*L.* d. *Art.* 21.)

48. — Dalle presenti disposizioni sono eccettuati i Territorj della Provincia inferiore *di Siena*, quelli di Piombino, e l' Isola dell'Elba. (*L.* d. *Art.* 22.)

49. — Fermo stante l' obbligo imposto ai locandieri, ostl, albergatori, ed ai particolari, che affittano quartieri, o ricevono in alloggio tanto a pago, che gratuitamente dalla Not. de' 10. Settembre 1816. di farsi consegnare dai forestieri ricevuti in alloggio i passaporti o recapiti di viaggio di cui fossero muniti, l'esibizione o deposito di tali recapiti dovrà unicamente eseguirsi in Firenze nella Segreteria del Buon governo ed all'Uffizio stabilito nella medesima sopra i forestieri, alle Segreterie dei Governi, o dei Commissariati regj, ed ai Giusdicenti nelle Provincie. (*Not.* 26. *Giugno* 1820. *Art.* 1.)

50. — L'esibizione di questi passaporti, o recapiti dovrà farsi da tutti indistintamente ogni mattina all'ora di apertura di Uffizio, cioè alle ore otto per tutti i forestieri, che fossero arrivati nella notte e giorno precedente, con ritirarne ricevuta, restando in questa parte derogato all'Art. 6. della Not. de' 10. Decembre 1816.

(§ 32.), che accordava al detto effetto il termine di tre giorni. (d. *Art.* 2.)

51. — Quanto alle denunzie degli arrivi e partenze dei forestieri resta fermo il disposto della Not. de'28. Maggio 1814. e di quella de' 10. Settembre 1816., e l'esibizione delle medesime verrà perciò continuata ai termini e col sistema prescritto nella citata Not. e come è stato fin qui praticato. (d. *Art.* 3.)

52. — Nel caso di rifiuto del forestiere a prestarsi alla consegna del suo passaporto o altra carta di viaggio come nel caso che sia mancante di ogni carta, l'albergatore dovrà uniformarsi alle discipline prescritte in fine dell'Art. 6. della Not. de' 10. Settembre 1816. (§ 32.) (d. *Art.* 4.)

53. — Coloro che nei termini e modi sopra espressi mancassero alle dette denunzie ed esibizioni di recapiti di viaggio, incorreranno nella stessa multa pecuniaria stabilita per i debitori di non fatta denunzia dalla Not. de' 10. Settembre 1816. (§ 42.) (d. *Art.* 5.) V. PASSAPORTI.

ALBERI. PIANTAZIONE LUNGO LE STRADE.

1. — Volendo S. A. R. promuovere a vantaggio particolare e del pubblico la piantazione dei gelsi, e altri alberi da cima e da frutto in tutta la estensione del Gran-Ducato, è venuta nella determinazione di accordare ai Possessori dei Terreni confinanti o adiacenti alle Strade Regie e comunitative una piena e libera facoltà di piantare a loro proprio profitto sul margine delle medesime qualunque specie di piante, cioè gelsi o altri alberi da cima o da frutto, che crederanno poter meglio convenire alla natura o clima dei terreni medesimi. (*Not.* 6. *Febbr.* 1781. *Art.* 1.)

2. — A quest'effetto chiunque vorrà fare simili piantate dovrà soltanto dar la notizia al Magistrato dei Rappresentanti delle Comunità, nel Territorio delle quali vorrà eseguirle onde possano incaricare i respettivi Provveditori di Strade (*oggi Ingegneri di Circondario*) d'invigilare che le piantate siano fatte senza danno delle Strade Regie e Comunitative. (d. *Art.* 2.)

3. — Chiunque vorrà fare simili piantate, dovrà avvertire di farle in quelle strade solamente che ne sono capaci, e di una

lunghezza non minore di otto braccia, affinchè non resti impedito il transito per le medesime dei carri o altre vetture. (d. *Art.* 3.)

4. — Accadendo questioni per non essere stata osservata la regola predetta o per essere stata in altra forma danneggiata qualche strada in occasione di fare le piantazioni sopraccennate, la R. A. S. comanda che tali questioni si decidano dai Giusdicenti locali senza formalità di processo e sul semplice risultato della visita. (d. *Art.* 4.) V. Strade pubbliche costruzione.

ALBERI. Taglio degli Alberi. V. Boschi.

ALBIANO. (*Terra*) Potesteria di 4. Clas. nel Vicar. di Fivizzano, con la giurisd. sulla sola Comun. di quella Terra, la quale è nella Cam. di Pisa, Clas. 3. Circond. di Pontremoli, Cancell. di Bagnone; ha la Esaz. del Regis. in Fivizzano, e la Conserv. delle Ipot. in Pontremoli, sua Popol. 1100.

Popoli (Albiano) *Dioc.* Pontremoli.
(Caprigliola)

ALBINAGGIO, o Albinato. *Dritto che ha il Principe di escludere i forestieri dalla successione testata, o intestata dei beni esistenti entro i confini del suo Stato, e di farvi succedere il Fisco.*

— Dritto civ. — V. Successioni eredit. intest. 30. 31. — Ultime volontà 14. — Austria. — Lombardia. — Piemonte. — Parma. — Francia. — Russia. — Prussia. — Svezia. e Forestieri nei rapp. civ.

ALEATORI. (Contratti) *Quelli che impegnano le parti alle conseguenze non calcolabili di un evento incerto.*

— Dritto civ. — V. Vitalizio.

ALIENAZIONI di Patrimonj pubblici. — V. Patrimonj pubblici. Alienazioni.

ALIENAZIONI Ecclesiastiche. V. Patrimonj Ecclesiastici; Alienazioni ec.

ALIENAZIONI di beni di Minori, e Sottoposti. V. Minori, e Sottoposti.

ALIENAZIONI nei Rapporti del Dritto di Registro V. Vendite.

ALIMENTI. *Le cibarie, le vestimenta, l' abitazione.*

— Dritto civ. — V. Successione creditaria intestata 12. 13. 20. — Ultime volontà 8. — Potesta' paterna 11. — Donne figlie ec. Dritti di successione 14.

1. — Proced. civ. — Assicurazione degli Alimenti dovuti alle femmine. (*Regol. Art.* 1014.) — Debitor carcerato. (*Id. Art.* 972.) Indole del Giudizio di Alimenti. (*Id. Art.* 516.)

2. — Competenza nelle cause. — Sono sottoposte all'esame e decisione di un sol giudice in qualunque istanza che a tenore delle leggi veglianti appartenga ai Tribunali collegiali, ed anche sul ricorso che fosse ammesso dall'I. e R. Consulta le Cause di Alimenti. (*Not.* 20. *Ottobre* 1817. *Art.* 13.)

3. — Emolum. giudic. civ. — Alla Tariffa minore, alla quale sono sottoposti gli Atti civili giudiciarj di un merito fino agli scudi 100. sono sottoposte le cause di merito incerto, tra le quali sono caratterizzate quelle di alimenti. (*Tarif.* 18. *Febbrajo* 1815. *in princ.*)

4. — Dazio di Regis. — I contratti o convenzioni relative ad alimenti non dovuti per ragion di sangue, o per uffizio del Giudice, allorchè gli anni per i quali devono prestarsi sono determinati nelle convenzioni medesime, sono sottoposte al dritto proporz. di Sol. 10. per ogni L. 100. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif. propor.* § 2. *n.* 4.)

5. — Il dritto è dovuto sul prezzo accumulato degli anni come sopra determinati: se la prestazione è a vita dell'alimentando, l'atto è soggetto al dritto sul ragguaglio della durata della vita stabilita nel § 4. n. 1. della tariffa. (*ivi*) V. Usufrutto.

6. — Se si tratta di alimenti da prestarsi ai minori, è dovuta la sola metà del dritto sull' ammontare degli anni accumulati. (*ivi*)

ALLEGAZIONE DI ATTI. *Menzione che suol farsi nei giudizj civili di atti o contratti esistenti in qualche pubblico deposito in luogo della loro reale produzione.*

— PROCED. CIV. — *Regol. Art.* 27. 747.

ALLIEVE OSTETRICI V. MATERNITA'.

ALLIVELLAZIONE. V. LIVELLO-ENFITEUSI.

ALLODIALITA'. *Qualità inerente a quei beni i quali sono intieramente liberi dalla soggezione e dagli obblighi che procedono dalle ragioni di uno Stato.*

— DRITTO CIV. — V. AMMORTIZZAZIONE 40.

ALLOGGI. V. ALBERGATORI. — PRETORJ.

AMBITO. *L'acquisto che si facesse del potere, degli onori, e dei pubblici uffizi per mezzo del danaro, o dei donativi.* (a)

AMBRA. (Castello) V. VAL D' AMBRA.

AMERICA. V. LETTERA DI CAMBIO 81.

AMMENDA. *Pena pecuniaria.* V. MULTE. — POTESTA' ECONOMICA. — FISCO spese.

AMMINISTRATORE.

— TARIF. GIUD. CIV. — Per qualunque accettazione di amministratore approvato con decreto:

(a) *Questo delitto dalla Legge del* 19. *Dicembre* 1576. *si puniva con la perdita degli onori ed uffizi acquistati, e con una multa di scudi* 100. *d'oro; con egual pena si punivano anche coloro, che mediante gli stessi illeciti mezzi gli conferivano. Le riforme penali vigenti non contemplano altrimenti questo delitto.*

Nelle Cause di merito sopra gli scudi 100.

(1. Ord. L. 4. — —
Trib. di (2. . . . « 2. — —
(3. . . . « 1. 6. 8.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 29.)

Nelle Cause di merito fino agli scudi 100.

(1. Ord. L. 2. — —
Trib. di (2. . . . « 1. — —
(3. . . . « — 13. 4.
(*Tarif.* 1815. *Art.* 29.)

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA fraudata. V. PECULATO.

AMMINISTRAZIONE PRIVATA fraudata. *Delitto di coloro i quali amministrando gli altrui privati affari abusano del danaro o di altre cose loro affidate, e le convertono in proprio uso.*

— DRITTO PEN. — Colle stesse regole fissate per il furto semplice si procederà nella fraudata amministrazione. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 79.) V. FURTO SEMPLICE.

AMMINISTRAZIONI REGIE e PUBBLICHE. V. i nomi respettivi di tali Amministrazioni.

AMMISSIONE NUOVA A CAUSA. *Permissione che in un giudizio civile è data alla parte, che ha ritrovato nuovi documenti dopo la emanazione della sentenza, di esser nuovamente sentita dallo stesso giudice.*

1. — PROCED. CIV. *Regol. Art.* 787. *segg.*

2. — — Il disposto dall'Art. 787. e segg. del Regol. di Proc. sul ritrovamento di nuovi documenti dopo la emanazione delle Sentenze del Supremo Consiglio di Giustizia, è applicabile ancora al caso del ritrovamento di nuovi documenti dopo la emanazione di qualunque sentenza inappellabile, e la relativa procedura è praticabile avanti tutti quei Tribunali, dei quali le sentenze appellabili sono emanate. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 6.)

— Onorar. procur. — Per la domanda di nuova ammissione a causa, stante i nuovi documenti ritrovati dopo la emanazione della sentenza, è dovuto quanto appresso.

1. Ruolo L. 10. — —
2. . . . . . « 6. 13. 4.
3. . . . . . « 5. — —
4. . . . . . « 3. 6. 8.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 11.)

AMMORTIZZAZIONE. (Leggi di) *Complesso di tutti quegli ordini che riguardono il passaggio di beni in Corpi o Persone considerate Manimorte, perchè incapaci di qualunque libero acquisto* (a).

SOMMARIO

Ordinamenti primitivi e generali di proibita alienazione a favore di MM. 1. *segg.*
Stato di legislazione, e misure generali per renderne più utile la emanazione e più facile la esecuzione 20. *segg.*
Qualificazione dei Corpi e Persone considerate MM. 21. 64. *segg.* 124. *segg.*
Corpi eccettuati dalla general proibizione di acquistare 22. 75. *segg.* 118. 122.
Capacità ed incapacità della MM. di acquistare 21. 37. 64. *segg.*
Capacità e incapacità di disporre a di lei favore 23. *segg.* 78. *segg.*
Livelli di MM. 38. 39.

(a) *Nelle Leggi che si riportano sotto questo Vocabolo non sono compresi quei corpi morali, che per l'oggetto, e lo scopo della loro istituzione sono stati dallo stesso Principe dichiarati capaci di acquisto, come sarebbero le Comunità, gli Spedali RR., le RR. Amministrazioni, e quasi tutti gli stabilimenti di Beneficenza, e perciò si dicono MM. esenti, e per questi* V. — *Livelli di MM.*

1. — In conseguenza degli espressi comandi di S. M. I. il Consiglio di Reggenza ordina che la *seguente* Legge sia pubblicata nelle solite forme in tutte le Città, Terre, e Castelli del Granducato ancorchè infeudati, niuno eccettuato, acciò sia nota a ciascuno; ed a tutti i Governatori, Commissarj, Giusdicenti ec. di farla esattamente eseguire. (*L.* 11. *Marzo* 1751. *in fin.*)

2. — Tra gli oggetti che interessano la Nostra Paterna cura e vigilanza, sempre intenta al bene ed al vantaggio de' nostri amatissimi sudditi, avendo Noi specialmente avanti gli occhi l' ampliazione e propagazione del commercio, e volendo facilitare il modo di esercitarlo a quelli che ne sono più capaci, procurando loro, per quanto sia possibile, la conservazione ed aumento delle facoltà, senza le quali manca il mezzo più importante e necessario per la negoziazione ; Abbiamo creduto a proposito d' estendere la Legge proibitiva del passaggio de' beni stabili nelle Mani Morte, presentemente vegliante in una parte dei nostri Stati di Toscana, a tutti gli altri del Gran-Ducato, e ad altri casi in essa non compresi. (*L.* d. *in princ.*)

3. — Con la pienezza pertanto della nostra Sovrana Autorità disponghiamo, comandiamo, ed ordiniamo che qualunque Atto o Disposizione procedente da qualsivoglia persona suddita

del nostro Gran-Ducato di Toscana, sempre che sia ordinata a trasferire a favore di Mani Morte dominio o possesso di Beni, Mobili preziosi che sorpassino il valore di cento zecchini, o di Beni Stabili, tra i quali vogliamo che sien compresi i luoghi di Monte, crediti pubblici, e simili, ricerchi per solennità sostanziale la nostra Licenza e Decreto d'Ammortizzazione, da impetrarsi nel modo e tempo infrascritto, senza di che sia nulla e di niun valore, come se fatta non fosse; talchè il dominio e possesso o rimanga appresso il Disponente e primiero padrone e possessore, o sivvero trapassi e pervenga ne' respettivi casi a chi di ragione spetterebbe in difetto di tale disposizione, e s'intenda che senza la detta solennità perisca la forma dell'Atto, manchi la prova all'Istrumento o Scrittura pubblica o privata, tanto in giudizio che fuori, ed in oltre resti tolta al Disponente l'integrità della persona ed abilità di disporre a quel fine, ed ai Beni la loro libertà naturale e capacità alla traslazione in Mani Morte. (*L.* d. *Art.* 1.)

4. — Dichiarando che sien compresi in questo genere tutti gli Atti tanto per ultima volontà che *inter vivos*, i quali o a titolo lucrativo, o correspettivo ed oneroso importino, ancorchè resolubilmente ed a tempo, traslazione di dominio, possesso, comodo, uso, usufrutto, e servitù; siccome sien comprese le Locazioni a lungo tempo, i Vitalizj, e generalmente tutti gli atti per i quali o direttamente o indirettamente ne potesse seguire la detta traslazione. (*L.* d. *Art.* 2.)

5. — Il che dovrà aver luogo non solo rispetto agli Atti e Disposizioni da farsi, ma eziandio rispetto alle già fatte, che son rimaste pendenti fin ora per qualche condizione non per anche purificata, volendo Noi che anche per queste, qualora si purifichi la condizione, si ricerchi la nostra Licenza acciò abbiano il loro effetto ed esecuzione. (*L.* d. *Art.* 3.)

6. — La grazia o licenza d'Ammortizzazione, dalla dimanda della quale dispensiamo solamente gli acquisti del valore fino ai cento zecchini, dovrà impetrarsi dal nostro Consiglio di Reggenza, dopo di che il Magistrato Supremo in Firenze, e respettivamente in Siena il Giudice Ordinario, verificato ciò che fosse da verificarsi, ne passeranno l'opportuno Decreto, quale rispetto

agli Atti *inter vivos* di qualunque sorta ed anche rispetto agli Atti di ultima volontà che si celebrano aperti e palesi, come sono le Donazioni *causa mortis* acciò produca il suo effetto debba precedere all' Atto medesimo ed in esso inserirsi, altrimenti sia proibito ai Notari del nostro Stato di rogarsene, e gl' Istrumenti rogati fuori di Stato non si possono nè debbano archiviare, nè ad essi dal Segretario del nostro Regio Diritto possa mai darsi l'*Exequatur*, senza il nostro preciso Ordine. (*L.* d. *Art.* 4.)

7. — Quanto poi agli Atti di ultima volontà che si celebrano occultamente e segretamente, come sono i Testamenti o Codicilli, poichè bene spesso si mutano o si fanno in estremo di vita, Ci contentiamo che in questi basti che il Disponente nell' Atto stesso dichiari di disporre a termini di questa Legge, ed incarichi gli Esecutori delle Mani Morte onorate ad impetrare il Nostro assenso. (*L.* d. *Art.* 5.)

8. — E in questi casi i detti Esecutori o altri Amministratori delle Mani Morte dovranno presentare la lor Supplica dentro il termine di due mesi dal dì dell' apertura o pubblicazione del Testamento o Codicillo. (*L.* d. *Art.* 6.)

9. — Siccome rispetto alle Disposizioni per ultima volontà già fatte, e che non hanno per anche sortito effetto, come dependenti da qualche condizione non per anche purificata, dovrà purificarsi l' impetra del Nostro assenso dentro l' istesso termine di due mesi, da computarsi dal giorno della purificazione della condizione, se si tratterà di disposizione contenuta in un Testamento o Codicillo già pubblicato, o dal giorno della scienza, se non sarà preceduta tale pubblicazione. (*L.* d. *Art.* 7.)

10. — Spirato il qual termine senza che sia stata dimandata la grazia, i Beni immediatamente passeranno, come sopra è stato ordinato all' Art. 1., in chi di ragione spetterebbero, nè in tal caso saranno attesi i rimedj ordinarj o straordinarj, che dalle Leggi si accordano ai Minori, e che si sogliono anche estendere alle Mani Morte. (*L.* d. *Art.* 8.)

11. — Chiunque sotto qualsivoglia affettata cautela o quesito colore si attenterà di fraudare la presente nostra Costituzione mediante la simulazione ed apparenza di altro Atto o persona, o mediante qualunque altra astuzia per ottenere il fine della

traslazione de'suoi Beni in Mani Morte senza il nostro Assenso o Decreto d'Ammortizzazione, oltre la nullità dell'Atto sia punito con pena pecuniaria o afflittiva di corpo, da regolarsi secondo le circostanze de'casi dal più rigoroso arbitrio del Giudice. (*L.* d. *Art.* 9.)

12. — Tutti quelli che si rogheranno d'Atti e disposizioni o sieno tra i vivi, o referibili ad ultima volontà, direttamente o indirettamente contrarie a quanto Ci è piaciuto di comandare, sieno privati del rogito, e multati nella pena di scudi dugento, da applicarsi la metà al Regio Spedale di Santa Maria Nuova, un quarto all'accusatore segreto o palese, e l'altro quarto al Tribunale o Giudice che condannerà; e non avendo da pagare, nella carcere per un anno. (*L.* d. *Art.* 10.)

13. — Proibiamo a tutti i nostri Tribunali e Ministri di non ricevere negli Atti sotto qualsivoglia pretesto e titolo veruna di queste disposizioni, e di non fare la voltura de'beni nelle persone considerate dalla Legge come incapaci d'acquisti, se non si esibisca copia autentica del Decreto da inscrirsi negli Atti, senza di che le volture che fossero fatte, e tutti gli Atti si abbiano per non fatti e non producan verun'effetto Civile, e i detti Ministri sieno puniti nella perdita dell'impiego e rigoroso arbitrio. (*L.* d. *Art.* 11.)

14. — Dichiariamo che la presente Nostra costituzione, che ha per oggetto la pubblica utilità, reputare si debba favorevole, ad effetto che riceva ogni più benigna estensiva interpretazione, che ne'casi dubbj adattar si suole di ragion comune a tutte le altre disposizioni favorevoli. (*L.* d. *Art.* 12.)

15. — È permessa la reversione a favore delle MM. dei beni che avanti la pubblicazione delle LL. di Ammortizzazione furono concessi ad alcuni per un determinato tempo, come sarebbe a terza linea dell'acquirente. (*Circ.* 17. *Agosto* 1759.)

16. — Nei contratti che importano per le MM. alienazione e non acquisto non vi è bisogno di ricorrere alla grazia. (*Rescr.* 28 *Febbrajo* 1760.) (a).

(a) *Se però queste alienazioni restano sopra fondi ecclesiastici, conviene ricorrere a quanto è prescritto all' Articolo — Patrimonj ecclesiastici.*

17. — I contratti tra persone certe non sono compresi nella *L. dell'* 11. *Marzo* 1751. (*Resc.* 28. *Febbrajo* 1760.)

18. — I contratti fra Manomorta e Manomorta non sono compresi nella *L. dell'* 11. *Marzo* 1751. (*Resc.* 6. *Marzo* 1760.)

19. — È permesso alle MM. l'acquisto dei Censi e delle renunzie fatte da persone certe ad altre persone certe, perchè non possono riconoscersi come Atti preordinati a trasferire il dominio e possesso nelle MM. (*Lettera della Segreteria di Stato del* 13. *Maggio* 1760.)

20. — Volendo Noi fissare lo stato della Legge di Ammortizzazione pubblicata nel 1751. del Nostro Augustissimo Genitore di gloriosa e a Noi sempre cara Memoria, senza che in verun caso l'interpetrazione forense possa renderne dubbia l' intelligenza; ed altresì sull'orme del savissimo Editto per la Lombardia Austriaca di Sua Maestà l'Imperatrice Regina Apostolica Nostra Amatissima Madre e Signora, renderla anco più utile ai Nostri Sudditi, e più facile ad eseguirsi, Comandiamo quanto appresso: (*L.* 2. *Marzo* 1769. *in princ.*)

21. — Che sotto nome di Mani Morte incapaci per la Legge di qualunque acquisto s'intendono compresi per l'effetto di cui si tratta tutti i Corpi, Collegj, e Università, tanto Ecclesiastiche che Laiche, erette a forma delle Leggi e consuetudini del nostro Gran-Ducato, e tutte quelle persone immaginarie che per esistere debbono necessariamente essere rappresentate da Esecutori e Amministratori o legittimi, o lasciati per atti tra vivi o di ultima volontà pensate, o che possano pensarsi in avvenire per far passare sotto qualunque specioso titolo in frode della Legge il Patrimonio libero dello Stato nelle Mani Morte sopra divisate, e tutto non ostante qualunque Rescritto, interpetrazione, osservanza, o sentenza di Tribunale che potesse allegarsi in contrario. (*L. d. Art.* 1.)

22. — Eccettuiamo dalla generale proibizione di acquistare tutte quelle Mani Morte che dentro il termine di due mesi, da cominciare a decorrere dalla pubblicazione della presente Legge, esibiranno avanti il Nostro Segretario del Regio Diritto il privilegio di esenzione ottenuto dal Nostro Augusto Genitore, o da

Noi; Tutte le altre che dentro il termine prescritto non avranno esibiti i loro Privilegj restino comprese nella disposizione della Legge. (*L.* d. *Art.* 2.)

23. — Tutti i Mercanti che abitano nel Nostro Porto di Livorno, capaci di godere dei Privilegj accordati dal Gran-Duca Ferdinando Primo nel 1593. e confermati dal Nostro Augusto Genitore, e da Noi, abbiano la piena libertà che loro viene concessa nel Capitolo 21 dei Privilegj accennati di disporre dei proprj averi, sieno nel Gran-Ducato o fuori, a favore delle Mani Morte tanto suddite che non suddite, a condizione però che i Beni stabili di suolo che possedessero nei Nostri Dominj si vendano dentro l'anno e un giorno, affinchè l'effetto sia che negli Eredi e Legatarj di Mano Morta non possa passare che il prezzo di essi in danaro, sempre però a forma di ragione perciò che concerne l'interesse dei terzi. (*L.* d. *Art.* 3.)

24. — I Forestieri tutti abbiano l'istessa piena facoltà di disporre qualora si tratti di luoghi di Monte, e di altri crediti pubblici che avessero nel Gran-Ducato; ma i Beni di suolo dei quali abbiano il dominio diretto o utile, o che loro fossero ipotecati, sieno sottoposti alla Legge. (*L.* d. *Art.* 4.)

25. — Tutti i Nostri sudditi sieno tenuti a disporre de' loro Beni nella forma prescritta nella Legge Imperiale paterna del 1751. agli Art. 4. e 5. Ma se non avranno verun'Agnato o Cognato nella linea degli Ascendenti e dei Descendenti, o verun congiunto nel primo, secondo, e terzo grado civile inclusivamente nella linea collaterale, sia loro permesso disporre liberamente per ultima volontà a favore di opere che interessano la pietà pubblica, già fondate o da fondarsi nel Nostro Gran-Ducato, come per istabilire case di educazione per maschi o femmine; per dotar fanciulle, per eriger da' fondamenti fabbriche sacre o profane, per restaurare o abbellire quelle che già esistono, rispetto alle quali opere in questi casi vogliamo che la Grazia sia dovuta per disposizione della Legge; e che solo il Nostro Regio assenso vi si ricerchi per assicurare che sieno Laiche sotto la Nostra Regia Protezione, e che non servano di pretesto per defraudare la Legge, a condizione però che i Beni stabili di suolo dentro l'anno e un giorno si vendano per rinvestirli in luoghi di Monte nel Gran-

Ducato, o si diano in Enfiteusi, o a livello perpetuo a Laici. (*L.* d. *Art.* 5.)

26. — Ma se abbiano parenti nei gradi sopra divisati, questa libertà di testare sia generalmente limitata alla sola vigesima parte di tutto l'asse ereditario depurato da pesi e da debiti, a' quali fosse di ragione tenuto, ben inteso però che i beni di suolo debbano vendersi dentro l'anno e un giorno e ritrarsene il prezzo in denaro effettivo, e che la detta vigesima non oltrepassi mai scudi cinquecento, che in questo caso surroghiamo a' cento zecchini permessi dalla Legge Imperiale paterna del 1751 nell'Art. 1., ferma stante la libertà accordata dalla detta Legge di disporre in qualunque altro caso della somma di cento zecchini a favore di Mano Morta, purchè questa non ecceda la vigesima parte del Patrimonio libero del disponente. (*L.* d. *Art.* 6.)

27. — E per assicurare che nei casi individuati agli Art. 3. 5 e 6. del presente Editto le Mani Morte procedano dentro il termine ivi assegnato alla respettiva vendita o allivellazione dei Beni di suolo, dichiariamo che il termine di un anno e un giorno, prescritto alle medesime per effettuarla, dovrà incominciare a contarsi dal dì del pacifico possesso che avranno conseguito di detti stabili le Mani Morte sopra divisate, e spirato detto termine senza che le medesime sieno procedute alla respettiva vendita o allivellazione, vogliamo che l'Erede Laico del disponente abbia il regresso ai beni suddetti. (*L.* d. *Art.* 7.)

28. — Gli Eredi fiduciarj, e gli Esecutori, se la fiducia o esecutoria si risolve direttamente o indirettamente a favore di Mani Morte, e di opere comprese sopra nell'Art. 1. sieno tenuti dentro il termine prefisso dalla Legge del 1751 a presentar la Supplica, e spirato detto termine la fiducia perisca, e l'Erede e l'Esecutore, se si provi che di fatto in qualunque forma siensi in essa ingeriti, incorrano nella pena di cinquecento scudi da pagarsi la metà all'Accusatore palese o segreto, e l'altra metà allo Spedale di S. Maria Nuova. (*L.* d. *Art.* 8.)

29. — Proibiamo a tutti quelli che legittimamente godono il Privilegio Clericale, o per qualsivoglia titolo si possano pretendere sottoposti all'Ecclesiastico, d'essere Eredi fiduciarj, Tutori, Esecutori, Amministratori, ed Economi di Eredità o di Laici, o

di Ecclesiastici senza la nostra espressa licenza, che Ci riserviamo di accordare tutte le volte che per le particolari circostanze lo crederemo utile o necessario. (*L.* d. *Art.* 9.) (a).

30. — E se si ingeriranno della Amministrazione prima di averla ottenuta, tutti gli Atti sieno nulli, e incorrano nelle pene degli espilatori dell'Eredità. (*L.* d. *Art.* 10.)

31. — Ma sul riflesso che nei casi nei quali è giusto d'accordare la grazia può anco esser necessario che i detti Chierici ed Ecclesiastici si mescolino nell'Amministrazione prima di averne ottenuta la licenza, autorizziamo il Magistrato supremo in Firenze, il Giudice Ordinario in Siena, e nel rimanente del Gran-Ducato i respettivi Governatori e Giusdicenti Foranei ad accordarla provvisionalmente per due mesi, con ritirare però in valida forma l'obbligazione di dimettersene avanti il Tribunale, se dentro il termine assegnato non esibiscono la Grazia, e di render conto a quelli nei quali legittimamente passerà la Tutela o l'Amministrazione come sia di ragione. (*L.* d. *Art.* 11.)

32. — Tutti quelli che vestono l'abito di religioni ammesse ne' nostri Stati fino che non hanno fatta la professione si considerino come Laici, tanto all'effetto di acquistare che di disporre de' loro averi anco nell'atto medesimo della professione, e sempre che le loro disposizioni importino la rinunzia abdicativa di tutti i beni; volendo però che sia loro permesso di riservarsi un'annuo Livello Vitalizio con tutti quei patti e condizioni che convengono alla natura dell'atto, e che crederanno necessarj a mettere in salvo il loro interesse, purchè non siano loro di ostacolo le disposizioni dei Testatori, alle quali non intendiamo di derogare; che quello che si riservano non ecceda la vigesima parte di tutto l'asse Ereditario depurato da tutti i debiti e pesi, e che questa vigesima non oltrepassi l'annua rendita di cento Scudi da ritirarsi in effettivo: e per assicurarne il pagamento abbiano il diritto di condizionare a loro favore, vita naturale durante, tanti luoghi di Monte, o crediti pubblici che coll'annuo frutto conguaglino il Livello riservato. (*L.* d. *Art.* 12.)

(a) *Gli Ecclesiastici congiunti in questo grado civile col minore o col sottoposto al curatore non sono esclusi dall' accettar la tutela o la cura dei medesimi. L.* 15. *Novemb.* 1814. *Art.* 65. V. *Tutori e Curatori obblighi ec.* 8.

33. — Che se prima di professare non renunziano, e non si riservano alcun Livello, vogliamo che la professione Religiosa all'effetto delle successioni equivaglia alla morte civile, e che i beni e le azioni tutte passino nell'istante per ufficio della Legge in quelli che per diritto civile o municipale sono ad esse chiamati, in quella guisa appunto che passerebbero se vi fosse la renunzia che dicono abdicativa, o se fossero mancati di morte naturale avanti la professione. (*L.* d. *Art.* 13.)

34. — Nel caso poi che la professione fosse annullata, se il Religioso passi a uno stato in cui secondo la disposizione del presente editto torni ad esser capace di acquisto, accordiamo che torni ancora nei suoi primieri diritti come se mai non avesse professato, purchè non gli resistano le disposizioni de' Testatori, o i patti e convenzioni che intendiamo di rilasciare al corso ordinario di Giustizia, con che però non abbia azione di repetere i frutti da quelli che gli hanno percetti, nè per rivocare i Contratti stipulati a contemplazione de' Matrimonj eseguiti nel tempo della presunta professione, benchè si pretendesse di provarli fatti in veduta di vestir l'abito Religioso. (*L.* d. *Art.* 14.)

35. — Non ostante però che la professione religiosa debba conguagliarsi alla morte naturale relativamente alle successioni tutte, pure vogliamo che i religiosi predetti per disposizioni della Legge medesima e senza bisogno di altra grazia sieno capaci di Legati o per una volta tanto, o vitalizj, che venissero fatti a loro favore per atti tra vivi, o per ultima volontà dai loro parenti paterni e materni di primo, secondo, e terzo grado civile, e non più oltre; purchè si paghino in danaro effettivo, e purchè i detti Legati fatti da uno o più Parenti nei gradi divisati al loro congiunto Religioso, non eccedano fra tutti la somma di scudi cento. (*L.* d. *Art.* 15.)

36. — Disponghiamo generalmente che i Monasteri e Conventi non abbiano mai azione per esigere quei Livelli e altre rendite Vitalizie, che maturate dopo la pubblicazione della presente Legge non sieno difatto state esatte in vita dei loro sottoposti ai quali appartenevano, ma vogliamo che passino in chi di ragione, sempre che questi sieno capaci di acquisto. (*L.* d. *Art.* 16.)

37. — Rispetto poi agli acquisti per titolo oneroso e corre-

spettivo avranno le Mani Morte la piena libertà di acquistare Censi, Luoghi di Monte, ed altri Crediti pubblici esistenti nel Nostro Gran-Ducato. (*L.* d. *Art.* 17.)

38. — Tutti i Beni stabili di suolo di diretto dominio delle Mani Morte, veruno eccettuato, de'quali il dominio utile ed il possesso con titolo di Enfiteusi, di Livello precario, o Affitto perpetuo sia attualmente in mano dei Laici, ancorchè risolubile per i patti e condizioni apposte ne' Contratti, si considerino come Appodiati e quasi Allodiali de'Possessori all'effetto che abbiano il pieno arbitrio di disporne come Beni propri per atti tra vivi e di ultima volontà; salvo sempre l'interesse, e tutti i diritti e prerogative che per disposizione del Gius Comune si competono al Padrone diretto, ed all'Enfiteuta o Livellario per natura del Contratto d'Enfiteusi o di Livello perpetuo per la recaducità, per la rinnovazione necessaria a favore di quelli che hanno il diritto di domandarla, per la ricognizione nei tempi convenuti, per l'investitura, e per il Canone o Laudemio; fermo stante però che debba starsi al Canone e Laudemio attuale convenuto nell'ultimo Contratto per cui il dominio utile è passato nei Laici; che non possa accrescersi nè direttamente, nè indirettamente, e che i miglioramenti ed accrescimenti di qualunque genere, i quali venissero fatti nei beni Enfiteutici o Livellarj dal giorno della pubblicazione della presente Legge in avvenire, sieno sempre nel Patrimonio libero dell'Enfiteuta, e suscettibili di tutti i vincoli di ragione permessi, non ostante qualunque patto e convenzione che venisse stipulata in contrario. (*L.* d. *Art.* 18.) (a)

39. — Che se vegliante l'ultimo Contratto sieno stati fatti fino al tempo della pubblicazione della presente Legge miglioramenti o accrescimenti, che meritino giustamente l'aumento di canone e di laudemio, in questo caso unicamente sia lecito alle Mani Morte nel solo successivo Contratto l'accrescere il canone e laudemio, secondo che sia di ragione, a proporzione dei mi-

(a) *Tutto ciò, che le Istruzioni per i Notari, e i successivi Ordini hanno dichiarato, aggiunto, o modificato in ordine ai Livelli è riportato alla parola* Livello di MM. *che comprende tanto la MM. esente che la non esente.*

glioramenti fatti durante il suddetto ultimo Contratto, e prima della pubblicazione della presente Legge. (*L.* d. *Art.* 19.)

40. — Ammettansi per valide le solite disposizioni in favore delle Mani Morte, sempre che si proveranno fatte con tutte le solennità prescritte dal Gius Civile e Municipale, e la formula di disporre a forma della Legge Imperiale Paterna negli Art. 4 e 5. sia di forma dell'atto. (*L.* d. *Art.* 20.)

41. — Ed in favore delle ultime volontà solamente dichiariamo che la mancanza di questa formula non importi la nullità totale dell'atto, e per sostenere il rimanente che sia a favore di persone e corpi capaci di acquisto si abbia per non scritto tutto-ciò che è proibito dalla Legge; e se cade sull'istituzione dell'Erede, l'Eredità passi agli Eredi ab intestato cogli stessi pesi, non ostante che vi fossero gli Eredi scritti in un altro Testamento anteriore. (*L.* d. *Art.* 21.)

42. — Accordiamo alle Mani Morte però avanti i nostri Tribunali Laici solamente il libero esercizio delle azioni tutte sì reali che personali che loro competono, e che loro competeranno in avvenire a forma della Legge di Ammortizzazione, veruna eccettuata, contro i beni e le persone dei Laici; e sia loro dai detti Tribunali competenti amministrata la dovuta giustizia. (*L.* d. *Art.* 22.)

43. — I Patrimonj Ecclesiastici che si fanno in favore di certa persona per promuoverla agli ordini sacri sieno pure compresi nella Legge. Ma perchè in alcuni pochi casi possono essere utili e necessarj, Ci riserviamo di accordarne la grazia semprechè vi concorrano le ragioni della naturale equità e del servizio della religione, cioè quando sarà provato con la fede dei respettivi Ordinarj l'assoluta necessità di promuovere a patrimonio i Supplicanti per provvedere al servizio della Chiesa; che il fondo che vuol sottoporsi al Patrimonio Ecclesiastico sia capace della rendita annua fissata nelle diverse Diocesi; e che con la fede dell' Estimo della Decima, o de' Monti, se consistente in luoghi di Monte, si giustifichi che sia nel loro pieno dominio. (*L.* d. *Art.* 23.) (a).

(a) *Una Circolare de'* 18. *Marzo* 1769. *rammentò ai Vescovi del Gran-*

44. — E premendoci di assicurare sempre più il possesso dei beni stabili nei Laici, e di liberarli dai pesi imposti a favore delle Mani Morte alle quali sono obbligati per facilitarne il loro commercio, comandiamo che qualunque Possessore Laico, Corpo o individuo, in avvenire abbia l'arbitrio, non ostante qualunque patto o convenzione proveniente o da Testatori, o dalle parti medesime, che lo proibisse, di affrancare e liberare i fondi obbligati ed ipotecati per la soddisfazione dei Legati e Cause Pie, con la surroga di tanti luoghi di Monte o Crediti pubblici esistenti ne'nostri dominj, capaci di conguagliare col frutto quello che pagano annualmente. (*L.* d. *Art.* 24.)

45. — L'istesso si osservi rispetto al prezzo dei Beni che qualunque Possessore Laico, Corpo o individuo, per patto si ritenesse in mano; con la differenza però che i luoghi di Monte che si danno in pagamento si valutino al prezzo corrente, e che questo conguagli quello dei fondi di cui fosse debitore. (*L.* d. *Art.* 25.)

46. — La voltura dei Luoghi di Monte surrogati ai Beni tanto nell'uno che nell'altro caso fatta che sia con gli opportuni Decreti, renda liberi i predetti Beni in qualunque caso contingibile, ancorchè per dirvelo compreso fosse necessario di farne special menzione, da qualunque molestia che direttamente o indirettamente si potesse promuovere per la ragione di detti pesi, o per il prezzo a cui erano per l'avanti obbligati; per il quale effetto ora per allora aboliamo nelle Mani Morte perpetuamente qualsivoglia azione di regresso che per qualunque titolo potesse loro competere. (*L.* d. *Art.* 26.)

47. — Se le Mani Morte in qualunque forma defrauderanno la presente Legge, in aumento delle pene imposte da quella del 1751, vogliamo che sempre possano essere spogliate degli acquisti che si proveranno illegittimi, e che sempre debbano aversi come Possessori dolosi e di mala fede, all'effetto di condannarle

Ducato l'obbligo di supplicare per questa Grazia, e fu con quella dichiarato „ ivi „ E' vero che tanto sarebbero Preti, e che può di fatto eludersi la Legge, ma è vero ancora che qualora si provasse la tragressione non sarebbe difficile che si trovassero costretti di fare il Prete in altri paesi fuori di Toscana.

alla restituzione de' fondi o loro equivalente, con più tutti i frutti a favore dei chiamati, e di quelli che hanno l'azione di convenirle; quale, nel caso che competesse al Fisco, di tutto quello che otterrà relativamente al fondo e al frutto, dovrà darne la metà all'accusatore palese o segreto. (*L.* d. *Art.* 27.)

48. — Contro le contravvenzioni della Legge concediamo l'azione solamente a quelli a favore dei quali si è aperta la successione, sieno eredi scritti o ab intestato, secondo la prerogativa del grado, e in difetto di questi al nostro Fisco. (*L.* d. *Art.* 28.)

49. Il termine per intentare utilmente quest'azione rispetto agli Eredi e al Fisco per ciascun grado, sia sempre di un anno e un giorno continuo, da cominciare a decorrere rispetto al primo grado dal giorno della trasgressione; rispetto agli altri dal giorno che spira nel grado anteriore. (*L.* d *Art.* 29.)

50. — Ma contro le Mani Morte non vogliamo che mai perisca l'azione, all'effetto di potere esser sempre ed in qualunque tempo convenute per questo titolo dagli Eredi e dal Fisco, senza che possa loro giovare la prescrizione, o qualunque titolo presunto che nasce dalla centenaria o dall'immemorabile. (*L.* d. *Art.* 30.,)

51. — E per servire sempre più allo scopo di conservare le famiglie, Ci piace che anco passato il surriferito termine si dia luogo alla prevenzione tra gli Eredi e il Fisco; e che gli Eredi in quarto grado in linea discendentale, e in secondo in linea trasversale, qualora competa loro la purgazione della Mora, o la restituzione in integrum, escludano il Fisco, ancorchè avesse prevenuto; nel qual caso quelli nei quali passa l'Eredità saranno tenuti di dare quello che si dee all'Accusatore palese o segreto, a forma di quanto si è stabilito di sopra nell'Art. 27. (*L.* d. *Art.* 31.)

52. — E volendo Noi fissare un metodo che faciliti l'esecuzione della Legge, e ne assicuri l'osservanza, comandiamo che in avvenire tutte le suppliche a Noi dirette riguardanti l'Ammortizzazione e l'esecuzione del presente nostro Editto, si presentino al Segretario del nostro Regio Diritto; che il giorno dell'esibita per tutti gli effetti di ragione provi il tempo in cui le Mani Morte o loro Esecutori hanno domandata la grazia; che a forma delle

nostre Istruzioni non ammetta negli Atti le suppliche concernenti dichiarazioni o grazie preventive contro o in favore delle Mani Morte, se non gli sieno rimesse con nostro Real Rescritto, e con la clausula *Non ostante;* che spedisca senza altra partecipazione tutte quelle che comprendono affari nei quali la grazia è dovuta per la lettera della Legge, e che unicamente si vuole per impedire la trasgressione; e tutte le altre nelle quali vi si richiede una grazia speciale dovrà indirizzarle il più presto informate col suo sentimento alla nostra Segreteria di Stato, la quale Ce ne dovrà render conto, e rimettergliele spedite. (*L.* d. *Art.* 32.)

53. — Tutte queste suppliche, tanto quelle spedite senza partecipazione, che l'altre che gli verranno rimesse dalla Segreteria di Stato col respettivo Rescritto, dovrà farle registrare e conservare nell'Archivio Giurisdizionale, e sopra di esse spedir la licenza, con l'obbligo di esibirla ai respettivi Tribunali deputati dalla Legge del 1751. all'Art. 4. per dare alla medesima l'opportuna esecuzione. (*L.* d. *Art.* 33.)

54. — Nell'istesso Archivio Giurisdizionale dovrà pure formarsi e conservarsi un Registro di tutte quelle Mani Morte che, avendo ottenuto dal nostro Augusto Genitore o da Noi il privilegio di esenzione, e avendolo prodotto nel termine di due mesi da incominciare a decorrere dalla pubblicazione della presente Legge, sono state nell'Art. 2. della medesima eccettuate dalla generale proibizione di acquistare; del qual Registro, spirato il detto termine di due mesi, dovrà rimettersene una nota in forma autentica al Magistrato dell'Archivio della Città di Firenze, e all'Auditor Generale dello Stato di Siena; volendo che l'istesso metodo si osservi rispetto ai privilegj di esenzione che in avvenire Ci piacesse di accordare di nuovo. (*L.* d. *Art.* 34.)

55. — Dichiariamo per modo di regola che tutte le parole dispositive tanto della Legge del 1751. che della presente, che Ci è piaciuto di fare in aumento e dichiarazione dell'altra, debbano sempre prendersi nel significato più naturale, più convenicnte allo spirito della Legge, e più uniforme all'oggetto politico che Ci siamo prefissi, che è stato ed è quello di assicurare il libero commercio de'fondi che attualmente sono in mano di Laici, e di restituire alla libera contrattazione ancora quelli

che già sono passati nelle Mani Morte per quanto è possibile di farlo, salva la giustizia e il diritto pubblico dello Stato. (*L.* d. *Art.* 35.)

56. — Qualunque interpretazione che debba farsi, per quanto sia necessaria, intendiamo di riservarla a Noi soli, e che i Giudici e i Tribunali non abbiano altra autorità che di farcene la rappresentanza per attenderne la Nostra volontà. (*L.* d. *Art.* 36.)

57. — In conseguenza di ciò dichiariamo, che non ostante tutti i Rescritti, Decreti, e Ordini, che possono esservi, riguardanti il termine assegnato per dimandare la grazia, tutti i casi di questa natura che si presenteranno in avvenire debbano risolversi col puro fatto, cioè se le Mani Morte l'abbiano domandata o no dentro il termine prescritto, e che mai non possa loro competere veruno dei rimedj ordinarj e straordinari dei quali si parla nella Legge Imperiale Paterna all'Art. 8., anzi tolghiamo loro l'azione per domandarla, e ai Tribunali la giurisdizione di ammetter la domanda, se prima non sieno abilitati a ciò con Nostro speciale Rescritto munito della clausula *Non ostante.* (*L.* d. *Art.* 37.)

58. — E per togliere qualunque dubbio, se rispetto a quelle disposizioni nelle quali sia stata lasciata o si lascerà la semplice proprietà a favore delle Mani Morte, e riservato l'usufrutto a favore di persone Laiche, il termine assegnato di due mesi a domandare la grazia debba incominciare a decorrere dal giorno dell'apertura o pubblicazione del Testamento o Codicillo, o pure da quello in cui per la morte degli Usufruttuarj spiri l'usufrutto, e si consolidi con la proprietà, disponghiamo che detto termine debba incominciare a decorrere dal giorno dell'apertura e pubblicazione del Testamento o Codicillo, sì riguardo alle disposizioni già fatte, aperte, e pubblicate, che a quelle che si faranno in avvenire, dichiarando che l'usufrutto non faccia condizione; fermo stante rispetto ai fidecommissi quanto vien disposto nell'Art. 7. della Legge del 1751. (*L.* d. *Art.* 38.)

59. — Eseguiscasi la Legge Imperiale Paterna in tutto ciò che dispone sì rispetto al passaggio de' Beni, sì rispetto alle pene imposte contro i trasgressori, in quanto però si uniforma col nostro presente Editto, e s'intenda derogato al rimanente, come

pure a qualunque altra Legge, Statuto, Consuetudine, Rescritto, Ordine, Osservanza, e Sentenza di Tribunale, ed a qualsivoglia altra cosa in contrario. (*L.* d. *Art.* 39.)

60. — Tutte le cause però terminate e decise non possono sottoporsi a nuovo esame col pretesto di quanto Ci è piaciuto di comandare nella presente Legge; e inviolabilmente si decidano con la nuda lettera tutte quelle che pendono ancora indecise. (*L.* d. *Art.* 40.)

61. — Tale essendo la nostra Sovrana Volontà, incarichiamo tutti i nostri Governatori, Commissarj, Giusdicenti, Tribunali e Ministri d'invigilare per la più esatta osservanza del nostro presente Editto, e di farlo interamente eseguire; volendo a tale effetto che si pubblichi nelle forme solite per tutto il Gran-Ducato, onde non possa da veruno allegarsene ignoranza, e che il Magistrato dell'Archivio della Città di Firenze formi in conseguenza di esso un Istruzione per i Notaj che contenga tutto quello della Legge che li riguarda, e specialmente la Nota delle persone capaci di acquistare liberamente e di quelle che non lo sono; quali sieno gli Atti dei quali si possono rogare, e come debbano farlo; e finalmente le pene della trasgressione: indicando però che detta Istruzione non dovrà aversi per parte della presente Legge se non in quanto conviene con quello che vi si dispone. (*L.* d. *Art.* 41.)

62. — Il Magistrato suddetto obblighi tutti i Notaj a prender l'Istruzione accennata, e se ne rimetta un Esemplare all'Auditor Generale di Siena, e al Governo di Grosseto, perchè ne facciano pubblicare una simile per mezzo del Tribunale al quale sono sottoposti i Notaj di quello Stato. (*L.* d. *Art.* 42.)

63. — Acciocchè i Notaj possano aver presente ed esattamente osservare quello che relativamente ad essi è disposto nelle due Leggi sopra le Mani Morte, una del dì 1. Febbrajo 1751, l'altra de' 2. Marzo 1769, dovranno nel termine di un anno provvedersi delle dette due Leggi: onde a questo fine sono state stampate in forma da inserirsi ne' Protocolli veglianti, e in quelli che si consegneranno in avvenire, come si pratica dell' altre Leggi che riguardano i doveri del Notajato, sotto l'istesse pene in caso di trasgressione. E nello stesso termine dovranno pure provve-

dersi della presente Istruzione in sequela dell' Art. 42. della predetta Legge del 1769, sotto l'istesse pene in caso di trasgressione. (*II.* 2. *Marzo* 1769. *in princ.*)

64. Due classi di Mani Morte si accennano nella L. dell'anno 1769. Art. 1.; nella prima di esse si contengono TUTTI I CORPI, COLLEGJ, E UNIVERSITA' TANTO ECCLESIASTICHE CHE LAICHE ERETTE A FORMA DELLE LEGGI E CONSUETUDINI di questo felicissimo Gran-Ducato; e perciò i Corpi, Collegj, e Università permesse ed approvate dall' autorità del Sovrano che hanno un dominio collegiale separato e indipendente dal dominio e proprietà di ciaschedun componente e collega, e di sua natura non muojono mai, e quello che acquistano fermissimamente il ritengono, e non senza una gran difficoltà e solennità lo rilasciano al comune commercio degli uomini. Nell'altra classe sono TUTTE QUELLE PERSONE IMMAGINARIE CHE PER ESISTERE, cioè perchè possono assumere la Persona Civile, DEBBONO NECESSARIAMENTE ESSERE RAPPRESENTATE da Esecutori e Amministratori ec. come in detto Art. 1. (*II.* dd. *Cap.* 1. n. 1.)

65. — Rispetto alla prima classe non s'intendono in essa comprese sotto i nomi di CORPI, COLLEGJ, E UNIVERSITA' quelle società nelle quali ciascuno interveniente concorre per la rata d'interesse privato che possiede in proprio nella Causa comune, come per esempio le Famiglie non artificiali, ma naturali, che posseggono fondi o diritti famigliari, feudali, o allodiali indivisi, le consorterìe di più condomini, quantunque non sieno dell'istessa famiglia, le Accomandite o altre società mercantili, i concorsi di creditori, i corpi d' interessati nel mantenimento d'una strada o d'un ponte, o ne'ripari d'un fiume o altra spesa di comune utilità e simili, quantunque abbiano bisogno di Rappresentanti, Procuratori, Amministratori, quantunque prendano per la loro amministrazione delle deliberazioni collegiali. (*Ivi* n. 2.)

66. — Laddove al contrario sono Mani Morte quei Corpi, Collegj, e Università, che s'intendono aver dominio e proprietà esclusivamente al dominio e proprietà di ciascun particolare in esse contenuto, benchè sia comune l'uso; e così pure se detti Corpi, Collegj, Università sieno creditrici, tal credito non è de' particolari in esse compresi; ed all'opposto se esse abbiano qual-

che debito, i particolari contenuti nelle medesime non ne sono debitori. (*Ivi* n. 3.)

67. — Parimente i Religiosi professi che non possono possedere in proprio, nè testare, nè disporre liberamente, non avendo dominio nè diritto di proprietà inerente al proprio individuo, ma acquistando tutto pel Monastero, o Convento, o Collegio, o Corpo della Religione, debbono considerarsi per Mani Morte, e perciò incapaci di acquistare, benchè l'acquisto si facesse in nome del Religioso e non della Religione. (*Ivi* n. 4.)

68. — Abbiamo detto Corpi, Collegj, e Università permesse ed approvate dall'autorità del Sovrano, perchè quelli che non son tali, e perciò illeciti, già sono incapaci d'acquistare di ragion comune. (*Ivi* n. 5.)

69. In quanto alla seconda classe, non si comprendono in essa, nè sono Mani Morte le Persone viventi o nasciture, che naturalmente esistono o esisteranno, e che, se hanno o dovranno avere amministratore o rappresentante, ciò non è nè sarà per l'effetto acciocchè esistano, ma per qualunque altro effetto, come per integrar le Persone o per essere assistite; conforme sono i Pupilli, minori, ventre pregnante, e simili. (*Ivi* n. 6.)

70. — Perciò le Persone non immaginarie, ma naturali, presenti o future, nate o da nascere, o sieno certe o incerte, o sieno di certo genere o d'incerto, come sono per esempio i poveri, le fanciulle, gli scolari, i Dottori d'una tal Città, o Comunità, o Parrocchia, o Agnazione, o sieno eligibili con certi dati requisiti, o a libero arbitrio d'un terzo, o per mezzo della sorte, benchè abbiano bisogno per un tempo di esecutori e rappresentanti o testamentarj, o legittimi, o in altra maniera eletti, non si comprendono in questa seconda classe, e non possono dirsi mai Mani Morte, perchè sono e saranno persone viventi capaci di ricevere e aver dominio e proprietà, e possedere in proprio il benefizio delle disposizioni o tra vivi o in causa di morte fatte a loro favore. (*Ivi* n. 7.)

71. — Gli Esecutori d'un testamento o altra ultima volontà, ove sia stato lasciato a Persona capace a termini delle due Leggi, non sono Mani Morte nè riguardo alle proprie loro Persone, nè in quanto all'eredità. Perchè in quanto alle persone

proprie, essi non sono persone immaginarie; in quanto all' eredità e l'erede destinato, esso è del genere che ha bisogno d'amministrazione o rappresentazione, ma non per esistere. Vedasi per altro rispetto agli Esecutori quel che diremo nel Cap. 6. n. 10. e segg. delle presenti Istruzioni, e principalmente gli Art. 8. 9. 10. e 11. della Legge del 1769. (*Ivi* n. 8.)

72. — Tutti quelli che vestono l'abito Religioso, fino che non hanno fatta la professione si considerano come Laici, e non si debbono avere per Mani Morte all'effetto di acquistare e di disporre de' loro averi a tenore dell'Art. 12. della detta Legge, siccome possono fare le renunzie a forma del medesimo 'Art. 12. delle quali si parlerà nel Cap. 6. n. 15. (*Ivi* n. 9.)

73. — Gli Ecclesiastici Secolari non sono Mani Morte per gli acquisti che fanno in proprio; rispetto poi ai patrimonj per ordinarsi, si dee osservare l'Art. 23. della detta Legge. (*Ivi* n. 10.)

74. — Le largizioni al Popolo, l' elemosina ai poveri, le messe, le disposizioni per far feste sacre o profane non appartengono alle Mani Morte, quando esse non abbiano un tratto successivo, ben' inteso però che in qualunque caso per eseguir le medesime non si facciano passare nè in altra forma si rendano affetti e vincolati beni stabili alle Mani Morte. (*Ivi* n. 11.)

75. — Sono privilegiate ed esenti dalla general proibizione di acquistare tutte quelle Mani Morte, che sono descritte nella Nota degli esenzionati dalle LL. delle Mani Morte; (dd. *II. Cap.* 2. n. 1.) (a).

76. — Inoltre le Città e Comunità del Gran-Ducato relativamente alla loro Persona e loro beni non sono comprese a veruno effetto nella Legge delle Mani Morte del 1769; e ciò per Motuproprio di S. A. R. de' 19. Aprile, e per altro de' 23. Novembre dell'istesso anno 1769; ma si dee avvertire che in questa

(a) *La presente Istruzione pei Notari contiene in fine la Nota dei corpi morali esenzionati, quali sono quasi tutti gli Spedali e Orfanotrofi nominatamente descritti e allora esistenti nel Gran-Ducato, la Religione di S. Stefano, e tutte le Comunità universalmente; ma siccome nel periodo di sopra 63. anni sono accadute delle variazioni nel numero, nel luogo, e nel nome, si è creduto inutile il riportar qui la Nota medesima.*

esenzione non restano compresi i luoghi Pii Laicali, nè le amministrazioni di fondi destinati in diverse opere, benchè sieno sotto la giurisdizione della Camera delle Comunità, o di altri Magistrati esenti, perchè il secondo Motuproprio de' 23. Novembre 1769. li dichiara Mani Morte. (*Ivi* n. 2.)

77. — Trattandosi pertanto di Mani Morte privilegiate ed esenzionate, o sieno comprese in detta nota e in detti Motuproprj, o in avvenire avranno ottenuto il privilegio ed esenzione dalle Leggi delle Mani Morte, i Notaj per non sottoporsi alla tardanza e alla fallacia di una verificazione del privilegio, che non sempre potrebbero fare con sicurezza, potranno contentarsi dell'asserzione del Disponente, e dovranno scrivere questa o una equivalente formula.

« Che per quanto fu asserito dal disponente alla presenza degl'infrascritti Testimoni l' Erede, o il Legatario, o il Donata-« rio, o altro acquirente ec. gode per grazia di S. A. R. il Pri-« vilegio di esenzione dalle Leggi delle Mani Morte, avendo io « Notajo infrascritto avvisato il detto Disponente che se tale as-« serzione si trovi non sussistere, l'atto contrario alle dette Leggi « resta nullo e di niun valore. « (*Ivi* n. 3.)

78. — Tutti i Mercanti che abitano in Livorno, capaci di godere de' privilegj accordati dal Gran-Duca Ferdinando I. nel 1593, e confermati da S. M. I. di gloriosa ricordanza, e da S. A. R., possono disporre de' proprj averi, come si dichiara nell'Art. 3. della Legge del 1769, e colle condizioni ivi espresse. (dd. *II. Cap.* 3. n. 1.) (V. § 23.)

79. — Rispetto a' Forestieri tutti si osservi il disposto dell'Art. 4. di detta Legge, avvertendo specialmente che i beni di suolo, de' quali abbiano il dominio diretto o utile, o che loro fossero ipotecati, sono sottoposti alla Legge. Vedasi ancora il Capitolo 6. n. ultimo delle presenti Istruzioni. (*Ivi* n. 2.)

80. — In quanto poi alla qualità de' predetti Mercanti, de' quali in detto Art. 3, e de' Forestieri, dei quali in detto Art. 4, servirà ad esimere il Notajo da qualunque pena e pregiudizio, che nell'istrumento narri avere il disponente alla presenza de' testimoni istrumentali asserito esser mercante capace di godere

de' Privilegj, come sopra si è detto, oppure esser forestiero. (*Ivi* n. 3.)

81. — Ne' Sudditi di questo felicissimo Gran-Ducato dovranno i Notaj osservare tre classi di persone in riguardo alla facoltà di disporre liberamente a favore di MM.

La prima è di quelle che non hanno parenti in un certo grado prescritto; la seconda è di quelle che hanno parenti dentro un certo grado; la terza è di quelle che possono disporre senza distinzione se abbiano parenti, o non ne abbiano. (*Ivi* n. 4.)

82. — Rispetto alla prima classe, tutti i Sudditi che non abbiano veruno agnato o cognato nella linea degli ascendenti e de' descendenti, o verun congiunto nel primo, secondo, e terzo grado civile inclusivamente nella linea collaterale, possono disporre per ultima volontà dell'intiere loro eredità a favore d'opere che interessano la pietà pubblica già fondate o da fondarsi nel Gran-Ducato accennate nell'Art. 5. della Legge del 1769. colle condizioni delle quali si parla nell'istesso Art. La Grazia dovuta per disposizione della Legge, e il regio assenso, di cui si parla nel suddetto Art. 5. potranno impetrarsi anco dopo seguito il Rogito. (*Ivi* n. 5.)

83. — Riguardo alla seconda classe, quelli che hanno parenti ne' gradi divisati nell' istesso Art. 5. possono testare a favore di opere che interessano la pietà pubblica della sola vigesima parte di tutto l'asse ereditario depurato da' pesi e da' debiti a' quali fosse di ragione tenuto, purchè la detta vigesima non oltrepassi mai scudi cinque cento, come nell' Art. 6., ma se la disposizione sia sopra beni di suolo, questi debbono vendersi dentro l'anno e un giorno, a forma dell' Art. 6. e 7. di detta Legge. (*Ivi* n. 6.) (V. §§ 26. 27.)

84. — In quanto alla terza classe, tutti quelli che hanno per Gius comune o per Legge municipale facoltà di disporre, possono senza la grazia o per ultima volontà o inter vivos disporre della somma di cento zecchini a favore di MM., purchè questa somma non ecceda la vigesima parte del Patrimonio libero del disponente, come in fine del detto Art. 6. (*Ivi* n. 7.)

85. — Si osservi per altro che ove si parla della vigesima

non si obbliga il Notajo ad esaminare se la disposizione l'ecceda o no; poichè questa ispezione non riguarda il Notajo; e quello che è ordinato relativamente alla grazia nell'Art. 5., e relativamente all'obbligo d'alienare nei detti Art. 5. e 6. riguarda gli Eredi e gli Esecutori, ma non i Notaj. (*Ivi* n. 8.)

86. — Se quelli della prima oppure della seconda classe non vogliono testare a favore dell'Opere che interessano la pietà pubblica, delle quali in detto Art. 5, potranno disporre della somma di cento zecchini a favore di MM. a tenore dell'Art. 6. in fine. E quelli della prima classe potranno disporre di cento zecchini a favore di MM. a forma dell'istesso Art. 6, e per ultima volontà disporre del rimanente dell'asse ereditario a favore d'opere interessanti la pietà pubblica, secondo il detto Art. 5. (*Ivi* n. 9.)

87. — Dicendosi nell'Art. 1. della Legge del 1769. le MM. INCAPACI PER LA LEGGE DI QUALUNQUE ACQUISTO, si dimostra da ciò esser proibito, almeno regolarmente, ogni acquisto e passaggio nelle Mani Morte di tutto quello che nella Giurisprudenza si contiene sotto nome di beni, e cose corporali e incorporali: comprendendosi tra le corporali tanto le mobili, semoventi, grasce, denaro contante, e simili, quanto le immobili, o beni stabili, tra'quali si vogliono compresi i Luoghi di Monte e Crediti pubblici, come nell'Art. 1. della Legge del 1751; e tra le incorporali i diritti, le azioni, ragioni, nomi di debitori, e generalmente rispetto a questa incapacità di acquisto tutto quello che sia valutabile con prezzo, o il passaggio nelle Mani Morte sia per titolo di Dominio diretto o utile, o d'uso, o di usufrutto, o altra servitù, o di comodo, o d'amministrazione, o altro, che sotto qualsivoglia pretesto dia loro la percezione de'frutti; intendendosi tutto ciò, se non sieno tali cose o beni eccettuati in lettera dalla Legge stessa, o per privilegio a forma dell'Art. 2. della Legge del 1769, oppure non vi sia intervenuto quel che è prescritto negli Art. 32. 33. e 34. della medesima. (*II.* dd. *Cap.* 4. n. 1.) (V. §§. 52, 53, e 54.)

88. — E per quello che sia eccettuato espressamente dalla Legge, vedasi in primo luogo l'Art. 5. e 6. circa l'intiera eredità, o la vigesima parte dell'asse ereditario, o la somma di cinque cento scudi o cento zecchini. (*Ivi* n. 2.) (V. §§ 25, 26.)

89. — In secondo luogo si osservi che hanno le MM. senza ottenerne la Grazia la piena libertà di acquistare per titolo oneroso e correspettivo Censi, Luoghi di Monte, ed altri Crediti pubblici esistenti nel Gran-Ducato, come è espresso nell'Art. 17. della suddetta Legge; il che non può estendersi nè all'acquisto d'azioni ipotecarie in altri casi, nè di crediti privati, nè d'altro, ancorchè si rilevasse l'egualità o una maggior ragione. (*Ivi* § 3. V. § 37.)

90. — In terzo luogo si possono senza grazia trasferire nelle MM. Luoghi di Monte o Crediti pubblici esistenti nel Gran-Ducato nel caso di surrogarli a fondi obbligati e ipotecati per la soddisfazione de'Legati e Cause pie, affrancando e liberando detti fondi, come si permette a qualunque possessore Laico, Corpo, o Individuo nell'Art. 24. della detta Legge, e nel modo e forma che ivi si esprime. (*Ivi* n. 4.) (V. § 44.)

91. — In quarto luogo può qualunque possessore Laico, Corpo o Individuo, che per patto si ritenga in mano il prezzo d'alcuni beni, trasferire nelle MM. Luoghi di Monte o Crediti pubblici esistenti nel Gran-Ducato, con darli il pagamento come nell' Art. 25. e valutandoli come ivi si dichiara. (*Ivi* n. 5. V. § 45.)

92. Riguardo poi a'Religiosi in particolare per concessione della Legge medesima, e senza bisogno d'altra Grazia, è permesso trasferire ne'Religiosi o Religiose che abbiano fatta professione, denaro effettivo con disposizioni per una volta tanto, o vitalizj che si facciano a loro favore per atti tra'vivi o per ultima volontà, purchè vi concorrano questi tre requisiti:

1. Che tali disposizioni o vitalizj sieno fatti da'loro parenti paterni o materni di primo, secondo, o terzo grado civile, e non più oltre.

2. Si paghino realmente in denaro effettivo.

3. Se sieno fatte le dette disposizioni o vitalizj da uno o più parenti ne'gradi divisati al loro congiunto religioso o religiosa, non eccedano fra tutti la somma di scudi cento, quando sieno disposizioni per una volta tanto, oppure di cento scudi annui, quando sieno vitalizj a tenore dell'Art. 15. della Legge del 1769;

talchè l'effetto sia, che il Religioso professo, o Religiosa professa non possa per le dette disposizioni o fatte per una volta sola, o annue, o vitalizie conseguire più di scudi cento in ciascun anno, oltre al livello che si sia riservato a forma dell'Art. 12. di detta Legge: onde il Notajo nell'Istrumento, o nella recognizione della mano in simili atti dovrà esprimere che per quell'atto non si debba intendere che possa il Religioso conseguire più di quello che sia permesso dalla Legge de' 2. Marzo 1769. (*Ivi* n. 6. V. §§ 32. 35.)

93. — S'intende proibito senza ottenere la Grazia e Decreto d'ammortizzazione qualunque atto, o sia tra' vivi, o sia per ultima volontà che o direttamente o indirettamente induca passaggio nelle MM. come nell'Art. 2. della Legge del 1751., e sia contrario alla detta Legge, o a quella del 1769. Onde i Notaj non potranno interporre la fede pubblica sia per i Rogiti, sia per riconoscere e verificare le mani de'disponenti o de'testimoni negli atti privati, qualora l'atto importi detto passaggio di beni, o di azioni, o altro che non sia conforme alle dette due Leggi, preso l'uno e l'altro termine di *Beni e d'azioni* in tutta la possibile estensione di cui sono capaci. (*II.* dd. *Cap.* 6. n. 1. V. § 4.)

94. — Avvertano perciò i Notaj che non debbono rogarsi di alcun'Atto a favore delle MM. o Persone dichiarate incapaci dalle stesse due Leggi, senza osservare la forma prescritta dalla Legge del 1751. Art. 4. e 5. (*Ivi* n. 2. V. §§ 6. 7.)

95. — Negli atti inter vivos, o d'ultima volontà aperti e palesi, fatti a favore di MM. i Notaj saranno solleciti d'inserire nell'atto il decreto a forma dell'Art. 4., altrimenti è proibito loro il rogarsene. (*Ivi* n. 3.)

96. — Quanto poi agli atti d'ultima volontà che si celebrano occultamente e segretamente, de'quali si parla in detto Art. 5, la formula che dovrà in essi inserirsi o in principio, o in mezzo, o in fine dell'Istrumento a tenore del detto Art. è la seguente. (*Ivi* n. 4.)

97. « E questo il detto Testatore disse ed asserì essere, e « volere che sia il suo testamento e la sua ultima volontà, la « quale fece e fa nel modo e forma che gli permettono le Leggi « del Gran-Ducato, incaricando gli Eredi e gli Esecutori d'impe-

« trarne la grazia nel caso che vi si ricerchi, ed in ogni migliore « e più valido modo. (*Ivi* n. 5.) »

98. — Si avverta che la maniera e il modo di disporre prescritto negli Art. 4. e 5. della Legge del 1751. è di forma dell' atto, come è disposto nell'Art. 5. della Legge del 1769, e dalla mancanza della formula quì sopra espressa ne seguiranno gli effetti de'quali si parla nell'Art. 21. della detta Legge; ed il Notajo incorrerà nelle pene minacciate nell'Art. 10. della Legge del 1751. Del resto la predetta formula non sana la nullità che l'atto patisse per non essere osservati i requisiti e solennità prescritte dal Gius comune o municipale, come si deduce dal suddetto Art. 20. (*Ivi* n. 6. V. §§ 6. 7. 12. 25, e 41.)

99. — Negli atti occulti anco all'istesso Notajo, come sono per esempio Testamenti solenni *in Scriptis* e fiducie, quantunque la mancanza della predetta formula non possa attribuirsi al Notajo, sarà nondimeno suo dovere di avvisare e ammonire i Disponenti della necessità di dover'esser dichiarato nell'atto stesso da'medesimi Disponenti di disporre nel modo e forma che è loro permessa dalle Leggi del Gran-Ducato, e della necessità d'incaricare gli Eredi e gli Esecutori d'impetrarne la grazia nel caso che vi si ricerchi, ed in ogni migliore e più valido modo. (*Ivi* n. 7.)

100. — Tale ammonizione i Notaj in questi casi dovranno fare presenti i testimoni istrumentali per non esporre alla nullità le disposizioni che quelli facessero in favore di Mani Morte, e perciò dovranno gl'istessi Notaj nel rogito dichiarare di avere ammonito come sopra si è detto i disponenti; ed omettendo tal dichiarazione incorreranno nelle pene del predetto Art. 10. (*Ivi* n. 8.)

101. — E rispetto alla recognizione delle mani, quando le parti vogliono tenere occulto il contenuto del chirografo, dovranno i Notaj dichiarare in esse recognizioni di non sapere quello che ivi si contiene: ma sapendo il contenuto contrario alle Leggi sopra le MM., non dovranno riconoscere le mani, altrimenti potranno incorrere nelle suddette pene. (*Ivi* n. 9.)

102. — Potranno i Notaj rogarsi d'atti, per altro permessi, ne'quali sia nominato per Erede fiduciario, Tutore, Esecutore,

Amministratore, ed Economo d'Eredità o di Laici, o d'Ecclesiastici uno o più, che legittimamente godono il Privilegio Clericale, o per qualsivoglia titolo si possono pretendere sottoposti all'Ecclesiastico; le quali persone dovranno osservare il disposto negli Art. 9. 10. e 11. della Legge del 1769. che non proibisce la nomina di dette persone, ma l'accettazione ed esercizio che esse facciano senza la grazia a tenore de'detti articoli. (*Ivi* n. 10.)

103. — Si aggiunge per l'osservanza del suddetto Art. 11. che i Magistrati e Giusdicenti che in esso Art. sono autorizzati ne'respettivi casi ad accordare provvisionalmente ai Chierici per due mesi la facoltà di mescolarsi nell'amministrazione, rimettano per l'esecuzione i decreti da loro fatti per concedere tali licenze al respettivo Tribunale competente alla persona a cui appartiene il patrimonio da amministrarsi, e si dovranno fare avanti questo Tribunale gl' inventarj e tutti gli atti che legalmente debbono farsi prima d'ingerirsi nell'amministrazione degli altrui patrimonj, come in tali termini ordina un Rescritto di S. A. R. del dì 27. Aprile 1769. (*Ivi* n. 11.)

104. — Avanti che sia ottennta la predetta licenza di S. A. R. o il decreto come nel detto Art. 11., i Notaj non interporranno la fede pubblica nè in rogiti, nè in altri atti d'accettazione di tutela o cura, o sotto qualsivoglia pretesto o titolo per fare Inventarj dello stato ereditario o altro, finochè non sia loro esibito il Decreto provvisionale di abilitazione del Magistrato Supremo e dei respettivi Giusdicenti, a tenore di quanto si dispone nel d. Art. 11. e in detto Rescritto. (*Ivi* n. 12.)

105. — Si osservi peraltro che se a'Notaj non sia esibito detto decreto provvisionale, e con tutto ciò quelli che, eccettuati i detti titoli, hanno o possono avere qualche interesse nell'eredità e patrimonio, ancorchè Ecclesiastici, desiderino che si facciano Inventarj per la maggior sicurezza, in tali casi i Notaj si potranno rogare di detti Inventarj, poichè ciò non è proibito dalla Legge. (*Ivi* n. 13.)

106. — Per quello che riguarda i Patrimonj ecclesiastici a favore di certa Persona per promuoverla agli Ordini Sacri, si osservi l'Art. 23 della Legge del 1769. (*Ivi* n. 14. V. § 43.)

107. — In quanto alle Renunzie di quelli che vestono l'abito di Religioni ammesse in questi felicissimi Stati, queste debbono essere abdicative di tutti i beni, eccettuato il riservarsi un annuo Livello vitalizio a forma del disposto nell'Art. 12. della detta Legge. E tal riservo potranno fare con tutti quei patti e condizioni che convengono alla natura dell'atto, e che crederanno necessarj a mettere in salvo il loro interesse nel modo che si dice in d. Art.; onde potranno a quest'effetto ipotecarsi i beni anche del Rinunziatario. (*Ivi* n. 15.)

108. — Benchè poi sieno proibiti tutti gli atti per i quali si faccia acquisto alle MM. o per titolo lucrativo, o per titolo correspettivo ed oneroso, come nell'Art. 2. della Legge del 1751., nondimeno per la Legge del 1769. nell'Art. 26. potranno i Notaj rogarsi senza la Grazia di quegli atti per i quali le MM. per titolo oneroso e correspettivo acquistino Censi o altro, espresso nominatamente nell'Art. 17. della stessa Legge del 1769., ed accennato nei Cap. 4. e 3. di queste Istruzioni. (*Ivi n.* 16.)

109. — In sequela dell'Art. 35. della Legge del 1769. non è proibito a' Notaj il rogarsi o riconoscere le mani di atti per i quali non si faccia dalle MM. veruno acquisto, ma una alienazione. (*Ivi* § 17.)

110. — Potranno i Notaj rogarsi d'Istrumenti ne'quali i Forestieri dispongano di beni che sieno fuori del Gran-Ducato a favore di MM. tanto di Toscana che fuori, il che si deduce dall'Art 4. della Legge del 1769. che riguarda soltanto i beni esistenti nel Gran-Ducato. (*Ivi* n. 18.)

111. — Qualunque disposizione contraria alle Leggi del 1751. e del 1769. sopra le MM. sarà nulla e di niun valore come se fatta non fosse, onde avrà luogo quanto è ordinato nell'Art. 1. della Legge del 1751. (*Il.* dd. *Cap.* 7. n. 1.)

112. — È necessario per altro distinguere gli atti *inter vivos*, e gli atti d'ultima volontà, poichè trattandosi di atti *inter vivos*, sarà nullo totalmente l'intiero atto ed istrumento; solamente in favore dell'ultime volontà la contravvenzione alle dette Leggi non importerà la nullità totale dell'atto o dell'Istrumento, quale resterà valido e si sosterrà nel rimanente che sia a favore

di Persone o Corpi capaci d'acquisto, e tutto ciò che è proibito dalla Legge si avrà per non scritto, come è disposto nell'Art. 21. della Legge del 1769. (*Ivi* n. 2.)

113. — In quanto alle pene per la contravvenzione e trasgressione di ciò che è disposto nelle predette due Leggi, si riducono a memoria de' Notaj le pene imposte dalla Legge del 1751. negli Art. 9. e 10. e confermate nell'Art. 39. della Legge del 1769, le quali a chi in qualsivoglia modo tentasse di eludere le dette Leggi, o cooperasse alla traslazione de' Beni nelle MM. senza il preventivo Regio assenso o decreto d'ammortizzazione, sono pecuniarie o afflittive di corpo ad arbitrio del Giudice; ed a' Notaj che si rogassero di atti e disposizioni, o sieno tra i vivi, o referibili ad ultime volontà, direttamente o indirettamente contrarie alle suddette Leggi, oltre la privazione del rogito, viene imposta la pena di scudi 200, e non avendo da pagarla, la carcere per un'anno. (*Ivi* n. 3.)

114. — Avvertano i Notaj che non è in facoltà loro interpretare le predette due Leggi, ma che si deve osservare il disposto negli Art. 35. e 36. della Legge del 1769, e che la Legge del 1751. deesi eseguire in tutto ciò che dispone sì rispetto al passaggio de' beni, sì rispetto alle pene imposte, in quanto però si uniforma colla Legge del 1769; intendendosi derogato al rimanente come è disposto nell'Art. 39. della medesima Legge del 1769. (*Ivi* n. 4.)

115. — Finalmente il Magistrato non lascia d' avvertire i Notaj che per l'Art. 41. della detta Legge la presente Istruzione non dee aversi per parte della Legge, se non in quanto conviene con quello che vi si dispone, e che si è fatta unicamente per farne loro intendere lo scopo, e per facilitare la retta intelligenza degli Articoli che in qualche maniera interessano il loro Uffizio, acciocchè non incorrano nella nullità in pregiudizio dei privati, e nelle pene comminate contro i Trasgressori. (*Ivi* n. 5.)

116. — Qualunque altro Corpo, Collegio, o Università che a forma dell'Art. 11. della Legge possa aversi per compreso nel genere delle MM., non enunciato nella Nota di quelle esenti, e che non ne otterrà in avvenire da S. A. R. la speciale esenzione, non dovrà aversi per esente, non ostante qualunque Motu-

proprio o Rescritto che avesse ottenuto precedentemente alla Legge dei 2. Marzo 1769.; mentre ai detti Motuproprj e Rescritti viene da essa in detto Articolo espressamente derogato. (*Ivi in fin. V. la nota al n. 75.*)

117. — S. A. R. vuole che le disposizioni di ultima volontà, con le quali si ordina la celebrazione di Messe o altri suffragj, non sieno comprese nel disposto degli Art. 5. e 6. della Legge del 2. Marzo 1769, trattandosi in queste delle sole opere laiche interessanti la pietà pubblica. Ed allorchè sia lasciata una somma in contanti, o il prezzo di una porzione dei Beni, per erogarsi immediatamente nella soddisfazione di Messe e suffragj, onde, non restandovi alcuno stabile o capitale ammortizzato, non abbia luogo la censura delle Leggi del 1751. e del 1769. Potendo però tali disposizioni servir di pretesto a defraudare le dette Leggi, vuole che in avvenire non sieno valide, se non quando non oltrepassino il valore di 100. zecchini, e questa somma non ecceda la vigesima parte di tutta la eredità; ma importando una somma maggiore, o eccedendo la vigesima, non possano eseguirsi senza averne ottenuta precedentemente la Grazia Sovrana, tanto esistendo che non esistendo congiunti in qualunque grado al disponente. (*Motup.* 18. *Agosto* 1777.)

118. — All'oggetto di promuovere vie più la popolazione e la cultura alle terre situate nella Provincia inferiore di Siena, le MM. hanno facoltà di acquistare a titolo di compra e permuta qualunque quantità di terreni e case nella Provincia predetta senza la necessità di alcuna precedente grazia, ferme stanti quanto ad ogni altra disposizione le Leggi del 1. Febbrajo 1751., e 2. Marzo 1769. (*Motup.* 21. *Giugno* 1781.)

119. — S. A. R. all'oggetto di togliere le formalità e i dispendj inutili, vuole che per la esecuzione di qualunque grazia di Ammortizzazione accordata per Rescritto Sovrano non sia necessario il Decreto del Magistrato Supremo nello Stato Fiorentino, e del Magistrato del Concistoro nello Stato Senese, ma basti la licenza che in conseguenza del Rescritto sarà spedita dal Segretario del R. Diritto senza formalità di Atti, e senza alcuna spesa. (*Motup.* 10. *Gennajo* 1784.)

120. — Vuole che sieno esenti da detto Decreto, e da qualunque spesa e tassa le licenze che senza previo Rescritto Sovrano si accorderanno dal Segretario del R. Diritto per l'esecutorie e tutele delle persone ecclesiastiche, per la costituzione di Patrimonj Ecclesiastici, per la caducità dei livelli, per l'affrancazione degli oneri, per la esecuzione delle Sentenze d'immissione in Salviano, e di aggiudicazione di beni in pagamento di crediti, con la condizione di allivellare o di alienare altrettanti beni per l'acquisto oneroso o correspettivo dei censi, luoghi di Monte, o crediti pubblici, e tutte le altre che sono dovute per disposizione della Legge de' 2. Marzo 1769. (*Ivi*)

121. — Tanto per le grazie di Ammortizzazione che si accordano con Rescritto Sovrano, che per quelle che è in facoltà del Segretario del R. Diritto di accordare, potrà detto Ministro spedire le licenze, previe quelle sole verificazioni stragiudiciali che nei diversi casi creder potrà necessarie per impedire le frodi; e quando in alcun caso la esecuzione della grazia dipendesse dalla purificazione o adempimento di qualche condizione che dovesse costare in giudizio, il Segretario del R. Diritto nella licenza che spedirà ne dovrà fare la commissione ai predetti duo Tribunali per i soli affari di Firenze e di Siena, ed ai respettivi Vicarj Regj per quelli del restante del Gran-Ducato. (*Ivi*)

122. — I beni componenti i Patrimonj ecclesiastici diocesani sono esenti dalle Leggi di Ammortizzazione. (*Rescr.* 30. *Giugno* 1785. *pubbl. con la Circ. del* 6. *Agosto detto.*)

123. — S. A. R. considerando che può riputarsi come inutile l'obbligare gli ecclesiastici parenti fino al quarto grado dei pupilli o dei testatori a domandare la grazia per assumere la tutela, vuole che in avvenire siano liberi e sciolti da un sì fatto legame, e possono esercitarle senza necessità d'impetrare permissione o licenza alcuna, non ostante il disposto in contrario dalla Legge de' 2. Marzo 1769. (*Circ.* 9. *Ottobre* 1788. V. § 29.)

124. — S. A. R. inerendo alle preci umiliatele per ottenere la facoltà di affrancare alcuni Oneri Pii con la creazione e cessione di uno o più Censi corrispondenti agli oneri stessi, con benigno Rescritto dei 27. Gennajo 1789. si è degnata concedere generalmente, ed in aumento di quanto dispone la Legge de' 2.

Marzo 1769. all'Art. 24., che le affrancazioni di Legati o altri Oneri Pii si possano da chiunque effettuare per l'avvenire anche con la creazione, cessione, ed assegna di Censi corrispondenti nel frutto all'importare degli Oneri Pii da affrancarsi, qualora il debitore del Censo per il caso della restituzione di esso si obblighi validamente con tutti i beni presenti e futuri ad un equivalente rinvestimento, siccome alla piena evizione del fondo censito in tutti i casi che sono di ragione e di natura dell'Atto; che per la successiva prestazione degli Oneri Pii da affrancarsi, resti soltanto vincolato olla causa pia l'unico fondo censito da determinarsi alla somma del Censo medesimo; che delle cautele di tali Censi debbano conoscere respettivamente il Magistrato Supremo di Firenze, il Magistrato Supremo del Concistoro di Siena, ed i Vicarj Regj Provinciali; che i Vicarj medesimi abbiano l'obbligo di rimettere ogni sei mesi ai detti respettivi Magistratl le copie dei Decreti che interporranno per la formazione di questi Censi; e che finalmente il detto Magistrato Supremo di Firenze, siccome l'altro del Concistoro di Siena tengano filza e registro a parte tanto dei Decreti interposti dai Vicarj predetti, quanto di quelli proferiti dai Magistrati loro sulla creazione di tali Censi, acciò sieno note al Pubblico l'Ipoteche ed i vincoli per tal ragione imposti su i respettivi Beni. (*Not.* 6. *Febbrajo* 1789.)

125. — S. A. I. e R. volendo conciliare le disposizioni civili che interessano lo stato delle persone già addette ai Conventi e Monasteri soppressi con i diritti da esse fin qui goduti ed esercitati in forza delle Leggi del cessato Governo, e con i loro rapporti verso le Religioni di cui è imminente il nuovo stabilimento nel Gran-Ducato, ordina e dispone quanto appresso. (*Motup.* 2. *Giugno* 1816. *pubb. con la Not. de'* 4. *d.*)

126. — Tutti gl'individui regolari dell'uno e dell'altro sesso appartenenti già ai Conventi soppressi, i quali dalle Leggi del cessato Governo furono ammessi al godimento della vita civile e ne hanno fin quì esercitati i dritti, dal dì della pubblicazione del presente Motuproprio inclusivamente rientreranno nella classe delle MM., e come tali saranno soggetti alle disposizioni delle veglianti Leggi di ammortizzazione. (*Ivi*).

127. — I Religiosi e Religiose che rientreranno nel chiostro

e riassumeranno la vita claustrale, avranno non ostante la facoltà di disporre dei loro averi fino al momento del nuovo loro ingresso in Religione, e potranno riservarsi un annuo livello vitalizio da estendersi fino a scudi 200, compreso quello di cui potessero aver goduto in avanti, senza che per questo s'intenda fatta innovazione alcuna al disposto dell'Art. 12. della Legge dei 2. Marzo 1769. (V. § 32.) per tutti gli altri che successivamente dal secolo passeranno al chiostro, e vi faranno professione. (*Ivi*)

128. — Chiunque dei predetti individui non si determini a rientrare nel Chiostro, o sia canonicamente autorizzato a vivere al secolo, fermo stante la di lui inabilitazione agli acquisti ulteriori ai termini delle citate Leggi di ammortizzazione, potrà, non ostante le medesime, ritenere e godere degli acquisti già fatti, con facoltà di disporne tanto per atto tra i vivi che di ultima volontà. (*Ivi*)

129. — Gl'individui delle Religioni mendicanti si considereranno ricaduti sotto la censura delle Leggi di ammortizzazione tanto all'effetto di acquistare che di disporre dal momento stesso in cui ciascheduno di essi riassunse l'abito e la vita claustrale in alcuno dei Conventi già stabiliti ed aperti. (*Ivi*)

AMOREGGIAMENTI

— Regol. di poliz. — È proibito non solo ai giovani ed alle fanciulle, ma anche ai Padri e Madri delle medesime, o altri loro parenti uomini o donne, capi di casa, l'entrare e l'ammettere respettivamente i giovani in dette case, e il fare o permettere che si faccia all'amore sull'uscio, di notte alle finestre basse, sotto pena a ciascuno o ciascuna che contravverrà di Scudi 10. e della cattura. (*L. 9. Ottobre* 1691.) (a)

ANATOCISMO. *Convenzione speciale con cui si stabilisce*

(a) *La presente disposizione pare che sia andata in disuso, almeno quanto al rigor della pena. Non possono i famigli entrar per le case dei privati col pretesto di rimuovere gli amori, e così turbare le lecite conversazioni dietro la successiva disposizione dell'* 11. *Dicembre* 1696. *Sembra peraltro che l'ovviare agl'inconvenienti che potrebbero accadere appartenga oggi alla Polizia vigilante.*

che gl'interessi maturati si abbiano per convertiti in capitale, e producano frutto. V. FRUTTO del danaro. — Cambio il contratto.

ANGHIARI (Terra) *Vicariato di 4. Clas. e Comunità.*

— Il Vicar. è nel Circond. della Ruota di Arezzo, e per la Esecuz. immobil. nella giurisd. del Trib. di prima istanza di quella Città; dipende nei rapp. di Poliz. da quel Commiss.; ha la giurisdizione civ. sulla sola Comun. di detta Terra, e la crim. anche sulle Potest. di Monterchi e di Lippiano: sua popol. 11430.

— La Comun. è nella Camer. di Arezzo, Clas. 5. Circond. di S. Sepolcro, ove ha la Cancel. di 4. Clas.; ha la Conserv. delle Ipot. in Arezzo, e l'uffizio di Esaz. del Registro in S. Sepolcro: sua popol. 6550.

Popoli della Comun.

— Anghiari — Bagnaja — Casenovole — Colignola — Gello — S. Leo — Micciano — Montedoglio — Pian d'Anghiari — Ponte alla Piera — Tubbiano — Viajo.

Dioc. — Arezzo.

— Casale — Catigliano — Corticelle — Galbino — Pianettole — Scujano — Sorci — Sovara — Succastelli — Toppole — Tortigliano — Valialle — Verrazzano.

Dioc. — S. Sepolcro.

ANNEGATI

— POLIZ. SANIT. — S. A. R. a motivo di togliere l'errore che la esperienza ha dimostrato esservi tuttavia nel pubblico, ha ordinato che sia ridotto a memoria, come per l'Art. 6. degli ordini e provvedimenti pubblicati il 28. Decembre 1772. per il soccorso degli annegati è permesso a chiunque di estrarli dall'acqua e di trasportarli nei luoghi opportuni per incominciare ad apprestar loro gli ajuti necessarj per ravvivarli, prima che ne sia fatta la visita dai ministri di qualunque Tribunale, e senza aspettare che vi accorrano quelle pie Confraternite destinate per esercitare le opere di misericordia in simili casi. (*Not.* 10. *Settembre* 1773.) V. ASFISSIA. § 6.

ANNO. Computazione dell'anno. V. Era volgare.

ANNONA. *Il vitto, la grascia, la vettovaglia.* — Liberta' di commercio. (a)

Sommario

Libertà delle vendite e compre 1. 8.
Libertà dei trasporti 2. 8. 12. 13. 17.
Permissione della estraz. dallo Stato 4. 12. 13. 17.
Libertà nei prezzi 9.
Sorveglianza governativa 10. 13. 14. 16. 18.
Abolizione dei privilegj 11.
Punizione delle trasgressioni 13. 14.
Abolizione dei proventi e delle privative 15.
Abolizione delle portate dei bestiami 19.

(a) ,, *Infiniti erano i vincoli e gli aggravj, sotto i quali da gran tempo languiva il commercio: (così scriver faceva il Gran-Duca Pietro Leopoldo nelle sue memorie sul Governo della Toscana, referendolo all'epoca in cui ne prese il possesso): ma siccome si combinava la circostanza che i gravi mali che ne derivavano erano radicati in una remota antichità sotto il falso aspetto di un supposto pubblico bene, non poteva perciò il toglierli e il distruggerli essere l'opera di una momentanea ed unica riforma, e fu necessità l'eleggere il più lento, ma il più adattato partito di persuaderne gradatamente la utilità col valevole ajuto della esperienza. Il primo pensiero pertanto si rivolse alla libertà di asportazione, immissione, e circolazione per l'interno del Gran-Ducato dei Generi commerciabili fino allora da tante Leggi proscritta; e quindi con la soppressione dell'istesso Magistrato (dell'Abbondanza) creduto erroneamente in addietro il vero assicuratore di una immancabile abbondanza nello Stato, e il moderatore dei prezzi, si ottenne nella sua piena estensione un oggetto così interessante. Nè vi bisognarono molti anni per convincersi che la libera concorrenza dei venditori o compratori supera senza dubbio in efficacia i Regolamenti e la vigilanza di qualsisia Magistrato. Alla donata libertà di estrarre, introdurre, e far circolare nell'interno del Gran-Ducato le merci fu associata l'altra di venderle e contrattarle a qualsiasi prezzo, peso, e misura.* ,, — *Le più interessanti relative disposizioni sono riportate sotto questa caratteristica.*

1. — Per incoraggire semprepiù l'agricoltura e il commercio dei grani e biade, vogliamo che nell'interno dei nostri Stati sia libero a tutti il comprare e vendere questi generi, derogando a tutte le leggi proibitive dell'incette, e permettendo che possa farsi in questa materia ogni lecita contrattazione; siccome che i detti grani e biade possano in qualunque luogo conservarsi in fosse e magazzini per tutto quel tempo che quelli che hanno la disposizione di tali generi stimeranno di loro interesse, senza essere sottoposti a molestia alcuna. (*Motup.* 18. *Settembre* 1767. *Art.* 17.)

2. — Permettiamo altresì che i grani, biade, e loro farine possano trasportarsi liberamente da un Territorio all' altro del nostro Gran-Ducato, senzachè per qualunque motivo si possa dai Giusdicenti dei Territorj d'onde detti grani, biade, e farine partono, e da quelli da dove transitano, apportare, nè permettere che altri apporti il minimo impedimento al libero commercio di tali generi, nè soggettare i conduttori a veruna dichiarazione e formalità. (*L.* d. *Art.* 18.)

3. — E per maggior facilità di detti trasporti vogliamo abolita qualunque gabella tanto regia che comunitativa, o di sortita, o d'introduzione da un territorio all'altro, o di transito sopra i detti grani, biade, e loro farine, eccettuando le solite gabelle dove sono stabilite alle porte delle Città. (*L.* d. *Art.* 19.)

4. — L'estrazione dei grani, biade, e loro farine dai nostri Stati sarà permessa tanto per terra che per mare fino a tantochè il prezzo del grano del paese non arriverà per adequato a L. 14. il sacco, ed in tal tempo sarà permessa la estrazione delle biade, castagne e loro farine, qualunque sia il loro prezzo. (*L.* d. *Art.* 22.) (a)

5. — Quando il prezzo dei grani del paese sarà giunto al dato limite di L. 14. il sacco, in tal caso cesserà subito la facoltà

(a) *Era massima universale nei passati tempi, che la estrazione dei generi frumentarj dallo Stato fosse dannosa, e pregiudicasse all' abbondanza dei medesimi; e perciò era proibita anche dal Governo di Toscana che aggiungeva alla proibizione le pene più severe contro i trasgressori, come tante Leggi antiche dimostrano, e specialmente quella del* 30. *Agosto* 1629., *che giunse fino a minacciare la morte.*

di estrarre non solo il grano, ma qualunque sorta di biade e farine, qualunque sia il loro prezzo. (*L.* d. *Art.* 23.) (a)

6. — Dal detto limite imposto per l'estrazione vogliamo che resti eccettuata la Provincia inferiore dello Stato Senese, alla quale abbiamo concessa la estrazione illimitata col nostro Motup. degli 8. Giugno di questo presente anno, tanto per terra che per mare, dei grani e biade nella stessa Provincia raccolti; con espressa dichiarazione però che nel tempo che ne resta proibita la estrazione nelle altre parti del Gran-Ducato, i grani e biade nostrali non possano accostarsi alla linea di confine di detta Provincia senza le cautele comandate nel presente Editto, sotto le pene comminate agli estrattori. (*L.* d. *Art.* 24.)

7. — Nel caso di proibita estrazione, niun Magistrato o ministro avrà facoltà di concedere l'estrazione di grani e biade per qualunque minima quantità, e nemmeno con pagamento di qualunque gabella. (*L.* d. *Art.* 25.)

8. — Qualunque Fornajo o Mercante non dovrà ricevere la minima coartazione nel suo traffico di grano e biade, sicchè ciascheduno possa venderle, comprarle, e trasportarle da un luogo all'altro senza alcuno impedimento, giacchè si riconosce per esperienza che la libertà delle contrattazioni e dei trasporti si rende più necessaria quanto è maggiore la scarsezza dei prodotti. (*Circ.* 18. *Agosto* 1772.) (b)

9. — Per provvedere che i grani e biade nelle respettive giurisdizioni provinciali non manchino, il mezzo più efficace è quello di non vincolare in alcuna maniera la libertà dei prezzi, mentre, livellandosi questi sempre secondo le circostanze attuali dei luoghi circonvicini alle dette giurisdizioni, il grano che in esse si trova non sarà estratto, e facilmente saranno provviste di quello che loro manca dai luoghi che ne hanno qualche avanzo,

(a) *Queste limitazioni, e restrizioni furono tolte con le due Leggi Doganali del 1781. e del 1791., le quali permisero nelle loro Tariffe la libera introduzione, estrazione, e passo dei generi frumentarj senza gabella alcuna.*

(b) *Queste disposizioni, che sono una parte della Circol. dei Deputati del soppresso Uffizio dell' Annona, possono per le massime che vi si contengono considerarsi come vigenti, sebbene emanate ad opportunità di tempi.*

e che sono in istato di riceverlo da altre parti con maggiore facilità. (*Circ.* d.)

10. — I Giusdicenti provinciali sono incaricati con ispecialità d'invigilare che non seguano sconcerti nè susurri contrarj a quella libertà che per giustizia deve religiosamente mantenersi fra i compratori e i venditori, e che è di somma importanza di esattamente fare osservare, usando dei loro talenti per far conoscere che nei casi di mancanza dei generi necessarj qualunque benchè minima coartazione scoraggisce, difficulta, e rende più dispendiose le provviste dei medesimi; e prenderanno gli espedienti che saranno i più efficaci per raffrenare le persone male intenzionate, che eccitassero e facessero simili sussurri e turbolenze, dovendo essere avvertiti che essi saranno principalmente responsabili a S. A. R. dell'esatto adempimento di questi ordini; come pure saranno tenuti a sindacato di tutti quelli sconcerti che succederanno o per mancanza della loro attenzione, o per eccesso di uno zelo inopportuno e male inteso; dovendo essi avere la principal cura a mantenere la pubblica tranquillità. (*Circ.* d.)

11. — S. A. R. essendo persuasa dei buoni effetti dell'assoluta libertà nelle contrattazioni di ogni sorta di grasce, vuole che resti abolito in avvenire qualunque privilegio di preferenza indotta a favore di qualsivoglia persona, nessuna eccettuata, di provveder grasce e commestibili nei respettivi mercati del Gran-Ducato, come pure ogni vincolo e distinzione di luogo e di ora, derogando a qualunque Legge, statuto, consuetudine, e privilegio contrarj alla disposizione del presente Motuproprio, e fermo stante solamente il segno del mercato da darsi colla campanella la mattina alla levata del sole in quei giorni nei quali sono stabiliti i detti mercati. (*Mot.* 26. *Aprile* 1773.) (a)

12. — Avendo Noi con altri editti stabilita la libertà del commercio interno ed esterno dei grani, biade, ed altri generi frumentarj, e della fabbricazione e vendita del pane, come il

(a) *Questa campanella non si sente da qualche tempo più suonare; forse perchè qualche ordine particolare, o il cessato bisogno ne han tolto l'uso.*

più efficace mezzo di promuovere ed accrescere l'agricoltura, origine e fondamento della prosperità di tutte le classi del popolo, di assicurare la sussistenza dei nostri sudditi, e di regolare il giusto prezzo dei generi predetti mediante la concorrenza dei compratori, e venditori; ed avendo oramai anco l'esperienza fatto conoscere evidentemente che quanto insufficienti, anzi dannosi, sono riesciti in addietro i regolamenti e le provvidenze dei Magistrati, altrettanto è stata salutare anco negli anni d'infelici raccolte la libertà da Noi stabilita in questo genere: Ci siamo determinati di abolire e sopprimere la Congregazione dell'Annona. (*Motupr.* 24. *Agosto* 1775. *in princ.*) (a)

13. — Perchè non possa cadere alcun dubbio sopra gli oggetti che apparterranno all'ispezione dei respettivi Tribunali, e per togliere ogni motivo che col pretesto di fraudi e trasgressioni non venga alterata quella libertà e concorrenza che è tanto necessario che sia esattamente e inviolabilmente mantenuta, dichiariamo che cadrà sotto la censura delle Leggi promulgate contro i perturbatori della pubblica quiete chiunque ardisse impedire i trasporti dei sopradetti generi per qualunque parte si credessero destinati; similmente chiunque presumesse d'impedire le contrattazioni in qualunque tempo e luogo e da qualunque persona che queste si facessero. (*L.* d. *Art.* 4.)

14. — Nelle trasgressioni contro la libera circolazione e contrattazione dei generi procederanno i Tribunali ex officio, e per inquisizione contro i perturbatori; e per le trasgressioni contro l'interesse dei terzi si farà nei respettivi casi quell'uso che di ragione. (*L.* d. *Art.* 7.)

15. — Sarà in avvenire permesso ad ognuno di esporre in vendita nelle pubbliche piazze o mercati i grani, biade, ed altri generi senza il pagamento di alcun provento, e di valersi dei pesi e misure che piaceranno al compratore e al venditore; come pure il mandare i grani, le biade, e l'olio a quel mulino e re-

(a) *La Congregazione dell' Annona venne sostituita agli antichi Magistrati di Grascia e Abbondanza con l' Editto del* 29. *Ottobre* 1768. *Sonosi trascritti quei soli frammenti di questo Motup. che riguardano la libertà del commercio.*

spettivamente frantojo, dal quale crederà poter ricevere miglior servizio e condizioni più vantaggiose; e l'erigere nuovi frantoj da olio, da grano, e da biade, purchè questi ottenga dal Tribunal competente nelle debite forme la licenza di valersi delle acque dei fiumi. (*Motup.* 11. *Dicembre* 1775.)

16. — I Giusdicenti provinciali per ciò che spetta all'annona, avvertiranno di non alterare il sistema di libertà stabilito. (*Circ.* 28. *Aprile* 1781.)

17. — Dopo i più efficaci provvedimenti stati presi dal Governo per rimediare ai disordini, per i quali con Editto provvisionale dell'8. Giugno prossimo passato restò temporariamente e fino a nuovo ordine vietata l'estrazione dal Territorio riunito dei grani, biade, e dell'olio, richiedendo l'interesse universale del Gran-Ducato che alla circolazione ed al Commercio dei detti generi tra il detto Territorio riunito e le altre parti del Gran-Ducato medesimo, non menochè con i Paesi forestieri, venga restituito il libero corso, da cui secondo l'esperienza deriva l'affluenza dei generi frumentarj anco da tutte le Regioni estere che ne abbondano, questo stesso Editto dell'8. Giugno è revocato, ed in conseguenza dovranno restare nel loro pieno vigore le Leggi ed Ordini, l'esecuzione dei quali veniva con esso a restare temporariamente sospesa. (*Not.* 27. *Dicembre* 1790.) (a)

(a) *Cade qui in acconcio di dare un cenno sulle tante e varie vicende da cui fu colpito il tranquillo e pacifico sistema economico del commercio Toscano per il generale sconvolgimento politico di quasi tutta Europa all' epoca del* 1790.; *imperciocchè con un Editto dell'* 8. *Giugno di quello stesso anno s' incominciò a sospendere la libertà del commercio dei grani, delle biade, e dell'olio; e sebbene questa libertà fosse restituita con la trascritta Not. del* 27. *Dicembre, e confermata dalla Legge Doganale del* 1791., *pure un anno intiero non era scorso, che essendosi rimarcato che le circostanze interne dello Stato, e le esterne degli Stati limitrofi, egualmentechè quelle generali dell' Europa erano divenute viepiù critiche, il Legislatore di quel tempo volle con la Legge del* 9. *Ottobre* 1792. *e finchè queste circostanze non fossero cangiate, proibire la estrazione dal Territorio riunito dei grani, biade, legumi, castagne fresche e secche, e loro respettive farine: proibì parimente la estrazione dell' olio d' oliva, e del sego strutto*

18. — S. A. I. e R. avendo rilevato dai rapporti della Provincia, che qualche Giusdicente ha interposta la sua autorità a danno delle private speculazioni (cioè della minore incerta risorsa che abbia lo Stato) sul commercio specialmente dei grani, ha ordinato di rammentare circolarmente ai Giusdicenti del Gran-

o ridotto in candele, e venne solo permesso l' introdurre, contrattare, e nuovamente estrarre le vettovaglie forestiere. Quindi con Motup. del 6. Marzo 1793. si aggiunsero alla proibizione della estrazione il biscotto ed i pastumi, e nel successivo 27. Giugno tal proibizione si estese al bestiame vaccino, bufalino, pecorino, caprino, e porcino. Quanto poi alla circolazione interna, venne riservato a provvedervi per mezzo di quelle Istruzioni che fossero sembrate necessarie, ma in sostanza ne fu ristretta la libertà. Le contravvenzioni alle dette disposizioni si subordinarono a pene assai forti, sebbene non così severe come le antiche. Simili restrizioni, avendo oltremodo ristagnato il commercio dei prodotti del suolo, unica risorsa, o almeno la più grande della nostra Toscana, ben presto se ne sentirono le conseguenze: poichè devenuti alla raccolta del 1795, bisognò confessare che i vincoli opposti alla libera circolazione e contrattazione dei generi necessarj alla sussistenza altro effetto non avean prodotto che di rendere meno forniti i mercati di vettovaglie, e più gravi i prezzi delle medesime. Perciò col Motup. del 17. Agosto di quello stesso anno venne ristabilita la più estesa libertà di commercio nell' interno del Gran-Ducato di ogni sorta di grasce, e vennero abolite le cariche di Presidenti delle Vettovaglie instituite col Motup. de' 30. Ottobre 1792. per sorvegliare all' ordine delle giornaliere contrattazioni, egualmentechè i loro ordini, regolamenti, ec., tenuto fermo per altro il divieto della estrazione dal Gran-Ducato. Ciò era molto, ma tutto il momento da cui dipendeva la risorsa più forte dello Stato consisteva nel permettere che simili prodotti nazionali si potessero estrarre al di là dei confini. Nè fu prima del 1804. che una tale estrazione potè esser permessa, poichè con un Motup. de' 30. Aprile mediante una tassa particolare surrogata alla dizione gabella *fu permesso l' estrarre grano, biade, farine, legumi, castagne, pastumi, olio d' oliva, lardo strutto, salami, lardoni e mezzi dorsi, bestiame grosso, bestiame minuto caprino e pecorino, bestiame porcino, sego sodo, e sego lavorato.*

Stavano in tal guisa le cose allorchè venne pubblicata in Toscana una straniera legislazione che sottomise alle sue speciali disposizioni la materia soggetta; ma ripristinatosi l' attual felicissimo Governo, emanarono gli ordini che permisero la libera estrazione, come è riportato all' Artic. Gabella dog. Estraz. *in nota.*

Ducato, che la loro vigilanza su tal proposito deve limitarsi alla salubrità dei generi di sussistenza che si vendono, ed alla esattezza dei pesi e misure. (*Circ.* 5. *Giugno* 1815.) (a)

19. — S. A. I. e R. ha ordinato che in coerenza ai provvidi principj su cui è basata la vegliante legislazione del libero commercio, e quella delle Dogane, sieno abolite le portate o denunzie dei bestiami esistenti negli spazj prossimi ai confini del Gran-Ducato, volute già dalle Not. de'27. Giugno, e 31. Luglio 1793., e da altre disposizioni sulla materia, e che non abbiano neppure corso ulteriore le querele accese, e attualmente pendenti avanti i Tribunali per il difetto di dette portate o denunzie; tenuta però ferma la tassa stabilita dal Motup. de'30. Aprile 1804. sulla estrazione del Bestiame dal Gran-Ducato. (*Circ.* 21. *Ottobre* 1815. (b)

ANONIMA. Societa' anonima. *Quella società che non sussiste sotto alcun nome sociale, nè figura col nome di alcuno dei Socj, ma viene qualificata unicamente dalla specialità dell'oggetto della sua intrapresa.*

— Dritto comm. — V. Societa' mercantile.

(a) *Ogni specie di contrattazione (così prosegue la stessa Circ.) ha i suoi sensali, i suoi mezzi di trasporto, e le sue garanzie, e tuttociò rincara il prezzo dell'oggetto che si contratta; ma ognuno è convinto che val meglio soffrire un tal rincaro, che toglierne quelle cause colla sicurezza di paralizzare le contrattazioni, e mancare del genere. Niuno grida contro i sensali dei cambj, ma i sensali e speculatori dei generi di sussistenza, i così detti Tricconi, sono invisi al volgo, perchè vede in essi una causa di rincaro senza riconoscervi una garanzia contro l'assoluta mancanza del genere stesso. Ma se il bisogno rende scusabile nel volgo un tale equivoco, non si saprebbe come scusarlo nel Governo, il quale tra i due mali, cioè, o i prezzi aumentati, o la mancanza dei generi di sussistenza, dee preferire il minore.*

(b) *Questa tassa venne tolta non solo per il bestiame, ma ancora per altre grasce con il Motup.* 30. *Aprile* 1804. *Art.* 4. — *V.* Gab. doc. Estraz. *in nota.*

ANSENA. *Dog. di front. di 3. Clas. nel Dipart. dogan. di Firenze.*

ANTICAGLIE, o ANTICHITA'. V. MONUMENTI antichi, o di arte.

ANTICRESI. *Convenzione per mezzo della quale colui che prende danari ad imprestito dà un pegno in retaggio al suo creditore, affinchè a suo pro ne riscuota i frutti per gl' interessi della somma imprestata.*

— DAZIO DI REGIS. — È sottoposto al dritto di L. 1. 5. per ogni 100. lire sulla somma del credito il contratto di anticresi di beni immobili. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. *Tarif. prop.* § 5. n. 2.)

APENNINO. V. BOSCHI.

APOSTASIA. *Abbandono della Religione Cattolica.* (a)

APPALTO o COTTIMO. V. COTTIMO.

APPALTO del tabacco. V. TABACCO.

APPELLO. *Ricorso ad un giudice superiore competente, fatto da colui il quale crede essergli stato inferito un gravame dalla sentenza proferita dal primo giudice, perchè venga riveduta e nuovamente pronunziata.*

APPELLO in giudizio civile.

1. — COMPETENZA. — V. CONSIGLIO supremo — RUOTE civili — TRIBUNALI di prima istanza — COMMISSARIATI Regj — VICARIATI Regj.

(a) *Dagli Scrittori di dritto criminale, in mancanza di una speciale disposizione di legge, si penserebbe di applicare all' apostata la pena dell' esilio perpetuo con la interdizione dei beni, e con l' infamia.* (Poggi, *elem. jur. crim. Lib.* 2. § 24.)

2. — PROCED. CIV. — Termine ad appellare. *Regol. Art.* 704. — Capo della nullità. *Art.* 718. — Interposizione di appello. *Art.* 738. — Proseeuzione. *Art.* 745. — Nomina del Procuratore. *Art.* 746. — Gravami *art.* 747. — Deserzione di appello. *Art.* 751. — Incidenti. *Art.* 728. — Procedure speciali. *Art.* 754. *segg.* — Sentenze contumaciali. *Art.* 723. — Sentenze definitive. *Art.* 766. — Esecuzione delle sentenze. *Art.* 773.

3. — — Sono appellabili le sentenze in quelle parti che riguardano la tassazione pretesa eccessiva delle spese, fatta nel ventre della Sentenza medesima. (*Rescr. della Consulta de'* 21. *Agosto* 1815.)

4. — — Non può il giudice procedere avanti in causa, quando nei termini prescritti dalla Legge non sia stato proseguito l'appello, o non sieno stati riprodotti gli atti, o presentati i gravami. (*Circ.* 23 *Settembre* 1820.) V. INAPPELLABILITA'.

5. — — La deserzione dell'appello incorsa ipso jure e per disposizione della Legge, quando nei termini prescritti non sia stato proseguito l'appello, o non sieno stati riprodotti gli atti o presentati i gravami, deve necessariamente essere dichiarata e pronunziata dal Giudice. (*Circ.* d.)

6. — — Le copie degli atti prodotti colla scrittura di gravami nella Cancelleria dei Tribunali di appello possono ritirarsi dalla parte riproducente, previa ricevuta, dopochè per tre giorni almeno saranno rimaste in Cancelleria; fermo stante l' obbligo nell'appellante di ritornarle in Cancelleria ogni volta che ne sia formalmente richiesto. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 6.)

7. — REGOL. DISCIPL. — V. CONSIGLIO supremo. — RUOTE civili, e REGOL. proc. civ. Art. 455. e 759.

APPELLO NELLE CAUSE CRIMINALI.

— PROCED. PEN. — Le Sentenze della Ruota criminale non sono nella parte penale appellabili; ma se la parte lesa dal delitto vuole appellarsi per i suoi danni, potrà farlo, portando l'appello al Magistrato che conosce degli appelli civili, e questo appello sarà sempre ammissibile. (*L.* 8. *Luglio* 1814. *Art.* 42.)

APPOSIZIONE DI SIGILLI. V. SIGILLI.

APPRENDISTI curiali. V. Procuratori presso i Trib. organ. ec. 17. 18. 31.

APPROVAZIONI

— Dazio di Regis. — Sono sottoposti al dritto fisso di una lira gli atti di approvazioni, autorizzazioni, e consensi puri e semplici, e non giudiciarj. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. *Tarif.* §. 1. n. 4.)

APPROVVISIONAMENTI militari. V. Militari Rappor. amminis.

ARBITRAMENTALE. Giudizio arbitramentale. V. Compromesso.

ARBITRIO del giudice. *Giudizio pratico da usarsi nei casi che dalle Leggi o non sono pienamente determinati, o non lo sono abbastanza strettamente, con una certa più estesa facoltà di giudicare, purchè ciò non sia nè più nè meno di quello richiede il dritto e la giustizia.*

— Proced. crim. — V. pene per i delitti. Rapp. gener. d'irrog. 3. 9.

ARBITRO. *Uomo da bene che, eletto dalle parti per mezzo di un Atto che dicesi Compromesso, accetta l'uffizio di conoscere e decidere le loro controversie.* V. Compromesso. — Societa' mercantile.

ARCHIVIATURA d'Istrumenti notariali. V. Notariato. *n.* 60.

— Emolumento. — V. Riscontri, visto, collazionatura ec. notariali.

ARCHIVJ di Atti pubblici. *Pubblici depositi di scritture, istrumenti, processi, ed altri atti di pubblico interesse.*

1. — Regolam. discipl. — V. Archivio de' Contratti. — Cancellerie dei Trib. civ. — Processo crim. — Cancellerie comunit.

2. — Tassa di bollo per gli Atti. — V. Bollo della Carta. 11. 60.

3. — Dritto di Registro. — V. Registro (il dazio) 19. 20.

ARCHIVIO dei contratti. *Pubblico deposito Regio degli Atti celebrati in forma autentica relativi ai contratti, o alle ultime volontà passati avanti Notari Toscani, o provenienti dall' Estero.*

1. — Regolam. discipl. — Non sarà mai lecito in modo alcuno portare o tenere nell'Archivio pubblico dei contratti fuoco o lume. Ogni sera si dovranno chiudere tutte le porte e finestre. La pena per i contravventori sarà di scudi 100. per ciascuno, e per qualunque volta, e di più, quanto alle persone addette all' uffizio predetto, della perdita dell' impiego. (*LL.* 16. *Maggio* 1550. ; 14. *Dicembre* 1559. ; 2. *Aprile* 1575., e 11. *Agosto* 1781.)

2. — Recezione degli Atti. — L'Archivio dei contratti potrà in avvenire ricevere senza bisogno del R. Exequatur tutti i documenti, che non provengono da Giurisdizione o Potestà estera, rogati fuori di Stato, che per qualsivoglia titolo vi si volessero depositare, nonostantechè vi sia l'obbligazione camerale (a) che non produrrà veruno effetto, e dovrà aversi come se apposta non fosse; salve però tutte le altre Leggi, e consuetudini os-

(a) *L'obbligazione camerale è una formula usata nello Stato Pontificio, mediante la quale l'obbligazione, qualunque ella sia, acquista i più forti privilegj per il suo adempimento, fino al segno che, trovata inutile la esecuzione reale e personale, il debitore riman colpito dai fulmini ecclesiastici. L'Avvocato* Dall'Olio *nei suoi* elementi delle Leggi civili *pretende che una tal formula, sebbene da gran tempo eliminata nei contratti, se per caso vi si trovasse inserita, anche inavvertentemente, e colla semplice cifra relativa, produrrebbe anche oggi gli stessi effetti.*

servate finora per riceverli. (*Motup.* 19. *Dicembre* 1776. *pubbl. con la Circ.* 12. *Febbrajo* 1777.

3. — S. A. R. non trova necessario, nè coerente alle Leggi dell'Archivio il prescrivere che non sieno ricevuti documenti forestieri senza esaminare e decidere se contengono nulla contro le Leggi del paese, poichè l'ammissione nell'Archivio non importa il comandarne la esecuzione, nè il dichiararne la validità, ma solo ha per oggetto che tutti i documenti pubblici, dei quali i sudditi vogliono fare uso, si conservino e sieno reperibili in un dato luogo a richiesta di ognuno. Se fosse diversamente, converrebbe che l'Archivio prendesse l'istesso esame di tutti gli altri istrumenti e documenti che riceve dallo Stato, e quasi giudicasse di tutte le cause e questioni possibili a cadervi. (*Biglietto della Segreteria di Stato de'* 24. *Gennajo* 1777.)

4. — Rispetto all' obbligo camerale, sta bene che dalle Leggi sia proibito ai Notari dello Stato di fare uso di questa *espressione*, ma nel tempo stesso è anche inutile di prendersi un pensiere, come di cosa interessante il Dritto Regio, se negl'Istrumenti che vengono di fuori vi si trova per formula notariale questa obbligazione; la quale non è valutata da alcuno neppure nei paesi dove è costume di apporvela. Tutto al più può farsi una dichiarazione generale, per la quale resulti che in tutti i documenti che ammetterà con questa obbligazione, non s'intenda ammessa anzi esclusa una tale *espressione*. (*ivi*).

5. — Rispetto a tutte le altre avvertenze da aversi dall'Archivio nell'ammissione dei documenti, non è necessario prescrivere nulla al di più delle Leggi, se non che di non ammetterli senza il *R. Exequatur* quando siano documenti provenienti da Potestà estera. (*ivi*).

6. — Non sarà atteso in giudizio, o fuori del medesimo verun istrumento forestiero, se non sarà osservato quanto prescrive la Circolare de' 12. Febbrajo 1777., e se non sarà stato visto in gabella, e quindi depositato in Archivio, dal quale alla richiesta di chi vi possa avere interesse ne sarà data la copia, conservando l'originale, e la copia medesima avrà l'istesso vigore dell'originale. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Cap.* 3. *Art.* 20.)

7. — L'I. e R. Consulta sotto dì 6. Luglio passato in schiarimento dei dubbj e delle istanze avanzate dal Soprintendente dell'Archivio dei Contratti di Firenze ha ordinato replicarsi, che è indubitato che a forma delle Leggi e Regolamenti veglianti non debbano dai Notari ammettersi a far parte degli Atti da loro rogati i Pubblici Istrumenti forestieri senza che sieno stati precedentemente depositati nei respettivi Archivj; tenuto fermo il disposto della Circolare del 12. Febbrajo 1777. quanto a quelli che hanno bisogno del *R. Exequatur*, con la facoltà ai mentovati Archivj di rilasciarne invece dell'originale copia avente lo stesso vigore dell'originale medesimo alle parti interessate; che le dette disposizioni non si estendono agli Atti e Documenti privati forestieri; e che in caso di contravvenzione per la parte dei Notari alle sopra espresse disposizioni il Soprintendente all'Archivio, verificata la mancanza, può applicare le penali di che nell'Art. 2. del Cap. 7. della Legge dell'11. Febbrajo 1815. (*Circ.* 22. *Dicembre* 1820.)

8. — Dai Tribunali non devono accettarsi come mezzi di prova i pubblici Istrumenti forestieri, senzachè sieno stati precedentemente depositati nei pubblici Archivj dei Contratti, fermo stante il disposto dalla Circ. del Segretario del R. Dritto del 12. Febbrajo 1777. quanto a quelli che hanno bisogno del *R. Exequatur*, e la facoltà nei mentovati Archivj di rilasciare alle parti interessate in vece dell'originale una copia autentica avente lo stesso vigore dell'originale. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 7.)

ARCIDOSSO. (Castello) *Vicariato di* 3. *clas. e Comun.*

1. — Il Vicar. è nel Circond. della Ruota di Grosseto; dipende nei rapporti di polizia dal Commiss. di quella Città, il quale è anche Giudice competente per i Giudizi di Esecuz. immobil. Ha la giurisd. civ. sulla sola Comun. di Arcidosso, e la Crim. comprende anche le Potest. di Monticello, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, e S. Fiora; sua Popol. 19480.

— La Comun. è nella Camer. di Grosseto, è Capoluogo del Circond. di 5. Clas., vi è la Cancel. di 5. Clas. che abbraccia le Comun. di Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, e S. Fiora;

ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Castel del Piano, e la Conserv. delle Ipot. in Grosseto: sua Popol. 4300.

Popoli della Comun.

— Arcidosso — 3. — Montelatrone — Stribugliano.

Dioc. — Montalcino.

ARCIVESCOVI. V. VESCOVI.

AREZZO (Città) Residenza di una Ruota civile di prime appellazioni, e Capoluogo di un Commissariato provinciale, dei quali il respettivo Compartimento e la superiorità locale nelle materie di Polizia si estendono, oltre al territorio civile e criminale di quella Città, anche ai Vicariati di Cortona, S. Sepolcro, Poppi, Castiglion Fiorentino, Monte S. Savino, Anghiari, Pieve S. Stefano, e Sestino, con la Popol. di 163800.

La giurisd. crim. del Commissario di Arezzo abbraccia il territorio della civile, e si estende anche alle Potest. di Subbiano, Montevarchi, e Bucine, per cui ha la Popol. di 51600. La giurisd. civ. di quel Trib. di 1. Ist. oltre alla Comun. di Arezzo si estende anche ai seguenti Popoli della Comun. di Capolona, cioè, Belfiore, Bibbiano, Capolona, Cinina, e Soprano, per cui ha la Popol. di 30760.

Esiste in Arezzo una Camera di Soprintendenza Comunitativa eretta colla Legge del 1. Novembre 1825. che comprende trentotto Comunità, delle quali quella di Arezzo è Capoluogo di Circond. di 1. Classe, con la Canc. Comun. parimente di 1. Classe; in Arezzo è un Uffizio di Esaz. del Registro, ed una Conservazione d'Ipoteche. La popol. della Comun. di Arezzo ascende a 29580.

In Arezzo col Motup. dell' 11. Gennajo 1793. fu stabilita una Dogana di 1. Classe, autorizzata ad esigere le Gabelle, e fare quant'altro è ingiunto alle Dogane di Frontiera di 1. Classe. A questa Dogana mediante la Notificazione del 6. Aprile 1833. oltre le altre prerogative di cui gode per l'ammissione dei manifesti di ogni Dogana e per qualsivoglia merce, per la ricondizionatura dei Colli, e per la gabellazione all' entrata col benefizio delle

tare coerentemente alla Legge, fu data la facoltà di creare le spedizioni per passo con la percezione delle relative gabelle.

È ammessa nella Dogana medesima la riscossione degli emolumenti di spedizione, e rivista secondo la Tariffa pubblicata per le Dogane principali de' 24. Gennajo 1805. V. Doganieri.

Popoli della Comune

Agazzi — Albiano — Antria — Arezzo *Catted.*, 1. *Arcip.*, e 13. *parrocchie* — Bagnoro — Battifolle — Bivigliano — Bossi — Calbi — Camperie — Campolucci — Campriano — S. Casciano — Castellonchio — Chiani — Chiassa — Ciciliano — Cincelli — S. Formena — S. Fiorenzo — Frassineto — Gello — Giovi — Majano S. Domenico — Majano S. Maria — Marcena — Milisciano — Misciano — Monistero — Monte sopra Rondine — Montione — Ottavo — Patrignone — Peneto — Petrognano — Pigli S. Maria — Pigli e Fontiano — Poggiola — S. Paolo — Pomajo — Puglia — Pulicciano — Prato antico — Quarata — Quarto S. Anastasio — Quarto S. Mustiola — Querceto — Ronco — Rassinata — Rigutino — Rondine — Ruscello — Saccione — Staggiano — Terine — Torrita — Tregozzano — Usciano — Venere — S. Veriano — Villalba — Vitiano — S. Zeno. — *Dioc.* — Arezzo.

ARGENTI, ed ori. V. Marchio. — Rigattieri.

ARGINI dei Fiumi. V. Fiumi.

ARMI bianche, e da fuoco. *Si hanno per armi* bianche *tutti quegl' Istrumenti che sono principalmente inventati e destinati per l' offesa, e che producono l' effetto per sè medesimi: si hanno poi per armi* da fuoco *tutte quelle che la producono con l' ajuto della polvere di salnitro.*

Sommario

Disposizioni generali di proibita ritenzione e delazione 1. 2.

Limitazioni e dichiarazioni sulla general proibizione 3. *segg.* 44.

Strumenti da considerarsi Armi 12. 13. 14. 15.

Privilegj del porto d' arme *di alcune provincie* 9. 26. 27. 28.

Dritto penale, e procedure per le trasgressioni 16. *segg.* 25. 29. *segg.* 52. *segg.*

Istruzioni toccanti le patenti del porto d'arme 6. 33. *segg.* 45. *segg.*

1. — Persuasi dalle molte Leggi pubblicate in due secoli da'nostri Reali Antecessori della necessità di proibire le armi in Toscana, ed informati altresì che la loro inosservanza è in gran parte prodotta dal non essere più adattate ai tempi presenti, ond'è che sono una continua occasione di frequenti vessazioni: collo scopo di provvedere alla pubblica sicurezza, e d'impedire che i nostri amatissimi Sudditi in avvenire non sieno inutilmente vessati, annulliamo tutte le Leggi sì generali che particolari, che fino a questo giorno sono state fatte, riguardanti le armi, e trasporto di polvere e piombo spezzato. (*Motuproprio* 22. *Gennajo* 1737. *Art.* 1.)

2. — E proibiamo a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, dignità, e preminenza, ancorchè se ne dovesse fare espressa menzione, ed ancorchè pretendesse per qualsivoglia titolo o grazia di non essere obbligato all'osservanza della presente legge, il portare dopo la pubblicazione della medesima armi di veruna sorta, tanto bianche che da fuoco, sotto qualsivoglia pretesto in qualunque luogo degli Stati a noi sottoposti, che compongono ora il Gran-Ducato di Toscana, senza la nostra espressa licenza da concedersi dalla nostra Real-Depositeria di Firenze. (d. *Art.* 2.) (V. § 33. *e segg.*) (a)

3. — Da questa generale proibizione eccettuiamo tutti i Cavalieri delle Religioni Militari che sono ammesse nei nostri Stati, per le quali le armi sono parte dell'abito, alle quali per privilegio concediamo l'uso di tutte quelle armi che si comprende-

(a) *Anche le Guardie dei beni abbisognano della licenza del porto d'arme come qualunque altra persona per la Circ. de'* 21. *Gennajo* 1819.

ranno nelle facoltà che si spediscono dalla nostra Depositeria Generale; tutte le nostre Milizie, a cui pure permettiamo l'uso delle armi a forma di quello sarà disposto nelle Ordinanze militari; e tutti gli esecutori di giustizia di qualunque sorta, ai quali permettiamo l'uso di tutte quelle armi, che sono solite e necessarie per il loro ministero, come sarà dichiarato nelle loro respettive patenti. (d. *Art.* 3.)

4. — E perchè secondo l'uso universale alcune armi a certe persone in alcune circostanze si possono considerare come parte dell'abito civile, vogliamo che tutti i Nobili, e tutti quelli che godono la cittadinanza di qualunque Città dei nostri Stati che abbia questo grado civile, che vestano in abito che comunemente si dice alla Francese; ed i Nobili forestieri che quivi fossero domiciliati, e tutti i nostri Cortigiani; e tutti coloro che sono all' attual servizio dei medesimi Cortigiani, eccettuati i Servitori a livrea; ed in considerazione del commercio anco i Negozianti stranieri e nazionali commoranti in Livorno, possano portare la spada da cingere in qualunque tempo e luogo, purchè sieno nell'abito di cui essa si stima parte; e per viaggio solamente, al cavallo ed alla sedia le Terzette. (d. *Art.* 4.)

5. — Vogliamo però, che chi vuol godere di questo privilegio, che concediamo alla Cittadinanza, debba avere una fede autentica del Cancelliere della Comunità, o di quegli che tiene il registro dei godimenti pubblici, d'essere ascritto nel numero dei Cittadini, e d'aver riseduto o d'esser capace di risedere nei Magistrati del suo rango; che dovrà essergli fatta gratuitamente, avvertendo che qualora venga a notizia che esigano sotto qualsivoglia titolo la benchè minima recognizione, saranno severamente puniti dai respettivi Magistrati ai quali sono sottoposti. (d. *Art.* 5.)

6. — E considerando altresì che vi possono essere talora de'giusti motivi di permettere l'uso delle armi anco a quelli che vivono in campagna, o che non sono ascritti alla Cittadinanza di veruna Città o per propria difesa, o per l'onesto divertimento della caccia, Ci contentiamo che possono ottenere dalla nostra Real Depositeria di Firenze la facoltà delle armi bianche, pur-

chè non sieno del genere dell'espressamente proibite; e dell'armi da fuoco. (d. *Art.* 6.)

7. — Dichiarando però che anco con queste licenze non si possono portare nè arme bianca, nè da fuoco di veruna sorta per le Città, non convenendo per giusti motivi che il popolo minuto passeggi armato; sicchè l'effetto sia che per le Città non possano portar la spada che quelli a'quali compete per ragione di Nobiltà, o di Cittadinanza, o del nostro servizio; e le facoltà per chi non ha questo requisito non servano che per la campagna; e solo abbiano il trasporto libero dalla porta alla propria abitazione o albergo. (d. *Art.* 7.)

8. — Ma perchè secondo la polizia de'nostri Stati vi sono degli abitatori molto civili anco in luoghi che non hanno il grado di Cittadinanza, qualora questi compariscano in Città per loro affari in abito decente e cittadinesco, e che abbiano la facoltà di portare l'armi da fuoco, Ci contentiamo che anco per la Città possano cingere lo spadino come gli altri Cittadini. (d. *Art.* 8.)

9. — E considerando che gli abitanti familiarmente nelle Maremme di Siena possono essere in necessità di difendersi dai Corsari e Banditi, che non ostante la pubblica vigilanza ardiscono talora di scorrerle e refugiarsi in esse; pensando alla di loro maggior sicurezza, accordiamo loro di portare e ritenere nelle proprie case o capanne dove abitano le armi bianche di giusta misura, e quelle da fuoco dentro i confini delle Maremme predette. (d. *Art.* 9.)

10. — Rispetto poi ai Forestieri che non sieno nostri Sudditi, a'quali non possono essere così facilmente note le Leggi de'nostri dominj, premendoci che non vengano amareggiati dalle inopportune ricerche, sempre che vengano in decente equipaggio, cioè a dire che non compariscano in abito di vagabondi e birbanti, comandiamo che abbiano il passo libero colle loro armi, tanto essi che quelli che sono di loro servizio, fino agli Alberghi dove si posano; e che possano portare l'arme bianca per la Città come gli altri Cittadini: non intendendo però che sia permesso l'uso delle armi da fuoco per le Città nè a loro, nè ai loro servitori, a'quali pure vogliamo che restino proibite l'armi bianche per la Città, semprechè sieno servitori a livrea, come

sono proibite agli altri servitori a livrea de' nostri Sudditi. (d. *Art.* 10.)

11. — Dichiariamo che qualunque persona che abbia qualunque facoltà d'usare le armi da fuòco non possa perciò portare l'archibuso dentro i confini delle Bandite di Caccia a Noi riservate, eccettuate le strade maestre e vicinali, e altri pubblici passi; altrimenti, quantunque non tiri e non ammazzi alcuno animale, possa incorrere nelle pene imposte in tal caso a'trasgressori di Caccia dalla Legge del 1622. (d. *Art.* 11.)

12. — E per torre ogni disputa che potesse accadere sopra il definire quali strumenti debbano essere considerati per armi, vogliamo che si abbiano per tali tutti quelli che sono principalmente inventati e destinati per l'offesa; de' quali, armi bianche si chiamino quelle che producono l'effetto di offendere per sè medesime, e tra queste si comprendono ancora tutti quegli istrumenti che con la forza della molla, d'arco, d'aria, o di altra cosa equivalente possono vibrare qualunque peso atto ad offendere; i bastoni di grossezza capace di fare offesa notabile, e più lunghi di due braccia, solo però per le Città; e generalmente i bastoni, e le canne indiane che sieno armate di punta di qualunque metallo si sia più lunga di due soldi di braccio fiorentino, o che abbiano una palla o peso, che ecceda le tre once alla cima, come sono quelle introdotte per uso de' lacchè. (d. *Art.* 12.)

13. — Armi da fuoco poi tntte quelle che lo producono con l'ajuto della polvere. (d. *Art.* 13.)

14. — Ma perchè tra le armi bianche sopraddette ve ne sono alcune che per la loro figura non sono atte che ad offendere altrui, abominate da Noi come infami, e come mezzi per commettere i più enormi delitti, e desiderando per quanto sia possibile di torre tutte le loro funeste conseguenze; comandiamo che tutte le armi bianche di punta, o di puuta e di taglio, che abbiano la lama dalla guardia alla punta minore di tre quarti di braccio alla misnra fiorentina, non solamente sieno comprese nella sopraddetta generale proibizione, ma che di più sieno anco particolarmente proibite all'effetto di non potere mai nè chiederne nè ottenerne la permissioue; dichiarando che nessuna persona abilitata a portare le armi o per disposizione della presente Leg-

ge, o per facoltà da ottenersi dalla nostra Real Depositeria, non s'intenda mai abilitata a portare le armi corte della sopraddetta misura; proibendo inoltre, per togliere ogni occasione d'usare sì abbominevoli istrumenti, che niuno possa neppur ritenerle in casa sotto qualsivoglia titolo, e che niuno possa fabbricarle o venderle. Eccettuiamo però da questa speciale proibizione il pugnale che si dice da parata, e la coltella da caccia o bajonetta, le quali permettiamo che si possano portare con lo schioppo e con la spada, avendone le opportune facoltà; siccome eccettuiamo i coltelli da tasca da serrare, la di cui lama sia minore di un quarto di braccio, i quali non sono compresi nè in questa speciale, nè nella sopra espressa generale proibizione. (d. *Art.* 14.)

15. — E perchè nelle diverse professioni necessarie pel vivere civile vi sono alcuni istrumenti che possono produrre l'istesso effetto, su i quali potrebbe in qualche caso cader dubbio se si dovessero comprendere nel genere delle armi bianche di corta misura espressamente proibite a chiunque, avendo riguardo al favore che meritano le arti, si dichiara che dai respettivi artefici si possano questi ritenere e trasportare in qualunque luogo e tempo, purchè li portino rinvolti e legati insieme; perchè vi sia un giusto titolo di credere che li trasportino per uso dei loro artifizj; ed essendo trovati dagli esecutori, sieno tenuti a dare il nome, e dire la causa che giustifichi il trasporto dei loro istrumenti; e non verificandosi l'uno o l'altro, siccome nel caso che commettessero nel tempo del trasportarli con essi qualche delitto, si considerino come armi corte rispetto alla pena della delazione; essendo ben giusto che sia esemplarmente punito chi si abusa con altrui danno dell'equità della Legge in disprezzo della Legge medesima. (d. *Art.* 15.)

16. — E pensando a torre via tutte le occasioni agli esecutori di profittarsi con le inutili perquisizioni, ordiniamo che queste non si facciano a titolo d'armi nelle case nè di città, nè di campagna, e che rispetto alle armi bianche di giusta misura, e alle armi da fuoco, la trasgressione sia nel portarle, non già nel ritenerle in casa; derogando in questa parte in quanto faccia di bisogno anco alla Legge riguardante le Bandite del 1622, ed altre simili che proibiscono di ritenere le armi da fuoco nelle case si-

tuate dentro il recinto di esse Bandite. Ma se per altro giusto titolo si dovessero fare perquisizioni nelle case, e si trovassero armi bianche proibite di corta misura, si possa allora anco procedere per la trasgressione della presente Legge, e ciò in odio delle armi corte. (d. *Art.* 16.)

17. — Parimente per torre ogni occasione alle calunnie, comandiamo che nei Tribunali non si proceda ex officio, nè ad altrui querela contro chi avesse un tempo portate le armi senza la necessaria facoltà, se non dentro allo spazio d'un mese, da computarsi dal giorno della commessa trasgressione; benchè non s'intenda con questo d'abbreviare il tempo per prescrivere il delitto. (d. *Art.* 17.) (a)

18. — Ma acciocchè la nostra clemenza non serva di motivo alle trasgressioni, e per vendicare l'offesa maestà della Legge, comandiamo che quando occorra far processi per delitti commessi, per i quali si possa inquirere o ex officio o a querela, si punisca anco la trasgressione della presente Legge colla pena ordinaria, semprechè se ne venga in cognizione, e che ai termini delle Leggi municipali non sia prescritto il delitto, ancorchè sia spirato il termine d'un mese sopra assegnato. (d. *Art.* 18.)

19. — E venendoci rappresentato che vi sieno alcuni che pretendono d'avere il diritto di portare armi, e di darne ad altri la facoltà dependente da patto, capitolazioni, o privilegio, potranno questi supplicare coll'esibire i fondamenti di lor pretensione, perchè, esaminate che sieno, possiamo risolvere come richiederà da Noi l'utile pubblico e il dovere. (d. *Art.* 19.)

20. — E per rendere la presente nostra Costituzione più rispettabile anco col timor della pena comandiamo che chiunque ardirà offenderla portando le armi bianche di giusta misura, sia punito colla pena di ducati venti e la perdita dell'arme. (d. *Art.* 20. e 21.)

21. E portando l'arme da fuoco, nella perdita dell'arme, nella pena di ducati cinquanta, ed arbitrio, da estendersi fino alla galera secondo le circostanze. (d. *Art.* 22.)

(a) V. §§ 29. 32. *segg., ove sono alcune modificazioni alle disposizioni contenute nella presente Legge.*

22. — Ed essendo del genere dell'armi bianche di corta misura particolarmente sopra proibite, delle quali non si può permettere l'uso, nella perdita dell'arme, pena di galera, e confiscazione dei beni; dichiarando che incorrono in questa stessa pena ancor quelli che le fabbricassero, o le vendessero, o le tenessero sotto qualsivoglia pretesto o titolo; delle quali pene la metà spetti al querelante, e l'altra metà al Fisco. (d. *Art.* 23. e 24.) (V. § 29. e 32.)

23. — E perchè Ci preme assolutamente estirpare l'uso delle dette armi corte, sapendo quanto sia facile il deludere la legge in questa materia, disponghiamo che se mai in verun tempo accaderà che alcuno uccida o offenda altri con armi bianche di corta misura, con ferita ancor leggiera, sia inesorabilmente punito nella pena della testa, e confiscazione, senza che possa considerarsi nè ammettersi veruna di quelle circostanze che si sogliono rilevare a favore dei rei per alleggerire la qualità dei delitti, ancorchè fosse primo moto, rissa, o ubriachezza; volendo noi che il delitto della trasgressione della presente Legge, aggravato colla qualità di qualunque offesa o grave, o leggiera che sia, resti punito con una maggior pena di quella sopra imposta alla semplice delazione; all'effetto di rendere questa nostra Costituzione sempre più sacrosanta col timor del gastigo, e colla certezza di doverne essere senza veruno scampo punito, ricercando così l'interesse che dobbiamo prendere per la salute del nostro popolo. (d. *Art.* 25.) (V. § 29. e 32.)

24. — Ordiniamo che stia al Tribunale ordinario che conosce del criminale in ciascun paese la cognizione di simili trasgressioni, come si è praticato finora: dichiarando per tutti gli effetti che di ragione, che il fine che Ci siamo prefissi nell'annullare tutte le precedenti Leggi e stabilire la presente, è stato unicamente quello di provvedere alla sicurezza pubblica col torre l'abuso delle armi, ed in particolare di quelle di corta misura, come infami e proprie solo dei traditori, e di limitare l'uso dell'altre solo a quelle persone che per la loro qualità ed educazione non sono capaci di abusarsene, e generalmente di liberare i nostri sudditi da tutte le inutili processure che sarebbero inevitabili qualora si dovesse premere sopra l'osservanza di taute Leggi,

pensate con un diverso spirito, e non adattabili alle circostanze dei tempi presenti. (d. *Art.* 26.)

25. — In dichiarazione dell'Art. 17. della Legge generale delle armi del 22. Gennajo 1737. S. A. R. ha ordinato che nelle cause di delazione di armi s'intenda legittimamente dai Tribunali proceduto, e sia luogo a punire i trasgressori, purchè l'inquisizione sia stata iniziata entro il termine del mese prescritto dalla Legge a procedere in tali cause, senzachè sia necessario inoltre che la prima citazione al trasgressore per rispondere all'inquisizione venga trasmessa dentro il suddetto termine del mese. (*Motuproprio* 19. *Novembre* 1766.)

26. — Attese le particolari circostanze degl'infrascritti luoghi S. A. R. accorda a tutti gli abitanti, possidenti, e terratichieri del comune di Riparbella, ed a tutti gli abitanti nei feudi di Madrignano, Calice, e Veppo la facoltà di portare e di ritenere nei suddetti territorj le armi bianche di misura non proibita dalle leggi veglianti, e quelle da fuoco, senz'obbligo di prendere alcuna licenza. (*L.* 24. *Novembre* 1781.)

27. — Attese le particolari circostanze S. A. R. accorda a tutti gli abitanti nei territorj di Pietrasanta, Fivizzano, Pontremoli, Bagnone, e Barga la facoltà di portare e di ritenere in detti territorj le armi bianche di misura non proibita dalle Leggi veglianti, e quelle da fuoco, senz'obbligo di prendere alcuna licenza. (*L.* 26. *Marzo* 1782.)

28. — S. A. R. attese le circostanze particolari si è degnata di accordare agli abitanti nel territorio di Portoferrajo la facoltà di portarvi e ritenervi le armi bianche di misura non proibita dalle Leggi veglianti, e quelle da fuoco senza l'obbligo di prenderne alcuna licenza, non ostante. (*L.* 5. *Settembre* 1782.)

29. — Quanto alla proibizione delle armi ordiniamo che da quì in avanti la pena della semplice delazione delle armi da fuoco sia di scudi 25., e delle armi bianche di scudi 10., eccettuate tra le armi bianche quelle di corta misura; che non sia altrimenti vietata la ritenzione delle armi bianche di corta misura, ma bensì la delazione sotto pena di scudi 50. ed in tutti i casi la perdita dell'arme proibita; e che nelle cause di delazione di arme non si possa procedere per inquisizione se non nel caso che si

fosse fatto uso dell'arme in altrui offesa, o per farsi forte a fine di commettere qualche delitto o trasgressione; e finalmente che l'abuso dell'arme bianca di corta misura nei ferimenti ed omicidj, benchè rissosi, sia sempre considerata come una circostanza aggravante il ferimento o l'omicidio, non però per variare, ma solo per accrescere dentro la sua specie e qualità la pena imposta a simili ferimenti ed omicidj. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 102.)

30. — Il porto d'arme nella Provincia inferiore senese, in cui è permesso senza la licenza, non si estende ai confinati, ai quali è soltanto permesso il solo coltello serratojo: e rispetto agli altri abitanti, è loro proibita una tal delazione per le Città, Terre, e Castelli, ove è soltanto permessa, per quanto comporta il transito dalle porte e strade alla propria casa; contro i trasgressori si dee procedere con le regole prescritte dall'Art. 49. della Legge de'30. Novembre 1786. (*L.* 10. *Aprile* 1788.)

31. — Tutte le pene comminate per le ferite con arme bianca devono accrescersi di un grado nella loro specie, se le ferite fossero state fatte con arme bianca di corta misura; dovendo la qualità di tali armi essere sempre considerata per una circostanza aggravante il ferimento a forma del disposto nell'Art. 102. della Legge del 1786. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 16.) V. FERIMENTO.

32. — La Legge generale de'22. Gennajo 1737. e tutti gli Ordini posteriori relativi alla delazione delle armi bianche e da fuoco sono ritornati nella loro piena osservanza e vigore dopo la ripristinazione delle Leggi criminali Toscane, ordinata coll'Editto degli 8. Luglio 1814. Contro i trasgressori sarà proceduto a forma delle indicate Leggi ed Ordini; ed i medesimi dovranno essere irremissibilmente puniti a tenore dell'Art. 102. della Legge de'30. Novembre 1786, e 16. della Legge del 30. Agosto 1795., cioè con multa di scudi 25. per la delazione delle armi da fuoco, di scudi 10. per quella delle bianche, che non fossero di corta misura, e di scudi 50. per le armi bianche di corta misura, oltre la perdita delle armi in tutti i casi, e l'aumento di un grado della pena legale nei delitti commessi con armi della suddetta ultima qualità. In ordine alla predetta Legge de'22. Gennajo 1737., la

metà delle dette pene pecuniarie spetta al Querelante e l'altra metà al Fisco. (*Motup.* 29. *Luglio* 1814.)

33. — Chiunque vuol munirsi della patente di arme, dovrà dirigersi al R. Fisco in Firenze, e nelle provincie ai respettivi Vicarj, dai quali queste patenti verranno rilasciate secondo il sistema e con la tassa in vigore sotto il Governo Toscano a tenore delle Leggi. (*Not.* 29. *Luglio* 1814.)

34. — A ciascun Giusdicente del Gran-Ducato verrà trasmesso un numero di patenti d'armi da distribuirsi a chi si presenterà e gliene farà richiesta. (*Istr.* 19. *Agosto* 1814. *Art.* 1.)

35. — Sarà cura del Giusdicente d'indicare sul volume dalla parte, ove dice « Entrata dell'Armi da fuoco » la persona a favor della quale è richiesta la patente, con indicarvi anche il giorno ed anno, e di trasportare l'istesso nominativo e giorno sulla patente che deve rilasciarsi, dopochè sarà firmata dal Giusdicente medesimo, e che ne avrà ritirata la somma di lire 8. (*Art.* 2.)

36. — Sarà preciso dovere del Giusdicente di dar conto al Ragioniere fiscale alla fine di ogni anno, o più volte in un anno, se la distribuzione abbondasse, del numero delle patenti già esitate, del danaro incassato, e del numero di quelle che gli restano in essere, affinchè il detto Ragioniere sia in grado di rilasciargli l'opportuno sindacato. (*Art.* 3.)

37. — Allorchè il volume sarà prossimo ad ultimarsi verrà avvisato il citato Ragioniere, il quale si farà carico di spedirne un nuovo, e conseguentemente sarà ritornato al Fisco quello già terminato per potersi archiviare. (*Art.* 4.)

38. — Relativamente alla trasmissione del contante da farsi alla cassa del Fisco, il Giusdicente potrà servirsi di quel canale che crederà più opportuno, oppure si servirà del procaccia locale, a cui sarà pagato il porto secondo gli antichi regolamenti. (*Art.* 5.)

39. — Nessun Giusdicente potrà accordare attestati di perdite di patenti d'armi a chi ne facesse istanza, se non nel caso che pendesse processo per delazione di armi contro la stessa persona che avesse smarrita detta Patente; ed in questo caso potrà farsi il richiesto attestato senza alcuna spesa. (*Art.* 6.)

40. — Chiunque si presenterà per ottenere la Patente di Arme dovrà essere munito della fede di Specchietto, ed essendo contadino sopra i beni altrui, dovrà di più esibire il certificato del padrone, che dichiari non esservi motivi perchè la Patente debba essergli negata. (*Art.* 7.)

41. — Non potrà in verun caso essere rilasciata la Patente d'Arme alle persone condannate, o fondatamente sospette di Colombicidio. (*Art.* 8.)

42. — L'aggravio del pagamento di lire 1. 6. 8. per la fede di Specchietto dichiarata necessaria dall'Articolo 7. delle Istruzioni del 19. Agosto 1814. converrà che vada a cessare d'ora in avanti, perchè contrario alle paterne vedute del R. Governo, il quale, nel ristabilire le Leggi ed i sistemi veglianti sotto il precedente Governo di S. A. I. e R. per il maggior bene dei suoi sudditi, non vuole nè intende di deteriorarne la condizione. Il sistema che si praticava nel 1795. nel rilascio delle Patenti di Armi era quello di esigere la fede di Specchietto da quegl'individui soltanto che non erano conosciuti da quel Giusdicente al quale la Patente veniva dai medesimi richiesta o perchè domiciliati in altro Vicariato, o per altra ragione qualunque; non già dai giurisdizionali, che necessariamente devono essere conosciuti dal respettivo Giusdicente, e la moralità dei quali risulta dai Registri dello stesso suo Tribunale, senzachè bisogno vi sia di produrre la fede di Specchietto: ed è in questo senso, ed in questi termini e non altrimenti, che deve interpretarsi ed essere eseguito il citato Art. 7. delle Istruzioui predette. (*Circ.* 7. *Settembre* 1814.)

43. — Le patenti delle armi dovranno prendersi per regola dal Giusdicente Criminale del domicilio di chi le dimanda; e venendo la patente richiesta da persona di diversa Giurisdizione, nessun altro Tribunale potrà rilasciarla, se non dietro il certificato del Giusdicente del domicilio, rilasciato per l'oggetto speciale ed espresso di conseguire la patente dell'arme. In generale tutti i Giusdicenti dovranno essere attenti e rigorosi nel negare e la patente e il certificato a quelli che per i loro pregiudicati rapporti, sebbene non notati allo Specchietto, ingeriscono però un ragionevole sospetto di potere abusarne in frode della Legge,

e in danno della sicurezza delle persone e delle proprietà, e della pubblica tranquillità. (*Circ.* 4. *Novembre* 1816.)

44. — Sarà tenuta ferma a favore degl' insigniti dell' Ordine di S. Stefano la facoltà di portare le armi e cacciare fuori delle Bandite, e nel tempo non vietato; come pure il benefizio delle licenze d'armi che erano soliti ottenere secondo il loro grado per i respettivi domestici, col sistema e colle regole stesse che si praticavano nel 1799. (*Circ.* 16. *Luglio* 1818.)

45. — S. A. I. e R. informata dell' abuso che vien fatto della licenza delle armi, e dei danni che col pretesto della Caccia si arrecano alle campagne, è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso:

Gl'impiegati del Regio Fisco in Firenze, e gli altri che nelle Provincie sono incaricati del rilascio delle Licenze o sia Patenti d'Armi, non potranno consegnarle senza l'annuenza o permissione in scritto dei respettivi Commissarj in Firenze ed in Livorno, e dei Vicarj e Commissarj Regj o Auditori di Governo nelle altre parti del Gran-Ducato, i quali dovranno denegarla quando la condotta morale del richiedente, o per riportate coercizioni economiche, o per altri motivi, autorizzi ad una savia diffidenza. (*Not.* 10. *Agosto* 1829. *Art.* 1.)

46. — I Commissarj e gli altri suddetti Ministri non potranno permettere il rilascio della Licenza delle Armi agl' individui che non giustificheranno colla esibizione delle fedi e dichiarazioni relative: 1. L'età superiore agli anni diciotto. 2. Il consenso del padre, del tutore, o del curatore in quanto ai figli di famiglia, minori, o interdetti. 3. La mancanza di pregiudizj agli Specchietti delle condanne criminali. 4. Una idoneità pecuniaria per il pagamento pronto ed effettivo almeno di scudi ottanta fiorentini, pari a fiorini 336. per rispondere delle condanne pecuniarie in cui possa incorrere il richiedente contravvenendo ai Regolamenti sulla delazione delle Armi e sulla Caccia con Armi da fuoco, ovvero la obbligazione di persona idonea che si dichiari in scritto pronta a soddisfare per il richiedente le multe o condanne che sopra, nella concorrenza della suddetta somma di scudi 80. (d. *Art.* 2.)

47. — Tutte le sopraespresse giustificazioni si richiederanno

pure per gl'individui nominati dai Cavalieri dell' Insigne Ordine di S. Stefano P. e M. (d. *Art.* 3.)

48. — I Coloni parziarj o Contadini che lavorano a mezzeria le terre altrui, e i loro Garzoni che vivono in famiglia, dovranno inoltre esibire il consenso in iscritto del padrone, o di chi legittimamente lo rappresenta. (d. *Art.* 4.)

49. — L'idoneità del richiedente, o di quello che si obbliga per esso sarà conosciuta dalle suddette Autorità, le quali procederanno al necessario esame in via semplicemente amministrativa, e sommariamente, senza corso o formalità di atti giudiciarj, e senza emolumenti ed altre spese che quelle vive che potessero occorrere; e nel detto esame porteranno tutta la necessaria circospezione, e determineranno il loro giudizio sopra quei dati stessi che si reputano sufficienti dal diligente padre di famiglia nell'ordinaria condotta dei suoi affari. (d. *Art.* 5.)

50. — Sarà tenuto un Registro particolare, ove dai prefati Ministri verrà descritto il Nome, Cognome, e Patria del soggetto cui è stata concessa o denegata la permissione, con l'esposizione succinta, in linea di osservazione, dei motivi che hanno determinato la concessione o la negativa; ed una copia di detto Registro dovrà ogni tre mesi esser rimessa al Presidente del Buon-Governo. (d. *Art.* 6.)

51. — Chiunque si credesse aggravato per il rifiuto della suddetta permissione potrà reclamare al Presidente del Buon-Governo, il quale, previe le debite verificazioni, farà sul reclamo le dichiarazioni convenienti. (d. *Art.* 7.)

52. — Da ora innanzi nelle trasgressioni ai Regolamenti sulla delazione delle armi sarà luogo alla procedura per inquisizione, anche nei casi in cui non siasi fatto uso delle armi in altrui offesa, o per commettere alcun delitto o trasgressione. Peraltro in detti casi di semplice trasgressione la querela dovrà esser presentata nel termine di un mese dal giorno in cui la trasgressione sia stata commessa, e la inquisizione speciale dovrà essere trasmessa nel termine di due mesi dal dì della presentata querela; trascorsi i quali termini nell'uno o nell'altro rapporto, l'azione resterà prescritta. (d. *Art.* 8.)

53. — I Tribunali criminali useranno di tutto il rigore come di tutta la sollecitudine nel disbrigo dei processi di delazione di armi e di trasgressione di caccia, e senza eccettuazione di casi o di persone daranno fine a tutti in via ordinaria, e nelle loro competenze nei modi e termini di ragione. (d. *Art.* 17.)

54. — Restano ferme e dovranno pienamente osservarsi nelle parti non contrarie al presente Regolamento tutte le Leggi, Ordini, e prescrizioni attualmente in vigore sulla delazione di armi, sulla caccia, ed altre relative materie, specialmente in quanto riguardano II. e RR. Bandite. (d. *Art.* 18.)

55. — S. A. I. e R. in conferma, aumento, e dichiarazione delle Leggi e Regolamenti veglianti sulla delazione delle armi bianche, ha ordinato che si osservino in avvenire le seguenti disposizioni. (*Not.* 6. *Settembre* 1834. *in princ.*)

56. Saranno tenuti in rigorosa osservanza gli ordini che proibiscono la delazione delle Armi bianche di corta misura, che sono tutte quelle fabbricate unicamente per offendere, e che hanno la lama dalla guardia alla punta minore di tre quarti di braccio misura fiorentina. (d. *Art.* 1.)

57. — Nella proibizione stessa, ed a qualunque effetto si comprenderanno tutte le armi di qualsivoglia misura, che si chiudono, e nascondono in mazze, bastoni, o altri ordigni. (d. *Art.* 2.)

58. Quanto agl'istrumenti ed arnesi che servono agli usi domestici, alle arti, ed ai mestieri, e che per la loro forma potrebbero produrre l'istesso effetto delle Armi, non s'intende fatta innovazione a quanto è stato finora in osservanza. (d. *Art.* 3.)

59. — Saranno compresi fra le armi, delle quali è vietata la delazione, oltre i coltelli in asta, anche i coltelli serratoj, che non abbiano una lama minore di un quarto di braccio, qualunque sia la loro forma ed i coltelli così detti a cricco di qualunque misura essi sieno. (d. *Art.* 4.)

60. La licenza del porto d'armi s'intenderà sempre ed in qualunque caso ristretta alle armi da fuoco, ed alle armi bianche di giusta misura, e non potrà mai servire ad autorizzare la delazione delle armi di corta misura, nè delle armi indicate nei precedenti articoli 2. e 4. le quali, all'effetto della delazione, dovranno as-

solutamente riguardarsi come armi di corta misura, non ostante qualunque consuetudine invalsa in contrario. La detta licenza sarà necessaria per chiunque non l'abbia in virtù del suo grado a forma dei veglianti ordini, per non incorrere nelle trasgressioni alle Leggi sulla delazione delle armi. (d. *Art.* 5.)

61. — Le trasgressioni contemplate negli Articoli 1. 2. e 4. saranno punite con la carcere per un mese, colla perdita delle armi, e colla multa di scudi 50. da dividersi per metà fra il Regio Fisco, e l'accusatore pubblico o segreto. Contro i recidivi dovrà dai Giudici con proporzionata gradualità estendersi la pena della carcere oltre il termine suddivisato, ed anche fino a tre mesi secondo che si tratterà di prima, o di ulteriore recidiva, e a norma delle circostanze più o meno aggravanti. Nel caso di ferimenti ed omicidj, se il delitto verrà operato con armi della qualità proibita all'Art. 4., la qualità dell'arme costituirà circostanza aggravante, e la pena sarà aumentata di un grado nella sua specie, nel modo stesso che nell'Art. 16. della Riforma criminale dei 30. Agosto 1795. si prescrive per i ferimenti, ed omicidj eseguiti colle armi di corta misura. (d. *Art.* 6.)

62. — Di tutte le trasgressioni ai presenti ordini dovrà conoscersi nei modi stessi, e come vien prescritto nella delazione delle armi dalla Notificazione de' 10. Agosto 1829. D'ora innanzi però non è conceduto ai querelanti se non che il termine di giorni 15. dal dì della seguita trasgressione ad esibire le loro querele, derogando in questa parte al disposto dell'Art. 8. della Notificazione de' 10. Agosto 1829. che riman ferma in ogni altra parte. (d. *Art.* 7.)

ARMI GENTILIZIE. V. Monumenti.

ARNESI USATI.
— Regol. dog. — V. Roba usata.

ARREDI SACRI. *Le vestimenta, i vasi, i codici, gli ornamenti, e qualunque altra sacra suppellettile destinata direttamente al culto divino.*

— Regol. dog. — Gli arredi sacri non paghino gabella, giustificandosi con fedi legittime che abbiano servito, o sieno per servire al Culto divino, altrimenti siano soggetti secondo la respettiva loro qualità al pagamento delle gabelle. (*Tariffa* 18. *Ottobre* 1791.)

ARRESTO mobiliare. V. Esecuzione reale.

ARRESTO personale del debitor civile. V. Esecuzione personale in materia civile.

ARRESTO personale in oggetti crimin. V. Cattura ec.

ARROGAZIONE. *Adozione di persona già divenuta di suo diritto per la morte del Padre o dell'Avo paterno, oppure per la emancipazione.*

— Dritto civ. — V. Adozione.

ARRUOLAMENTO delle **CAUSE.** *Descrizione, che nei giudizj civili dee farsi in un Registro dalla Legge ordinato di tutte quelle cause contenziose, che si voglion portare alla cognizione del Giudice.*

1. — Proc. civ — Art. 108. 458.

2. — Regol. discipl. — Il Cancelliere dovrà con cura specialissima. oltre gli altri libri e filze di Cancelleria, tenere scritturato con la maggior precisione il libro giornale dei termini delle istanze delle cause ordinarie e sommarie. (*Regol. discipl. Art.* 71.)

3. — Questo libro dovrà essere impostato dal primo Ragioniere e consegnato al Cancelliere per la scritturazione giornaliera, e dovrà essere corredato di un Repertorio per alfabeto di tutte le Cause che vi saranno impostate sotto l'indicazione del cognome dell'attore o attori. (d. *Art.* 72.)

4. — Ciascuna Causa tanto ordinaria che sommaria vi dovrà essere registrata nel giorno in cui perverrà alla Cancelleria il rapporto, e che sarà fatto il registro della notificazione della do-

manda principale in Causa ordinaria, o sivvero del primo atto istaurativo del giudizio in Causa sommaria. (d. *Art.* 73.)

5. — Sotto questa respettiva impostazione di causa vi dovranno essere registrate a cura dei respettivi Procuratori degli attori tutte le sospensioni del termine dell'istanza, che nel corso del medesimo avranno luogo a forma del Regolamento di procedura. E l'omissione di questo Registro sarà a tutto carico e pregiudizio del respettivo Procuratore dell'attore, al quale la sospensione dell'istanza che abbia avuto luogo, e che non sia stata registrata, non potrà essere valutata nel caso d'incorsa deserzione. (d. *Art.* 74.)

6. — Con questo sistema il Ministro assistente all'udienza, tenuto in regola lo spoglio di questo registro o libro giornale dei termini dell'istanza, dovrà essere in grado di annunziare al Tribunale in ciascuna udienza tutte quelle cause che sono entrate nel decisorio per quella udienza medesima, e nelle quali nessuno dei Procuratori dei litiganti fece correre la citazione, onde sia fatto luogo alla contumacia, e a redarguire il Procuratore o Procuratori mancanti nel loro uffizio. (d. *Art.* 75.)

7. — Questo Libro dovrà essere ogni mese sottoposto alla revisione del Ragioniere, perchè decida se sia scritturato in regola, e suggerisca quei miglioramenti di metodo che crederà convenienti; ed il Ragioniere dovrà renderne conto al primo Cancelliere, affinchè non s'introducano abusi su quest' oggetto. (d. *Art.* 76.)

8. — La descrizione delle Cause al Ruolo o Registro deve farsi, quanto alle sommarie nel giorno della citazione alla prima Udienza, e quanto alle ordinarie nel giorno nel quale perverrà alla Cancelleria il rapporto della notificazione della domanda principale. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 1.)

9. Tariffa. — Per la descrizione delle Cause al Ruolo è dovuto quanto appresso:

Nelle Cause di Merito sopra gli Scudi 100.

(1. Ordine L. 4. — —
Trib. di (2. . . . . . « 2. — —
(3. . . . . . « 1. 6. 8.

Nelle Cause di Merito fino agli Scudi 100.

(1. Ordine L. 2. 6. 8.
Tribunale di (2. . . . . . « 1. — —
(3. . . . . . « — 13. 4.
Tarif. 1814. *e* 1815. *Art.* 2.)

10. — Le disdette, ancorchè date per scrittura, i precetti, e altri atti consimili non devono porsi al Ruolo delle Cause, nè deve esigersi il corrispondente dritto, finchè non sia nata contestazione fra le parti. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 16.)

11. — Le domande di semplice autorizzazione delle donne non devono esser portate al Ruolo delle Cause ordinarie o sommarie, e non è perciò dovuto per queste il dritto di descrizione di Causa al Ruolo. (d. *Art.* 17.)

12. — Per la descrizione al Ruolo delle Cause di Graduatoria è dovuto alle Cancellerie un solo dritto, e non già tanti dritti quanti sono i creditori. (d. *Art.* 25.)

13. — Per i decreti di autorizzazione delle donne e dei minori, che non emanano dalla giurisdizione contenziosa dei Tribunali, ma bensì dalla loro relativa soprintendenza economica non è dovuto il diritto di descrizione di Causa al Ruolo. (d. *Art.* 31.)

14. — Non è luogo ad una nuova iscrizione della Causa a Ruolo, nè a percezione di dritto alcuno nel giudizio di vendita di beni immobili, su i quali fu già accordata l'immissione in Salviano, perchè è una prosecuzione di questo secondo giudizio. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 12.)

15. — Non deve esigersi dritto d'iscrizione al Ruolo per l'assunzione dell'esame degl'incidenti delle cause. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *Art.* 37.)

ARRUOLAMENTO MILITARE. *Complesso di Regolamenti e istruzioni sul modo di completare annualmente la Milizia del Gran-Ducato.*

Sommario

Organizzazione della Deputazione dell'arruolamento 1. *segg.* 80. 82. 116.

S. A. I. e R. volendo rendere più facile, ed insieme meno gravoso alle Comunità l'adempimento dell'obbligo che loro incombe di fornire quel numero di Reclute che di anno in anno possono essere necessarie a tenere al completo i diversi Corpi Militari del Gran-Ducato, dispone quanto appresso. (*Not.* 8. *Agosto* 1826. *in princ.*)

1. — In ogni Comunità dovrà permanentemente esistere una Deputazione Comunitativa incaricata dell'Arruolamento Militare. (*L.* d. *Art.* 1.)

2. — Questa Deputazione sarà composta del respettivo Governatore, Commissario, Vicario Regio, o altro Giusdicente locale, del Gonfaloniere, del primo Priore, del Cancelliere o suo Ajuto, e di altro probo soggetto domiciliato, e commorante nella stessa Comunità, da nominarsi annualmente nei primi otto giorni del mese di Gennajo dal Provveditore della respettiva Camera di Soprintendenza Comunitativa. (*L.* d. *Art.* 2.)

3. — I Governatori potranno sostituire l'Auditore del Governo; in mancanza o assenza per legittime cause del Gonfaloniere, subentrerà il primo Priore, e questi sarà rappresentato dal secondo, e così successivamente. Quando venisse a mancare il soggetto eletto dal Provveditore, dovrà questi senza ritardo procedere alla nomina di altro soggetto. (*L.* d. *Art.* 3.)

4. — Il Cancelliere, o suo Ajuto faranno inoltre di uffizio le funzioni di Segretario. (*L.* d. *Art.* 4.)

5. — L'incarico dell'Arruolamento devesi considerare uffizio pubblico, da cui per conseguenza non è permesso ad alcuno dispensarsi. (*L.* d. *Art.* 5.)

6. — Le disposizioni delle Deputazioni dovranno aver luogo unicamente per mezzo di deliberazione collegiale, ed a pluralità di voti. (*L.* d. *Art.* 6.)

7. — Non potrà procedersi ad alcuna deliberazione se non si trovano all'adunanza tre almeno dei componenti la Deputazione, ed in caso di non intervento del Giusdicente, dovrà sempre essere il medesimo informato dell'oggetto su cui è caduta la deliberazione, prima che abbia la sua esecuzione. (*L.* d. *Art.* 7.)

8. — La corrispondenza delle Deputazioni con l'Incaricato della direzione dell'Arruolamento si terrà per mezzo dei Gonfalonieri. (*L.* d. *Art.* 8.)

9. — Saranno soggetti all'Arruolamento generalmente tutti i Giovani sudditi o domiciliati nel Gran-Ducato, escluse le Isole, i quali dal 1. Gennajo inclusive a tutto il 31. Decembre dell'anno in cui detto Arruolamento si eseguisce, entrano nell'anno ventunesimo della loro età. (*L.* d. *Art.* 9.)

10. — Le Deputazioni non più tardi de' 15. Gennajo di ciaschedun'anno, inviteranno con Editto da affiggersi alla porta del locale di residenza del Magistrato Comunitativo, e con Circolare da dirigersi ai Parrochi, i Giovani a darsi in nota, e a presentarsi volontarii all'Arruolamento, dichiarando che diversamente la Deputazione procederà alle misure che giudicherà più espedienti, non esclusa quella di una tassa da imporsi sopra ogni individuo soggetto all'Arruolamento, a forma del precedente Articolo, ovvero l'altra della tratta a sorte. (*L.* d. *Art.* 10.)

11. — Non sono esenti da darsi in nota i Giovani della Nazione Ebrea, nè gli Eterodossi. (*L.* d. *Art.* 11.)

12. — Sarà assegnato il termine di due mesi a presentarsi e farsi inscrivere nelle note come sopra. (*L.* d. *Art.* 12.)

13. — Intanto le Deputazioni potranno anche per mezzo dei Parrochi raccogliere i nomi di tutti i Giovani della prefissa età dimoranti nella Comunità respettiva. (*L.* d. *Art.* 13.)

14. — Nel mese di Aprile di ciascun' anno sarà annunziato alle singole Comunità il numero delle Reclute che ciascheduna in proporzione della sua popolazione dovrà somministrare al Comando Militare nel corso dell' anno. (*L.* d. *Art.* 14.)

15. — Decorso il termine di che all' Art. 12., e ricevuta la notizia del contingente, sarà nella libera facoltà delle Deputazioni di prescegliere e adottare quel sistema che giudicheranno più opportuno ad ottenere l' intento di somministrare il richiesto numero di Reclute col minor disturbo delle Famiglie, e col minor danno della Società. (*L.* d. *Art.* 15.)

16. — Potranno le Deputazioni spedire in qualunque tempo dell' anno al Comando Militare una o più Reclute da computarsi nel respettivo contingente. (*L.* d. *Art.* 16.)

17. — Di tali Reclute di mano in mano spedite ed accettate dal suddetto Comando Militare, dovrà tenersi triplice registro, che uno presso il Comando istesso, l'altro presso la Deputazione della Comunità respettiva, ed il terzo nell' Uffizio dell' Incaricato della direzione del Reclutamento in Firenze, onde a fin d' anno ciascheduna Deputazione possa aver discarico del compimento del contingente attribuito alla Comunità. (*L.* d. *Art.* 17.)

18. — Qualora accadesse che una Deputazione avesse al termine dell'anno fornito un numero di Reclute superiore al contingente, l'eccesso sarà abbuonato alla respettiva Comunità in conto del contingente dell'anno prossimo. (*L.* d. Art. 18.)

19. — I Giovani che per disposizione della Polizia venissero sottoposti alla disciplina militare saranno computati nel numero delle Reclute della Comunità cui appartengono, esclusi però quelli coatti che fossero destinati alle Compagnie di correzione. (*L.* d. *Art.* 19. V. § 125.)

20. — Nel caso che le Deputazioni preferissero il partito di acquistare le Reclute per mezzo di un premio, resta fissato per massima che questo premio pagabile alle Reclute comunitative non possa eccedere gli scudi 50. per individuo. (*L.* d. *Art.* 20.)

21. — All'effetto di cumulare le somme corrispondenti al premio da pagarsi come sopra, sono autorizzate le Deputazioni ad imporre un'adequata Tassa sopra tutti i Giovani che in quell'anno cadono di rigore nell'Arruolamento, a tenore del precedente Art. 9. (*L.* d. *Art.* 21.)

22. — Al pagamento di questa Tassa di Reclutamento saranno tenuti ed obbligati indistintamente anche gli ammogliati, gl'Impiegati in qualunque Uffizio, gli Ebrei, gli Eterodossi, i difettosi di corpo, i Figli unici, i Capi di famiglia, gli addetti a qualsivoglia Collegio o Corpo Morale, e chiunque altro generalmente dell'età prefissa, qualunque ne sia lo stato, il grado, e la professione; eccettuati soltanto quelli che si arruolassero o si trovassero già arruolati come militari in qualunque Corpo delle Truppe di linea del Gran-Ducato, compresi gli arruolati nel Corpo dei Cacciatori Volontarj di Costa. (*L.* d. *Art.* 22.)

23. — La detta Tassa sarà distinta in diverse classi ad arbitrio delle Deputazioni, purchè queste non sieno nè minori di sei, nè maggiori di dieci. (*L.* d. *Art.* 23.)

24. — Le Deputazioni, presa cognizione dello stato economico delle Famiglie, dei lucri personali degl'Individui, della professione che esercitano, e di tutte le altre circostanze, che possono influire a determinare la congruità della tassazione, tenendo anche per norma il reparto della Tassa di Famiglia, attribuiranno a ciascheduno dei Giovani la classe competente, cui corrisponderà la Tassa che dovrà esser fissata alle respettive Classi, sul calcolo dell'importare dei premj a ragione di 50. scudi per Recluta, e delle spese presumibilmente occorrenti per le relative operazioni. (*L.* d. *Art.* 24.)

25. — Dovranno le Deputazioni prima di porre in esazione la Tassa esser sollecite di avere in vista i soggetti disposti ed atti al Servizio Militare come Reclute di quella Comunità con adequato premio da stabilirsi dentro i limiti determinati all'Art. 20,

e le mire saranno principalmente dirette verso quei Giovani che, oziosi e senza mestiere, andrebbero incontro a più rigorose misure di Polizia, qualora non si determinassero ad intraprendere volontariamente il Servizio Militare. (*L.* d. *Art.* 25.)

26. — Quantunque sieno di rigore soggetti all'Arruolamento i Giovani soltanto dell'età prefissa all'Art. 9., contuttociò, trattandosi di Reclute volontarie da acquistarsi con premio, o in qualunque altro modo determinate a porsi sotto le Bandiere, le Deputazioni potranno inviare, ed il Comando Generale accetterà come Recluta qualunque Individuo dell'età da'venti anni compiti fino ai trenta anni, purchè sieno scapoli, sani di corpo, dell'altezza non minore di braccia due e soldi quattordici, non abbiano pregiudizj con la Giustizia, e non siano stati condannati, nè rilasciato contro di essi Processo aperto per delitti infamanti. (*L.* d. *Art.* 26.)

27. — I Giovani di una Comunità, che entrano nell'anno ventunesimo, e che perciò cadono nell'Arruolamento, non potranno offrirsi per Reclute volontarie di altre Comunità, e molto meno offrirsi per Cambj, se prima non resti giustificato che la Comunità cui appartengono, terminate le operazioni del Reclutamento, abbia già fornito il richiesto contingente. (*L.* d. *Art.* 27.)

28. — S'intenderanno appartenere ad una Comunità tanto all'effetto del pagamento della Tassa, che all'effetto della Tratta tutti i Giovani che vi dimorano da sei mesi; quelli che da minor tempo fossero venuti o venissero ad abitarvi apparterranno agli effetti suddetti alla Comunità dalla quale sono partiti, ed i Gonfalonieri si concerteranno tra di loro, onde o in una Comunità o nell'altra restino compresi; ben inteso però che la Tassa non dovrà giammai essere dallo stesso soggetto pagata in due o più Comunità. (*L.* d. *Art.* 28.)

29. — Predisposte le cose, le Deputazioni sanzioneranno con loro deliberazione il quantitativo della Tassa per ciascheduna Classe, non meno che l'assegnazione della Classe a ciascheduno dei tassabili, e quindi il reparto così sanzionato diverrà esecutorio, e dovrà essere annunziato al Pubblico con Editto Pretorio, col quale sarà anche assegnato ai tassati un discreto termine al pagamento. (*L.* d. *Art.* 29.)

30. — Decorso il termine, le Deputazioni spediranno un nuovo avviso ai singoli debitori, intimandoli di pagare la respettiva tangente dentro i dieci giorni, al di là dei quali rendendosi morosi, la Deputazione stessa consegnerà le loro poste in esazione al Tribunale, che procederà esecutivamente contro di essi col privilegio del Braccio Regio. (*L.* d. *Art.* 30.)

31. — Nel caso che il cumulo delle tasse imposte ed esatte riuscisse eccedente al pagamento dei premj, e al saldo delle spese di Reclutamento, ogni avanzo sarà restituito pro rata, ed in proporzione della tassa da ognuno pagata. (*L.* d. *Art.* 31.)

32. — Le Deputazioni trasmetteranno a fin d'anno all'Incaricato della direzione dell'arruolamento la nota distinta dell'incassato per dependenza delle tasse con esatto discarico dell'erogazione, indicando con precisione i titoli delle spese. (*L.* d. *Art.* 32.)

33. — Una nota consimile dimostrativa la tassa da ciascheduno individuo pagata, e gli articoli di spesa in cui ne sia stato erogato il prodotto, dovrà, a soddisfazione degli interessati e del Pubblico, essere affissa alla porta della Residenza del Magistrato Comunitativo. (*L.* d. *Art.* 33.)

34. — Coloro dell'età prescritta che non si dessero in nota, e sfuggissero perciò alla tassazione, se sieno trovati abili al servizio, dovranno dalle Deputazioni essere assolutamente designati come Reclute; se per fisiche imperfezioni, o per altre cause non siano capaci di essere arruolati, incorreranno nella pena del pagamento del doppio della tassa; e tanto gli uni che gli altri rimarranno sottoposti a questa disposizione durante il corso di anni due dal giorno dell'avviso di che all'Art. 30. (*L.* d. *Art.* 34.)

35. — Le tasse dovranno essere incassate a tutto il mese di Luglio di ciaschedun'anno. (*L.* d. *Art.* 35).

36. — Il padre o altro ascendente saranno tenuti in sussidio al pagamento della tassa per i figli e descendenti. (*L.* d. *Art.* 36.)

37. — I reclami che si affacciassero contro il reparto della tassa non ne sospenderanno il pagamento e l'esazione; riservato poi l'esame per la rettificazione, qualora vi abbia luogo; la quale sarà a carico dell'avanzo resultante dal cumulo delle tasse; in ogni caso però starà ferma la penale contro i morosi. (*L.* d. *Art.* 37.)

38. — Sono autorizzate le Deputazioni a stabilire un emo-

lumento a favore del Camarlingo Comunitativo sull' incasso delle tasse, purchè non superi l' uno e mezzo per cento. (*L.* d. *Art.* 38.)

39. — Per qualunque evento accadesse che per mezzo delle tasse, o in altro diverso modo, non riuscisse alle Deputazioni di fornire il contingente di Reclute attribuito alla Comunità respettiva, o se le Deputazioni stesse si determinassero direttamente per la tratta, esse, previa la restituzione delle tasse, ove fossero per avventura state pagate, non più tardi del 15. del mese di Agosto di ciascun anno annunzieranno al pubblico che si deverrà all'arruolamento per tratta, rinnuovando a quei Giovani che trovansi nel loro anno ventunesimo, e che per qualche accidentalità non si fossero inseritti nelle prime note ordinate all' Art. 10, l' ordine di darsi in nota nel termine di un mese sotto le pene comminate dalla Legge. (*L.* d. *Art.* 39.)

40. — Saranno obbligati di darsi in nota tutti indistintamente quelli dell' età sopraindicata, sieno scapoli, ammogliati, vedovi, e chiunque altro generalmente compreso all' Art. 12. (*L.* d. *Art.* 40.)

41. — Redatta una lista alfabetica di tutti i nomi inscritti nella nota, e di quelli che le Deputazioni potranno raccogliere per mezzo dei Parrochi, dovrà questa lista essere affissa per dieci giorni tanto alla porta del Pretorio, che a quella della Residenza del Magistrato Comunitativo, e contemporaneamente sarà avvisato il Pubblico del giorno in cui seguirà l' imborsazione e la tratta, dichiarando che ognuno dei Giovani soggetti all'Arruolamento potrà presentarsi in quel giorno ad estrarre il numero o personalmente, o per mezzo di alcuno suo commissionato, e che in mancanza il numero per l'assente verrà estratto dal Gonfaloniere. (*L.* d. *Art.* 41.)

42. — Sono dispensati dal presentarsi personalmente gl' individui della Nazione Ebrea, e gli Eterodossi, per ciascheduno dei quali si estrarrà il numero dal Gonfaloniere. (*L.* d. *Art.* 42.)

43. — Nel corso dei suddetti dieci giorni starà aperto presso le respettive Deputazioni un Registro, nel quale saranno riportati i reclami, le eccezioni, le esenzioni, e le osservazioni che si affacciassero per parte dei Giovani soggetti all' Arruolamento, e d' appresso l' esame di questo Registro, le Deputazioni, trascorsi

detti dieci giorni, si occuperanno di purgare e rettificare le Liste. (*L.* d. *Art.* 43.)

44. — Nei casi dubbj terranno fermo il nome nella lista, rendendone poi conto per il canale dell' Incaricato della direzione dell' Arruolamento. (*L.* d. *Art.* 44.)

45. — I Giovani potranno dedurre le loro eccezioni anche nel giorno stesso della Tratta, ma non per questo saranno dispensati di estrarre il numero. (*L.* d. *Art.* 45.)

46. Tutti quelli dell' età prefissa che si fossero ammogliati, o che si ammogliassero nell' anno istesso in cui cade l' Arruolamento, non godranno di alcuna esenzione; e se tocchi loro in sorte un numero basso, dovranno far parte del contingente o personalmente, o facendosi a tutto loro carico sostituire da un cambio. (*L.* d. *Art.* 46.)

47. — Purgate e rettificate le note, e sanzionate le liste con deliberazione delle Deputazioni, esse faranno preparare tante cedole distinte quanti sono i Giovani descritti nella lista, indicandovi il loro nome, cognome, ed il nome del padre. (*L.* d. *Art.* 47.)

48. Faranno egualmente approntare altrettante cedole in cui saranno scritti i numeri incominciando dall' uno fino e compreso l' ultimo al quale si estende la lista. (*L.* d. *Art.* 48.)

49. — Giunto il giorno e l' ora come sopra stabiliti, si procederà in presenza delle Deputazioni collegialmente adunate nel luogo prefisso all' atto della imborsazione, che dovrà a pubblica vista eseguirsi come appresso.

Il Cancelliere Comunitativo o suo Ajuto leggerà a chiara voce i cognomi e nomi scritti nella prima cedola, ritenuto l' ordine della lista, dopo di che la detta cedola sarà patentemente inclusa per mano del Gonfaloniere nella borsa o urna a ciò destinata.

Letta quindi dal Cancelliere medesimo o suo Ajuto la cedola che contiene il numero uno, verrà questa collocata dal Gonfaloniere in altra separata borsa o urna, e con simile ordine si proseguirà l' imborsazione fino a che restino compiutamente e contemporaneamente esaurite le cedole dei nomi, e dei numeri. (*L.* d. *Art.* 49.)

50. — Ultimato questo atto, nell' effettuare il quale è ingiunto

alle Deputazioni di usare la più scrupolosa esattezza a scanso di reclami, si deverrà all'altro della tratta, che avrà luogo nel modo seguente. (*L.* d. *Art.* 50.)

51. — Avanti l'estrazione di ogni cedola saranno agitate quanto faccia d'uopo le due borse o urne suddette. (*L.* d. *Art.* 51.)

52. — Quindi il Gonfaloniere estrarrà dalla borsa o urna dei nomi una cedola, e la consegnerà al Cancelliere o suo Ajuto, che a chiara voce leggerà il cognome e nome del Giovine a cui essa appella.

Questi, se si trovi presente, verrà subito ammesso (eccettuati gl'individui della Nazione Israelitica e gli Eterodossi) ad estrarre di propria mano una cedola dalla borsa o urna dei numeri, ed essendo assente, o non essendovi chi lo rappresenti, sarà tale estrazione eseguita in di lui luogo dal Gonfaloniere, a cui nell'uno o nell'altro caso spetterà di aprire la cedola, e di passarla quindi al Cancelliere o suo Ajuto, che esporrà a pubblica vista e leggerà a chiara voce il numero estratto. (*L.* d. *Art.* 52.)

53. La Tratta dovrà nella forma predetta continuarsi senza intermissione fino al totale esaurimento de' nomi e dei numeri. (*L.* d. *Art.* 53.)

54. — A misura che anderà eseguendosi la tratta il Cancelliere o suo Ajuto ne prenderà nota sopra una lista o registro, ed il numero sarà rilasciato nelle mani del giovine che lo ha estratto. (*L.* d. *Art.* 54.)

55. — La lista sopraccennata dovrà quindi essere firmata dall'intera Deputazione. (*L.* d. *Art.* 55.)

56. — Se per accidentalità alcuno dei Componenti la medesima si trovasse impedito o assente, ne sarà fatta special menzione dietro le firme degli altri Deputati. (*L.* d. *Art.* 56.)

57. — Tanto l'atto dell'imborsazione, quanto quello della tratta, dovranno rimanere autenticati per mezzo di deliberazione prima dello scioglimento dell'adunanza. (*L.* d. *Art.* 57.)

58. — I primi estratti s'intenderanno designati per il Militare, se non abbiano eccezioni o per ragione dell'altezza, o per difetti di corpo, o altra qualunque fisica imperfezione, e se non sieno compresi in alcuna delle esenzioni determinate in appresso. (*L.* d. *Art.* 58.)

59. — Eseguita la Estrazione, le Deputazioni non più tardi di otto giorni dopo faranno intimare i primi numeri a presentarsi per essere inviati sotto le Bandiere, e previa l'ispezione del loro stato fisico, cui i Medici e Chirurghi condotti dovranno prestarsi di uffizio, dirigeranno quei Giovani al Comando Militare, accompagnandoli con lettera del Gonfaloniere indicante il nome, cognome, ed il giorno di nascita della recluta. (*L.* d. *Art.* 59.)

60. — Se alcuno dei chiamati si trovasse manifestamente difettoso, o se militasse a di lui favore qualche valida eccezione, o si adducesse qualche titolo di esenzione, le respettive Deputazioni collegialmente adunate delibereranno sulla sussistenza e validità delle eccezioni, e qualora siano ammesse per buone, ne spiegheranno nella deliberazione i motivi, e quindi procederanno a chiamare i numeri successivi fino al compimento del contingente. (*L.* d. *Art.* 60.)

61. — L'istesso si praticherà quando l'esclusione venga per giuste cause dal Comando Militare. (*L.* d. *Art.* 61.)

62. — Chiunque si sentisse aggravato dalle determinazioni delle Deputazioni o del Comando Militare, potrà far valere i suoi reclami per il canale dell'Incaricato della direzione dell'Arruolamento Militare. (*L.* d. *Art.* 62.)

63. — Tosto che alcuno sia stato dichiarato buono al servizio, se nel termine di otto giorni non si presenti per essere inviato alle Bandiere, sarà rilasciato contro di esso il mandato di cattura. (*L.* d. *Art.* 63.)

64. — È permesso ad ognuno di farsi rimpiazzare a tutto suo carico da un cambio, che abbia le qualità indicate all'antecedente Art. 26. (*L.* d. *Art.* 64.)

65. — Gl'individui della Nazione Ebrea, e generalmente gli Eterodossi, non essendo ammessi a servire personalmente, quando tocchi in sorte ad essi un numero basso, nè abbiano titolo a legale esenzione, dovranno indispensabilmente farsi rimpiazzare da un cambio (*L.* d. *Art.* 65.)

66. — I cambj, oltre le altre qualità di che al citato Articolo 26., dovranno essere di misura non minore di braccia due e soldi quindici. (*L.* d. *Art.* 66.)

67. — Nel caso che abbia luogo l'Arruolamento per tratta,

qualunque Giovane che in qualsisia modo si sottraesse all'estrazione, sfuggendo il suo nome dalle note per non essersi presentato nè altrimenti fattosi inscrivere, in ogni tempo che venga nelle mani della Giustizia dovrà esser posto sotto le Bandiere con la capitolazione di nove anni, qualora sia trovato capace per il mestiere dell'armi; nel caso d'incapacità incorrerà nella pena di un anno di detenzione nella Casa di forza di Volterra. (*L* d. *Art.* 67.)

68. — Quello cui fosse toccato in sorte un numero basso da designarlo per recluta, se si renderà refrattario celandosi, sottraendosi con la fuga, o in altro modo rendendosi contumace, in qualunque tempo cada in potere della Giustizia verrà arruolato con la capitolazione di anni dodici; e se sia inabile all'armi sarà punito con due anni di detenzione nella suddetta casa di Forza. (*L.* d. *Art.* 68.)

69. — Apparterrà alle Ruote Criminali la cognizione ed il Giudizio nell'applicazione delle pene prescritte ai precedenti Art. 67. e 68. Delle altre penali e multe conosceranno i respettivi Vicarj Regj in via sommaria ed economica. (*L.* d. *Art.* 69.)

70. — Chiunque cooperasse, o in qualsivoglia modo desse mano all'omissione nelle note, alla sottrazione dall'Arruolamento o dal servizio, ovvero all'indebita riforma di qualche individuo, incorrerà nella multa di cento scudi, da scontarsi con la Carcere in caso d'impotenza. (*L.* d. *Art.* 70.)

71. — Le disposizioni dei precedenti Articoli 67. 68. e 70. avranno vigore per il corso di dieci anni, decorsi i quali l'azione contro i contumaci s'intenderà prescritta. (*L.* d. *Art.* 71.)

72. — L'importare delle suddette multe sarà passato nella cassa comunitativa per valersene a comodo dei successivi Arruolamenti. (*L.* d. *Art.* 72.)

73. — Compito l'anno ventunesimo, veruno sarà più soggetto all'Arruolamento ordinario. Non s'intende però fatta variazione alcuna al sistema del Discolato per parte della Polizia, che resta fermo nei modi e forme fin quì praticate. (*L.* d. *Art.* 73.)

74. — I Giovani da fornirsi dalle Comunità al Comando Generale non potranno essere di misura inferiore a braccia due e soldi quattordici, esclusi i Cambj, che come all'Art. 66. dovranno essere di braccia due e soldi quindici. (*L.* d. *Art.* 74.)

75. — La capitolazione ordinaria resta determinata ad anni sei. (*L.* d. *Art.* 75.)

76. — Saranno esenti per disposizione della Legge all'effetto soltanto del Reclutamento per Tratta, e del servizio personale: 1. I Cherici Seminaristi, e quelli Eugeniani. 2. Tutti gli Ecclesiastici che abbiano assunto il Sacro Ordine del Suddiaconato. 3. Quelli vestiti almeno da un anno dell'Abito claustrale in qualche Convento o Monastero Religioso. Se però alcuno di questi Individui, non facendo Professione; tornasse Laico al Secolo, cadrà nel primo Arruolamento che verrà eseguito nell'anno prossimo a quello in cui sarà uscito di Religione, ancorchè abbia oltrepassata l'età di 21. anno. 4 Gli ammogliati precedentemente all'anno dell'Arruolamento. 5. I Figli unici di Madre vedova. 6. I Figli unici di Padre settuagenario. L'esistenza delle Figlie o nubili, o maritate non fa ostacolo al godimento dell'esenzione prescritta ai detti Numeri 5. e 6. — 7. I Giovani che abbiano un Fratello carnale in attività di servizio nei Corpi di Linea, purchè non sia Uffiziale, Cambio, o Coatto. Quando un Fratello abbia goduto di questa esenzione, non potrà per ragione dell'istesso Individuo esistente al Militare goderne l'altro Fratello, che successivamente giungesse all'età dell'Arruolamento. 8. Gl'Individui ascritti alle Compagnie dei Cacciatori volontarj di Costa. 9. I Capi delle Famiglie coloniche che trovansi a podere, quando in famiglia non rimangano altri due Maschi. 10. I Capi parimente delle Famiglie, che lavorano con le proprie mani poderi livellari, dei quali ad essi appartiene l'utile dominio, semprechè non rimangano come sopra due Maschi in Famiglia. Non faranno numero all'effetto suddetto i ragazzi minori di 12 anni, nè gli uomini superiori all'età di 70 anni. 11. Uno di due fratelli gemelli da determinarsi a sorte. (*L.* d. *Art.* 76.)

77. — L'Incaricato della direzione del Reclutamento militare farà conoscere a ciascuna Comunità il numero di Reclute che in proporzione della respettiva popolazione sarà tenuta a fornire. (*L.* d. *Art.* 77.)

78. — In qualunque delle Piazze, cioè Firenze, Pisa, Siena, Livorno, Arezzo, e Grosseto vengano formalmente accettate le Reclute, l'accettazione si avrà per definitiva, e si considererà

esonerata la Comunità dal suo debito; senzachè possa esser tenuta alla sostituzione di altro soggetto. (*Circ.* 21. *Agosto* 1826.)

79. — Questa definitiva accettazione presso ognuno dei suddetti Comandi di Piazza, mentre esime la Deputazione da ogni ulterior pensiere, deve però farle apprendere l'importanza di esaminare con la maggiore accuratezza lo stato fisico degl'Individui prima di farne l'invìo come Reclute, onde rimuovere quanto è possibile ogni motivo, e rendere più difficile il caso che siano dai Comandanti militari ritrovati meritevoli di reiezione. (*Circ.* d.)

80. — Ognuno degl'impiegati nelle Cancellerie Comunitative deve prestarsi di uffizio al disimpegno delle funzioni riguardanti l'Arruolamento. In quelle Comunità ove fosse abbracciato il sistema della tratta, le spese necessarie di carta per le note e liste, di stampe, e di altro ec. potranno esser portate sulla cassa comunitativa prelevandole dalla massa di rispetto, per dipendere poi da quelle determinazioni che piacerà a S. A. R. di emanare. In tali spese peraltro procureranno le Deputazioni, ed in ispecial modo i Gonfalonieri, di usare la più rigorosa economia, e di rimetterne a suo tempo una nota esatta e distinta alla Direzione dell'Arruolamento Militare. (*Circ.* 6. *Settembre* 1826.)

81. — Nelle altre Comunità poi in cui si praticasse il metodo della Tassa di Reclutamento, le Deputazioni dovranno inoltrare alla detta Direzione il prospetto e la notizia degli elementi su cui intendono di basare il calcolo dei premj e delle spese, onde riportarne il benestare prima di sanzionare ed attivare il reparto delle Tasse. (*Ivi*)

82. — Le Deputazioni potranno tenere il Registro delle loro Deliberazioni in carta libera. (*Ivi*)

83. — Le Deputazioni dell'Arruolamento militare non possono acquistare con premio ed offrire al Comando Generale come Reclute volontarie Individui di età minore ai venti anni compiti. (*Circ.* 23. *Settembre* 1826.)

84. — Le medesime daranno di mano in mano alla detta Direzione le notizie, di che nella Circ. de'21 Agosto p. p., anco rapporto a quei giovani che per disposizione della Polizia venissero sottoposti alla disciplina militare, e che in ordine all'Art. 19.

della Legge dell'8 Agosto d. debbono esser computati nel numero delle Reclute da somministrarsi dalle Comunità respettive. (*Ivi*) (V. §. 19. e 125.)

85. — Ritenuti nelle liste i Giovani ebrei ed eterodossi della età prescritta dalla Not. dell'8 Agosto p. p., qualora accada che alcuno di essi estragga un numero basso, debbono essere avvertite le Deputazioni di quelle Comunità ove seguirà l'arruolamento per tratta, che astenendosi dal fare a'detti individui l'intimazione ordinata all'Art. 59. della citata Not. (§. 59.) dovranno limitarsi a dar conto alla Direzione dell'arruolamento di quelli che per l'ordine della seguita estrazione sarebbero in caso di essere chiamati, indicando il loro nome e cognome, ed il numero toccato a sorte al respettivo individuo, per quindi attendere le istruzioni e disposizioni relative al richiamo ed alla visita di essi, non menochè al modo del loro rimpiazzo prescritto all'Art. 65. della surriferita Not. (*Circ.* 6. *Decembre* 1826.)

86. — S. A. I. e R. all'effetto che non invalga erronea opinione sull'adempimento dell'obbligo ingiunto a tutti i Giovani soggetti all'Arruolamento militare d'inscriversi o farsi inscrivere nelle note aperte presso le respettive Deputazioni, dandosi alcuno a credere di avere adempito a tale obbligo o perchè posto nelle note dei Parrochi, o perchè altrimenti conosciuto, è venuta nella determinazione di dichiarare che i Giovani, per esimersi dalle penali prescritte dalla Legge degli 8 Agosto 1826., debbono per obbligo indispensabile darsi direttamente in nota avanti le respettive Deputazioni Comunitative o personalmente, o per mezzo di loro speciale commissionato; nè all'effetto di sfuggire la contumacia e le pene stabilite, sarà valutato in loro sgravio il caso che essi si trovino descritti nelle liste dei Giovani che dalle Deputazioni si richieggono ai Parrochi, o che per qualunque altro mezzo possano le Deputazioni stesse aver notizia delle loro persone. (*Not.* 16. *Maggio* 1827.)

87. — A scanso di Atti e di spese inutili le Deputazioni nell'adempire al disposto degli Articoli 29. e 30. delle Leggi degli 8 Agosto 1826. restano autorizzate ad escludere dal reparto gl'Individui notoriamente, ed assolutamente miserabili, rapporto

ai quali sia manifesto che riuscirebbe vano il gravamento; ed in conseguenza le poste di questi individui non dovranno esser consegnate in esazione al Tribunale. (*Circ.* 17. *Luglio* 1827).

88. — È ingiunto poi alle stesse Deputazioni l'obbligo di formare due note dei Giovani esclusi dalla tassa per miserabilità, una delle quali note dovrà trasmettersi al Provveditore della Camera delle Comunità, e l'altra affiggersi alla porta della Residenza del Magistrato Comunitativo a soddisfazione del Pubblico. (*Circ.* d.)

89. — Le Comunità sono disonerate da qualunque siasi aggravio derivante dall'Arruolamento Militare, giacchè in ordine alle Sovrane Risoluzioni de' 6 Aprile e 9 Settembre 1827, allorquando avrà luogo l'Arruolamento medesimo per mezzo di Estrazione a sorte, le respettive Deputazioni locali suppliranno alle spese occorrenti con l'assegnazione prestabilita a carico della Depositerìa Generale; ed allorchè si procederà per contributo, o con altro sistema qualunque, dovrà esservi intieramente supplito col prodotto delle Tasse a carico dei contribuenti soggetti all'Arruolamento. (*Il.* 11. *Settembre* 1827. n. 78.)

90. — Qualora le Deputazioni si rivolgano al sistema della Tratta per fornire il contingente che sarà d'anno in anno respettivamente loro assegnato, dovranno passarne direttamente la notizia alla Direzione dell'Arruolamento, la quale allora farà conoscere la somma di cui ciascuna di esse potrà disporre per le spese relative mediante una corrispondente anticipazione sulla Massa di rispetto, quale verrà autorizzata dal respettivo Provveditore della Camera di Soprintendenza Comunitativa dietro la partecipazione che gli sarà fatta di tali somme. (*Circ.* 22. *Ottobre* 1827.)

91. — Nel caso in cui l'Arruolamento abbia luogo per contributo, o con altro sistema indipendentemente dalla Tratta, non vi sarà motivo di ricorrere alla massa di rispetto, dovendo le Comunità rimanere esenti da qualunque aggravio di spese, alle quali dovrà esser supplito intieramente col prodotto delle Tasse da attivarsi a carico dei contribuenti, ferme stanti le relative disposizioni contenute nella Circolare de' 6 Settembre 1826. (*Ivi*) (V. §. 80. e *segg.*)

92. — Ai termini delle sullodate Supreme determinazioni l'operato dalle Deputazioni rapporto alle spese dell'Arruolamento Militare, tanto nel primo quanto nel secondo caso non formerà articolo soggetto a sindacato per parte delle Camere di Soprintendenza Comunitativa. (*Ivi*)

93. — All'oggetto di evitare ogni inconveniente che potesse aver luogo nella presentazione di Reclute con premio ai Comandi delle Piazze, le Deputazioni locali dovranno in avvenire esigere da quelli che si fanno rimpiazzanti, oltre i documenti costatanti le qualità volute dall'Art. 26. della Legge degli 8 Agosto 1826. anco un Certificato dei respettivi Tribunali, che qualifichi il latore dei documenti enunciati per quello stesso che dice di essere, riportando in detto Certificato i di lui connotati. (*Not.* 20 *Novembre* 1827.)

94. — S. A. I. e R. all'effetto di ricondurre all'uniformità l'intelligenza e l'esecuzione di alcuni Articoli della Legge del di 8 Agosto 1826. sull'Arruolamento Militare, di rimuovere il caso di dubbiezze nell'applicazione delle disposizioni nella medesima contenute, e di accelerare le operazioni delle Deputazioni Comunitative, ordina e dichiara: (*Not.* 8. *Maggio* 1828.)

95. — Le Deputazioni col primo invito da farsi per mezzo di Editto a forma dell'Art. 10. di detta Legge, richiameranno i Giovani a darsi in nota, e a presentarsi volontarj all'Arruolamento senza procedere nell'atto stesso ad annunziare il metodo che sarà adottato per eseguirlo. (*L.* d. *Art.* 1.)

96. — Decorso il termine assegnato a darsi in nota, e raccolti i nomi dei Giovani dell'età prefissa, le Deputazioni si aduneranno, onde deliberare collegialmente e stabilire il sistema col quale sarà giudicato più conveniente di procedere all'Arruolamento. (*L.* d. *Art.* 2.)

97. — Allorchè poi renderanno noto al Pubblico il numero delle Reclute assegnato alla respettiva Comunità, annunzieranno nel tempo medesimo il sistema che sarà praticato per conseguirle e inviarle ai Comandi delle Piazze, ed insieme indicheranno quante ne sieno state già anticipate per conto della Comunità, e quante ne rimangano a somministrarsi, onde compire il contingente dell'anno di tempo in tempo corrente. (*L.* d. *Art.* 3.)

98. — Chiunque ometta di darsi in nota dentro il termine prefisso nel primo invito, incorrerà nelle prescritte penali, e soltanto nel caso che non abbia luogo l'Arruolamento per Tratta, ne saranno esenti quelli che si presenteranno volontarj a darsi in nota avanti che la Deputazione respettiva abbia deliberato e annunziato al Pubblico il quantitativo della Tassa stabilita a forma dell'Art. 29. della surriferita Legge. (*L.* d. *Art.* 4.)

99. — Se le Deputazioni a tutto il 15. Giugno di ciaschedun'anno non si saranno poste in grado col metodo adottato e come sopra notificato, ovvero con altro qualunque mezzo di fornire l'intiero contingente, dovranno entro gli altri quindici giorni dello stesso Mese di Giugno rivolgersi al sistema dell'Arruolamento per Tratta, dandone al Pubblico notizia, e rinnuovando ai Giovani l'ordine di darsi in nota, a forma dell'Art. 39. della citata Legge, con le comminazioni e penali nella medesima dichiarate. (*L.* d. *Art.* 5.)

100. — Le Deputazioni che si appigliassero al partito della Tratta, nella deliberazione collegiale di che all'antecedente Art. 2. potranno dar mano sollecitamente alle relative operazioni anche prima del mese di Giugno. (*L.* d. *Art.* 6.)

101. — Resta stabilito a tutto il 31. Agosto di ciaschedun'anno il termine perentorio ad aver compita la Tratta, tanto nel caso che le operazioni abbiano principio avanti il Mese di Giugno, quanto nel caso che, esperimentati inutili gli altri mezzi, abbiano cominciamento dopo il 15. dello stesso mese. (*L.* d. *Art.* 7.)

102. — Procedendosi per via di estrazione a sorte, i Giovani che già si saranno dati in nota al primo invito non avranno obbligo di rinnuovare al secondo richiamo la loro inscrizione nelle note, e quelli che avessero trascurato di darsi in nota s'intenderanno rimessi in buon giorno ad inscriversi, senza alcuna conseguenza penale della prima omissione. (*L.* d. *Art.* 8.)

103. — Saranno egualmente rimessi in buon giorno ad inscriversi quelli che si presentassero volontarj prima che sia fatta l'imborsazione dei nomi dei Giovani da estrarsi a sorte. (*L.* d. *Art.* 9.)

104. — Avranno facoltà le Deputazioni d'inscrivere nelle liste,

tanto se si eseguisca l'Arruolamento, per contributo, quanto per Tratta, quei Giovani dell'età prefissa, che sebbene abbiano mancato di darsi in nota, fossero d'altronde da esse conosciuti per riscontro avutone dal Parroco, o per altro qualunque mezzo; ed in questo caso, siccome non si verificherebbe che costoro venissero a sfuggire alla Tassazione o alla Tratta, così, attenuate le conseguenze della loro omissione, andranno soggetti a minor punizione come appresso. (*L.* d. *Art.* 10.) V. §. 132. 133.

105. — Eseguendosi l'Arruolamento per Contributo, i Giovani inscritti dalle Deputazioni, se sieno abili al servizio, dovranno in modificazione dell'Art. 34. della sopracitata Legge pagare a titolo di multa il doppio della Tassa; se non sieno atti alle Armi un terzo più della Tassa medesima. (*L.* d. *Art.* 11.) V. §. 133.

106. — Eseguendosi l'Arruolamento per Tratta, in modificazione parimente dell'Art. 67. gli abili al servizio, estraendo un numero basso, non avranno facoltà di mettere il cambio, ma saranno obbligati a servire personalmente come facenti parte del contingente della respettiva Comunità con la capitolazione di sei anni; nel caso di numero alto, o d'inabilità al servizio, saranno sottoposti al pagamento di una multa da 5 a 20 Scudi ad arbitrio della Deputazione, esclusa contro tali Giovani ogni altra procedura. (*L.* d. *Art.* 12.)

107. — Veruno potrà scusare la sua trasgressione a darsi in nota col supposto di essere stato d'altronde conosciuto dalla Deputazione, o col pretesto di essere portato nelle Liste del Parroco. (*L.* d. *Art.* 13).

108. — Contro poi tutti gli altri Giovani, che in verun modo si dessero in nota, nè fossero inscritti nelle Liste dalle Deputazioni, e perciò sfuggissero alla Tassazione o alla Tratta, stanno ferme le sanzioni penali ordinate dalla Legge più volte rammentata. (*L.* d. *Art.* 14.)

109. — Non sarà fatto carico alle Deputazioni di avere omesso d'inscrivere nelle Liste che precedono l'imborsazione il nome di alcuno di quei Giovani che non si saranno dati in nota; nè per questo rimarrà viziata e annullata la Tratta. (*L.* d. *Art.* 15.) V. §. 132.

110. — Sarà bensì nulla la Tratta, ed in conseguenza dovrà per l'intiero essere rinnovata, qualora per casualità, per negligenza, e per altro qualunque motivo, venisse omesso nell'imborsazione, e mancasse nella Tratta il nome di qualcheduno dei Giovani che si erano dati in nota, e che dovevano trovarsi descritti nelle Liste. (*L.* d. *Art.* 16.) V. §. 135.

111. — Concorrendo qualche grado di colpa, e molto più di malizia in simile omissione, chiunque ne sia imputabile incorrerà nella penale di Scudi 25. sino a Scudi 100. ad arbitrio del Tribunale che ne prenderà cognizione, e ne giudicherà in via sommaria ed economica, come è prescritto negli Art 69. e 70. della Legge sopraindicata. (*L.* d. *Art.* 17.) V. §. 135.

112. — Il disposto dell'Art. 72. della stessa Legge è applicabile anco alle penali e multe pecuniarie sanzionate con le presenti disposizioni. (*L.* d. *Art.* 18.)

113. — Nell'atto della purgazione e rettificazione delle Liste di che all'Art. 43. della suddetta Legge, le Deputazioni non si intenderanno autorizzate ad escludere dalle Liste medesime, e quindi dall'imborsazione e dall'estrazione, alcuno dei Giovani che abbiano l'età prefissa, qualunque sia la loro fisica costituzione, e qualunque titolo di esenzione potesse essere dai medesimi allegato: dovendosi restringere l'operazione a spurgare le Liste da quei Nomi che non cadono nell'Arruolamento dell'anno o per errore di età, o per seguita morte, o per difetto di domicilio nella Comunità, o per matrimonio già contratto negli anni antecedenti, o per altre cause consimili. (*L.* d. *Art.* 19.)

114. — Quelli poi che cadono nell'Arruolamento, debbono tutti generalmente, veruno escluso nè eccettuato, essere tenuti fermi nelle Liste, imborsati e tratti a sorte. (*L.* d. *Art.* 20.)

115. — Seguita l'Estrazione, le Deputazioni prenderanno in considerazione le eccezioni e i titoli dedotti, o che si deducessero da quei Giovani che avranno estratto un numero basso; e in piena Adunanza, inerendo al disposto dell'Art. 60 della predetta Legge, delibereranno sulla sussistenza e validità delle allegate eccezioni o degli allegati titoli di esenzione; e dichiareranno se l'Individuo che cade in esame abbia o no diritto di essere riformato, e se vi sia luogo a chiamare un numero superiore. (*L.* d. *Art.* 21.)

116. — Qualora le decisioni in questa materia non sieno emesse a voti tutti concordi, e in ogni caso di dubbio, la decisione rimarrà sospesa, e le Deputazioni renderanno conto dell'affare all'Incaricato della Direzione dell'Arruolamento Militare trasmettendogli la Deliberazione corredata degli opportuni documenti, e di tutte quelle riflessioni che possano spargere lume sull'articolo in questione, onde attendere le superiori risoluzioni. (*L.* d. *Art.* 22.)

117. — In tutte le parti non contrarie alle presenti disposizioni, rimane in pieno vigore, e sarà osservata la surriferita Legge degli 8. Agosto 1826. (*L.* d. *in fin.*)

118. — Qualora accada che qualche Giovine venga ammesso sotto le Bandiere come Recluta comunitativa volontaria, o come Recluta coatta in un Corpo di linea prima dell'epoca in cui per l'età cadrebbe nell'ordinario Arruolamento, e che dopo avere prestato servizio nelle Armi ottenga per grazia di farsi rimpiazzare a sue spese, questo Giovine, giunto che sia all'età della Coscrizione, non dovrà altrimenti figurare nell'Arruolamento, avendo già anticipatamente soddisfatto agli obblighi della Legge, sia che la Comunità alla quale appartiene proceda col sistema della Tassa, o con quello dell'estrazione; ma dovrà bensì essere computato come individuo facente parte del Contingente assegnato alla Comunità stessa, e considerato così di diritto, se non di fatto, compreso nell'Arruolamento dell'anno al quale appartiene per la sua età. (*L.* 13. *Ottobre* 1828.)

119. — S. A. I. e R., tenuto fermo il disposto dell'Art. 16. della Legge degli 8 Maggio 1828. sull'Arruolamento Militare, a tenore del quale deve considerarsi nulla la tratta, qualora per casualità, per negligenza, o per altro qualunque motivo venisse omesso nell'imborsazione, e mancasse nella tratta il nome di qualcheduno di quei giovani che si erano dati in nota, e che dovevano trovarsi descritti nelle liste, ordina e dichiara: Che nel caso opposto, quando cioè, non ostante la diligenza delle Deputazioni, avvenga che sia stato posto in nota, imborsato, ed estratto qualche nome di più, che per difetto di età, o per altre cause avrebbe dovuto essere spurgato dalle liste, ed escluso dalla imborsazione, la tratta sarà valida, ed avrà effetto il richiamo dei

giovani secondo l'ordine progressivo del numero da ciascheduno estratto, tenuto fuori e non valutato quello toccato in sorte al giovane o giovani rispetto ai quali rimarrà giustificato che non dovevano figurare nella tratta; bene inteso però che non si considerino questi dispensati dall' obbligo di adempire alle prescrizioni della Legge nel caso e nel tempo in cui verranno a cadere debitamente nell'Arruolamento. (*Not.* 10. *Febbrajo* 1829.)

120. — S. A. I. e R. con la veduta di facilitare alle Deputazioni Comunitative incaricate del Reclutamento Militare il mezzo di fornire il contingente delle Reclute assegnate d'anno in anno a ciascheduna Comunità, ordina quanto appresso: Fermo stante che, come è prescritto all'Art. 27 della Not. degli 8 Agosto 1826, i Giovani di una Comunità che trovansi nell'età dell'Arruolamento non possano offrirsi per Reclute volontarie di altra Comunità, e molto meno offrirsi per Cambj, se prima non resti giustificato che la Comunità cui appartengono abbia compito il suo Reclutamento mediante l'invio e l'accettazione nei respettivi Comandi di Piazza dell'intiero numero delle Reclute ad essa richieste, dovrà questa stessa prescrizione intendersi estesa, ed essere d'ora in poi applicata a tutti gli altri Giovani, che sebbene abbiano oltrepassata l' età dell' Arruolamento, possono trovarsi nella disposizione di prender servizio col premio contemplato all'Art. 20. della citata Notificazione o come Reclute delle Comunità, o come Rimpiazzanti; in conseguenza non sarà neppure a questi permesso di prendere impegno e di arruolarsi per conto di altre Comunità diverse, finchè quella propria non abbia intieramente soddisfatto al suo contingente. (*Motup.* 21. *Aprile* 1832.)

121. — A scanso di abusi, è vietato ai Comandi di Piazza di ricevere ed accettare alcun individuo per altra Comunità diversa da quella cui appartiene, se non esibisca un Certificato del proprio Gonfaloniere, che, attestando aver già quella stessa Comunità terminato il Reclutamento, dichiari essere l'Individuo in libertà di prender servizio per qualunque altra Comunità da cui venga richiesto. (*Ivi*)

122. — I Gonfalonieri delle Comunità ove l'Armamento si faccia per contributo o in altro modo diverso dalla tratta, non

potranno ricusare di rilasciare gratuitamente il detto Certificato a qualunque richiedente della sua Comunità, tostochè si verifichi che per parte di questa abbia avuto termine l'Arruolamento e sia stato somministrato l'intiero nnmero di Reclute ad esso assegnato. (*Ivi*)

123. — I Gonfalonieri poi di quelle Comnnità, ove sia eseguito il Reclutamento per Tratta, dovranno accordarlo liberamente ai Giovani, che hanno oltrepassato l'età del Reclntamento decorsi che siano 10. giorni dal dì della seguita tratta, ancorchè alcuni degl'individui chiamati per ragione del numero estratto a far parte del contingente sia in ritardo di presentarsi alle Bandiere, o per qualunque altra causa resti tuttora incompleto il numero delle Reclute. (*Ivi*)

124. — I Comandanti Militari in fine saranno tenuti di trasmettere mensualmente all'I. R. Segreteria di Guerra la nota delle Reclute accettate con la indicazione della Comunità da cui respettivamente provengono, dei Gonfalonieri, che le hanno inviate, e della data del certificato con cui sono state accompagnate, onde sia più pronto il mezzo di conoscere di tempo in tempo il progresso delle operazioni concernenti l'annuale Reclutamento. (*Ivi*)

125. — È derogato al sistema praticato in addietro di valutare le Reclute coatte in diminuzione del contingente comunitativo, a meno che tali Reclute non vengano sottoposte al Militare nell'anno, in cui per la loro età dovrebbero far parte dell'Arruolamento ordinario. (*Circ.* 6 *Marzo* 1834.)

126. — Nel caso in cui alcuno dei Giovani religiosi non compresi nel godimento della esenzione dall'Arruolamento Militare per Tratta fosse chiamato dalla sorte al servizio militare, deve la Deputazione respettiva renderne conto alla Direzione di detto Arruolamento per dipendere dalle disposizioni superiori. (*Circ.* 10 *Maggio* 1834).

127. — Ove la esecuzione dell'Arruolamento abbia luogo col sistema della tratta, devesi in quel caso esclusivamente ripetere dalle famiglie respettive il pagamento delle quote imposte ai giovani religiosi, come quelle che sono tenute a corrisponderle a forma del Disposto dall'Art. 36. della L. dell'8 Agosto 1826. (*Ivi*)

128. — S. A. I. e R. con suo veneratissimo Dispaccio in data de'3 Luglio corrente si è degnata dichiarare che gl' individui volontariamente ascritti ai Ruoli Militari dopo avere oltrepassata l'età dell'Arruolamento, e dopo avervi sodisfatto nella respettiva Comunità, non saranno mai ammessi perdurante la loro capitolazione a contare in diminuzione del contingente Comunitativo. (*Circ.* 7. *Luglio* 1834.)

129. — Che altrettanto dovrà praticarsi rapporto a quegl'individui che si saranno direttamente, e spontaneamente arruolati alle RR. Truppe prima dell'età dell'Arruolamento ordinario, quando nell'anno in cui sono in esso compresi la Comunità cui appartengono segua il metodo della Tassa, o qualora adottando l'altro della Tratta essi abbiano estratto un numero che non gli obblighi al personale servizio Militare, o si verifichi a loro favore alcuno dei titoli di esenzione ammessi dalla Legge; (*Ivi*)

130. — Che dovranno sempre, e senza eccezione imputarsi in diminuzione del contingente della respettiva Comnnità quegl'individui che in ordine all'Articolo 16 della Notificazione degli 8 Agosto 1826 saranno inviati come Reclute Comunitative dalle Deputazioni locali, ove l'Arruolamento si eseguisce per via di Tassa, e che saranno stati come tali accettati dal Comando Militare; (*Ivi*)

131. — Che finalmente, ritenute le prescrizioni, e dichiarazioni che sopra, potranno in qualunque tempo riceversi al servizio delle Armi quei soggetti che volontariamente vorranno assumerlo. (*Ivi*)

132. — S. A. I. e R informata che le disposizioni contenute negli Articoli 10. e 15. della Sovrana Legge veneratissima degli 8 Maggio 1828 non vengono dalle Deputazioni sull'Arruolamento Militare applicate nella contingenza dei casi con quella uniformità di massima che richiede la regolare esecuzione di detta Legge, è scesa nella determinazione di dichiarare: (*Circ.* 4 *Settembre* 1834 *in princ.*)

133. — Che la inscrizione nelle Liste, di cui si tratta nel suddetto Articolo 10. della mentovata Legge, di quei Giovani i quali sebbene abbiano omesso di darsi in nota sono altronde conosciuti dalle Deputazioni per riscontro avutone dal Parroco o per

qualunque altro mezzo, deve riguardarsi come obbligatoria, onde abbia effetto il clementissimo scopo, da cui fu animata la sopraespressa disposizione di procurare cioè che mediante la enunciata inscrizione non vengano tali Giovani a sfuggire all'Arruolamento, e rimangano perciò soggetti alle minori punizioni pronunziate dai successivi Articoli 11. e 12. della Legge istessa. (*Ivi*)

134. — Che in conseguenza non è applicabile ai ridetti Giovani il disposto dall'Articolo 15. contemplando esso unicamente quegl'Individui che hanno mancato di darsi in nota, e che non sono in alcun'altro modo conosciuti. (*Ivi*)

135. — E che perciò venendo omesso nella Lista che serve di fondamento alla imborsazione il nome di alcuno dei Giovani la esistenza dei quali è a notizia delle Deputazioni surriferite, una tale omissione renderà nulla la Tratta, e dovrà questa essere rinnuovata per l'intiero ai termini dell'Articolo 16. della precitata Legge, ferme stanti le pene comminate al susseguente Art. 17. per chi si rendesse colpevole della omissione medesima. (*Ivi*)

136. — S. A. I. e R. con suo veneratissimo Dispaccio de'28 Novembre 1834. infra altre disposizioni date onde siano mantenute al completo le Compagnie di Artiglieria al servizio dei Littorali si è degnata comandare; Che ogni volontario il quale prima di aver compito il ventesimo anno della sua età sarà ammesso a servire nelle indicate Compagnie di Artiglieria, giunto all'epoca della sua iscrizione sopra le liste dell'Arruolamento Generale, e tutt'ora presente al Corpo, sgraverà di una recluta il Contingente della sua Comunità. (*Circ. 21 Gennajo* 1835.)

137. — Che di una Recluta ugualmente per ogni due volontarj presenti e ammessi dopo aver soddisfatto agli obblighi dell'Arruolamento generale, sarà diminuito nell'anno della loro ascrizione il contingente di quella Comunità nella quale essi saranno nati o domiciliati.

E che lasciata libera nei volontarj la scelta della Compagnia alla quale vorranno ascriversi, neppure potranno essere remossi, a meno che la loro permuta di Compagnia non sia dettata dal Comandante del Battaglione in pena di qualchè grave, e recidiva mancanza. (*Ivi*)

138. — Le sopraespresse Sovrane determinazioni sono state poi dichiarate dalla prefata I. e R. A. S. applicabili alle Comunità quì appresso descritte, cioè: Bagni S. Giuliano — Bibbona — Campagnatico — Campiglia — Casale — Cascina — Castellina marittima — Castiglion della Pescaja — Colle Salvetti — Fauglia — Gavorrano — Gherardesca — Grosseto — Guardistallo — Livorno — S. Luce — Magliano — Manciano — Massa marittima — Monte Catini di Val di Cecina — Monte Scudajo — Monteverdi — Orbetello — Orciano — Pietrasanta — Piombino — Pisa — Riparbella — Rocca strada — Rosignano — Sassetta — Scanzano — Seravezza — Stazzema — Suvereto — Vecchiano — Vicopisano (*Ivi*)

139. — È stato sottoposto alla Suprema considerazione di S. A. I. e R. il dubbio promosso da alcune Deputazioni Comunitative, cioè se, dopo la Circ. de'6 Maggio 1834, quei soggetti che sono stati coattivamente sottoposti alla disciplina militare prima di giungere all'età dell'ordinario Arruolamento, possano essere tenuti a calcolo nelle operazioni di esso, allorchè vi pervengano; la prefata I. e R. A. S. volendo stabilire anco in questa parte di servizio dei principj invariabili ed uniformi, che siano in armonia con le disposizioni posteriormente emanate, e rese note coll'altra Circ. de'7 Luglio 1834. rapporto a quei Giovani che hanno direttamente preso volontario servizio nei Corpi Militari prima dell'età suddivisata, ha dichiarato quanto appresso: (*Circ.* 14 *Maggio* 1835).

140. — Che gl'Individui sottoposti esattivamente alla disciplina militare, o anteriormente, o nell'anno istesso in cui per la loro età apparterrebbero all'Arruolamento ordinario, dovranno in detto anno esser compresi nelle operazioni relative, e far parte essi pure del Contingente della Comunità, alla quale spettano, semprechè procedendosi in essa col metodo della Tratta, abbiano estratto un numero che gli obblighi al servizio personale. (*Ivi*)

141. — E che al contrario non dovranno mai essere ammesse a contare, perdurante la loro capitolazione, in diminuzione del contingente Comunitativo le Reclute coattivamente sottoposte al servizio delle armi dopo avere oltrepassata l'età dell'ordinario

Arruolamento, nè quelle che, sebbene assoggettate alla militare disciplina prima di giungere a detta età, o nell'anno stesso in cui sono comprese nell'Arruolamento, appartengono a Comunità, nelle quali sia adottato il metodo della Tassa, o che seguendosi l'altro della Tratta, avranno estratto un numero che non le obblighi al servizio personale, o rapporto alle quali si verificherà alcuno dei titoli di esenzione ammessi dalla Legge. (*Ivi*)

ARRUOLAMENTO A POTENZA ESTERA. V. INGAGGIO EC.

ARTI, E MANIFATTURE, MAGISTRATI; soppressione.

1. — Fra le nostre paterne premure essendo una delle principali quella di aumentare le manifatture ed il traffico del nostro Gran-Ducato, con far godere agli artefici ed ai trafficanti tutte le facilità che sono necessarie ad eccitare la loro industria, e conoscendo altresì di quale importanza sia che tali affari sieno sempre regolati sotto una sola direzione con massime costanti e uniformi indirizzate al bene universale dello Stato: abbiamo determinato di abolire le diverse Magistrature e Tribunali che hanno avuto finora la giurisdizione sopra le arti e manifatture predette, e di confidarne la direzione e soprintendenza a un solo Magistrato. (*Motup. 1 Febbrajo* 1770.) (a)

(a) *Serva la inserzione della esposta parte di Legge per avere un'idea di quanto è stato fatto in Toscana per animare sempre più il Commercio; su di che lo stesso Legislatore così ci lasciò scritto nelle sue memorie: ,, Le Arti e le Manifatture, che sebbene dalle antiche LL. sembrino essere state anche troppo parzialmente predilette, se si abbia riguardo alla moltiplicità dei Magistrati dedicati ad invigilare alla loro conservazione ed ingrandimento, ed alle molte disposizioni con le quali si tentò in tutti i tempi di avvilire il prezzo dei prodotti delle campagne per facilitarne l'acquisto ai manifattori ed agli artefici delle città, nella seducente quantunque erronea veduta di migliorare in tal forma le loro condizioni, erano esse ridotte alla più sensibile decadenza. Fu d'uopo perciò intraprendere la soppressione delle numerose Magistrature, alla provvidenza delle quali erano state sottoposte le arti respettive classate in varj corpi separati e distinti, e distruggere le incombenze alle medesime affidate, come quelle che vincolavano l'industria degli artefici, e la privavano di quella libertà che può esser solo efficace ad*

2. — E perciò sopprimiamo il Magistrato dei Consiglieri di mercanzia, la Carica di Giudice e Uffiziale di detta Corte, i Magistrati, Provveditorati, e Assessorati delle Arti dei Mercanti, del Cambio, della Lana, della Seta, dei Medici e Speziali, dei Vajai e Cuojaj, dei Fabbricanti, e Linajoli ec. (*L.* d. *Art.* 1.)

3. — S. A. R. essendo informata che la moltiplicità delle tasse, obblighi, ed aggravj imposti da diversi Tribunali delle Arti della Città di Firenze sopra gli Artieri dello Stato Fiorentino porta un notabile pregiudizio al loro interesse, ed è uno degli ostacoli che si frappongono all'aumento della loro industria, non tanto per le somme che si pagano alle respettive casse, quanto per l'importare di tutti i diritti ed emolumenti soliti esigersi per diversi titoli dai ministri de' detti Tribunali, e da quelli delle respettive Potesterìe, e molto più per le conseguenze che simili tasse, obblighi, ed aggravj necessariamente portano seco di viaggj, spese e perdimento di tempo o per fare i dovuti pagamenti,

animarla ed accrescerla. E fu anche indispensabile il derogare alle tante disposizioni statuarie che non solo tenevano nella più ristretta schiavitù la mano d'opera, prescrivendo precetti e regole con la più servile e minuta analisi ad ogni grado di manifattura, incominciando dai primi e più ordinarj lavori opportuni al di lei incremento e progredendo fino ai più raffinati atti a perfezionarla, ma si opponevano ancora alla libera vendita dei prodotti di essa, ed all'acquisto dei generi ed utensili necessarj alla di lei lavorazione. Aboliti pertanto i corpi delle diverse arti, ed i Magistrati e Tribunali che ad esse presedevano, si potè procedere alla soppressione delle molte tasse che erano state imposte non solo con la veduta di procurare qualche lucro al R. Erario, ma per supplire inoltre al mantenimento dei respettivi ministri componenti tali Magistrature, e si ebbe luogo di togliere parimente l'ingiunto obbligo delle Matricole, e ripristinare in tal forma qualsisia cittadino al giusto dritto di prescegliere senza contrasto l'esercizio di quell'arte a cui più gli piacesse di destinarsi.

,, In luogo dei soverchi aggravj, dei molti legami e proibizioni prescritte dalle antiche leggi nella male ideata lusinga d'introdurre forse una maggior perfezione nei lavori della mano d'opera, furono surrogati dei non indifferenti premj, facilità ed esenzioni a favore di ogni genere di manifattura, e specialmente delle due più interessanti delle seterie e del lanificio. ,, Gov. della Tosc. *pag.* 26 *segg.*

o per difendersi da quelle indebite vessazioni e molestie che sono sempre difficili ad evitare, specialmente per gli Artefici più miserabili, che meritano più di ogni altro i suoi paterni riguardi, vuole e comanda: che dal dì della pubblicazione del presente Editto restino soppresse ed abolite tutte le infrascritte tasse, obblighi, ed aggravj dipendenti dagli ordini e regolamenti degli appresso Tribunali delle Arti della Città di Firenze, insieme con tutti i dritti, emolumenti, ec. che per tal conto erano soliti esigersi o dai ministri de' detti Tribunali, o da quelli dei Tribunali foranei: e ciò non ostante ec. (*Motup.* 3. *Febbrajo* 1770. *in princ.*) (*Si omette l'indicazione delle tasse soppresse, poichè oggi resterebbe inutile.*)

ARTI Vilissime. V. Comunita', Rapporti residenziali. 18. 51. 53.

ARTI; Belle arti, Monumenti. V. Monumenti ec.

ARTICOLI per i Testimoni. V. Capitoli.

ARTIGIANI e Operanti, Tassa. V. Tassa dei Lavoranti ec.

ASCENDENTI. *Si dicono ascendenti il padre, la madre, gli avi, i proavi ec.; descendenti i figli, i figli dei figli ec. per distinguerli dagli altri parenti, che si dicono trasversali.*

— Dritto civ. — V. Successioni ereditarie intestate. 16. — Legittima. 3. segg.

— Daz. di Regis. — V. Registro, Dazio ec. 31.

ASCIANO (Terra) *Potesterìa di* 4. *Clas. e Comunità.*

— La Potest. è nel Vicar. di Asinalunga, ha la sua Giurisd. sulla Comun. di d. terra, la quale è nel Compart. della Camera di Siena, vi è il Capoluogo di un Circond. di 5. Clas., vi è una Cancell. di 4. Clas. la quale abbraccia anche le Comun. di Ra-

polano, Castelnuovo Berardenga, e Trequanda; ha la Esaz. del Regis. e la Conserv. dell' Ipot. in Siena; sua Popol. 6440.

Popoli.

Abbadìa — Rufena — Asciano — Collanza — Creta — Montecontieri — Mucigliano — Montecerconi — Montalceto — Montecalvoli — Torre a Castello — Vescona. S. Florenzo — Vescona S. Gio. Battista.

Dioc. — Arezzo.

— Leonina — Montauto — Grania.

Dioc. — Siena.

Chiusurre — S. Nazzario — Canonica grossennana.

Dioc. — Pienza.

ASFISSIA. *Intermissione improvvisa della vita con mancamento sensibile del polso e della respirazione.*

1. — Chiunque con valide prove potrà dimostrare di aver levato dalle acque un annegato, in cui non comparisce alcun moto o altro segno di vita, e che questo siasi in appresso riavuto per le diligenze e soccorsi ad esso apprestati o fattigli apprestare, dovrà godere un premio di cinque zecchini (a); e giacchè dopo che sia ripescato l' annegato vi sarà bisogno di qualche Medico o Cerusico che impieghi la sua assistenza e le sue cure per farlo ravvivare, sarà in obbligo chi l' avrà ripescato di chiamare o far chiamare con la maggior sollecitudine uno dei detti Medici o Cerusici, e quello che arriverà più prontamente di qualunque altro per prestare la sua assistenza dovrà goder ancor esso un premio di cinque zecchini nel caso che l' annegato in appresso si riabbia, e in caso diverso gli dovranno esser pagate semplicemente le sue fatiche a proporzione del tempo impiegatovi; quali fatiche dovranno in tal caso esser pagate tanto al ripescatore, che a due altre persone che dal medesimo, o dal Me-

(a) *I premj che questa filantropica disposizione prometteva, dipendono oggi dalla Sovrana Munificenza a misura della specialità dei casi dietro le ricevute informazioni* V. §. 8.

dico o Cerusico fossero state destinate in aiuto per fare con sollecitudine le diligenze occorrenti. (*Not.* 9. *Febbrajo* 1778. *Art.* 1.) (a)

2. — Per aver dritto di ricevere il primo premio sarà solamente necessario un attestato in iscritto fatto da due uomini di buona fama, che non abbiano interesse di ricevere il detto premio, i quali affermino come testimoni di vista che l'annegato è stato estratto dall'acqua dalla tale e tale persona senza alcun moto o altro segno di vita, e che si è dipoi riavuto per i soccorsi dalla medesima apprestatigli o fattigli apprestare: rispetto poi al secondo premio servirà parimente l'attestato di due persone degne di fede, che asseriscano come testimoni di vista che il tal medico o cerusico sopravvenne prima di ogni altro professore, trovò l'annegato senza alcun moto o altro segno di vita, e prestò ad esso la sua assistenza fino a tanto che non tornò a riaversi. (*L.* d. *Art.* 2.) (b)

3. — Per evitare la confusione, e le questioni che potrebbero nascere circa la maniera di apprestare gli opportuni soccorsi in mancanza di persone che abbiano qualche dritto sopra il corpo dell'annegato, apparterrà a quello che dopo averlo ripescato sarà stato il primo a soccorrerlo a regolare ciò che deve farsi fino a tantochè non comparisca un medico o cerusico; ed arrivato che sia uno di questi, apparterrà intieramente ad esso la direzione di tutte le operazioni occorrenti. (*L.* d. *Art.* 4.)

4. — Nel caso che fosse stato necessario fare qualche spesa in una locanda, osteria, o in altra casa particolare, la medesima, purchè non ecceda una discreta somma, dovrà essere sodisfatta tanto se l'annegato si salverà, che in caso diverso; con che però resti provato in valida forma che tale spesa è stata fatta per giovamento dell'annegato. (*L.* d. *Art.* 5.)

(a) *La presente Legge non è che la rifusione dell'Editto del* 28. *Decembre* 1772.

(b) *Sebbene oggi in simili affari debbasi tenere un corso tutto amministrativo o d'informazione, quanto si prescrive in questa Legge può servire di una certa regola ai Tribunali ed ai ministri superiori per la proposizione di un premio da concedersi dalla Sovrana Munificenza.*

5. — Dovranno tutti i Medici e Cerusici rimettere una esatta relazione ai Giusdicenti delle respettive Comunità dove saranno stati ripresi gli annegati, con specificare in dette relazioni, per quanto è possibile, il tempo che l'annegato è stato sott'acqua, lo stato in cui si trovava subito dopo la estrazione dall'acqua, le diligenze usate, e l'effetto che n'è seguito; quali relazioni dovranno i Giusdicenti suddetti rimettere generalmente ogni anno dentro il Mese di Gennajo.... al Collegio medico, acciò possano servir di norma per migliorare semprepiù sopra una tal materia le istruzioni per il tempo avvenire. (*L. d. Art.* 6.)

6. — Per togliere ogni dubbio che potesse nascere, si fa noto ad ognuno che per le diligenze e soccorsi da prestarsi agli annegati, benchè già creduti privi di vita, sarà permesso di estrarre i medesimi dall'acqua, e di trasportarli nei luoghi opportuni per incominciare a prestar loro gli ajuti necessarj per ravvivarli prima che ne sia fatta la visita dei Ministri di qualunque Tribunale, e senza aspettare che vi corrano quelle Pie Confraternite destinate ad esercitare le cure della Misericordia in simili casi. (*L.* d. *Art.* 7.)

7. — Inoltre, quantunque non sia luogo a dubitare che tutti i Medici e Cerusici del Gran-Ducato incontreranno con piacere tutte le occasioni di dimostrare il loro zelo e la loro abilità nel somministrare gli ajuti più opportuni ed efficaci secondo le circostanze del caso, si dichiara espressamente in quanto facesse di bisogno che qualora essi saranno chiamati per questo effetto, dovranno accorrere a prestare la loro assistenza con la maggiore sollecitudine possibile ogni volta che non abbiano qualche giusto impedimento, altrimenti incorreranno nella sospensione dal loro esercizio. (d. *Art.* 8.)

8. — In ogni circostanza resterà sempre fermo ed invariabile il sistema dei premj da corrispondersi a chi avrà ripescato persone annegate, ed ai Medici e Chirurghi che si saranno i primi prestati all'assistenza delle persone medesime nei termini e nella quantità in cui i premj suddetti vennero promessi dall'Editto de' 28. Decembre 1772. e confermati dal successivo de' 9. Febbrajo 1778. (*il quale non è che una ripetizione del primo*),

E siccome attesi diversi sostanziali cangiamenti nella parte amministrativa dopo quell'epoca non può ritenersi la stessa procedura quanto alla cognizione ed assegno di detti premj, che in ordine ai detti Editti doveva farsi dalla Camera di Commercio in Firenze e dai Giusdicenti nelle provincie con Decreto sui Camarlinghi comunitativi, si dovrà in questa parte continuare il metodo posto in vigore dopo il felice ripristinamento del Governo di S. A. I. e R., di dare cioè a tutti gli affari ed istanze di premj per ripescamento di annegati, o assistenza prestata ai medesimi, appartengano alla capitale o alle provincie, un corso tutto amministrativo, e d'informazione, prima per il canale del Giusdicente e del Governo Superiore locale, e poi del Dipartimento della Presidenza del Buon Governo, per provocare in ciaschedun caso un Rescritto Regio; metodo che non impedisce di dare attenzione anche a quei casi ed istanze che non avrebbero il concorso rigoroso di tutti gli estremi voluti dagli editti summentovati per il conseguimento del premio, ma che potrebbero essere rivestiti di qualchè specialità non immeritevole di essere rammentata alla Sovrana Beneficenza per incoraggimento delle azioni virtuose. (*Circ.* 20. *Febbrajo* 1822.) V. Cadaveri, Tumulazione.

9. — Avranno i Ragionieri delle Camere di Soprintendenza comunitativa presente, che dopo le supreme disposizioni, le Comunità non debbono prendere più alcuna parte nella trattativa degli affari concernenti la concessione dei premj per assistenza alle persone in pericolo di annegare, nè avere alcun aggravio per tal dependenza, non tollerando conseguentemente che nei rendimenti di conto delle Amministrazioni comunit. comparisca alcuna spesa a ciò relativa. (*Il.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 76.)

ASILO Ecclesiastico. *Rifugio che i delinquenti cercano nei luoghi dedicati alla religione cattolica per esimersi dagli arresti della giustizia.*

1. — Proced. penale. — S. A. R. volendo ovviare agli abusi e scandalose profanazioni che i rei ritirati fanno nelle chiese, comanda che sieno immediatamente estratti tutti quelli che come tali si ritirassero in luoghi immuni, eccettuati i ritirativi

per delitto civile, e che siano custoditi nelle respettive carceri senza far loro nè processo, nè esame, nè qualunque altro cattivo trattamento. Tal Reale comando dovrà essere eseguito senza previa partecipazione agli Ecclesiastici, e dovrà avervi cura che gli Esecutori non usino violenze nell'esecuzione. Nota di quelli che saranno arrestati verrà rimessa alla Segreteria di Stato con individuare il delitto di ciascuno di essi. (*Circ.* 10. *Novembre* 1769.) (a)

2. — La regola con la quale devono procedere i Tribunali a forma delle intenzioni di S. A. R rispetto a quei delinquenti che sono stati estratti dai luoghi immuni e ristretti in carcere, contro dei quali attualmente sono pendenti le cause, è di riguardare per ora la loro carcere come sostituita in vece del luogo immune dal quale sono stati cavati. — In conseguenza di che, se essi spontaneamente non intendono di essere costituiti nelle forze, e di sottoporsi agli esami ed al giudizio, non dovranno essere esaminati che relativamente alla sola complicità dei correi; e non vi sarà alcuna repugnanza nel pronunziare contro di loro la sentenza in contumacia. (*Circ.* 21. *Novembre* 1769.)

3. — Se all'incontro essi domanderanno di essere costituiti in giudizio, e di essere esaminati, il che non potrà loro recusarsi, mentre era in loro libertà il costituirsi quando erano nell'asilo, e adesso non devono essere in questa parte di peggior condizione; in tal caso potranno riceversi i loro esami a tutti gli effetti di ragione, e potranno contro di essi pronunziarsi le sentenze, come contro rei presenti e comparsi al giudizio. (*ivi*)

4. — Ed acciocchè costi legalmente della volontà di detti rei da un processo o da un atto, per cui si sostenga la fabbricazione, prosecuzione, o risoluzione del processo stesso o in una forma, o in un altra, potranno i Giusdicenti ordinare che siano formal-

(a) *La presente Circ. e le 2 seguenti officialmente non pubblicate colle stampe, ma trovate impresse in una Collezione del 1774, sono state quì inserite, perchè deve tenersi anche adesso la stessa forma che fu ordinata per quello esigeva il momento.*

mente interrogati detti rei, se vogliono costituirsi e sottoporsi al giudizio ed alla esecuzione della sentenza, o godere in carcere di tutti i dritti che godevano nell' asilo dal quale sono stati levati. (*ivi*)

5. — Gli Esecutori pubblici nell' eseguire gli arresti dei rei ritirati nelle Chiese non dovranno senza alcun preventivo oggetto portarsi a riconoscere le persone che vi fossero, ed esigerne il nome. Prima di procedere all' arresto predetto dovranno esser certi che la persona sia veramente delinquente, o giustamente imputata di qualche vero delitto. Non suffragherà che quel tale sia contumace a qualche precetto economico, o sia soggetto a qualche trasgressione, la quale non porti ad un Processo, e ad una grave pena. Dovranno i Famigli esser certi che il delinquente abbia preso la Chiesa per asilo, e non dovranno mai ardirsi di perturbare le Sacre Funzioni, ed eseguire gli arresti dei delinquenti in tempo di esse con scandalo e rumore, potendo sempre aspettare che siano finite, o che i rei escano dal luogo immune. (*Circ.* 22. *Novembre* 1769.)

ASINALUNGA (Terra) *Vicariato di* 3. *Classe*, e *Comunità.*

Il Vicariato è nel Circond. della Ruota di Siena; dipende dal Governo di quella Città nei rapporti di Poliz. e quel Trib. di 1. Ist. è il competente per l' Esecuz. immob. dei Beni di detto Vicar. Ha la Giurisd. Civ. sulla sola Comun. di detta Terra, e la Crim. abbraccia anche le Potest. di Torrita, Asciano, Rapolano; sua Popol. 20420.

La Comun. è nella Camera di Arezzo Clas. 2. Circond. di Cortona; vi è la Cancell. di 4. Clas. la quale serve anche alla Comun. di Torrita: Sua Conserv. delle Ipot. e Uffizio di Esaz. del Regis. in Montepulciano. Sua Popol. 7500.

Popoli della Comun.

Amorosa — Asinalunga — S. Lucia — S. Piero — Bettolle — Guazzino — Scrofiano.

Dioc. Pienza

Farnetella — Rigomagno.

Dioc. Arezzo

ASPETTATURA. *Specialità di salario dovuto ai Famigli nell' esecuzioni Reali per debiti Civil. V.* Esecuz. Reale Mobil. 37. 43.

ASPIRANTI al Corpo degl' Ingegneri regolamento (a).

ASSASSINIO. *Omicidio commesso da colui che o ne assunse il mandato, o mediante una mercede prestò l'opera sua per commetterlo* (b).

Dritto penale. V. Omicidio.

ASSENZA in materie Giudic. Civ. V. Regol. Proc. Civ. Art. 43. segg. V. Notificazioni — Eredita' giacenti.

ASSENZA agli effetti Pen. V. Citazioni in materia Pen.

ASSENZA dall' Impiego di Giudicatura provinc. V. Giusdicenti Provinc. Discipl.

ASSICURAZIONE marittima. *Convenzione di azzardo colla quale si assume il pericolo delle cose esposte alla navigazione destinate a trasportarsi da un luogo all' altro, per un certo prezzo, o mercede.*

— Dazio di Regis. — Gli atti, o contratti di assicurazione sono soggetti al dritto di soldi 10. per ogni 100. Lire. La rinunzia all' incetta, o sia l' abbandono per causa di assicurazione o di altri contratti aleatorj e marittimi, è soggetta a questo medesimo Dritto. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif. Prop.* §. 2. *N.* 1. 2.)

(a) *Questo regolamento approvato con rescritto degl'* 11. *Ottobre* 1833. *è omesso come interessante soltanto questa specie di Funzionarj.*

(b) *La L. del* 31. *Ottobre* 1737. *vuole che si chiamino assassini non solo quelli che commettono, o tentano di commettere omicidii per premio dato o sperato, ma quelli ancora che rubano violentemente, sebbene non commettano nè tentino omicidio; ed in questi termini deesi ricorrer al vocabolo* — Furto Violento —

ASSICURAZIONE di Dote, e di alimenti.

— Dritto Civ. — V. Inibitoria per Assicuraz. ec. Alimenti.

— Onor. Procur. — Per la domanda della donna esclusa dalla successione di un collaterale per l'assicuraz. della dote e degli alimenti, a forma dell'Art. 46. della L. de' 18. Agosto 1814. è dovuto quanto appresso.

1. Ruolo	L. 7.	—	—
2.	» 4.	13.	4.
3.	» 3.	10.	—
4.	» 2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 36.

ASSISTENZE. Giudic. Civ.

1. — Rapp. Giudic. — V. *gli Atti nei quali hanno luogo.*

2. — Onor. Procur. — Per qualunque assistenza alle perizie di ricognizione di carattere e simili è dovuto.

1. Ruolo	L. 7.	—	—
2.	» 4.	13.	4.
3.	» 2.	6.	8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 139.)

3. — Mercede dei Cursori — V. Cursori Citazionieri 19. 22. 26. 27.

4. — Salario dei famigli — V. Esecut. Pubblici, stipendj ec. — Esecuz. Reale Mobiliare 38.

ASSOCIAZIONE alle Carceri. V. Accompagnature ec.

ASSOCIAZIONI di cadaveri V. Cadaveri Tumulazione — Funerali.

ASSOLUZIONE del Reo V. Giud. crim. 13. 15.

ASTA pubblica. V. Incanto.

ASTENSIONE di eredita' *Abbandono della eredità paterna o avita, fatto dagli eredi suoi del defunto, a differenza della Repudia, che si fa dagli eredi estranei.*

— Dazio di regis. — È sottoposto al dritto fisso di una lira l'atto di astensione di ciascuna eredità, e per ciascuno astenente. (*L.* 3o. *Dicembre* 1814. *Tarif.* §. 1. *n.* 1.)

ATEISMO. *Domma delittuoso di* 1. *clas. contro la religione naturale; un' empia opinione che presume negare l' esistenza di Dio.*

— Dritto penale — V. Religione Cattolica. Profanazione.

ATTENTATO a delinquere. *Il niso libero e bene inteso della umana volontà, che si preordina alla infrazione della legge assumendo gli atti fisici a ciò necessarj, senza giungere a quelli della consumazione; tuttociò in sostanza, che manca alla materiale consumazione del delitto.* V. Furto violento. — Omicidio. (a)

ATTESTATI, certificati, fedi di Uffiziali pubblici.

1. — Emolum. giudic. civ. — Per ogni certificato da farsi dal Cancelliere, qualunque sia il titolo, oltre lo scritturato, e per qualsivoglia merito pecuniario, sono dovute nei

(1. Ord. L. 1. — —
Trib. di (2. . . . » — 10. —
(3. . . . » — 6. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 20.)

(a) *L' attentato è stato anticamente punito fra noi alla pari del consumato delitto. Ma la moderna pratica di giudicare, considerando che v' ha minor danno nell' attentato che nella consumazione, e che la Legge deve sempre dare all' attentante più leggiermente punito un interesse a desistere, così ne ha regolato, e ne regola l' imputazione in ragion composta della gravità del titolo del delitto, del pericolo che l' atto per sè stesso considerato contiene, e della qualità e quantità dell' attentato medesimo, condannando in pena straordinaria; e così la tentativa nel furto è punita in ragione della quantità e qualità degli oggetti asportabili, e del loro valore, e della maggiore o minor prossimità dell' atto esterno attentatorio a quello della consumazione ec. colla carcere, con la reclusione ec. Nelle trasgressioni il conato o attentato non si punisce, in quantochè l' attentante può pentirsi fino all' ultimo estremo.*

2. — EMOLUM. GIUDIC. CRIM. — Per ogni fede di non aver pregiudizj, compresa la rimazione agli Specchietti L. 1. 6. 8. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

3. — EMOLUM. NOTAR. E D'ARCH. — Per le fedi per la voltura ai libri estimali, e per la gabella, per ogni fede L. — 13. 4. compreso lo scritturato; eccedendo lo scritturato una carta, è dovuto il dritto di scritturato a ragione di sol. 13. 4. per ogni carta di 2. pag. di 25. righe per pag., e di 12 sillabe per riga. (*L.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 12. e 27.)

4. — Queste fedi non potranno servire ad altri usi ed effetti, che per la voltura e gabella, a forma degli ordini veglianti; per lo che tanto l'Archivio quanto i Notari apporranno in tali fedi le parole - *per la voltura soltanto, e non altrimenti ec.* - *per la gabella soltanto, e non altrimenti ec.* (*L.* d. *Art.* 27.)

5. — Per le fedi o negative o indicanti ciò che è stato ritrovato sono dovuti sol. 13. 4 (*L.* d. *Art.* 54.)

6. — TASSA DI BOLLO — La carta media di sol. 10. dovrà usarsi. . . . per gli estratti, per i transunti, e per le fedi per decima o per gabelle fatte dai Notari, o dai Cancellieri degli Archivj, o altri pubblici Ministri. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Art.* 8.)

(*Per analogia la carta bollata da sol.* 10. *suole usarsi anche per gli attestati di qualunque specie che si rilasciano da Uffiziali pubblici.*

7. — DAZIO DI REGIS. — Sono soggetti al dritto fisso di una lira gli Attestati puri e semplici. (*L.* 30. *Decembre* 1814. *Tarif.* §. 1. n. 8.)

8. — — Sono soggetti allo stesso dritto fisso gli Attestati di vita e di residenza per ciascuno individuo. (*Ivi* n. 10.)

9. — — Sono esenti dalla formalità del Registro gli Atti, e Attestati relativi allo stato civile. (*Ivi* §. 9. n. 5.)

ATTI E CONTRATTI in genere.

1. — RAPP. NOTAR. — V. NOTARIATO, ed ARCHIVJ.

2. — RAPP. GIUDIC. CIV. — V. PRODUZIONE di documenti.

3. — DAZIO DI REGIS. — Sono soggetti al dritto fisso di una lira gli atti che non contengono che la esecuzione, compimento,

e consumazione di atti anteriori già registrati. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. *Tarif.* §. 1. n. 6.)

4. — Sono soggetti allo stesso dritto fisso di una lira gli atti rinnovati per cause di nullità, o altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni, o al loro valore, dei quali sia già stato pagato e non restituito il dritto proporzionale. (*Ivi* n. 7.)

5. — — Sono soggetti allo stesso dritto fisso di una lira gli atti qualunque che non si trovino nominati nella tariffa dei dritti di Registro, e che non diano luogo a dritto proporzionale, eccettuati gli Atti giudiciarj. (*Ivi* n. 33.)

6. — — Sono soggetti al dritto fisso di L. 3. gli atti fatti in paese estero, ed anche in ogni parte della Toscana, relativi a beni situati in paese estero, allorchè in ordine alle LL. siano esenti dal dritto proporzionale. (*L.* d. §. 3. n. 8.)

7. — — Sono soggetti parimente allo stesso dritto fisso di lire tre gli Atti, la perfezione dei quali dipende da una condizione sospensiva, fermo stante il dritto proporzionale, quando verificandosi la condizione il contratto resti perfezionato, o quando pendente la condizione sia seguita la consegna della cosa contrattata. (*Ivi* n. 9.)

ATTI CRIMINALI. V. CRIMINALE (dritto) ec. PROCESSO CRIMIN.

ATTI DI COMMERCIO. V. COMMERCIO Atti e recapiti.

ATTRAZZI. V. ARNESI.

AUCUPIO. *Caccia di uccelli, uccellagione.* V. CACCIA.

AUDITORI. *Qualità distintiva di alcuni Magistrati giudiciarj.* V. GOVERNO Auditori. — RUOTA criminale — RUOTE civili — TRIBUNALI di 1. Ist. — MILIZIA nei rapporti giudic.

AUSTRIA E TOSCANA. CONVENZIONI diplomatiche di dritto Civile.

1. — Negli Stati tutti della Monarchia Austriaca sono rispetto alla Toscana soppresse quelle tasse che si pagavano all' I. e R. Erario per trasportare all' estero sostanze, eredità, successioni ec., restandovi soltanto in vigore alcuni dritti soliti percipersi da diverse Corporazioni, e Stati provinciali, e la tassa personale di emigrazione con gli obblighi relativi. (*L.* 2. *Marzo* 1822. *Art.* 1.)

2. — Nel Gran-Ducato di Toscana continuerà come in passato a non esigersi alcuna tassa per ciò che riguarda il trasporto negli Stati Austriaci delle sostanze, eredità, e successioni. (*L.* d. *Art.* 2.)

3. — Tanto negli Stati Austriaci, quanto nel Gran-Ducato di Toscana resta fermo non solo il pagamento delle tasse di Registro, ed altre imposte e da imporsi per il conseguimento di eredità, sostanze, e successioni, ma anche il relativo sistema dei dazj e delle dogane respettivamente in vigore, o che veniva ad esser posto in vigore in appresso. (*L.* d. *Art.* 3.)

4. — Gl'impiegati e sudditi dei due dominj, i quali riscuotono una pensione dalle casse dell' uno o dell' altro Stato, potranno ottenere, facendone regolar domanda al Governo che ha loro accordata la pensione, di ritirarla e goderla per quel tempo che sarà di loro piacimento nel paese dell' altro, e resteranno sottoposti alle Leggi ed alla giurisdizione del paese ove prenderanno il loro domicilio; non conservandosi nello Stato da cui ricevono la pensione giurisdizione alcuna sopra di essi, se non nel caso che posseggano dei beni nel suo territorio, o che si renda necessario d' assicurare colle loro pensioni la soddisfazione delle legittime pretese dei sudditi dello Stato stesso a carico di detti pensionati. (*L.* d. *Art.* 4.)

AUSTRIA E TOSCANA. Consegna reciproca dei delinquenti. Convenzioni diplomatiche.

1. — Ogn'Individuo prevenuto d'essersi reso colpevole, sia nel Granducato di Toscana, sia negli Stati di S. M. l'Imperatore, di:

1. Alto tradimento, o di azioni dirette a turbare la tranquillità dello Stato;

2. Sollevazione e ribellione, atti di pubblica violenza, resi-

stenza alla forza pubblica, e violenza contro le Autorità dello Stato, o Funzionarj;

3. Falsificazione di moneta;

4. Falsificazione di Cambiali o Cedole concernenti il credito o debito dello Stato;

5. Falsificazione di Scritture pubbliche, Cambiali, Fogli di Banca o altro Documento equivalente e che ha corso in Commercio;

6. Concussione, peculato, e frode commessi da pubblici Impiegati nell' esercizio del loro impiego con appropriarsi o distrarre il denaro, o effetti affidati loro in pregiudizio dello Stato, delle Comunità, degli Stabilimenti pubblici, o di qualsivoglia altro Individuo;

7. Incendio o danneggiamento grave e doloso di Argini con la veduta di cagionare inondazioni;

8. Omicidj d' ogni genere, esclusi gl' involontarj, e ferimenti con pericolo di storpio o di morte;

9. Ratto o Stupro violenti;

10. Furto con violenza eseguita o minacciata alla persona;

11. Furto sacrilego, abigeato, ed ogni specie di furto qualificato eccettuato quello contemplato nel paragrafo precedente, purchè il prezzo del tolto in ognuno dei casi a cui appella il presente paragrafo ascenda alla somma di trecento lire Toscane, o di Fiorini cento moneta di convenzione;

12. Fallimento doloso o truffa per un valore che oltrepassi le novecento lire Toscane o trecento Fiorini moneta di convenzione;

13. Calunnia rapporto ai delitti enunciati di sopra;

14. Complicità unita e cooperazione dei detti delitti;

15. Ed attentato dei delitti stessi qualora l' esecuzione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del delinquente, come pure gl' Individui condannati per qualunque dei detti delitti che fosse stato commesso in uno dei due Stati; secondo la definizione legale dei delitti ivi in vigore, non potranno essere respettivamente tollerati nell' altro, ma dovranno essere arrestati e consegnati alle forze dello Stato ove il delitto è stato commesso.

Si procederà all'arresto, non solo sulla dimanda di quello dei due Stati ove il delitto ha avuto luogo, ma anche *ex officio*.

S'intende che in niun caso, nè per alcun motivo le alte Parti contraenti saranno obbligate ad accordare la consegna dei proprj Sudditi. Se dunque un Suddito di una di Esse, dopo aver commesso negli Stati dell'altra un delitto della specie di quelli indicati di sopra, fosse ritornato in Patria, non dovrà esso esser consegnato; ma si procederà contro di lui *ex officio* dai Tribunali dello Stato al quale appartiene, e gli sarà inflitto, se vi ha luogo, la pena stabilita dalle Leggi ivi vigenti, al quale effetto le autorità dell'altro Stato dovranno comunicare ai detti Tribunali le informazioni ed atti relativi ai delitti sia in originale coll'obbligo della restituzione, sia in copia autentica, non meno che ciò che costituisce il corpo del delitto, e in generale ogni documento atto a procurare convinzione. Venendo uno dei due Stati a richiedere all'altro la consegna di un proprio Suddito che avesse fuori dei due Dominj commesso alcuno dei delitti contemplati nella prima parte del presente Articolo, o di altro Individuo non appartenente nè all'uno nè all'altro dei Dominj medesimi che si fosse parimente fuori di essi reso reo di alcuno dei delitti compresi nei §§. 1. 2. 3. e 4. di questo Articolo istesso, si riservano i Governi di accordare o nò tal consegna, avuto riguardo alle circostanze del caso ed ai Concordati vigenti con altri Stati. (*Not.* 11. *Agosto* 1834. *Art.* 1.) (a)

2. — Se un Malfattore arrestato in uno dei due Stati vi ha commesso un delitto più grave o eguale a quello di cui si è reso colpevole nell'altro, la consegna alle forze di quest'ultimo Stato potrà essere sospesa finchè egli sia giudicato e punito, se vi ha luogo, pel delitto commesso nel Paese dove sarà stato arrestato, per procedere in seguito alla sua estradizione subito dopo il giudizio, se questo non sia di condanna, o se lo è, dopo che il reo

(a) *La convenzione venne firmata dai Ministri plenipotenziari in Firenze il 12. Ottobre 1829. approvata da S. A. I. e R. il di 21. detto, notificata da S. M. l' Imperator d' Austria il 31. detto, e il cambio delle ratifiche accadde il 6. Agosto 1834.*

avrà subìto la pena che sarà stata pronunziata contro di lui. (d. *Art.* 2.)

3. — La dimanda di consegna sarà sempre fatta per la via diplomatica, e dovrà essere accompagnata dall' indicazione del delitto di cui l' Individuo reclamato sarà prevenuto, o pel quale sarà stato condannato. Per facilitare le ricerche e l' arresto del Delinquente sarà utile che se ne rimettano al tempo stesso i connotati.

Per ciò che concerne l' effettuazione della consegna, in seguito dei concerti che si prenderanno a questo riguardo col Governo di Modena, le forze dello Stato richiesto rimetteranno i prevenuti o condannati alle forze del suddetto Stato intermedio, che s' incaricheranno di consegnarli a quelle dello Stato dal quale l' estradizione è stata richiesta. (d. *Art.* 3.)

4. — Nell' atto della consegna del Delinquente si rimetteranno pure, sì in originale sì in copia autentica, le informazioni ed atti stati compilati dai Tribunali dello Stato nel quale è stato effettuato l'arresto' come pure ciò che costituisce il corpo del delitto, gli effetti appartenenti al prevenuto, non meno che quelli che appartenessero a dei Sudditi dello Stato cui si fa l'estradizione, il tutto coll' obbligo di rimborso delle spese di scrittura ed altre che potessero essere occorse pel recupero e conservazione di questi effetti.

Le spese di mantenimento dei Delinquenti dopo il loro arresto fino alla loro consegna alle forze dello Stato intermedio, come pure il rimborso cui avrà dritto quest' ultimo, saranno a carico del Governo al quale la consegna va ad essere eseguita, e saranno valutate sulla Tariffa vigente pel mantenimento degli altri Detenuti nello Stato richiesto, salvi gli aumenti cui potessero dar luogo la qualità o le circostanze delle persone o qualche altro motivo.

Le dette spese, come pure quelle delle copie, e le altre sopra enunciate, saranno rimborsate alla fine d' ogni semestre in seguito dei Prospetti che le due parti si rimetteranno reciprocamente. (d. *Art.* 4.)

5. —Niuna delle alte Parti contraenti accorderà lettere di grazia,

salvacondotti, o altra qualunque garanzia per un delitto commesso nei Dominj dell'altra, quando il delitto sia della specie di quelli contemplati nell' Articolo primo della presente Convenzione. (d. *Art.* 5.)

6. — I Tribunali dell'uno o dell'altro dei due Stati, nelle Carceri dei quali si trovassero degl' Individui prevenuti di furto, insieme cogli oggetti derubati, accorderanno la restituzione di questi ultimi senza spesa e senz' altra dilazione che quella necessaria per porre in essere il corpo del delitto, agl' Individui proprietarj di questi oggetti, o a quelli ai quali fossero stati derubati, purchè facciano constare del dritto, sia per testimonj o per mezzo d' ogni altra prova legale, e purchè o personalmente o per mezzo di un Procuratore autorizzato legalmente si presentino a reclamarli avanti al Tribunale presso il quale i detti oggetti saranno depositati. (d. *Art.* 6.)

7. — Se accadesse che l' instruzione di un Processo Criminale incominciato avanti ad un Tribunale di uno dei due Stati richiedesse di procedere a dei confronti e riconoscimenti di rei o prevenuti, dovranno tali confronti e riconoscimenti per regola generale avere luogo in una parte dello Stato cui appartiene il Tribunale richiedente, e se delle circostanze particolari determinassero la scelta di un luogo situato nell' altro Dominio, in questo caso spetterebbe sempre a procedere ai confronti e riconoscimenti ad un Giudice del primo dei due Dominj. (d. *Art.* 7.)

8. — I Delinquenti che per sottrarsi alle persecuzioni dei Tribunali di uno dei due Stati fossero entrati al servizio militare dell' altro, non saranno per questo esenti dalla consegna in veruno dei casi ai quali è applicabile la presente Convenzione, nè dalle misure da prendersi a loro riguardo dalle autorità del paese ove si fossero rifugiati. Ad evitare ogni difficoltà che potesse nascere per conto dell' equipaggio militare fornito a tali Individui, o dell'ingaggio ad essi pagato dallo Stato, che sarebbe nel caso di farne l' estradizione, è convenuto che al momento dell' estradizione medesima le Autorità incaricate di riceverli pagheranno a quest' oggetto una somma di cinquanta franchi in contanti. (d. *Art.* 8.)

9. — La presente Convenzione avrà il suo pieno ed intiero effetto durante il corso di dieci anni a datare dal giorno in cui avrà luogo il cambio delle ratifiche. Compito questo termine potrà la medesima esser rinnuovata pel mutuo consenso dei due Governi.

In fede di che i Plenipotenziarj respettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi. (d. *in fin.*)

AUSTRIA E TOSCANA. Consegna reciproca dei Disertori.

1. — Deve essere ingiunto a tutte le Autorità Civili e Militari, ed in particolare ai Comandanti Militari i più vicini alle frontiere dei due Stati di vegliare colla massima attenzione perchè nessun Disertore delle Truppe di una delle due Potenze passi le frontiere, nè trovi assistenza o asilo negli Stati dell'altra.

Tosto che loro perviene da parte dell'Autorità dell'altra Potenza contraente l'avviso di un caso di Diserzione, saranno essi tenuti di corrispondere nel più breve termine a tale reclamo, e dare comunicazione alle Autorità che si sono ad esse dirette delle disposizioni prese per ritrovare il Disertore. (*Not.* 11. *Agosto* 1834. *Art.* 1.) (a)

2. — Quindi ogni Militare senza eccezione sia di Cavalleria, Infanteria, Treno, Marina, o di qualunque altro Corpo e ramo Militare delle Truppe (sì di Terra che di Mare:) Toscane o Austriache, che mettesse piede sul Territorio dell'altra Potenza senza esser provveduto di un Passaporto o foglio di via in buona e debita forma, deve sul momento esser fermato e quindi consegnato insieme colle armi, oggetti d'abbigliamento, bagaglio, cavalli ec. che avesse preso seco, anche nel caso che un tal Disertore non fosse stato per anco reclamato. Subito eseguito l'arresto di un Disertore, il Governo dello Stato in cui avrà avuto luogo un tale arresto, ne darà prontamente avviso al Governo dell'altro Dominio, indicando al medesimo il giorno dell'arresto del Disertore, gli effetti di cui sarà stato trovato in possesso, e, se è pos-

(a) *Ricorre la menzione di date delle firme diplomatiche di che nella precedente nota.*

sibile il Reggimento o Corpo del quale faceva parte, ed eccitandolo a prendere le misure occorrenti pel ricevimento del Disertore alle frontiere del suo Dominio. Qualora l'individuo arrestato fosse disertato ancora dalle Truppe di un altro Sovrano, col quale parimente esistesse una Convenzione per la consegna reciproca dei Disertori, dovrà esso venir restituito a quello Stato, le Truppe del quale avrà abbandonate in ultimo luogo.

Riguardo però agli Uffiziali propriamente tali, di ciascuna delle Parti contraenti, che s' introducessero e si trattenessero senza legittimi recapiti negli Stati dell' Altra, la loro consegna avrà soltanto luogo dietro una formal richiesta diplomatica, e nel caso che siano prevenuti di un' azione disonorevole.

Rimane stabilito che per parte della Toscana il Comandante della Piazza di Firenze, e per parte dell' Austria i Comandanti della Guarnigione Austriaca nelle Piazze di Ferrara e Piacenza corrisponderanno direttamente fra loro per concertarsi sull' effettuazione delle consegne, e per quelle domande di estradizione che le circostanze esigessero relativamente agl' Individui contemplati nel 1. e 2. paragrafo del presente articolo. Saranno essi incaricati di far eseguire e ricevere le consegne, e di regolare fra le due Parti i conteggj delle spese di cui si parla negli articoli 5. e 6. del presente Concordato. (d. *Art.* 2.)

3. — Dovranno parimente esser consegnati quei Sudditi, sebben muniti di Passaporti regolari i quali dopo aver ricevuto dalle loro Autorità respettive l' intimazione pel servizio Militare, avessero mancato di restituirsi nella Patria, o di mettersi in regola in qualche altra maniera, e fossero in seguito di quest' atto di disobbedienza formalmente reclamati dal loro Governo. Coerentemente a ciò che precede, nessun Suddito dell' una delle altre Parti contraenti potrà esser ricevuto nel Servizio Militare dell' altra, a meno che fornisse prima la prova legale o di esser liberato nella sua Patria, secondo le Leggi ivi in vigore, da ogni obbligo al Servizio Militare, o di avere soddisfatto a questo dovere, o finalmente di avere ottenuto il permesso del suo Governo di entrare nel servizio Estero. (d. *Art.* 3.)

4. — Se riuscisse ad un Disertore, ad onta di tutte le misure

di precauzione, di eludere la vigilanza dell' Autorità confinarie per mezzo di travestimento, falsi Passaporti, o in altra maniera, e penetrare furtivamente negli Stati dell' altra Potenza, o di farsi arruolare nelle sue Truppe, senza differenza se in un Reggimento Nazionale o Estero, egli deve nulladimeno dal momento in cui viene riconosciuto essere restituito al Comandante delle Truppe dalle quali è fuggito, e ciò anche nel caso che egli già da qualche tempo si fosse domiciliato nel Paese. (d. *Art.* 4.)

5. — Da tale restituzione sono eccettuati i Disertori nati Sudditi di quella delle Potenze contraenti sul territorio della quale si sono rifugiati, poichè essi col sottrarsi al servizio estero ritornano negli Stati del loro legittimo Sovrano. In questo caso la restituzione deve applicarsi soltanto alle armi, cavalli, oggetti d' abbigliamento Militare, o altro che un tal Disertore avesse preso seco, e che non gli appartenesse come sua proprietà.

Non saranno inoltre più soggetti all' arresto quei Disertori militari che potessero contare un Decennio di Domicilio nel Paese ove essi si sono refugiati dopo seguita la loro diserzione. (d. *Art.* 5.)

6. — Ogni Disertore, qualunque sia la di lui qualità, riceverà giornalmente pel suo mantenimento una razione di pane e venticinque centesimi; al Cavallo poi del Disertore sarà somministrata la consueta razione.

Le spese di mantenimento tanto del Disertore, che del di lui Cavallo saranno rimborsate dal Governo cui essi appartengono secondo i prezzi dei Contratti di forniture militari fissati nello Stato nel quale sarà avvenuto l' arresto. (d. *Art.* 6.)

7. — Verrà accordato a quello che indicherà o consegnerà all' Autorità locale un Disertore una ricompensa (Taglia) di Trentasei Paoli in moneta corrente di Toscana, o otto Fiorini, per ogni pedone, e di cinquantaquattro Paoli, o dodici Fiorini per un' uomo di Cavalleria unitamente al Cavallo. Il pagamento di questa ricompensa o Taglia, per la sola indicazione di un Disertore, non sarà effettuato dallo Stato respettivo che nel caso in cui il fermo del Disertore avesse veramente avuto luogo in seguito di una tale indicazione. (d. *Art.* 7.)

8. — Se un Disertore avesse commesso qualche delitto nello Stato in cui si è refugiato, e se per i sistemi vigenti nello Stato medesimo la punizione di tal delitto dovesse precedere la restituzione del Disertore, questa restituzione non si effettuerà che quando il Disertore avrà subita la pena inflittagli per l'accennato delitto. Si darà intanto comunicazione della Sentenza portata contro di lui al Governo al quale il Disertore appartiene, per informarlo se ed a qual' epoca il Disertore gli sarà restituito, ed allorchè la restituzione si eseguirà effettivamente, si rimetterà col Disertore anche una indicazione sommaria dei motivi della Sentenza medesima, affinchè possa meglio conoscersi se un tal Disertore sia in grado di esser rimesso al servizio militare o nò. (d. *Art.* 8.)

9. — La strada che dovrà tenersi ordinariamente per la respettiva consegna dei Disertori tra i Governi di Toscana e d'Austria sarà quella di Pistoja, o quella di Bologna, o l'altra di Fivizzano quando si tratterà di Disertore da consegnare alla forza Estense. La forza armata Toscana o Austriaca consegnerà i Disertori ai primi posti Estensi o Romani, i quali gli riceveranno ai confini dell'uno Stato, e gli scorteranno fino ai confini dell'altro.

Nel caso che si trovasse vicino un Bastimento da Guerra dell'una o dell'altra Potenza, i Disertori militari potrebbero esser rimessi senza alcuna difficoltà al respettivo Comandante a meno che questi non avesse dei motivi rilevanti per ricusarsi a prendere tali Disertori a bordo del suo Vascello. (d. *Art.* 9.)

10. — I giorni delle consegne respettive saranno fissati tanto dalle Autorità Toscane quanto dalle Autorità Austriache d'accordo colle Autorità Romane e Estensi locate più prossime ai respettivi confini, affinchè diano le necessarie disposizioni per le consegne e per i trasporti, al qual'effetto saranno Esse munite delle opportune autorizzazioni dai Governi dai quali dipendono.

Le spese di trasporto dei Disertori e degli effetti esportati da essi, e delle scorte, rimangono intieramente a carico del Governo che ne avanza la richiesta, e dovranno da questo corrispondersi secondo i Regolamenti e le Tariffe che sono in vigore nei respettivi Dominj per le proprie Truppe, e l'ammontare di tali spese,

non meno che quelle di mantenimento dei Disertori, e Cavalli fissate nell'Articolo 6, ed il premio fissato nell'Articolo 7.° saranno pagate ogni sei mesi secondo le Tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno tra i due Governi.

Le spese cagionate agli Stati, pei quali dovrà effettuarsi il passaggio dei Disertori, saranno loro rimborsate secondo le stipulazioni particolari che ciascuno dei due Governi avrà fatte coi medesimi a quest'effetto. (d. *Art.* 10.)

11. — Le stesse norme si hanno da osservare però soltanto dietro ad una preventiva reclamazione, anche relativamente alle persone di servizio degli Uffiziali di uno Stato che passassero sul territorio dell'altro; le medesime devono quindi venir fermate e consegnate secondo il prescritto all'Articolo 2. (d. *Art.* 11.)

12. — Ciascun Uffiziale di una truppa che induce alla diserzione un Soldato dell'altra, sia con astuzia, sia colla forza, deve essere punito con arresto di due mesi, senza pregiudizio di quell'aumento di pena cui potessero dar luogo le circostanze aggravanti del delitto. (d. *Art.* 12.)

13. — Qualsivoglia altro individuo deve in un simil caso esser punito con un mese di carcere, o con una pena corrispondente secondo le Leggi in vigore dei due Stati, a meno che delle circostanze aggravanti dassero motivo secondo le suddette Leggi ad una pena più grave. (d. *Art.* 13.)

14. — A nessuno dei Disertori reciprocamente restituiti sarà inflitta la pena capitale, purchè non siasi reso colpevole di altro delitto, contro di cui le Leggi prescrivessero una tal pena, nè sia la diserzione accaduta in tempo di guerra, nella quale fosse involto lo Stato a cui il Disertore appartiene, e in tal caso i Disertori restituiti s'intenderanno raccomandati alla clemenza dei loro respettivi Sovrani. (d. *Art.* 14.)

15. — I disertori Austriaci che già si trovassero introdotti negli Stati Toscani prima della pubblicazione della presente Convenzione, non vi saranno tollerati oltre i venti giorni che seguiranno questa pubblicazione, quelli che prima della spirazione di questo termine si presenteranno volontariamente all'Autorità Austriaca Militare la più vicina, avranno la certezza che non sarà loro in-

flitta alcuna pena. Al contrario coloro che lascerranno decorrere il suddetto termine senza presentarsi, saranno sul momento arrestati e consegnati a forma della presente Convenzione. Il presente Articolo è reciprocamente applicabile ai Disertori delle Truppe Toscane che si trovassero introdotti negli Stati Austriaci, colla sola differenza, che resulta dall'estensione e dalla distanza dei varj Stati di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, cioè colla differenza nel termine per ripatriare, il quale non sarà minore di venti giorni, nè maggiore di sei mesi; e sarà sempre regolato in proporzione della distanza dal luogo ove si ritroverà il Disertore alla frontiera Toscana. (d. *Art.* 15.)

16. — Agl'Individui Sudditi delle due alte Parti contraenti che tuttora si ritrovano al servizio militare dell'una o dell'altra, resta libero in forza della presente Convenzione o di ritirarsi nella loro patria, o di restare al servizio militare dove attualmente si ritrovano. Però nel termine di sei mesi a contare dal giorno del cambio delle Ratifiche della presente Convenzione, dovranno far conoscere ai loro respettivi Uffiziali Superiori, e questi ai respettivi Governi, il partito al quale si saranno liberamente decisi; nel primo caso tosto che avranno spiegato la loro intenzione di ripatriare, il congedo dovrà esser loro immediatamente accordato senza che possano essere giammai ritenuti per qualsivoglia ragione non compresa nell'Articolo 8, e ritornando senza perdita di tempo alla loro patria si assicurerà ai medesimi la remissione della pena che potessero avere incorso per il solo delitto della diserzione. Nel secondo caso, cioè se essi indugiassero al di là del termine prefisso per la dichiarazione sopraindicata, o restassero nel servizio estero, non risulterebbe loro per questo alcun pregiudizio nelle loro proprietà ed altri diritti, ma non profittando essi nel fissato tempo, qualora fossero Disertori, della occasione loro presentata di ripatriare liberamente e senza pena, resteranno sottoposti alla pena che potessero avere incorsa per il fatto della loro diserzione. (d. *Art.* 16.)

17. — Viene proibito a tutti i Sudditi delle Parti contraenti di comprare dai Disertori delle Truppe dell' altro Stato la minima cosa attenente a vestiario, armatura, cavalli, armi ec. ec.

Dovunque si rinvenissero simili effetti, questi saranno da considerarsi come proprietà rubate, e da restituirsi al Reggimento cui il Disertore appartiene. Colui che si permette una violazione di questo divieto deve inoltre esser punito con una multa di quarantacinque paoli, tosto che sarà provato che gli sia stato noto, o dalla natura dell'articolo comprato o anche in altra maniera, che quello sia un effetto rubato.

Nel caso che gli effetti appartenenti ad un Disertore fossero considerati come proprietà rubate e da restituirsi al Corpo cui il Disertore appartiene, il compratore di tali effetti derubati non avrà mai diritto ad indennizzazione alcuna. (d. *Art.* 17.)

18. — La presente Convenzione sarà pubblicata in ambedue i dominj subito che sarà seguito il cambio delle Ratifiche, e sarà in osservanza quaranta giorni dopo tal cambio.

Essa avrà forza per anni cinque, e s'intenderà senz'altro rinnovata di quinquennio in quinquennio, fino a dichiarazione contraria di uno dei due Governi. (d. *Art.* 18.)

AUTORIZZAZIONI

— DAZIO DI REGIS. — Sono soggette al dritto fisso di una lira le approvazioni, autorizzazioni, e consensi puri o semplici e non giudiciarj. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. *Tarif.* § 1. n. 4.)

— TARIF. GIUDIC. CIV. — Per ogni decreto di autorizzazione di donne, minori, corpi amministrati, chiese, collegj, e simili è dovuto:

Nelle Cause di merito sopra gli Scudi 100.

	(1. Ord. L.	7.	—	—
Trib. di	(2. . . . . «	3.	10.	—
	(3. . . . . «	2.	6.	8.

Se è necessario che il giudice si trasferisca alla casa della donna per l'opportuna cerziorazione, il dritto è doppio. (*Tarif.* 1814. *Art.* 32.) V. CERZIORAZIONE.

Nelle Cause di merito fino agli Scudi 100.

	(1. Ord. L.	4.	—	—
Trib. di	(2. . . . . «	2.	—	—
	(3. . . . . «	1.	—	—

E nel caso di accesso alla casa come sopra.

(1. Ord. L. 12. — —
Trib. di (2. . . . . « 6. — —
(3. . . . . « 3. — —

(*Tarif.* 1815. *Art.* 32.)

3. — In simili decreti, come quelli che sono proferiti in materie non contenziose, non è dovuto alcun dritto proporzionale. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 40.)

AVALLO. *Garanzìa che presta un terzo per il pagamento di una lettera di cambio.*

— Dritto comm. — V. Lettera di cambio 32.

AVOCAZIONE di causa. *Specialità di rescritto del Principe, col quale è tolta una causa dalla cognizione di un Tribunale e portata a quella di un altro.*

— Non saranno attese le suppliche tendenti ad ottenere in via di grazia la riunione di più cause nel medesimo Giudice o Tribunale, o l'avocazione delle cause da un Tribunale all'altro, eccettuato il solo caso in cui concorra il consenso di tutti gl'interessati alla riunione o all'avocazione che si domandasse. (*L.* 4 *Luglio* 1823. *Art.* 14.)

AVVENTURIERI. *Coloro che vivono vagando per cercar fortuna senza avere un occupazione o una risorsa che possa coonestare la loro condotta.* V. Polizia vigilante.

AVVISI

— Mercede di Curs. — V. Cursori citazionieri 17.

— Tassa di bollo. — V. Bollo della Carta 22. 47.

AVVOCATURA regia. (V. *in luogo di definizione le attribuzioni date a questa Magistratura dalla Legge che qui si riporta.*)

1. — Volendo provvedere alla difesa delle cause interessanti il Fisco, le regalìe, ed il nostro patrimonio, le quali vogliamo che siano trattate e difese con puro spirito di verità e di giusti-

ria, e che l'interesse del Fisco non prevalga mai alla ragione dei privati: Ci siamo determinati a creare, conforme col presente Motuproprio creiamo la carica di Avvocato Regio, la quale dovrà essere esercitata da chiunque ne sarà investito con gli obblighi ed istruzioni seguenti. (*Motup.* 27. *Maggio* 1777. *in princ.*)

2. — Apparterrà al medesimo di difendere e sostenere davanti i Giudici e Tribunali competenti tutte le cause meramente civili della R. Depositeria Generale, dell'Uffizio del Fisco, dello Scrittojo delle Reali Possessioni, delle Fabbriche e Giardini, della Posta, del Monte comune, del Monte di pietà, delle Decime Granducali, della Tassa di macine, del Lotto, e di tutti gli Uffizj compresi nell'Amministrazione generale; ed in conseguenza dovrà comparire davanti i Tribunali o Giudici tanto in persona, quanto per mezzo di scritture, per promuovere le ragioni, e difendere le cause nelle quali abbiano interesse i Dipartimenti suddetti o come attori, o come rei convenuti. (*Ivi Art.* 1.)

3. — Dovrà ricevere in suo nome, come Avvocato Regio, le citazioni, intimazioni, notificazioni, ed ogni atto che lecitamente si può dai litiganti dirigere alla parte contraria: e nella stessa forma egli dovrà procedere verso le parti, quando le cause raccomandate alla di lui difesa lo richiedessero. (*Ivi Art.* 2.)

4. — Per compilare gli atti potrà prevalersi dei Ministri delle Cancellerie di quei Tribunali ai quali respettivamente appartengono le cause; ed i Ministri delle Cancellerie, non esclusi i Cancellieri respettivi, saranno obbligati ex officio ad agire sotto la di lui direzione, e somministrargli l'ajuto di tutte le notizie opportune e confacenti alla difesa delle cause per la pura e retta giustizia. (*Ivi Art.* 3.)

5. — Dovrà osservare con la maggiore esattezza gli Ordini veglianti, che tendono a non disastrare le parti con la lunghezza delle liti, e con la superfluità degli Atti e delle informazioni; e perciò lo incarichiamo di procedere a forma degli ordini predetti, e specialmente di astenersi per quanto è possibile dal comparire davanti ai Giudici prima che sia compilato il respettivo processo delle cause che dovrà difendere, a riserva che in qualche Tribunale si dovessero agitare e risolvere sommariamente. (*Ivi Art.* 4.)

6. — Ogni qualvolta dovrà comparire davanti ai Giudici o Tribunali, dovrà godere della distinzione del posto e sedia sopra ogni altro difensore o interessato in causa. (*Ivi Art.* 5.)

7. — Dovrà essere sua premura d'informarsi, e rendersi familiari i documenti esistenti nell'Archivio di Palazzo, e in altri Archivj, che possono contribuire a sostenere i Dritti regj, fiscali, e patrimoniali nelle controversie che insorgessero, e a promuoverli contro le usurpazioni o perdite che fossero seguite, non menochè a riconoscere se i privilegj e prerogative concesse a diversi corpi, famiglie, o persone vengano esercitati dentro i limiti delle concessioni, affinchè, trovandovi introdotto qualche abuso, possa farne la conveniente partecipazione, per procedere poi secondo gli ordini che gli venissero dati all'opportuno riparo. (*Ivi Art.* 6.)

8. — Al medesimo Avvocato Regio sarà confidata la cura dell'armadio ferrato nel pubblico generale Archivio Fiorentino, e gliene sarà consegnata la chiave dall'Archivista della Segreteria delle Finanze insieme con l'indice degl'Istrumenti contenuti nel medesimo. (*Ivi Art.* 8.)

9. — Dovrà pure avere ispezione sopra gli affari di confini con gli Stati esteri, e dovrà esaminare insieme con l'Auditore della Camera delle Comunità (a) le relazioni delle visite dei confini che i Giusdicenti devono rimettere annnalmente all'Uffizio della Camera medesima, ed osservare se le dette relazioni corrispondano con le precedenti, o se siano seguite variazioni e alterazioni che meritino riparo e provvedimento, e renderene conto ogni volta che occorra; e perciò sarà insieme sua cura l'invigilare che l'Archivio dei confini sia tenuto sempre in buon ordine; onde deve essere istruito di tutte le notizie e documenti che vi si conservano, e possono giovare alla difesa dei dritti riguardanti i confini suddetti. (*Ivi Art.* 9.)

10. — Sarà sua incombenza l'esaminare e correggere, occorrendo, le minute degl'Istrumenti da celebrarsi per interesse e ser-

(a) *A quest' Uffizio per tal rapporto parrebbe che potesse oggi essere surrogati quelli della Direzione delle Acque e Strade, e della Conservazione del Catasto.*

vizio degli Uffizj e Dipartimenti indicati nell'Art. 1.; ed il Notajo che dovrà rogarli dovrà essere eletto volta per volta dal Provveditore o altro Capo di quegli Uffizj, solamente dove i respettivi Cancellieri non fossero già Notaj dell'Uffizio medesimo, per i contratti che li riguardano. (*Ivi Art.* 10.)

11. — Parimente dovrà eseguire le commissioni straordinarie che per Nostro comando gli venissero date, qualora ci piacesse confidargliene oltre alle incombenze ed ispezioni sopra ingiuntegli. (*Ivi Art.* 11.)

12. — Non sarà permesso al medesimo in qualunque occasione accettare commissione di giudicare in qualsisia causa neppure come Arbitro e Giudice compromissario, quando non ne venisse specialmente da Noi incaricato. (*Ivi Art.* 12.)

13. — Non sarà permesso parimente al medesimo il difendere o ingerirsi nella difesa delle cause di qualunque Particolare, Persona, Corpo, Università, Società, o altro Patrimonio che non sia Regio, ed insieme di quelli espressi sopra all' Art. 1. (*Ivi Art.* 13.)

14. — Per le spese delle citazioni, esibite, decreti, sportule, e simili, che dai litiganti si devono alle Cancellerie o ai Giudici, dovrà l'Avvocato Regio riconoscerne la sussistenza e la competenza a forma delle Tariffe e Leggi veglianti, e firmarne le notule acciò dai respettivi Provveditori e Capi di Uffizio siano fatte pagare dalla cassa dell'Uffizio a cui respettivamente appartengono le cause predette. (*Ivi Art.* 14.)

15. — S. A. R. Avendo instituita con altro Motuproprio di questo stesso giorno la carica di Avvocato Regio per difendere e sostenere le liti e le cause che interessano gli Uffizj e Dipartimenti enunciati in detto Motuproprio (*in cui oggi deve comprendersi l'Amministrazione del Registro e Aziende Riunite*) vuole che i provveditori, o altri capi degli Uffizj e Dipartimenti sopra nominati s'indirizzino al detto Avvocato Regio tanto per promuovere che per difendere le ragioni del respettivo Uffizio. E perciò dovranno astenersi dall'eleggere ed incaricare altri procuratori ed avvocati, quantunque in passato fosse stato diversamente ordinato, o per consuetudine praticato. (*Motup.* 27. *Maggio* 1777.)

16. — Dovranno peraltro somministrargli tutte le notizie opportune alle cause e lasciarne ad essi interamente la direzione, e la condotta fino alla fine. (*ivi*)

17. — Dovranno parimente ammettere le spese di citazioni, esibite, sportule e simili da pagarsi alle Cancellerie o Giudici, qualora le notule di tali spese vengano autenticate dalla firma, ed approvazione dell' Avvocato Regio; ma in tale ammissione non potranno essere comprese le spese di copie o di altra qualunque spesa, che non fosse del carattere sopraindicato, senza un ordine espresso della R. A. S. come si ricerca per le spese non comprese nelle facoltà ordinarie di chi presiede all'amministrazioni. (*ivi*)

18. — Nelle cause suddette tanto i Cancellieri che altri ministri di Cancelleria de'soprannominati Uffizj, e Dipartimenti, dovranno prestare *ex officio* l'opera loro e la loro assistenza nel compilare gli atti sotto la direzione dell'Avvocato predetto e forniranno fedelmente, e diligentemente al medesimo tutti i documenti, informazioni e avvertenze che possono giovare all'interesse delle cause, e servire di norma ad intraprenderle o difenderle come sia di giustizia. (*ivi*)

19. — Occorrendo di celebrare qualche istrumento per interesse di detti Uffizj, e Dipartimenti dovranno i Provveditori, o Capi di detti Uffizj, comunicarne la minuta all'Avvocato Regio, che esaminata, e corretta, come giudicherà conveniente la rimetterà al respettivo Provveditore, acciò secondo la medesima sia proceduto alla celebrazione dell'atto. (*ivi*)

20. — E per il rogito di tali atti dovranno i Provveditori o Capi suddetti scegliere un Notajo idoneo volta per volta in quegli Uffizj e Dipartimenti soltanto, dove i respettivi Cancellieri per istituzione o per stile non fossero anche particolarmente Notaj dell'Uffizio. (*ivi*)

AVVOCATURA FISCALE.

1. — Presso la Ruota criminale vi sarà un Avvocato fiscale con due Avvocati sostituti. (*L.* 8. *Luglio* 1814. *Art.* 22.)

2. — L'Avvocato fiscale dovrà invigilare su tutti i Notari criminali, e Processanti del Gran-Ducato, affinchè dai medesimi

si usi tutta la sollecitudine e diligenza nella compilazione dei processi criminali, ed in quelli specialmente nei quali vi sono dei carcerati; corrisponderà coi Vicarj Regj per tuttociò che concerne la formazione dei processi, ed al medesimo si parteciperanno le abilitazioni dei carcerati. Sarà inoltre incaricato della ricerca dei delitti, dei mezzi di riunirne le prove, e di farne punire gli autori; il tutto a forma delle Istruzioni approvate. Potrà intervenire ai giudizj avanti i Tribunali della Provincia, o delegare uno degli Avvocati suoi sostituti, o altro a rappresentarlo. (*L.* d. *Art.* 47.)

3. — Le attribuzioni che l'Avvocato Fiscale esercita fuori del seno della Ruota sono dettagliate nell'Art. 47. del Regolamento (§ 2.); non può peraltro ingerirsi nella compilazione dei processi, nè dare ordini relativi al dirigerne l'andamento, salvo il fare in tal proposito quelle istanze che crede, alle quali tutti i Ministri processanti, e quelli che ne hanno la direzione dovranno deferire. (*II.* 12. *Luglio* 1814. *Art.* 78.)

4. — Così se nell'esaminare un processo trova che non si sono esauriti gli atti tutti necessarj, potrà chiedere al respettivo Vicario che lo faccia completare, e questi non potrà dispensarsi dall'ordinarlo, il tutto senza pregiudizio dell'Art. 70. delle presenti Istruzioni. (dd. *Art.* 79.)

5. — Nell'Uffizio dell'Avvocato fiscale si terrà un registro di tutti i carcerati, e uno di tutti i condannati del Gran-Ducato, nei quali registri si noterà l'epoca e il luogo della carcerazione, l'epoca della condanna, e in quel caso la pena applicata e il giorno in cui deve cessare: per la formazione del primo, e per tenerlo in giorno, si servirà delle note che riceverà a forma degli Art. 52. 77. delle presenti Istruzioni, (V. *Giudizio crimin.* 14. 21.) e delle partecipazioni di abilitazione di carcerati, che gli verranno fatte a forma dell'Art. 47. del Regolamento (§. 2.) Per il secondo si varrà delle copie rimesse dai Cancellieri a tenore dell'Art. 40. del Regolamento, e dell'Art. 76. delle presenti Istruzioni. (V. *come sopra.*) (dd. *Art.* 80.)

6. — L'Avvocato fiscale potrà valersi per il suo Uffizio degli Apprendisti di Cancelleria: il di lui attestato sarà necessario per l'abilitazione agl'impieghi criminali. (dd. *Art.* 81.)

7. — Se l'Avvocato fiscale e gli Avvocati di lui sostituti preferiscono il discutere verbalmente la causa nella sessione pubblica al sistema di leggere uno scritto, potranno farlo, ma dovranno sempre stendere in iscritto la loro istanza sulla pronunzia del relativo giudizio, e consegnarla al Cancelliere datata e firmata. (dd. *Art.* 83.)

8. — Ogni anno nel Decembre il Presidente e l'Avvocato fiscale daranno conto all'I. e R. Consulta del modo dell'amministrazione della giustizia nell'anno che va a cadere, e del numero dei processi spediti, colle osservazioni sulla influenza che tuttociò ha avuto nel miglioramento dell'ordine pubblico e dei costumi. (dd. *Art.* 84.)

9. — In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato fiscale, tutte le di lui facoltà e attribuzioni passano di diritto nell'Avvocato primo di lui sostituto, e mancando esso pure, nel secondo: essi le eserciteranno nella stessa guisa. (dd. *Art.* 85.)

10. — Gli Avvocati sostituti hanno la firma ciascuno nella sua branca, secondo la divisione degli affari che verrà fatta dall'Avvocato fiscale, il quale è sempre arbitro di cambiarla. (dd. *Art.* 86.)

11. — Il servizio degli Avvocati sostituti, e la buona condotta nel medesimo formeranno loro un titolo, al quale il Governo avrà tutto il riguardo per la preferenza, non solo nella collazione del posto di Avvocato fiscale, ma anche nei rimpiazzi dei posti di Auditori della Ruota criminale. (dd. *Art.* 87.)

AVVOCATURA forense collegiale.

1. — Vi sarà in Toscana un solo Collegio di Avvocati approvati presso il Supremo Consiglio di Giustizia in Firenze. (*L.* 15 *Novembre* 1814. *Art.* 1.)

2. — I soli ammessi secondo le forme che saranno prescritte nel presente regolamento a questo Collegio formeranno l'ordine degli Avvocati Toscani, ed essi soli potranno denominarsi e soscriversi Avvocati, e comparire in questa rappresentanza, e colle distinzioni che la riguardano, avanti qualunque Tribunale del Gran-Ducato, tanto civile che criminale. (d. *Art.* 2.)

3. — A questo Collegio di Avvocati si potranno fare ammet-

tere, osservate precisamente le forme che saranno prescritte, i soli sudditi del Gran-Ducato che avranno verificato il cumulativo concorso di tutti gli appresso formali requisiti: 1. Di una nascita e educazione onesta e civile: 2. Del conseguimento della laurea dottorale in Toscana quattro anni compiti prima della domanda di ammissione al Collegio degli Avvocati: 3. Della pratica continuata per quattro anni compiti dopo la laurea dottorale presso uno dei Giudici del Magistrato Supremo, o della Ruota di Firenze, o del Supremo Consiglio di Giustizia, o nello Studio di un Avvocato residente in Firenze e ammesso al Collegio almeno cinque anni prima che la detta pratica sia stata incominciata: 4. Della probità e buona condotta certificate dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo, dal Magistrato Comunitativo del luogo del suo domicilio, e dalla Camera di disciplina del Collegio degli Avvocati: 5. Dell'esame da farsi nelle forme che saranno prescritte, e della descrizione degli esaminatori sopra la sua capacità per l'esercizio della professione di Avvocato. (d. *Art.* 3.)

4. — Colla verificazione dei primi quattro sopraindicati formali requisiti, il richiedente suddito Toscano sarà ammesso a giustificare ancora il quinto mediante l'esame. (d. *Art.* 4.)

5. — Questo esame sarà effettuato avanti il Supremo Consiglio di Giustizia a commissione della R. Consulta, alla quale dovrà essere reso conto dell'esito dell'esperimento, che consisterà nella risoluzione in carta di due questioni legali. Spetterà alla R. Consulta, in seguito del resultato che darà il Presidente del Consiglio dell'esame, l'ordinare l'iscrizione al Collegio di quelli che saranno stati ammessi. (d. *Art.* 5.)

6. — Nella formazione del nuovo Collegio degli Avvocati saranno descritti senza veruna formalità, e sopra la semplice loro istanza, tutti gli Avvocati contenuti nell'ultimo catalogo approvato dalla R. Consulta sotto dì 15. Luglio 1807, e vi saranno ugualmente descritti sopra la semplice loro istanza tutti gli Avvocati sudditi Toscani che dopo il detto giorno, e fino al presente sono stati ammessi al catalogo degli Avvocati, previo l'esame ed approvazione presso la cessata Corte Suprema di appello, e ugualmente quelli che hanno ottenuto Rescritto speciale Sovrano di ammissione dopo il primo Maggio 1814. (d. *Art.* 6.)

7. — La professione dell'Avvocato sarà incompatibile: 1. con lo stato ecclesiastico: 2. con l'impiego di Giudice, di Cancelliere, di Procuratore, di Notajo; 3. con qualunque impiego stipendiato dal Governo, o da qualsivoglia privato: 4. Tutte le persone che fanno il mestiere di agente di affari, e di pubblico negoziante ne saranno parimente escluse. (d. *Art.* 7.)

8. — Il Collegio degli Avvocati avrà una Camera di disciplina composta di un Presidente e di otto Avvocati, l'ultimo dei quali farà le funzioni di Segretario, che saranno nominati dalla R. Consulta tra i più anziani.

9. — Questa Camera di disciplina sarà incaricata: 1. D'invigilare alla conservazione dell'onore dell'Ordine degli Avvocati: 2. di mantenere i principj di probità e di delicatezza che formano la base della loro professione: 3. di prevenire e reprimere gli abusi che s'introducessero coll'ammonizione a quelli che si discostassero da una lodevole condotta. (d. *Art.* 9.)

10. — La Camera degli Avvocati provvederà alla difesa gratuita degl'indigenti, semprechè ne venga richiesta dal mandato del Tribunale respettivo di Firenze, e assegnerà all'indigente un Avvocato del Collegio, che ne assumerà la consultazione, ed occorrendo la difesa; e in Provincia il Tribunale provvederà per il respettivo circondario, e gli Avvocati residenti nel medesimo si dovranno prestare alla difesa. (d. *Art.* 10.)

11. — L'Avvocato stato eletto, nel caso che si ritrovasse mancante di ogni mezzo di difesa la causa del cliente indigente, e che questi non se ne persuadesse, rimetterà il suo parere alla Camera: essa ne renderà conto al Tribunale, convenendo che l'indigente non sia assistito da questa ragione; e dissentendo persuaderà l'Avvocato eletto ad assumere la difesa affidatagli, o ne surrogherà un altro. (d. *Art.* 11.)

12. — Gli Avvocati eserciteranno liberamente il loro ministero in difesa della giustizia e della verità, ma si asterranno da ogni discorso inutile e superfluo nelle difese, e da ogni prolissità negli scritti, che aumenta la spesa dei litiganti e nuoce alla causa. Sarà loro preciso dovere di essere sinceri fino allo scrupolo nella esposizione dei fatti, e di evitare la sorpresa negli argomenti e nelle citazioni. (d. *Art.* 12.)

13. — Rimane espressamente proibito agli Avvocati di prorompere in ingiurie o frasi offensive verso le parti e loro difensori, non tanto in iscritto che in voce, o di asserire alcun fatto grave contro l'onore delle parti; e se la necessità della causa lo esigesse, ne dovranno essere espressamente autorizzati con mandato in iscritto del loro Cliente. (d. *Art.* 13.)

14. — Saranno sottoposti a tutto il rigore delle Leggi, se mai deviassero o nelle loro difese, o nei loro scritti, o in altra maniera qualunque, dal rispetto e dal giusto riguardo che devono ai Magistrati, avanti ai quali esercitano il loro ministero. (d. *Art.* 14.)

15. — Gli Avvocati non potranno pubblicare e distribuire veruna stampa o manoscritto che non sia corredato della loro respettiva firma: le stampe dai medesimi firmate non saranno soggette alla revisione, ma l'estensore delle medesime sarà responsabile di qualunque inconvenienza fosse ritrovata o reclamata contro alcuna di dette stampe state da esso firmate; e i Giudici avranno la facoltà di sopprimerle in tutto o in parte, e anche di sospenderli dall' esercizio delle loro funzioni con partecipazione successiva alla R. Consulta. (d. *Art.* 15.)

16. — Gli Avvocati tasseranno i loro Onorarj con quella discrezione che conviene alla loro nobile professione: incontrando difficoltà con i Clienti o con i procuratori dai medesimi incaricati, non potranno fare mai uso delle loro note, se prima non le abbiano fatte approvare e tassare dalla Camera di disciplina. La medesima alla richiesta dell' istesso Avvocato ridurrà e tasserà i predetti onorarj, avuto riguardo alla difficoltà della causa, alla qualità del travaglio, e alla consuetudine. Se il Cliente vorrà reclamare dal parere della Camera, nè vi potrà esser luogo a conciliazione, si potrà dall'una e dall' altra parte adire il Tribunale competente di prima istanza, sotto la giurisdizione del quale è l'Avvocato, ed il Tribunale ne giudicherà inappellabilmente, salvo il ricorso alla R. Consulta. (d. *Art.* 16.)

17. — Il Catalogo degli Avvocati ammessi al Collegio, ritenuto l'ordine della loro anzianità, si formerà ogni anno dalla Camera; sarà stampato al termine delle ferie di ciascun' anno, e previa l'approvazione da ottenersi dalla R. Consulta, che in tale

occasione confermerà o varierà la nomina dei componenti la Camera di disciplina, e parteciperà alla Camera medesima qualunque ordine fosse prescritto che riguardasse o il Collegio in generale, o alcuno dei componenti il medesimo in particolare. (d. *Art.* 17.)

18. — Questo catalogo stampato sarà passato a tutte le Cancellerie dei Tribunali e sarà tenuto affisso nelle sale di udienza: chiunque non sia descritto in questo catalogo non potrà essere ammesso a soscriversi e a presentarsi nella qualità di Avvocato. (d. *Art.* 18.)

AZIONARJ di Societa' V. Societa' mercantile.

AZIONE nei giudizi civili. *Mezzo per cui può alcuno reclamare dall' Autorità giudiciaria civile la dichiarazione, e la garanzia dei dritti che gli competono.*

— Proc. civ. — (*Regolam. Art.* 33. *segg.*) (a)

AZZARDO (Contratto) V. Vitalizio.

AZZARDO (i giuochi.) V. Giuochi ec.

B

BACHI DA SETA; spurgo.

— Poliz. sanit. — È proibito buttare, e far monti nelle strade o altri luoghi pubblici, egualmentechè il ritenere nelle proprie case, stanze, o corti i letti de' bachi da seta, che si cavano di sotto ai bachi per mutarli; ma subito cavati giornalmente devono essere trasportati in luoghi remoti e lontani dalle strade pubbliche affinchè il puzzo che sogliono tramandare non offenda

(a) *Nel sistema della odierna Giurisprudenza la eccessivamente diffusa dottrina delle azioni considerate come tanti metodi e tante formule per presentarsi in giudizio si rende inopportuna, perchè basta soltanto che l' attore sommariamente esponga l' oggetto della sua domanda, e i fondamenti ai quali voglia appoggiarla.* (Quartieri *Giur. comp.*)

le persone, alla pena di Scudi due d'oro per ogni trasgressione. (*L.* 2. *Giugno* 1629.)

BADIA TEDALDA (Castello) *Potesterìa*, *e Comunità.*

— La Potest. di 4 Clas. è nel Vicar. di Sestino: ha la giurisd. sulla sola Comun. di detto Castello, la quale è nella Camer. di Arezzo Clas. 4. Circond. di Pratovecchio, con la Cancell. in Verghereto; ha l'Uffiz. di Esaz. del Regis. in S. Sepolcro, e la Conserv. delle Ipoteche in Arezzo. Sua Popol. 2000.

Popoli.

Badia Tedalda — Caprile — Castellacciuola — Cicognaja — Fresciano — Marecchia — Monte la breve — Monte bottolino — Monte fortino — Pratreghi — Ruffelle — Stiavola — Viamaggio.

Dioc. — S. Sepolcro.

BAGNI di **S. GIULIANO** (Villaggio) *Potesterìa e Comunità.*

— La Potest. di 1. Classe è direttamente sottoposta alla Giurisd. governativ. e giudic. dei Magistrati della Città di Pisa; ha la giurisdizione sulla sua Comun. e su quella di Vecchiano ; sua Popol. 18900.

— La Comun. è nella Cam. di Pisa, Clas. 1. Circond. e Cancell. di Pisa, ove ha l'Uffiz. di Esaz. del Registro, e la Conserv. delle Ipoteche. Sua Popol. 13824.

Popoli della Comun.

Agnano — Arena — Asciano — Bagni di S. Giuliano — Cafaggiarello — Colognole — Culignola — Gello — Ghezzano — S. Giusto a Campo — Limiti — Madonna dell'acqua — Mezzana — Mulina di Quosa — Orsignano — Pappiana — Pescajola — Pont'a Serchio — Pugnano — Rigoli — Ripafratta — Ulmiano.

Dioc. — Pisa.

BAGNO. (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 4. Clas. è nel Circond. della Ruota di Firenze; dipende nelle materie di Polizia dalla superiorità diretta del Presidente del Buon Gov., e per i giudizj di esecuz. immobil. dal Magistrato Supremo di detta Città; ha la giurisd. civ. sulla Co-

mun. di Bagno e di Sorbano, e la crim. si estende alla Potest. di Vergheroto; sua popol. civ. 7540; detta crim. 9660.

— La Comun. è nella Cam. di Firenze, Clas. 2. Circond. di Modigliana; vi è una Cancell. di 4. Clas. che serve anche alla Comun. di Sorbano; vi è un Uffiz. di esaz. del Regis.; sua Conserv. delle Ipot. in Modigliana; sua popol. 6590.

Popoli della Comun.

— Bagno — Casanova — Corzano — Crocedevoli — Crocesanta — Fontechiusi — Larciano — Montegranelli — Monteguidi — Paganico — Rio petroso — Pietra pazza — Poggio la lastra — Ridracoli — Riosalso — Rondinaja — Selvapiana — Strabatenza — Vessa.

Dioc. — S. Sepolcro

Careste — Ruscello — Sajaccio.

Dioc. — Sarsina.

BAGNO A RIPOLI (Borgata) *Potesterìa minore* o *Coadiutoria, e Comunità.*

— La Potest. dipende dal Commiss. del Quartier S. Croce di Firenze; la sua giurisd. comprende la Comunità di tal nome ad eccezione dei pop. di Montici, Paradiso, e Ricorboli, che sono nella giurisd. della Potest. del Galluzzo, e comprende la Comun. di Rovezzano, meno il Pop. di S. Salvi, che rimane sotto la giurisd. della Potest. di Fiesole; sua popol. 15000.

— La Comun. è nella Cam. di Firenze, Clas. 1. Circond. di Fiesole; ha la Cancell. di 3. Clas. al Galluzzo; ha l'Uffiz. di Esaz. del Regis., e la Conserv. delle Ipot. in Firenze; sua popol. 12380.

Popoli della Comun.

— Antella — Badia a Candeli — Baroncelli — Compiobbi — Ema — Montici — Montisoni — Morgiano — Palco — Paradiso — Paterno — Quarata — Quarto — Ricorboli — Rignalla — Ripoli S. Bartolommeo — Ripoli S. Pietro — Romoluzzo — Ruballa S. Giorgio — Ruballa S. Quirico — Tegolaja — Terzano — Tizzano — Vicchio di Rimaggio — Villamagna S. Donnino — Villamagna S. Romolo.

Dioc. — Firenze.

BAGNO DEI FORZATI. V. LAVORI pubblici.

BAGNONE (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 4. Cl. è nel Circond. della Ruota di Pisa, dipende nei rappor. di Polizia dal Commis. di Pontremoli: ha la giurisd. civ. e crim. sulla Comun. di tal nome, e sulle Comun. di Filattiera, Groppoli, e Terra rossa. Il Vicar. conosce anche delle cause relative all'esecuz. immobil. per tutta la estens. della sua giurisd., sua popol. 7600.

— La Comunità è nella Cam. di Pisa, Clas. 3. Circond. di Pontremoli; vi è una Cancell. di 3. Clas., la quale serve anche alle Comun. di Albiano, Filattiera, Groppoli, e Terra rossa; ha l'Uffiz. di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Pontremoli, sua popol. 4380.

Popoli della Comun.

— Bagnone — Biglio — Canossa — Castiglion del Terziere — Cavallana — Collesino — Compione — Corlaga — Corvarola — Gabbiana — Gigliana — Lusana — Lusignana — Lusuolo — Mochignano — Pastina — Pieve S. Ippolito — Rocca Sigillina.

Dioc. — Pontremoli.

BALIATICI. V. ESPOSTI.

BALLI. VEGLIE DA BALLO.

1. — REGOLAM. POLIZ. — S. A. R. volendo levare l'abuso dei balli che si fanno nei giorni festivi intorno alle Chiese dove si celebrano le Feste, che divertiscono dalla divozione e danno occasione a dissolutezze nei tempi e luoghi dove più disconvengono, proibisce per tutto il suo felicissimo Stato, che alle Chiese di Campagna dove si celebrano le Feste, e intorno a quelle, per quanto si stende il Piviere dove sono situate respettivamente le dette Chiese, e per le Città, Terre, e luoghi murati, per quanto si stende la Parrocchia o Cura di esse Chiese, non si possa in quel giorno dal nascere fino al tramontare del sole (ancorchè non fosse quel giorno festivo di precetto) fare alcun ballo per le strade nè per le piazze, prati, chiostri, cortili, o altro luogo, che

abbia l'accesso pubblico, sotto la pena agli uomini che vi ballassero o suonassero a ballo di Scudi 25. per ciascuno. (*L.* 14. *Maggio* 1686.)

2. — I padroni nelle proprie ville, e tutti quelli che vivono delle proprie rendite nelle Terre o Castelli, potranno fare in casa loro senza preventiva licenza piccole veglie, quando non sono pubbliche nè aperte ad ognuno, ma soltanto ristrette ai proprj contadini, ai vicini, ed ai conoscenti; ma quando si volessero fare con maggiore pubblicità e concorso, sarà necessaria la preventiva licenza del Giusdicente, ancorchè non fossero nè a pago, nè per Biglietto. (*Circ.* 20. *Marzo* 1789. §. 1.)

3. — Qualora però in alcuna di dette veglie succedesse qualche sconcerto per colpa o negligenza del Padrone, oltre quella pena e quei provvedimenti che il caso esigesse, si farà al medesimo l'assoluta proibizione di non farne mai altre in casa sua. (d. *Art.* 2.)

4. — Per tutte le veglie che si volessero fare dai Contadini, Artigiani, o altri che non siano padroni, villeggianti, o persone che vivono delle loro rendite, tanto delle terre e castelli, che delle campagne, benchè senza pago e senza biglietto, dovrà domandarsi preventivamente la licenza al respettivo Giusdicente, il quale non l'accorderà che a persone di conosciuta onestà, ed in tempi nei quali non servono di eccessiva dissipazione, e non l'accorderà mai per farsi nelle bettole e osterie. (*L.* d. *Art.* 3.)

5. — Incorreranno nella pena di L. 30. per ogni trasgressione quelli che tralasceranno di munirsi di tale licenza. (d. *Art.* 4.)

6. — Per non dar luogo a vessazione, e per usare di una giusta discretezza, questa pena non avrà luogo quando qualche volta succeda nel caso che alcuna di quelle stesse persone contemplate nel precedente Articolo, e senza preparativo, permetta in casa il Ballo tra la propria famiglia o con i vicini, allorchè non vi è tempo di domandare la permissione del Giusdicente; ma se vi succedesse qualche sconcerto o per negligenza, o per colpa del Padrone di Casa, allora sarà sottoposto al di più delle altre pene nelle quali fosse incorso, anche in quella della non domandata licenza. (d. *Art.* 5.)

7. — In occasione di qualunque veglia da ballo, tanto per quelle nelle quali è necessaria la preventiva licenza, che per quelle nelle quali questa non sia necessaria, sarà proibita la vendita del vino, e sarà proibito il giuoco; poichè da tali abusi il più delle volte seguono gli sconcerti. (d. *Art.* 6.)

8. — Qualora alcuno si facesse ardito di fare violenza per entrare nelle veglie, specialmente di Campagna, senza essere stato invitato, o commetterà altre insistenze nelle stesse veglie o attorno le medesime, sarà punito colla Carcere ad arbitrio del Giusdicente, secondochè importerà la qualità della violenza o degl'insulti. (d. *Art.* 7.)

9. — Non è permesso ad alcuno, sebbene munito di licenza del R. Fisco, di portare, o ritenere Armi da fuoco, nè da taglio sulle veglie e Feste di ballo che si fanno nelle Terre, Castelli, Villaggi, e Campagne, seguano queste nei luoghi pubblici o privati, sulle strade, piazze, o all'aperta campagna, o nelle case ed altri luoghi di pubblica, o privata pertinenza, sotto la pena di che nelle LL. delle Armi. (*L.* 12 *Marzo* 1806.) (V. Armi *da fuoco, e da taglio*).

BALZE. *Dog. di Front. di* 3. *Clas. nel Dipart. dog. di Firenze.*

BANCA di SCONTO. V. Sconto la Cassa o Banca.

BANCAROTTA. *Mancanza al Commercio accompagnata da colpa grave o da frode.*

— Dritto pen. — V. Fallimento doloso.

BANDITE II. e RR. di caccia.

— Il Soprintendente generale delle Reali Possessioni in esecuzione degli ordini di S. A. I. e R. rende pubblicamente noto, che in coerenza dell'editto del 20 Giugno 1814. le Bandite riservate alla I. e R. A. S. debbono intendersi quelle descritte dentro i respettivi loro confini in piè della Legge del 15 Febbrajo 1793. richiamata in osservanza dal precitato Editto; e che oltre le dette Bandite resta conservata in vigore anche quella di Cafaggiolo nella

estensione e secondo il Circondario determinato dalla Legge del 7 Agosto 1804. Per facilitare l'esecuzione di queste Sovrane determinazioni si descrivono i Circondarj di ciascuno dei Riservi. (*Not.* 22 *Febbrajo* 1815.)

NOMI delle BANDITE.

Poggio Imperiale 1. — Cascine dell'Isola 2. — Poggio a Cajano 3. — Migliarino 4. — S. Rossore 5. — Tombolo e Arno vecchio 6. — Coltano e Castagnolo 7. — Cafaggiolo 8. —

Poggio Imperiale.

1. — Principiando dalla Porta San Piero in Gattolino, e andando in su per la strada maestra Romana fino al ponte di Certosa, si volta a mano sinistra e si prosegue per il fiume Ema fino al ponte a Ema, d'onde voltando a sinistra, e seguitando per la strada maestra che passa dai Moccoli, si giunge direttamente alla porta San Niccolò, e di qui prendendo la via delle Mura Urbane si torna alla Porta di San Piero in Gattolino.

Cascine dell' Isola.

2. — Incominciando dalla Porta San Piero in Gattolino, e seguitando a destra le Mura Urbane fino agli Spalti della Fortezza da Basso, ivi si volta a sinistra, e si prosegue la stradella che conduce a S. Jacopino in Polverosa; ove voltando a destra lungo la strada che porta al ponte a Rifredi, si prende la linea del fiume Terzolle e Terzollina fino al di sopra della Pieve vecchia di Cercina e della Villa Castiglioni. Di quì lungo Monte, e in quanto acqua pende a mezzo giorno, si arriva a San Donato a Onciano, d'onde voltando a sinistra sul confine del fiume Rimaggio fino a Santa Maria a Padule, si lascia detto fiume, e s'imbocca nella strada Regia Pistojese presso Brozzi, e seguitata detta strada Regia si giunge a San Piero a Ponti; indi voltando a sinistra lungo il fiume Bisenzio fino al nuovo Ponte in vicinanza del Ponte e Castello di Signa, si volge a destra per la stradella

che conduce a San Lorenzo a Signa, e quì imboccando nella strada mulattiera dei Colli di Signa fino al ponte a Signa, si volta a destra lungo il fiume Arno fino alle Fornaci della Torre; indi voltando a sinistra per la strada che conduce alla strada Regia Pisana si arriva al punto detto Tirintana, ove voltando a sinistra si prosegue lungo la detta strada Regia fino al ponte di Montelupo; quì voltando a destra lungo il fiume Pesa fino di contro la Ginestra, si prende la linea del Rio di Cafaggio fino alla strada Mulattiera del Chianti, e seguendo per la strada maremmana si arriva all'antica strada Regia Pisana fino alla Lastra a Signa, ove voltando a destra per la nuova strada Regia pisana fino al ponte a Greve, e di là lungo il fiume Greve fino al ponte di Certosa, si prosegue a sinistra lungo la strada Regia Romana, e si arriva alla Porta San Piero in Gattolino, dove ha avuto principio il presente Circondario. (*L.* d.)

Poggio a Cajano.

3. — Principiando dallo sbocco del fosso d'Ajolo in Ombrone presso il Mulino nuovo, e attraversando il Ponte della Stella presso il luogo detto la Catena, si passa la Strada Regia Pistojese, e seguitando per la Via nuova si giunge alla Strada detta la Brunella; indi proseguendo per la medesima presso al Tabernacolo detto della Madonna del Puccio, si arriva all'altro Tabernacolo detto di Giojello; di quì proseguendo direttamente si attraversa il Rio di Barberone, e si arriva al Tabernacolo detto di Quercione; da questo seguitando sempre per detta via Brunella s'imbocca nella via di Scano sotto la Villa Caperrana, e si arriva alla strada detta di Monte che giunge a Spazzavento; di quì lasciando detta strada e voltando a sinistra si prende la strada di Bacchereto, e passando dalle case di Pescina si giunge sulla Piazza della Chiesa di Bacchereto; di quì voltando a sinistra, e passando dalla Cappella detta del Mangani, si prende la via Empolese, che seguitata, e passando sopra il ponte del Rio si giunge ad imboccare nel Barco Reale alla Cateratta del Rio Secco; e proseguendo detto Rio Secco si arriva allo stradone maestro ove è posto il Confine, che divide la Comunità di Carmignano da quella di Cerreto Guidi;

e seguitando per detto stradone si giunge alla Madonna di Valicalda, lasciando a destra la Cappella di Giusto; e quì abbandonando detto stradone si prosegue per il Viuzzo che passa prossimamente al Podere detto di Castiglioni, e si arriva al Muro del Barco al punto del cancello di S. Lorenzo; di quì voltando a sinistra lungo il muro del detto Barco Reale si giunge al Cateratione detto del Campo al Rio, e seguitando detto Rio si giunge allo sbocco del medesimo nel fiume Arno, e proseguendo per questo si giunge allo sbocco del fiume Ombrone nel medesimo. Quì lasciando l'Arno, e proseguendo sempre l'Ombrone si giunge alla Cateratta che serve d'imboccatura alla Gora bandita nell'Ombrone medesimo, e proseguendo la Gora suddetta fino sotto la Chiesa di S. Angelo a Lecore, quì lasciando detta Gora si prosegue per la strada che passa da detta Chiesa fino all'incrociatura della strada Regia Fiorentina, e proseguendo sempre in diritto si arriva alla strada detta via dell'Oro; quì voltando a destra si prende la strada che da S. Angelo porta a S. Giorgio. Poco tratto dopo S. Giorgio si volta a sinistra, e si giunge alla Gora bandita, e seguendo la medesima si giunge sotto Colonica; indi voltando nuovamente a sinistra si prende la strada che passa dal Ferro ed arriva ai Casini sulla strada Pratese, quale seguitata, si arriva alle Carra di Cafaggio, indi voltando sempre a sinistra si passa da via Cava e Pontalto, e si giunge al ponte del Fossetto di Ajolo; quì voltando a sinistra per detto Fosso fino allo sbocco di esso in Ombrone si giunge al Mulin Nuovo, di dove ha avuto principio il presente Circondario. (*L.* d.)

Migliarino.

4. — Cominciando dallo sbocco della fossa magna nel lago di Maciuccoli, e seguendo per il corso di detta fossa magna fino al crociale, si rivolta per il fosso della Traversagna fino allo sbocco del fosso della Storrigiana, e continuando per detto fosso fino alla voltata maggiore che fa il medesimo presso l'argine del Serchio, si giunge ad un termine da porsi sull'argine stesso, da cui traversando per linea retta i beni di diversi particolari, si arriva ad altro termine da porsi sulla ripa destra del fiume Serchio, in di-

stanza dal suddetto pertiche 40. Di qui voltando a favor di acqua per detto fiume, e percorrendo per esso lungo la ripa suddetta si giunge al mare ove quello mette foce. Da detta foce rivoltando a destra e secondando il lido del mare, conduce al punto del confine con lo Stato di Lucca. Da questo punto girando verso Levante, e percorrendo la linea di confine giurisdizionale con lo Stato suddetto, sulla quale esistono diversi termini, si giunge alla gronda del lago di Maciuccoli, lungo la quale continuando per un breve tratto si ritorna al punto primo dello sbocco di fossa magna, ove si principiò. (*L.* d.)

S. Rossore.

5. — Partendosi dal fosso doppio che ricorre lungo la via di Palazzetto al punto del confine tra le prata di Lama-piena di S. A. R. e quelle dei particolari, e percorrendo lungo il confine istesso fino al fosso Scorno, si risale per il fosso medesimo fino all'altro confine in testa alle praterìe di Campalto, che continua fino allo stradone delle Cascine, e per questo scendendo fino alla dirittura del confine tra le prata delle Banditine ed altri particolari al di là dello stradone medesimo, si prosegue per detto confine sino alla strada di Barbaregina, ove è il cancello, a cui attaccando un palancato conduce al fiume Arno. Dal termine di questo palancato voltando per detto fiume a seconda del di lui corso, e seguendo per esso lungo la ripa destra, si arriva al mare in cui mette foce; da detta foce prendendo a destra lungo il lido del mare, e camminando per detto lido, si trova lo sbocco o foce del fiume Serchio. Da questa foce prendendo contr'acqua l'andamento del fiume Serchio suddetto lungo la ripa sinistra fino al termine da porsi sullo sbocco vecchio del fosso di Femminello, e di quì lasciando il fiume e seguendo per il medesimo fosso di Femminello, e fosso doppio; si ritorna al primo punto del confine fra le prata di Lama-piena ed i particolari. (*L.* d.)

Tombolo e Arno vecchio uniti assieme.

6. — Principiando da un termine da porsi sulla ripa sinistra d'Arno lateralmente alla via di Piaggia che divide i beni della Mensa da quelli del Sig. Sisto Benevenuti, e giunti all'argine su cui vi sarà altro termine, si seconda la via che viene da Arno vecchio e che addirizza al ponte che cavalca al fosso di S. Maria degli Angioli alla strada Regia Livornese, e da questo prendendo il fosso degli Angioli fino al suo sbocco, si arriva al fosso dei navicelli, per cui continuando sempre per quanto si estende la tenuta di Coltano situata al di là di esso si arriva al punto dello sbocco di fossa chiara; da detto sbocco voltando verso Ponente si prosegue per detto fosso dei navicelli, detto anche Fossa chiara fino al suo sbocco del Calambrone, traversando in questo tratto la strada Regia Livornese a Stagno, e continuando per detto Calambrone si giunge al mare ove quello mette foce; da detta foce del Calambrone rivoltando a destra si ha per confine il lido del mare per quanto esso si estende fino a bocca d'Arno volgarmente detta; da detta bocca o foce del fiume Arno, secondando all'insù il di lui corso, e segnatamente la ripa sinistra, si viene ad incontrare il primo termine nominato alla via di Piaggia. (*L.* d.)

Coltano e Castagnolo.

7. — Dal termine che divide le prata di Callestro di S. A. R. da quelle dei particolari sulla destra del fosso del Carigi, si seconda il corso del fosso medesimo sino al di lui sbocco in Fossa chiara; dal detto sbocco voltando per detta Fossa chiara si prende questa per confine sino al suo sbocco nel fosso dei navicelli; da detto sbocco prendendo all'insù la ripa sinistra di detto fosso dei navicelli fino ad incontrare il ponte di Castagnolo, da cui continuando per altro piccolo tratto del fosso medesimo, si giunge dirimpetto allo sbocco del fosso di S. Maria degli Angioli; da questo punto continuando per detta ripa sinistra del fosso dei navicelli fino al Cateratino dello scolo di Pisa ove si porrà un termine, e di quì lasciando il nominato fosso dei navicelli, e prendendo per confine il detto scolo di Pisa fino ad un termine da porsi nel

punto divisorio le prata delle Venticinque di S. A. R. da quelle dei particolari, e da questo punto rivoltando e seguitando il confine tra i particolari e le prata suddette delle Venticinque e delle Tredici, determinato di fossa ed argine fino ai beni dei Sigg. Alamanni, e di quì seguendo tanto lungo i beni dei suddetti Alamanni, che lungo quelli del Garzella e altri particolari, si arriva al termine sul fosso del Carigi indicato in principio. (*L.* d.)

Cafaggiolo.

8. — Partendo dal Ponte di San Piero a Sieve e prendendo la ripa destra della Sieve contro la sua corrente fino al punto ove sbocca il fosso detto Rio motoso, si prosegue l'andamento naturale del fosso istesso fino alla strada che scende dal Cignano, ed ivi voltando a sinistra, e salendo la via vicinale che mette nella strada proveniente da S. Piero a Sieve e che passa per Caldaja, proseguendo per piccolo tratto detta strada, si giunge alla Chiesa di San Lorenzo a Gabbiano: ivi voltando a sinistra avanti il Cimitero della Chiesa predetta per la via che si dirama dalla sopraindicata, si giunge al torrente denominato l'Anguidola, passato il quale, seguendo la stessa via, si perviene alla Chiesa di S. Maria a Soli: da questa voltando a sinistra, e prendendo la strada che conduce a Gabbiano, si continua la medesima fino alla Treggiaja, che a sinistra si dirama e scende nella via maestra di Gabbiano; dal qual punto si volta a sinistra per breve tratto fino all'imboccatura della strada che conduce a Barberino, ove voltando a destra, ed attraversando il fiume Tavajano ed il torrente Ambrogina, si prosegue fino al ponte sul torrente Sorcella. Indi confina il torrente medesimo fino al punto di sua confluenza col fiume Tavajano, dipoi detto fiume fino al ponte di Ghiareto sulla strada Regia Bolognese. Quivi si volta a destra, e percorsa per piccolo tratto la citata strada Regia, e precisamente fino all'imboccatura della via che conduce a Barberino, si prende la medesima, passando il piccolo torrente Calecchia per il luogo detto il Turlaccio fino alla Cappella di Moriano, ove si volta a sinistra per la via vicinale e si giunge al fiume Stura, il quale serve di confine sino al punto in cui si scarica nella Sieve, luogo detto gli Abboccatoj.

Scendesi in seguito per poco tratto il fiume Sieve, e trovasi alla destra di esso lo sbocco del fosso denominato Fogna, per il corso del quale si sale fino alla sorgente denominata Acquaviva, da cui ha origine. Dalla detta sorgente si sale in linea retta nella sommità del monte, ove trovasi un termine, che indica il preciso confine situato sulla strada che viene dalle Croci, e si dirige verso il Trebbio. Dal citato termine si volta a sinistra, e seguendo la strada che passa per Cigoli, sempre sulla sommità del monte, si giunge alla Croce detta di Scandalone, da cui scendesi in Rodilosso, tenendo la via che passa presso la casa del podere denominato l'Aglaja de' Padri Filippini, ove lasciata la detta via e volgendo un poco a destra, si scende per il fosso detto Segalari fino al ponte sulla strada Regia Bolognese ove il detto fosso si scarica nella Carza; ed ivi voltando a sinistra per la detta strada Regia si giunge a Novoli, luogo in cui lasciata detta via, e presa l'altra che in parte costeggia il fiume Carza e dirigesi al Castello di San Piero a Sieve, si trova il medesimo e si torna al Ponte della Sieve, d'onde ha avuto principio la presente confinazione. — V. CACCIA.

BANDITI. *Uomini facinorosi, perseguitati dalla giustizia per delitti atroci, e condannati in contumacia.*

— DRITTO PEN. — Resta proscritto ed abolito il barbaro e detestabile abuso della facoltà concessa da alcune delle antiche leggi a ciascuno di ammazzare impunemente e con promessa di un premio i banditi in contumacia per capitali delitti; volendo che riguardo a qualsiasi contumacia si osservi quanto è stato ordinato in ordine ai Giudizj contumaciali. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 52.) (a)

(a) *La L. del* 31 *Ottobre* 1637. *riassumendo alcune Leggi del sedicesimo secolo scritte a lettere di sangue, ridusse a memoria l'obbligo che avea qualunque Comunità, terra, villa, luogo, ed ogni persona, ogni volta che capitasse presso di essi alcun bandito, o tenuto per tale, di perseguitarlo con spargerne avviso ai vicini, e far sì che o vivo o morto venisse in potere della Giustizia, sotto pena ai particolari dell' arbitrio anche fino alla morte, e alle Comunità del rifacimento dei danni cagionati dai detti delinquenti, e col premio di scudi* 50. *del dato vivo, e di* 25. *del dato morto in potere della Giustizia.*

BANDITORI PUBBLICI. *Coloro che sono incaricati di pubblicare con la voce, premesso il suono della tromba, le Leggi e Ordini del Governo, e gli Editti dei Magistrati, e di eseguire le licitazioni dei beni mobili ed immobili.* V. INCANTO. 5.

BARATTERIA (a) DEI MAGISTRATI. *Permuta del denaro con la Giustizia.*

DRITT. PEN. — V. CORRUZIONE dei Giudici. — ABUSO di autorità pubblica.

BARATTERIA MARITTIMA. *Delitto che si commette dal Capitano di un bastimento, che in frode degli assicuratori o del proprietario fa pericolare il bastimento stesso o le mercanzie, le fa predare, o le trafuga.* (b)

BARATTI. Dog. di front. di 3. Clas. nel Dipart. dog. di Livorno.

BARBERINO DI **MUGELLO** (Borgo) *Potesterìa e Comunità.*

La Potest. di 3. Clas. è nel Vicar. di Scarperia; ha la giurisd. sulla sola Comun. di detto Borgo, la quale è nella Camer. di Firenze Clas. 2. Circond. del Borgo S. Lorenzo, con la Cancel. Com. di 3. clas. in Scarperia; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in

(a) *Nel suo proprio significato è* BARATTERIA *la frode o il dolo che cade nei contratti.*

(b) *La pena della* BARATTERIA MARITTIMA *vien contemplata dall'Art.* 8. *tit.* 2. *dell'Editto per la Marina Mercantile de'* 10 *Ottobre* 1748, *nuovamente pubblicato nel* 30 *Gennajo* 1802, *e citato come vigente anche dalla Not. dei* 18 *Settembre* 1820. ,, ivi ,, Nei delitti di casi sinistri affettati, di baratte- ,, ria, falsità di calcoli, o d'altre frodi commesse dai Capitani o Padroni in ,, pregiudizio delle navi o altri bastimenti da essi comandati, de'loro cari- ,, chi, cambj marittimi, ed ogni altro contratto ed interesse della loro na- ,, vigazione, si procederà contro tali delinquenti criminalmente, anche ex ,, *officio*, senza veruna istanza della parte, e saranno condannati dai Tribu- ,, nali competenti col maggior rigore delle leggi, da estendersi fino alla pena ,, di morte. ,,

Borgo S. Lorenzo, e la Conservaz. delle Ipot. in Firenze: sua popol. 8400.

Popoli della Comun.

Adimari — Barberino — Bovecchio — Campiano — Camoggiano — Casaglia — Cavallina — Cirignano — Colle-Barucci — Collina — Croci — Cintoja — Galliano — Latera — Mangona (S. Bartolommeo) — Mangona (S. Margherita) — Migneto — Monte Carelli — Montecuccoli — Ostale — Petrojo — Piemonte — Rezzano — Vigesimo.

Dioc. — Firenze.

BARBERINO di VAL d'ELSA (Castelletto) *Potesterìa e Comunità.*

La Potest. di 3. Clas. è nel Vicar. di Colle, con la giurisd. sul solo Territ. della Comun. dello stesso Castello, ad eccezione del Pop. di Marcialla il quale è sotto la Giur. della Potest. di Castel fior. ed ha la giurisd. sul Pop. di Sicelle, che rimane nella Com. della Castellina. La Com. è nella Cam. di Firenze, Clas. 2. Circond. d'Empoli, con la Cancell. in S. Casciano; ha l'Uffiz. di Esaz. del Regis. in Poggibonsi, e la Conserv. delle Ipot. in Firenze: sua Popol. 7800.

Popoli.

Barberino — Bonazza — Borghetto — Bossolo — Cortine — Linari Castello — Linari S. Stefano — Marcialla — Montesanto Morrocco — Olena — Palazzuolo — Pastine — Petrojo — Poggio S. Donato — Ponzano — Poneta — Sambuca — Tignano — Val d'Elsa — Vico S. Andrea — Vico S. Michele — Vigliano.

Dioc. — Firenze.

Passignano — *Dioc.* Fiesole.

BARCAROLI e NAVALESTRI. V. Navicellai.

BARGA (Terra) *Vicariato e Comunità.*

— Il Vicar. di 4. Clas. è nel Circond. della Ruota di Pisa; è sottoposto nei rapp. di Poliz. al Governo di quella Città, ed in quelli di esecuz. immobil. al Trib. di 1. Ist. della medesima: ha la giurisd. civ. e crim. sulla sola Comun. di quella Terra.

La Comun. è nella Camer. di Pisa, Clas. 5., Circond. di Pietra Santa; vi è una Cancell. di 3. Clas. che serve a questa sola Comunità: vi è un Uffizio di Esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. l'ha in Pisa; sua popol. 6950.

Popoli della Comun.

Albiano — Barga — Castelvecchio — Campo — Loppia — Somma Cologna — Tiglio.

Dioc. — Pisa.

BARGELLO. *Capitano dei Birri.* V. Esecutori pubblici.

BARILE. *Misura dei liquidi.*

— Regol. dog. — La misura del Barile per tutti i liquidi, eccettuato l'Olio, è quella di Libbre 133 1/3 a peso netto, e quella dell'Olio, o di morchia è di Libbre 88. al netto. (*L.* 19. *Ottobre* 1791.)

BENEFICENZA. Tassa di Beneficenza. *Specialità di dazio doganale destinato in soccorso di alcuni pii stabilimenti.*

1. — S. A. I. e R. nell'atto che ha rivolte le sue provide cure verso gli Spedali ed altri pii Stabilimenti del Gran-Ducato, coll'oggetto che, estinti i debiti di cui per le passate vicende si trovano aggravati, venga posta in bilancia la loro entrata e uscita ordinaria, ha dovuto anche considerare che i fondi dalla di Lui Pietà destinati a benefizio di detti Spedali e pii Stabilimenti, non sono bastanti ad ottenere compitamente il bramato intento, e che d'altronde il Regio Erario non potrebbe direttamente supplire senza sconcerto della pubblica finanza a tale aggravio, cui per i principj di umanità e religione sono tenute a provvedere quelle istesse Popolazioni che profittano del vantaggio delle indicate pie istituzioni. È venuta pertanto la I. e R. A. S. nella determinazione di ordinare, che sia imposta una tenue Tassa di Beneficenza sull'introduzione nelle Città gabellabili dei generi e mercanzie destinate alla consumazione dei respettivi abitanti, per rilasciarne intieramente il prodotto in sussidio dei predetti luoghi pii, e quindi vuole e comanda quanto appresso. (*Not.* 4. *Ottobre* 1816. *in princ.*)

2. — Ferme stanti le attuali Tariffe delle Gabelle delle porte delle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, approvate con Motup. dei 18. Ottobre 1791, e le successive disposizioni che sono in osservanza, viene imposta una Tassa a benefizio degli Spedali ed altri pii Stabilimenti delle suddette Città sopra i generi e mercanzie tanto forestiere che nostrali, che per mezzo delle porte delle Dogane principali s'introdurranno nelle Città medesime per la consumazione o per altro destino. (d. *Art.* 1.)

3. — Questa Tassa per i generi e mercanzie che si gabelleranno alle porte delle sopranuominate Città sarà determinata e dovrà pagarsi come appresso, cioè: in danari quattro per ogni partita corrispondente al trasporto della mercanzia, la gabella della quale ammonti da soldi sette a lire una inclusivamente; ed in danari otto per lira, se la gabella importa maggior somma di lire una. (d. *Art.* 2.)

4. — Saranno esenti da tale aumento di Tassa il vino nostrale e le farine di qualunque specie e provenienza, che verranno introdotte in dette Città. (d. *Art.* 3.)

5. — Per le mercanzie e generi di qualunque provenienza, che a tenore degli ordini devono essere gabellate per introduzione nelle Dogane principali, sarà fissata e dovrà pagarsi la detta Tassa in sol. due per lira effettiva di gabella. (d. *Art.* 4.)

6. La Tassa suddetta sarà notata separatamente sopra i Registri delle Dogane principali e delle porte, come pure sulle bullette che il ministro rilascerà nella spedizione secondo il consueto sistema. (d. *Art.* 5.)

7. — Il prodotto di detta Tassa dovrà passarsi agli Spedali, o altri pii stabilimenti delle respettive Città, in quei tempi e modi che saranno determinati con Istruzioni ed ordini successivi. (d. *Art.* 6.)

8. — In ciascuna poi delle suddette Città di Firenze, Siena, Pisa e Pistoja sarà aumentato di un quattrino la libbra il prezzo del sale, che si consumerà nell'interno di ciascuna Città, senza che sia fatta innovazione alcuna al prezzo attuale del sale che si vende in tutte le altre parti del Gran-Ducato; sopra di che saranno date le occorrenti Istruzioni per mezzo dell'Amministrazione generale delle Regie Rendite. (d. *Art.* 11.)

9. — Ognuna delle sopranominate Città risentirà proporzionatamente il vantaggio del prodotto che risulterà dal pagamento di un quattrino di più per libbra di sale, dovendo questo prodotto essere riservato e destinato intieramente in sussidio ed a profitto del respettivo Spedale, o di altre opere interessanti la pietà pubblica nell'istessa Città. (d. *Art.* 12.)

10. — Chiunque defrauderà il pagamento della Tassa di beneficenza incorrerà nella pena del sestuplo di detta Tassa, la qual pena cederà per l'intiero a profitto dei respettivi luoghi pii. (d. *Art.* 13.)

11. — I Ministri dei Tribunali incaricati di conoscere delle trasgressioni in materia di gabella, procederanno colle regole stesse contro i frodatori della Tassa sopraindicata, cumulando gli atti della defraudata gabella con quelli della tassa defraudata. (*L.* d. *Art.* 14.)

12. — Nulla rinnovando quanto al disposto dagli Art. 2. e 3. della Not. de'4. Ottobre 1816. circa alla quotità della Tassa di Beneficenza percepibile sopra le gabelle che si riscuotono alle Porte delle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, e per quello si riferisce ai generi che ne vanno esenti; all'opposto e con l'unica veduta di attenuare con una generale perequazione l'aggravio relativo senza probabile scapito, nè aumento alla risorsa che ne ritrae la causa pia, le gabelle che saranno pagate in qualunque siasi dogana del Granducato tanto principale che di confine pei generi d'introd. saranno suscettibili ugualmente per la tassa di Beneficenza, ridotta però da due soldi ad una crazia per lira di gabella effettiva. (*Not.* 6. *Aprile* 1833. *Art.* 5.)

BENEFIZIO ECCLESIASTICO. *Dritto stabilito con autorità ecclesiastica di percipere in perpetuo alcune rendite ecclesiastiche; e che si conferisce a persona clericale in riguardo dell'Uffiziatura spirituale.*

BENEFIZIO ECCLESIASTICO. COLLAZIONE.

SOMMARIO

Editti da affiggersi dai Cancell. comunit. per i concorrenti 2. *segg.* 38. 45.

1. — S. A. R. facendosi un dovere di assicurare sempre più la scelta di Parrochi abili alle Chiese di Patronato Regio, pubblico, di popoli, o misto, e standole sommamente a cuore di prevenire qualunque abuso in un oggetto tanto interessante il servizio di Dio e il bene dei popoli, comanda che in avvenire in tutte le vacanze delle suddette Chiese sia esattamente osservato quanto appresso. (*Motup.* 10. *Luglio* 1781. *in princ.*)

2. — I Cancellieri Comunitativi, subitochè vacherà una Chiesa tanto di Patronato Regio, pubblico, o sia di Spedali, di Magistrati in Firenze, delle Comunità, di luoghi Pii, o altri corpi pubblici, quanto di data di popolo (a) situata nel circondario della loro Cancellerìa, dovranno indistintamente fare affiggere pubblici Editti, per invitare tutti quelli che volessero concorrervi a darsi in nota avanti gli stessi Cancellieri dentro il termine di giorni 15,

(a) *Il Gius patronato delle Comunità, e del Popolo mediante la L. del 12 Marzo 1789. fondata sopra prudentissime considerazioni divenne Patronato Regio.* V. §. 37.

con esprimervi la comminazione che spirato questo termine non saranno ammesse nè ricevute altre istanze, e con l'avvertenza di escludere i non sudditi di S. A. R., qualora non esibissero la grazia Sovrana, e quei soggetti che non avessero compita l'età di anni 24, e che non avessero gli altri requisiti voluti dagli ordini veglianti. (*L.* d. *Art.* 1.)

3. — Un egual sistema dovrà tenersi anche per le Chiese di Patronato misto in tutte quelle vacanze, nelle quali la collazione spetti a S. A. R. o al Popolo. (*L.* d. *Art.* 2.)

4. — Spirato il termine degli Editti, dovranno i Cancellieri Comunitativi rimettere la nota dei concorrenti non solo al Segretario del Regio Diritto, ma ancora all'Arcivescovo o Vescovo, nella di cui Diocesi sarà situata la Chiesa vacante, e ai Giusdicenti nella Giurisdizione dei quali i concorrenti manifesteranno di abitare. (*L.* d. *Art.* 3.)

5. Quando si tratterà di Chiese situate nel Dominio Toscano, ma in una delle Diocesi il cui Vescovo abiti fuori di Stato, dovrà esser rimessa una tal nota a quel Vescovo del Gran-Ducato che è viciniore alla Diocesi in cui è vacante la Chiesa. (*L.* d. *Art.* 4.)

6. — S. A. R. avendo la massima fiducia nello zelo degli Arcivescovi e Vescovi per la migliore scelta dei Parochi, affida ad essi in luogo degli esaminatori Regj l'esame dei concorrenti; onde, ricevuta che avranno i Cancellieri Comunitativi la nota dei medesimi, potranno esaminarli avanti di loro con la possibile sollecitudine, escludendo quelli, ai quali ostasse qualche canonico impedimento. (*L.* d. *Art.* 6.)

7. — Gli Arcivescovi e Vescovi trasmetteranno direttamente al Segretario del Regio Diritto il resultato degli Esami, con individuare il grado in essi ottenuto da ciascuno esaminato, e con dar conto dell'esclusione di alcuno dei concorrenti dall'esame nei casi che sia occorso di farlo; ed unitamente gli trasmetteranno le informazioni sulla età, patria, costumi, e sostanze dei concorrenti, come pure se godano d'altri benefizj: e per i concorrenti non diocesani, potrà lo stesso Vescovo incaricato dell'Esame esigere tali notizie dai Vescovi respettivi. (*L.* d. *Art.* 7.)

8. — E perchè i Giusdicenti possono alle volte essere in grado

di avere una più speciale cognizione degl'individui abitanti nella loro giurisdizione, S. A. R. incarica anche i Vicarj Regj, i Potestà, ed ogni altro Giusdicente d'informare il Segretario del Regio Diritto sopra l'età, patria, e costumi di ciascun concorrente, come pure se alcuno di essi goda altri benefizj, e quali siano all'incirca le loro sostanze. (*L.* d. *Art.* 8.)

9. — Tali informazioni dovranno prendersi dai Giusdicenti subito che i Cancellieri Comunitativi trasmetteranno loro la nota dei concorrenti ad alcune delle predette Chiese vacanti, senza attendere di esserne volta per volta incaricati, e procureranno di rimetterle al Segretario del Regio Diritto con la maggiore sollecitudine possibile, e con esattezza e dettaglio, onde possa formarsi la giusta idea del vero carattere di ciascun concorrente. (*L.* d. *Art.* 9.)

10. — Non avendo per oggetto il presente sistema se non che le sole Chiese curate, non s'intenderà innovata cosa alcuna rispetto ai Canonicati e benefizj semplici, ma si osserverà ciò che per questi è stato praticato finora (V. §. 15.); ferma stante però nello Stato Senese l'uniformità di sistema con quello del Fiorentino relativamente agli affari beneficiarii ordinata con rescritto dei 19 Maggio 1781. (*L.* d. *Art.* 10.)

11. — La R. A. S. non teme che i Vescovi, facendosi carico delle sue Sovrane premure dirette al bene della Religione, e alla salute dell'anime che si confidano ai Parrochi, non siano per usare di tutta la loro attenzione, affinchè gli esami si facciano non per sola apparenza; ma col dovuto rigore, senza curare il disgusto ed il ricorso di quelli che venissero rigettati. (*L.* d. *Art.* 11.)

12. — Il Segretario del Regio Diritto, raccolte che avrà le informazioni, le combinerà con la nota dei concorrenti a lui rimessa, e se si tratterà di Chiese curate di collazione Sovrana, darà conto a S. A. R. dei soggetti ammessi all'esame, e del grado che in esse ciascheduno avrà ottenuto, e delle loro qualità e requisiti, per dipendere intieramente dalla nomina del soggetto che piacerà a S. A. R. di prescegliere. (*L.* d. *Art.* 12.)

13. — Sono confermate le veglianti Istruzioni in tutto ciò che non si trovasse contrario al disposto nel presente Motuproprio. (*L.* d. *in fin.*)

14. — S. A. R. persuasa del benefizio che ridonda al popolo dalla idoneità e buona opinione dei Parrochi, vuole che nelle Chiese curate di Patronato dei particolari non siano ammessi se non soggetti abili e di probità, raccomandando ai Vescovi di opporsi con vigore alle presentazioni di soggetti ch'essi credessero indegni o incapaci; potendo essere certi di trovarsi dalla prefata A. S. R. assistiti in qualsivoglia contradizione che incontrassero con i Patroni. (*Circ.* 16. *Gennajo* 1782.)

15. — S. A. R. volendo promuovere negli Ecclesiastici dei suoi felicissimi Stati il desiderio di rendersi utili al servizio della Chiesa e del Pubblico, e di assicurarsi insieme che i premj riserbati per quelli che servono all'altare si conseguiscano dai più degni, ha comandato che nella disposizione del Motup. dei 10. Luglio 1781. che riguarda l'esame dei concorrenti alle Chiese curate di Padronato Regio, pubblico, e di Popolo siano compresi ancora tutti i Canonicati e Dignità di Cattedrali o Collegiate, che sono di sua Regia nomina, o de' quali l'esercizio del Padronato spettasse a Magistrati, Università, e luoghi Pii ad Essa sottoposti, derogando a tale effetto all'Art. del d. Motup. in cui si eccettuano i Canonicati, ed a qualunque Legge, Ordine, o patto di fondazione in contrario; fermo stante però l'obbligo ingiunto in alcuni Canonicati e Dignità d'avere studiato nelle respettive Università del Gran-Ducato per il tempo determinato dalle Leggi veglianti, ed avervi in seguito riportata la Laurea Dottorale. (*Circ.* 2. *Marzo* 1782).

16. — Non essendo dirette le pie intenzioni della R. A. S. a togliere il decoro che hanno alcuni Capitoli per la qualità di nobile nei soggetti che li compongono, quando questa può combinarsi col buon servizio della Chiesa, che sempre dee riguardarsi come il primario oggetto, e con la giustizia, la quale esige che siano premiati e promossi i soggetti dotati delle migliori qualità personali; perciò nella totale eguaglianza di abilità e di merito si valuterà, ove ciò è stato solito, il requisito della nascita, ma non mai si valuterà in concorrenza di un merito maggiore; come pure in parità di merito e di abilità saranno prescelti da S. A R. quelli delle respettive Città e luoghi, sempre che vi sia fra essi chi vi concorra. (*Ivi*)

17. — È mente della R. A. S. che l'esame si faccia sopra materie teologiche o canoniche senza curare l'età dei concorrenti. (*Ivi*)

18. — S. A. R. riflettendo provvidamente che all'effetto di promuovere nel Clero la cultura e lo studio, e di assicurare nei Capitoli un numero sufficiente di soggetti capaci di servire i Vescovi nell'adempimento delle loro incombenze, si rende necessario estendere gli ordini dati per l'esame dei concorrenti ai Canonicati, ha ordinato che ne siano eccettuati solamente ed unicamente quelli che saranno presentati ai Canonicati di padronato privato attivo o passivo, intendendo S. A. R. di avere un benigno riguardo ai diritti delle famiglie e alle volontà dei fondatori: confida la R. A. S. che i Vescovi residenti nel Gran-Ducato in contingenza di vacanza nei mesi Episcopali di Canonicati di libera collazione, a riflesso delle Reali sue giustissime intenzioni, e per impulso della loro coscenza, che gli obbliga a preferire sempre i più degni nelle Collazioni de' Benefizj Ecclesiastici, si faranno un dovere di assicurarsi mediante il precedente esame del merito dei concorrenti, se pure in qualche caso straordinario non siano indotti a derogare a questa regola o per ricompensare e dare il riposo a qualche vecchio Parroco, o per premiare i servizj resi al Pubblico nelle letture, nella predicazione, ed in altri esercizj convenienti al suo stato, o finalmente per acquistare al servizio della Chiesa qualche soggetto di un merito sperimentato. (*Circ. 6 Giugno* 1782.)

19. — Agli altri Canonicati tutti, nessuno eccettuato, a chiunque ne spetti la collazione, e compresi specialmente quelli che per qualsivoglia titolo si conferiscano dalla Dateria Apostolica e dai Vescovi non residenti in Toscana, vuole S. A. R. che si estendano gli ordini pubblicati mediante la Circolare del 2 Marzo p. p. quanto ai Canonicati di Regio e pubblico padronato; comandando espressamente che qualora non si tratti di Canonicati conferiti o a presentazione dei privati, o di autorità ordinaria dei Vescovi residenti nel Gran-Ducato, non sia mai in alcun caso accordato il *Regio Exequatur* alle Bolle, se non costa mediante l'esibizione degli atti che i bollatarj siano stati formalmente approvati nell'esame. (*Ivi*)

20. — S. A. R. con Rescritto del 18. Maggio prossimo passato si è degnata comandare che gli Ordinarj del Gran-Ducato, prima dell'esame de' concorrenti alle Chiese o Canonicati del genere indicato nel Motup. del 10 Luglio 1781. e Circ. 2. Marzo 1782. o a qualunque altro Benefizio che ai medesimi venisse in avvenire a tale effetto parificato, ammettano indistintamente le istanze di chiunque vorrà presentarsi all'esame, oltre i concorrenti compresi nelle note, che sono tenuti rimettere loro i Cancellieri Comunitativi, qualora peraltro i sopravvenuti abbiano i requisiti richiesti dagli ordini veglianti. (*Circ.* 11 *Giugno* 1782. *Art.* 1.)

21. — Che seguito l'esame senza ammettere assolutamente altri, quando le loro istanze non siano accompagnate da un ordine della Segreteria del Regio Diritto, diano immediatamente notizia ai Cancellieri della Comunità ove è situato il Benefizio del nome, cognome, patria, e luogo di permanenza degli ammessi non compresi nelle note che avranno ricevute dalla Cancelleria Comunitativa. (*L.* d. *Art.* 2.)

22. — Fermo stante quanto dal Motup. del 10 Luglio 1781. viene prescritto ai Cancellieri Comunitativi in occasione di vacanza di Chiese, Canonicati, o altri Benefizj, che venissero parificati ai medesimi, dovranno i Cancellieri predetti, ai quali gli Ordinarj rimetteranno d'ora innanzi la nota dei concorrenti che non sono stati in tempo a rassegnarsi alla loro Cancelleria, eseguire anco rispetto a questi quanto dal Motup. suddetto è stato ordinato rispetto a quelli che sono comparsi dentro il termine prescritto negli Editti. (*Circ.* 11 *Giugno* 1782.)

23. — S. A. R. essendosi resi presenti gli Ordini dati finora per ottenere in quanto è possibile, che nei suoi felicissimi Stati i Benefizj siano conferiti a soggetti meritevoli per la santità dei costumi, per la dottrina, e per la prudenza, ha avuto luogo di osservare che non è stato ancora pubblicato un Regolamento generale, poichè le Circ. de' 10 Luglio 1781. e de' 2 Marzo 1782, provvedendo unicamente alle Chiese curate, Canonicati, e Dignità di Regio e pubblico Padronato, resta ancora da prescriversi un provvedimento adattato non tanto alle Chiese curate di libera collazione, quanto ancora alle Dignità per qualunque titolo affette alle pretese riserve Pontificie, alle quali, oltre l'incarico di assi-

stere ai Vescovi nelle gravissime incumbenze dell'Apostolato, è talvolta annessa la Cura delle Anime. Si è degnata inoltre di prendere in considerazione il disposto delle Sanzioni Canoniche in quella parte che riguarda la Collazione delle Chiese Parrocchiali, e specialmente del Concilio di Trento, della Bolla *In conferendis* del S. Pontefice Pio V., e delle risoluzioni della Congregazione del Concilio emanate anco nel presente secolo; ed ha veduto con soddisfazione particolare adottata la massima che ai Vescovi unicamente e privativamente compete per costituzione l'elezione del più degno tra gli approvati nei concorsi, e che i Collatori, compresa espressamente la Dateria Apostolica, hanno l'obbligo di conferire unicamente a quello che tale è reputato a giudizio dei Vescovi medesimi e non ad altri. Consapevole inoltre che nella sua Real Persona, come inseparabile dalla Sovranità e dalla Maestà del Trono risiede il doppio debito di proteggere le Costituzioni Ecclesiastiche e di assicurare insieme il buon ordine ed il servizio spirituale dei suoi dilettissimi sudditi, si è degnato ordinare quanto appresso. (*Circ.* 13. *Luglio* 1782. *in princ.*)

24. — Di ricordare ai Vescovi la Circolare del 16 Gennajo 1782., in cui si pone a carico della loro coscienza il rigettare con tutto il coraggio, e senza alcun riguardo, non solo quelli che fossero assolutamente incapaci, ma anco i meno idonei presentati alle Chiese Curate di Padronato privato; giacchè per quanto l'A. S. sia nella disposizione di preservare i diritti delle famiglie e la volontà dei fondatori, non intende assolutamente permettere che alcuno abusi dell'esercizio di questi diritti in una materia di tanta importanza, e che esige tutta la Sovrana paterna sollecitudine. (*L.* d. *Art.* 1.)

25. — Ha ordinato che alla vacanza delle Parrocchie di libera collazione, o di Padronato Ecclesiastico, sia dai Vescovi eletto in tutti i casi, nessuno eccettuato, quello il quale, posto a parte ogni umano riflesso, sarà da loro giudicato il più degno tra gli approvati nel pubblico esame o sia concorso da tenersi avanti di loro; ed unicamente del prescelto come il più degno avanti di loro se ne debba fare la presentazione e la respettiva Collazione da chi spetta, non esclusa la Dateria Apostolica, nei tempi e nei casi delle pretese sue riserve. (*L.* d. *Art.* 2.)

26. — Che lo stesso metodo si osservi impreteribilmente alla vacanza delle prime Dignità dopo l'Episcopale, o altre di libera collazione o di Patronato Ecclesiastico, il conferire le quali appartenga o alla Santa Sede, o ai Capitoli delle Chiese tanto Cattedrali che Collegiate del Gran-Ducato, ancorchè vacassero in Curia, o per qualunque altro titolo restassero affette o comprese nelle dette pretese riserve Apostoliche; volendo inoltre l'A. S. che l'esame degli approvandi per le Dignità si faccia ancora sopra i doveri degli Uffizj annessi alle medesime. (d. *Art.* 3.)

27. — Che resti preservato il dritto d'ozione che per costituzione o consuetudine di alcune Chiese compete alle Dignità, con che peraltro di questo dritto non goda chi non abbia già conseguita per concorso la Dignità che possiede, e non abbia luogo altresì l'ozione, quando la Dignità alla quale alcuno volesse passare abbia annessa la Cura d'Anime. (d. *Art.* 4.)

28. — Per assicurarsi l'A. S. dell'esecuzione delle riferite piissime ordinazioni ha espressamente proibito di accordare il *Regio Exequatur* alle Bolle di simili provviste tanto per le Dignità, anco le prime dopo le Pontificali, quanto per le Chiese Parrocchiali di libera collazione o di Padronato Ecclesiastico, ancor quando siano conferite dalla Daterìa di Roma, qualora non sia esibita contemporaneamente la fede del proprio Vescovo, in cui venga dichiarato che il provvisto è stato da lui prescelto come il più degno tra gli approvati nel Concorso. (d. *Art.* 5.)

29. — Le funzioni Canoniche, ed il servizio ed assistenza spirituale del Pubblico esigendo che le Chiese Curate siano confidate a soggetti per quanto è possibile dotati di dottrina, prudenza, ed irreprensibilità di costumi, S. A. R. ha ordinato che venga negato assolutamente il *Regio Exequatur* alle Bolle di collazione, qualora dall'esibizione degli Atti del concorso da unirsi indispensabilmente alle medesime, in qualunque mese ne sia seguita la vacanza, non apparisca che siano state conferite al più degno dei concorrenti approvati. (*Circ.* 16. *Luglio* 1782.)

30. — La distribuzione delle rendite ecclesiastiche, secondo le Canoniche disposizioni e la vera Disciplina della Chiesa spettando immediatamente a' Vescovi, a' quali unicamente debbono essere noti quelli che se ne rendono meritevoli con un assiduo

servizio spirituale al Popolo ed alla Chiesa, vuole perciò e comanda S. A. R. con quell'autorità che le compete, come Protettore e Difensore della Chiesa e dei Canoni, che in avvenire tutti i Vescovi che hanno giurisdizione nel Gran-Ducato esercitino questo loro originario diritto indipendentemente da qualunque altra Potestà, in qualsivoglia tempo o modo segua la vacanza de' Benefizj di libera Collazione o di Padronato Ecclesiastico, salvi i dritti de' Patroni ed i regolamenti veglianti. (*Circ.* 12. *Agosto* 1783.)

31. — In questa Disposizione dovranno intendersi compresi tutti i Benefizj semplici e residenziali, non esclusi i concistoriali e le prime Dignità. E si comanda espressamente di non accordar la licenza del possesso, se i nominati Benefizj non saranno in avvenire conferiti in conformità delle presenti Sovrane determinazioni. (*Ivi*)

32. — S. A. R. volendo stabilire un sistema uniforme, e provvedere efficacemente ad ogni abuso, in aumento delle Circolari dei 13 e 16 Luglio 1782. si è degnata prescrivere per regola costante che in avvenire non sia accordata la licenza del possesso e la esecuzione alle Bolle delle Chiese Parrocchiali, Dignità, e Canonicati di libera Collazione o di Patronato Ecclesiastico esistenti nel Gran-Ducato, se queste non siano indispensabilmente accompagnate con gli atti del concorso, in qualunque mese ne sia seguita la vacanza, dai quali apparisca che i provvisti sono stati prescelti come i più degni. Gli atti del concorso potranno rimettersi sigillati al Segretario del Regio Dritto, da cui saranno immediatamente rimandati ai respettivi Vescovi dopo che sarà stata accordata la licenza del possesso nelle solite forme. (14. *Maggio* 1785.)

33. — Non si potrà proporre la naturalizzazione a Preti esteri per ottenere Benefizj Ecclesiastici nel Gran-Ducato, se non a quelli che avessero un merito distinto, e che avessero reso servizio nel Gran-Ducato medesimo. (*Rescritto* 16. *Giugno* 1785.)

34. — S. A. R. in aumento degli antichi Ordini proibenti la Collazione di alcuni dei Benefizj Ecclesiastici del Gran-Ducato ai non Sudditi, vuole che in avvenire ai soli sudditi siano generalmente ristrette tutte le Collazioni non solo delle Chiese Curate,

Dignità, e Benefizj semplici fondati nel Gran-Ducato, delle Chiese e Benefizj di ogni genere, siano di data Regia, del Popolo, e Comunità, o di data ordinaria e di Patronato Ecclesiastico, o di Patronato di private famiglie e persone. E proibisce che si accordi il *Regio Exequatur* a qualunque Collazione si facesse contraria alle presenti determinazioni. (*Not. 5. Agosto* 1785.)

35. — Ed egualmente abusiva riguardando ogni altra condescendenza e tolleranza, per cui si trascura che le rendite ecclesiastiche servano alla loro vera e legittima destinazione, vuole che i Benefizj semplici tanto di collazione ecclesiastica che di nomina regia e di padronato privato, non possano conferirsi che a persone le quali abbiano effettivamente servita la Chiesa, o la servano attualmente, o siano in disposizione e circostanze da fare gli studj ed esercizj necessarj per rendersi abili a servirla; non mai a persone che siano per goderne come di rendite patrimoniali, ed usurparle con il solo uso dell' abito clericale. (*Ivi*) (V. §. 41.)

36. — I Vescovi conferiranno indipendentemente da qualunque Potestà, oltre i Benefizj di libera collazione e di Patronato Ecclesiastico semplici e residenziali, e oltre le prime Dignità, anche le Chiese di libera collazione o di Patronato Ecclesiastico in qualunque modo e tempo vacassero. (*L.* 15. *Gennajo* 1787.)

37. — S. A. R. vedendo da gran tempo con suo dispiacere i gravi sconcerti e gli scandali che nascono nella collazione delle Chiese Curate di data delle Comunità, e più ancora di quelle di data del Popolo, dove con avvilimento del sacro carattere i concorrenti sono obbligati a mendicare i suffragj da quelli stessi che dopo devono ammonire e reggere col loro ministero; dove l' eletto trova sempre contro di sè l' odiosità e la diffidenza di tutti quelli, che favorivano altri; e dove sono inevitabili gl' intrighi, i partiti, e bene spesso i sospetti e le accuse di simonìa; per tali cause ha determinato che le Chiese Curate di data delle Comunità e del Popolo siano tutte considerate in avvenire di R. Patronato, per conferirsi senza il partito nè delle Comunità nè del Popolo, ma previo sempre il concorso da tenersi nelle forme prescritte avanti gli Ordinarj, e previe le loro informazioni sopra il merito dei concorrenti. (*L.* 12. *Marzo* 1789.)

37. *bis.* — S. M. Apostolica ha dichiarato che vuole esercitare i dritti di patronato che nella rappresentanza di privato possessore del patrimonio della Corona gli competono sopra ogni specie di Benefizj tanto residenziali che semplici nell'istesso modo e forma che a tenore degli Ordini veglianti si esercitavano da qualunque privata persona. I Cancellieri comunitativi alla vacanza delle Chiese e benefizj dipendenti dal Patronato della Corona ne daranno parte al R. Amministratore del Patrimonio predetto, senza curarsi di affiggere gli Editti per il concorso non ostante il disposto dal Motup. de' 10 Luglio 1781. (*Circ.* 6. *Aprile* 1790.)

38. — I Cancellieri Comunitativi appena ricevuta per mezzo dei soliti canali la notizia della vacanza di qualche Benefizio il di cui Patronato appartenga a S. A. R. nella rappresentanza di privato particolar possessore, dovranno procedere a dirittura all'affissione degli Editti tanto alla porta della Cancelleria, quanto a quella della Chiesa ove è fondato il Benefizio, con i quali si dia pubblico avviso della seguita mancanza, s'indichino le rendite e pesi del Benefizio, e s'invitino i concorrenti ad avere umiliate dentro il termine di giorni 15, e per il canale della Segreteria della Corona le loro Preci a S. A. R. per implorare la nomina al Benefizio medesimo. (*Circ.* 25. *Ottobre* 1791. *Art.* 1.)

39. — S. A. R. informata dell'abuso che in alcune Diocesi è stato introdotto, di fare cioè un solo concorso per la provvista di più Chiese e Benefizj vacanti, contro lo spirito delle Sanzioni Canoniche non meno che delle Leggi del Granducato, fa intendere agli Arcivescovi e Vescovi dello Stato essere sua Sovrana intenzione che i detti Concorsi si facciano separatamente per ciascuna Chiesa, o Benefizio tanto di libera collazione e Padronato ecclesiastico, quanto di Patronato Regio, con ammettervi indistintamente qualunque ecclesiastico che si presenti con i requisiti voluti dagli ordini. (*Circ.* 7. *Aprile* 1794.)

40. — Le Grazie di naturalizzazione toscana da concedersi non potranno suffragare all'impetrante o ai di lui figli per conseguire Benefizj Ecclesiastici, qualora i naturalizzati mediante la dimora decennale da decorrere dal giorno dell'ottenuta sudditanza, non abbiano acquistato il domicilio nei felicissimi Stati di S. A. R., o per mezzo di nuova grazia Sovrana non siano abili-

tati a poter godere dei dritti accordati ai sudditi nativi Toscani. (*Rescr.* 19. *Gennajo* 1795. *pubb. con la Not.* 27. d.)

41. — S. A. R. senza recedere dalla massima stabilita con il Motup. de'28 Luglio 1785. pubblicato con la Not. 5. Agosto d. di non doversi in genere i Benefizj semplici conferire se non a quei soggetti i quali siano per corrispondere pienamente al primitivo oggetto della loro fondazione, credendo dall'altra parte meritevole di uno special riguardo il diritto attivo e passivo che possono avervi private famiglie e persone, si è degnata dichiarare che i Benefizj semplici di Patronato privato si abbiano in avvenire per esclusi dal disposto della Not. suddetta al §. che comincia — *Ed egualmente abusiva.* — Cosicchè trattandosi dei medesimi non debbano i Vescovi esigere nei Presentati altre qualità e requisiti se non che quelli che si prescrivono dalle Canoniche Sanzioni. (*Not.* 11. *Ottobre* 1795. *pubbl. colla Circolare* 19. d.) (V. §. 35.)

42. — S. A. I. e R. a cui è stato reso conto dei mali provenienti dalla troppa facilità di provvedere i Preti esteri con Benefizj ecclesiastici con pregiudizio notabile dei Preti nativi e sudditi Toscani, vuole che si osservi esattamente e con rigore il disposto del Rescritto del 16 Giugno 1785., in forza del quale non si può proporre la naturalizzazione ai Preti esteri se non di un merito distinto, e che abbiano reso servizio nel Gran-Ducato. (*Circ.* 17. *Febbrajo* 1815.) (V. §. 33.)

43. — Vuole inoltre e comanda che la grazia di naturalizzazione non suffraghi all'impetrante e ai suoi figli per ottenere Benefizj Ecclesiastici, se i naturalizzati non abbiano acquistata la sudditanza mediante la dimora decennale in questi felicissimi dominj a forma della Notificazione del 27. Gennajo 1795. che pure dovrà essere esattamente osservata. (*Ivi*)

44. — Ed ordina che i Vescovi ed altri Ordinarj che hanno giurisdizione in Toscana, non propongano, non conferiscano, e non ammettano presentazioni di Preti esteri a Benefizj Ecclesiastici di Toscana di qualunque sorte, senza che loro costi dell'estremo della sudditanza acquistata come sopra, o di una grazia Sovrana a questo speciale effetto; e che sia indistintamente negato l'*Exequatur* alle Bolle di provvista o d'istituzione qualora si tratti di

Preti esteri che non siano resi capaci ad ottenere Benefizj Ecclesiastici in Toscana nei modi sopra indicati. (*Ivi*)

45. — Interessando il buon servizio spirituale dei Popoli che sia tenuto nella più rigorosa osservanza il disposto del R. Motup. del 10. Luglio 1781. e della Circolare in stampa della Segreteria del Regio Diritto del 2. Marzo 1782., che fu notificata a tutti i Cancellieri comunitativi dalla stessa Segreteria nell' 11. Giugno 1782., i Cancellieri comunitativi sono incaricati di dare per la loro parte esecuzione in ogni occorrenza a quanto dispone il citato R. Motuproprio de' 10. Luglio 1781. per la provvista delle Chiese Parrocchiali già vacanti o da vacare in appresso come pure la Circ. di d. Segreteria de' 2. Marzo 1782. per i Canonicati. (*Circ.* 21. *Febbrajo* 1815.)

BENEFIZIO ECCLESIASTICO. CONSERVAZIONE.

SOMMARIO

Descrizione esatta dei beni e delle rendite da farsi dai Cancellieri comunitativi e dai Periti 2. *segg.*
Consegna dei beni, e promessa di mantenerli 6. *segg.*
Inventarj da farsi dopo la vacanza dei benefizj, e loro deposito 12.
Copia dei medesimi per l' Archivio Episcopale 13.
Negligenze dei Parrochi toccanti la conservazione dei beni della parrocchia da denunziarsi 20.
Specialità per i Benefizj di patronato della Corona 16.
Avvisi da darsi delle variazioni notabili accadute e dispensa dalle visite triennali 20.
Cessione di patronato autorizzata per l' oggetto di risarcire le Chiese e le Canoniche 21. *segg.*
Economia dei vacanti 27.
Cauzioni da prestarsi 7. 37. 43. *segg.*
Refezione dei danni cagionati alle Parrocchie dai Parrochi antecessori 38. *segg.*
Iscrizioni ipotecarie da prendersi dai Rettori a favore dei Benefizj 47.

1. — S. A. R. all'effetto di rendere più efficaci e durevoli i provvedimenti dati finora in vantaggio delle Parrocchie per il miglior servizio spirituale dei Popoli, e di prevenire il caso che l'indolenza o trascuratezza dei Parochi producano, come per il passato, il deperimento dei fondi, la rovina delle fabbriche, e la dispersione degli Arredi sacri, tanto più da temersi, se i suddetti Parochi fossero nella fallace lusinga di ricevere per questi titoli dei nuovi soccorsi, è venuta nella determinazione di ordinare che si ponga in pratica e si osservi il seguente Regolamento. (*Circ.* 26. *Settembre* 1788. *in princ.*)

2. — Vuole adunque e comanda S. A. R. che i Cancellieri delle Comunità in compagnia di Periti abili ed onesti visitino prontamente le fabbriche delle Chiese e Canoniche, che appartengono alle Parrocchie di libera collazione, di Padronato Regio, dei Popoli, delle Comunità, degli Spedali, e Luoghi pii, eccettuate soltanto quelle d'intero Padronato dei privati, poste nel distretto della respettiva Cancelleria, estendendo l'accennata visita anche ai beni stabili di dette Parrocchie che di presente si amministrano dai respettivi Parochi. (*L. d. Art.* 1.)

3. — Che in tale occasione i Periti commissionati facciano una diligente descrizione dello stato e grado di dette fabbriche e degli indicati fondi, inventariando tutti gli affissi delle prime, e individuando i vocaboli e i moderni confini dei secondi, non meno che la rendita annua dei medesimi secondo lo stato attuale, con rilevare gli aumenti d'entrata che possono sperarsi dalle loro moderne già fatte coltivazioni, e da quelle di cui sarebbero suscettibili, e con accennare inoltre la lunghezza e larghezza delle respettive Chiese, aggiungendo anche la notizia del numero degli individui che sono addetti a ciascuna Parrocchia. (d. *Art.* 2.)

4. — Che nella sopraddetta descrizione debba aver luogo ogni altra entrata delle riferite Parrocchie, tanto proveniente da frutti di Luoghi di Monte e di censi, che da canoni di Livelli, e da qualunque altra prestazione o in contanti o in generi, dovuta al respettivo Rettore per qualsivoglia titolo o dependenza, non eccettuate le Decime Parocchiali dove si esigono, ed i permessi diritti di Stola e corpo di Chiesa, talmentechè l'effetto sia che possa vedersi a colpo d'occhio a quanto ammonta la rendita di

dette Parrocchie al netto di tutte le spese ed aggravj che sono inerenti al Benefizio. (d. *Art.* 3.)

5. — Che debbano ancora inventariarsi e descriversi gli Arredi sacri di tali Parrocchie, e le Sinodali che si trovano nelle Canoniche, colla semplice indicazione se siano in buono, in mediocre, o in cattivo stato, e con dichiarare capo per capo quanto agli Argenti ed Ottoni a qual peso precisamente ammontino. (d. *Art.* 4.)

6. — Che dopo l'enunciate operazioni i Parochi siano tenuti a prendere in nuova consegna le Fabbriche, gli Stabili, gli Arredi sacri, ed ogni altra cosa che spetta alla loro Chiesa, con obbligarsi validamente di conservare il tutto, e di migliorarlo piuttosto che deteriorarlo. (d. *Art.* 5.)

7. — Che alla prescritta obbligazione dei Parochi debba unirsi quella di uno o più idonei Mallevadori secolari, da approvarsi ex officio dal respettivo Giusdicente. (d. *Art.* 6.)

8. — Che nessuno dei Parochi per qualsivoglia motivo e causa possa esimersi dall'obbligazione antedetta, e qualora vi fosse chi ricusasse di stipularla, il Cancelliere comunitativo debba renderne inteso il Segret. del R. Diritto, affinchè possa prendere le convenienti misure per tenerlo a dovere; tanto più che nella congrua alimentare fissata a detti Parochi s'intendono detratte a loro favore tutte le spese che porta seco il mantenimento delle fabbriche, degli stabili, degli Arredi sacri, e mobili predetti, cosicchè non devono essi sperare per tali dipendenze nuove generosità dalla Clemenza Sovrana. (d. *Art.* 7.)

9. — Che per le Chiese dove si trova istituita l'Opera, i Cancellieri comunitativi debbano tralasciare la descrizione e respettiva consegna ai Parochi delle fabbriche, Arredi sacri, ed altro, che l'Opera medesima è in obbligo o nella costante consuetudine di mantenere e conservare; non camminando in regola, che il Patrimonio Ecclesiastico si mescoli sopra articoli di spesa che non possono interessarlo. (d. *Art.* 9.)

10. Che le descrizioni, consegne, e obbligazioni delle quali si è parlato di sopra debbano rinnovarsi per mezzo dei mentovati Cancellieri comunitativi in ciascuna vacanza delle Chiese suddette con i nuovi Parochi assegnando in tal atto a ciascheduno di essi

giorni 40. di tempo a reclamare contro il loro Antecessore o gli Eredi del medesimo per quelle mancanze e deterioramenti che si trovassero accaduti in qualsivoglia capo che è stato soggetto alla predetta descrizione e consegna. (d. *Art.* 10.)

11. — Che non ostante le indicate mancanze e deterioramenti, i nuovi Parochi non possano ricusare di prendere in consegna le fabbriche, gli stabili, gli arredi sacri, e ogni altra cosa inventariata, ma solamente sia loro lecito dentro il termine di sopra espresso di dedurre le loro istanze avanti i suddetti Cancellieri comunitativi, che si faranno un carico di comporre amicabilmente le reciproche vertenze delle parti, e non riuscendoli, le rimetteranno al Tribunale competente. (d. *Art.* 11.)

12. — Potendo accadere, che i vecchi Parochi o i loro Eredi per liberarsi dalla refezione dei danni cagionati alle fabbriche, ai sacri arredi, e ai beni della Chiesa, propongano l' eccezione che questi sono sopraggiunti e sono stati fatti nel tempo in cui il Benefizio si trovava in economia, perciò subito che detti Cancellieri saranno notiziati col referto in iscritto dei Messi della vacanza della Parrocchia, dovranno portarsi sollecitamente a riscontrare lo stato di tuttociò che è descritto nell' Inventario della Chiesa vacante, per notare quelle variazioni e cangiamenti che appariranno seguiti, valendosi, quando lo richieda il bisogno, di un Perito abile di loro piacimento, e non tralasciando la cautela di fare simili riscontri alla presenza di Testimoni. (d. *Art.* 12.)

13. — Che l'Ordinario sia tenuto a fare eseguire dal Cancelliere della Curia Episcopale una copia degli inventarj e descrizioni antedette, all'effetto di conservarle nell' Archivio della medesima, e perchè ancora se ne possa servire nell'occasione delle visite Pastorali, nelle quali sarà obbligo di detto Ordinario di esaminare e sentire in qual grado si trovino le fabbriche, i fondi e gli arredi sacri ec. dati in consegna ai respettivi Parochi, per avvertirli, quando occorra, ad esser più diligenti nella conservazione e mantenimento dei medesimi, e per renderne anche inteso il Cancelliere comunitativo, se trovasse dei disordini e del trasandamento tale, che esigessero un formale riparo. (d. *Art.* 14.)

14. — Che seguendo qualche variazione notabile alle fabbriche di dette Cure, il Cancelliere comunitativo debba prenderne

riscontro, e darne avviso alla Segreterìa sopraddetta e alla respettiva Curia Ecclesiastica, con praticare l'istesso anco nella circostanza che accadessero delle novità sugli assegnamenti delle respettive Parrocchie o per motivo di qualche permessa alienazione di beni delle medesime, o per qualsivoglia altra causa e ragione. (d. *Art.* 15.)

15. — E che finalmente le prime descrizioni, obbligazioni, e inventarj di sopra espressi, da rimettersi in copia autentica alla Segreterìa del Regio Diritto, debbano farsi a conto dei Patrimonj Ecclesiastici; e quanto poi alle spese che saranno necessarie per effettuare gli ordinati riscontri dopo la morte dei vecchi Parochi, come pure le consegne delle fabbriche, fondi, arredi sacri ec. ai nuovi Rettori, debbano soffrirsi totalmente dai medesimi, restringendole ad un semplice rimborso. (d. *Art.* 16.)

16. — S. A. R. volendo stabilire un costante sistema per la provvista dei Benefizj tanto curati e residenziali che semplici di suo patronato privato per dependenza del Patrimonio della Corona, ha comandato con Rescritto del 10 Ottobre stante di fare intendere circolarmente a tutti i Cancellieri comunitativi dello Stato essere sua Sovrana intenzione che appena ricevuta per mezzo dei soliti canali la notizia della vacanza di qualche benefizio il cui patronato appartenga a S. A. R. nella rappresentanza di privato particolar possessore, prendano l'economìa del Benefizio, procedendo subito al riscontro degl' Inventarj e di quant'altro sia necessario ad assicurare l'interesse economico del Benefizio medesimo, secondochè vien prescritto dagli Ordini veglianti. (*Circ.* 25. *Ottobre* 1791.)

17. — Dovranno dare contemporaneamente l'avviso al dipartimento dipendente dalla Corona a cui spetta il patronato del respettivo Benefizio, o in mancanza di tal notizia, alla Segreterìa della R. Corona e Corte, della seguita vacanza, indicando le rendite e pesi del Benefizio, non menochè il riscontro dell'affissione degli Editti e dell'assunta Economia temporale con tutte quelle notizie che credessero dover soggiungere. (*L.* d.)

18. — Non lasceranno di tenere il medesimo sistema nel caso in cui si dubitasse della qualità patronale del Benefizio, avvertendo di esternare in tal congiuntura nelle loro lettere di avviso

quali sono i motivi di loro dubbiezza, perchè possano essere loro dati i convenienti schiarimenti. (*L.* d.)

19. — Per tuttociò che riguarda gl' interessi economici nel tempo della vacanza, se la devono intendere col Dipartimento respettivo cui spetta il patronato, e con la Segreterìa della Corona, con i quali a questo oggetto dovranno tener carteggio, dipendendo intieramente dagli ordini che loro verranno per il detto canale; e seguita che sia la nomina Regia e la successiva investitura del nominato, dovranno rimettere al medesimo Dipartimento la copia delle obbligazioni del nominato stesso, e suo mallevadore, per la conservazione dei fondi, insieme con l' inventario. (*L.* d.)

20. — S. A. R. persuasa che anche senza che i Cancellieri comunitativi si portino ogni tre anni a visitare e riscontrare lo stato delle Parrocchie, come prescrive l'Art. 13. della Circolare del 26 Settembre 1788, non possano mancare mezzi onde essere informati di quei notabili deterioramenti e variazioni che esigano un formale e pronto riparo, si è degnata di ordinare che siano dispensati i Cancellieri dalle prescritte visite triennali, restando abolito con Sovrano Rescritto del 5. Dicembre 1791. l' Art. 13. della suddetta Circolare che le comanda.

Vuole però la R. A. S. che tutti i Cancellieri, quando si presenta l'occasione più opportuna, procurino d'indagare quanto siano diligenti i Parochi nel conservare i beni delle respettive Parrocchie, e che in qualunque maniera e tempo arrivi a loro notizia qualche considerabile disordine nello stato delle medesime, ne diano avviso alla Segreterìa del Regio Diritto affinchè siano prese le risoluzioni più convenienti. (*Circ.* 12. *Dicembre* 1791.)

21. — S. A. R. volendo provvedere alla pronta restaurazione delle Chiese e Canoniche parrocchiali, come esige il pubblico servizio, e non potendo ciò effettuarsi con la conveniente sollecitudine dall' Amministrazione generale dei Patrimonj ecclesiastici, si è degnata di ordinare quanto appresso. (*Circ.* 31. *Dicembre* 1791. *in princ.*)

22. — Che il R. Amministratore di detti Patrimonj ecclesiastici, o chi sarà in appresso incaricato da S. A. R. sia autoriz-

zato a cedere a favore di persone private i Patronati di quelle Parrocchie tanto di libera collazione, che di Regio Patronato mediato o immediato, le quali abbisognino di pronto risarcimento tanto nella Chiesa che nella Canonica. (*Ivi*)

23. — Che restino esclusi dalla suddetta determinazione i Patronati spettanti alla R. A. S. per dipendenza del suo privato Patrimonio e della Corona; e per assicurarsi se le dette Parrocchie siano di questo carattere, il predetto Amministratore prima di procedere ad alcuna cessione dovrà interpellare il Segretario del Regio Diritto, a cui apparterrà in quanto occorra ricercare le convenienti notizie dipendenti dalla Reale Segreteria della Corona e di Corte. (*Ivi*)

24. — Resteranno parimente esclusi come sopra i Patronati di tutte quelle Parrocchie, le fabbriche delle quali possano risarcirsi con spesa minore di Scudi dugento. (*Ivi*)

25. — Dovrà farsi la cessione a qualunque privato ne faccia istanza, per sè, suoi eredi, e successori, o per quelle persone, descendenze, e famiglie che più gli piaccia, purchè il cessionario si obblighi cautamente, ed in valida forma: 1. alla restaurazione delle Fabbriche predette dentro un discreto termine da convenirsi secondo l'urgenza del bisogno di detti risarcimenti: 2. alla manutensione in ogni tempo delle Fabbriche e Patrimonio della Parrocchia in buon grado, non meno che all'annua rendita del Patrimonio predetto. (*Ivi*)

26. — Dovrà a tale effetto il predetto Amministratore fare un esatto Inventario e descrizione dei capitali e beni delle dette Chiese, e delle loro respettive rendite, e questo dovrà far parte dell'Istrumento di cessione, ed essere il soggetto dell'obbligazione da contarsi come sopra dal cessionario. (*Ivi*)

27. — Dovrà l'Economia dei Benefizj vacanti staccarsi dall'Amministrazione de'Patrimonj Ecclesiastici, e trasferirsi, conforme resta respettivamente staccata e trasferita col solito emolumento del 5. per cento stabilito dal Rescritto de'27. Settembre 1785., e consecutiva Circolare scritta ai Regj Amministratori Ecclesiastici ne'30. detto a favore de'Patrimonj medesimi, nelle Opere delle respettive Cattedrali dipendenti dal Governo, o dove

queste non esistano, in altre Aziende laicali, che saranno determinate Diocesi per Diocesi con altro Motup. di questo medesimo giorno, onde ciascuna Diocesi abbia un Amministrazione propria e separata dall'Economie. Il predetto emolumento del cinque per cento sopra la rendita lorda di ciascun Benefizio e Uffiziatura dovrà percipersi per il tempo che resteranno respettivamente vacanti ed in economia, con la dichiarazione, che per tutti i Benefizj che non hanno annessa Cura di Anime, e che restino vacanti per un solo mese o meno ancora, debba l'Opera o Luogo pio percipere il detto emolumento non ostante sopra la mezza annata delle rendite da liquidarsi o convenirsi col Benefiziato, e sopra l'intiera annata quando rimangano vacanti oltre il semestre. (*L.* 31. *Luglio* 1793. *Art.* 1.)

28. — In dette economie dovranno comprendersi non solamente i Benefizj ed Uffiziature di qualunque Patronato, non escluso quello della Sua Real Corona, (fermi stanti rispetto a questi in tutto il rimanente gli obblighi ingiunti ai Cancellieri comunitativi dalla Circ. de' 25. Ottobre 1791.) che siano vacanti per morte, o per renunzia, o per disposizione degli Ordini veglianti, ma ancora quelli e quelle col detto emolumento del 5 per cento, che siano state sottoposte per qualsivoglia causa a Benefizio pieno dal Tribunale secolare, che dovrà conoscere privativamente delle cause di tal sopposizione ad istanze dei Patroni o altre persone interessate, ad eccezione del caso contemplato nell'Art. seguente, quando il Tribunale non sia prevenuto dagli Ordini che emanassero per il canale della Segreteria del Regio Diritto: e ne darà in seguito il riscontro al respettivo Rettore o Soprintendente delle Opere e Luoghi pii, perchè possa assumersi immediatamente l'economia; da non rilasciarsi senza un ordine di detta Segreterìa, o del Tribunale che avrà proceduto a dichiarare la sottoposizione predetta. All'oggetto di assicurare la soddisfazione degli obblighi di Messe, e di Residenze nei Benefiziati, sulla quale sono incaricati d'invigilare i respettivi Ordinarj, apparterrà ai medesimi in quest'unico caso di conoscere e dichiarare della sottoposizione predetta, di cui passeranno la conveniente notizia all'Economo temporale della loro Diocesi, perchè ne assuma l'amministrazione, da non rilasciarsi senza un ordine del

Superiore Ecclesiastico che avrà sottoposto. Saranno bensì esclusi da dette Economie i Vescovadi, per i quali dovrà tenersi fermo il solito sistema di dare volta per volta gli ordini per il possesso ed economia da assumersi o dalle Opere ed Amministrazioni, o da chi altri verrà comandato da S. A. R. (d. *Art.* 2.)

29. — Per i Benefizj ed Uffiziature vacanti, l'assunzione di fatto dell'Economia dovrà aversi, a scanso di spese di un'atto possessorio, per un equipollente del possesso da prendersi rispetto ai vacanti in nome del Governo in conformità della Circolare di Cosimo I. rinnovata con la Circolare de' 10. Luglio 1778., salvo il caso che per un ordine particolare venisse comandato di prendere di fatto il detto possesso. (d. *Art.* 3.)

30. — Qualora la R. A. S. non abbia disposto di tutti o parte dei vacanti di qualunque Benefizio al punto dell' *Exequatur*, che si dà alle Bolle di Collazione dalla Segreteria del Regio Diritto, apparterranno i vacanti medesimi, detratto l'emolumento del 5 per cento, e le spese di amministrazione, al successore nel Benefizio, cui potranno liberamente consegnarsi; e nel caso di qualche disputa che fosse promossa intorno alla consegna predetta o altri emergenti, dovranno le Parti incamminarsene al Tribunale competente per farla decidere a termini di ragione. (d. *Art.* 4.)

31. — Fermo stante il disposto della Circolare de' 26. Settembre 1788., sarà esclusa dall'economia da prendersi la custodia di tutti gli arredi sacri, e generalmente delle Sinodali, rapporto alla quale sarà a carico di provvedervi dei respettivi Ordinarj, che potranno valersi delle cautele solite darsi a forma di detta Circolare dai Benefiziati per la conservazione e manntensione di detti Arredi e Sinodali, rilasciandosi ai termini di ragione le mancanze e deterioramenti che vi siano ritrovati. (d. *Art.* 5.)

32. — Apparterrà parimente agli Ordinarj in coerenza della Circolare de' 27 Settembre 1785. la deputazione dell'Economo Spirituale per i Benefizj curati o altri residenziali, quando lo esiga per questi la consuetudine o la positiva necessità del servizio della Chiesa, con l'avvertenza di determinare discretamente l'onorario conveniente, nel quale si comprenda anco lo stipendio del Servo di Chiesa, dove sia stabilito; eccettone l'importare delle spese di

Chiesa, e del mantenimento delle fabbriche, che dovranno essere d'ispezione dell'Economo temporale; e nei Benefizj, ai quali non sia stato deputato l'Economo Spirituale, sarà a carico dell'Economo dei Beni il pagamento della somma occorrente per la soddisfazione degli obblighi di Messe, alla quale spetta ai Vescovi l'invigilare. (d. *Art.* 6.)

33. — A fine di porre in grado i Rettori e Soprintendenti delle Opere e Luoghi pii di avere la notizia della vacanza di qualunque Benefizio o Uffiziatura, vuole la R. A. S. che le respettive Curie Ecclesiastiche debbano passar loro il conveniente riscontro nel più ristretto termine; ed incarica a tale effetto gli Ordinarj di rimettere una Circ. a tutti i Parochi della loro Diocesi, in cui ingiungano loro il peso di denunziare subito alla Curia la morte seguita nel Circond. della loro Cura di qualunque Ecclesiastico che sia investito di qualche Benefizio o Uffiziatura, e, nella contingenza che qualche Benefiziato muoja in una Diocesi diversa da quella ove sia eretto il Benefizio da esso goduto, saranno solleciti i Ministri della Curia che ne avranno l'avviso di avanzarne la notizia alla Curia respettiva. Accadendo che qualche Benefizio o Uffiziatura vacanti siano sfuggiti all'Economia, oltre all'essere responsabili al Governo quelli per colpa dei quali si giustificasse esser seguita l'ommissione, non potrà il nuovo Investito ottenere il Regio *Exequatur*, se non esibisca il certificato dell'Opera o Luogo pio Amministratore, che il Benefizio sia stato in qualunque tempo posto in economia, o che almeno sia stato pagato l'emolumento del cinque per cento. (d. *Art.* 7.)

34. — Come i Rettori e Soprintendenti delle Opere e Luoghi pii dovranno tenere un Amministrazione dell'economie distinta dalle Aziende cui presiedono, a norma delle Istruzioni approvate e che loro saranno rimesse contemporaneamente alla pubblicazione dei presenti Sovrani Ordini, vuole inoltre la R. A. S. che sia a carico di questa Amministrazione di ricevere i depositi che si fanno direttamente, o per mezzo di altri, dai Parrochi e Benefiziati, che son tenuti per la reintegrazione in un corso di anni dei debiti di Censi ec. creati a forma degli Ordini per i bisogni della respettiva Chiesa, eccettuato però il caso che il Creditore abbia convenuto a principio di ritirare a rate annuali l'importare

del debito. (d. *Art.* 8.) V. Patrimonj ecclesiast. Alienazioni 48. *segg.*

35. — Esistendo nel Gran-Ducato alcune porzioni di Territorio dipendenti quanto allo Spirituale dai Vescovi di Stato estero, la R. A. S. per provvedere all' Amministrazione dei Benefizj e Uffiziature erette e vacanti in detti Territorj, ordina che senza creare nei medesimi un' Amministrazione propria sia riunita l' Economia di tali Benefizj all'Opera o Luogo pio più prossimo della Diocesi limitrofa, incaricando i respettivi Vicarj Foranei di rimettere una Circ. ai Parrochi, come sopra è stato prescritto all' Art. 7., per mettersi in grado di passare la conveniente notizia della vacanza alle Aziende cui rimane aggregata l' economia suddetta. (d. *Art.* 9.)

36. — Tali nuove Amministrazioni dipenderanno intieramente dalla Segreteria del Regio Diritto, alla quale dovranno rispondere in qualunque occorrenza relativa; e tutto non ostante qualunque Ordine e consuetudine in contrario. (d. *Art.* 10.)

37. — S. A. I. e R. colla veduta di rendere agli Ecclesiastici del Gran-Ducato meno dispendioso l'adempimento della prestazione delle mallevadorie in occasione di essere investiti di Chiese, Canonicati, e Benefizj di suo R. Patronato, e servire nel tempo stesso agli oggetti contemplati nella Circolare della Segreteria del R. Diritto de'26. Sttembre 1788. per la conservazione dei fondi costituenti la dote di dette Chiese, Canonicati, e Benefizj, si è degnata ordinare che la mallevadoria della quale si tratta sia, fino a nuove Sovrane determinazioni, ridotta all' importare di cinque cumulate annate della rendita costante del Benefizio respettivo. (*Circ.* 21. *Novembre* 1814.)

38. — Avendo riconosciuto S. A. I. e R. che la rovina delle fabbriche, la dispersione degli Arredi sacri e sinodali, e il deperimento dei fondi delle Chiese curate di Patronato e nomina Regia, e di libera collazione il più sovente dipendono dalla indolenza e trascuratezza dei Parrochi respettivi, i quali, o non sono solleciti di richiamare alla refezione dei danni occorsi le persone che sono ad essa obbligate, o non erogano nella refezione medesima le somme che vengono loro pagate per questo titolo, o non suppliscono a quegli ordinarj risarcimenti ai quali sono di ragione tenuti; e volendo ovviare per quanto è possibile a tali inconve-

nienti, si è degnata di comandare quanto appresso. (*Circ.* 25. *Settembre* 1819. *in princ.*)

39. — Tutti i nuovi Parrochi i quali saranno investiti di una qualche Chiesa di Patronato o nomina Regia o di libera collazione, dovranno richiamare dentro il termine stabilito nella Circ. de' 26. Settembre 1788 il loro antecessore, non menochè il mallevadore o gli eredi di essi alla refezione di quelle mancanze e deterioramenti che fossero trovati esistere per trascurata manutensione nell'atto dell'Inventario e consegna da eseguirsi dai Cancellieri comunitativi a forma di ciò che è prescritto nella Circolare suddetta. (*Ivi*)

40. — Se i nominati Parrochi ometteranno di soddisfare a questo loro preciso dovere, tutte le predette mancanze e deterioramenti resteranno ad intiero carico dei Parrochi stessi. (*Ivi*)

41. — Se i vecchi Parrochi e loro mallevadori, e gli eredi di essi per liberarsi dai danni cagionati alle fabbriche, agli arredi, ed ai fondi delle Chiese concorderanno amichevolmente col Parroco successore l'importare dei danni medesimi, e pagheranno ad esso la somma concordata, dovranno essere solleciti che questo Parroco successore eroghi di fatto la somma pagatagli e qualunque altra potesse di più occorrere nella integrale riparazione di tali danni; ed in conseguenza non rimarranno liberati, non ostante il pagamento fatto, dalla loro originaria obbligazione fino a tanto che la stessa integrale riparazione non sarà stata convenientemente giustificata davanti il Giusdicente locale. (*Ivi*)

42. — Se poi in mancanza di un concordato amichevole l'importare dei rammentati danni sarà liquidato con Sentenza del Tribunale competente, in tal caso i detti Parrochi vecchi, i mallevadori, ed eredi conseguiranno la piena loro liberazione depositando nella cassa dell'Economie dei Benefizj vacanti della respettiva Diocesi l'ammontare della somma nella quale sono stati condannati, ed al nuovo Parroco che resta incaricato di eseguire i necessarj risarcimenti sarà pagata metà della somma depositata dopo che i lavori saranno stati incominciati, e l'altra metà al termine di essi, e dopochè dal Giusdicente locale saranno stati riconosciuti eseguiti a regola d'arte. (*Ivi*)

43. — Tutti i Parrochi i quali saranno investiti di una qualche Chiesa Curata di Patronato o di nomina Regia o di libera collazione, la di cui Congrua consista in assegnazione a contanti o in canoni livellarj, non potranno ottenere lo scioglimento della Chiesa dalla economia, se non avranno preventivamente garantita la conservazione delle fabbriche, arredi sacri, e Sinodali, mediante la prestazione di una mallevadoria calcolata sopra il cumulo di due annate di Congrua della Chiesa respettiva; fermo stante per gli altri Parrochi di Chiese tanto di Patronato e nomina Regia che di libera collazione, aventi la dote congrua in tutto o in parte in beni fondi ritenuti da essi in amministrazione, il disposto della Circ. de' 21. Novembre 1814. (*Ivi*) (V. §. 37.)

44. — Quelli fra i Parrochi attuali, che per non aver beni fondi in amministrazione non hanno fin quì prestata veruna mallevadoria per la conservazione summentovata delle fabbriche, arredi, e Sinodali, saranno richiamati dai Cancellieri comunitativi a prestare la mallevadoria suddetta sul calcolo delle due annate di Congrua, assegnando loro a tale effetto il termine perentorio di mesi sei. (*Ivi*)

45. — Decorso questo termine senza che sia stata prestata una tal mallevadoria, i Cancellieri predetti procederanno a tutte spese dei Parrochi renitenti, alla visita delle precitate fabbriche, arredi, e sinodali, e riscontrati per mezzo di un Perito i risarcimenti che potessero occorrere, ne rimetteranno gli atti alla Segreteria del Regio Diritto, affinchè possano esser presi gli opportuni ulteriori provvedimenti. La stessa visita e riscontro dovranno poi essere rinnuovati ogni due anni a spese sempre dei citati Parrochi renitenti, sino a tanto che i medesimi non si saranno indotti ad assicurare l'interesse della Chiesa di cui sono Rettori mediante la prestazione dell'ordinata mallevadoria. (*Ivi*)

46. — Saranno esenti dal prestare la mallevadoria, tanto per la somma prescritta dalla presente Circolare, quanto per quella prescritta dalla Circolare de' 21. Novembre 1814., quei Parrochi, i quali costituiranno nelle debite forme un' Ipoteca speciale per l'ammontare delle somme suddette sopra altrettanti beni di loro proprietà, a condizione che tali beni siano giustificati esenti da

ogni ipoteca anteriore e suscettibili del nuovo vincolo Ipotecario, mediante l'esibizione dello stato dell'Ipoteche posanti sul loro privato Patrimonio. (*Ivi*)

47. — S. A. I. e R. intenta a promuovere tutte quelle misure che, assicurando l'osservanza della volontà dei pii testatori, tendono a conservare il Patrimonio destinato alla sussistenza dei Ministri del Santuario, ha ordinato che venga insinuato ai Vescovi del Gran-Ducato di eccitare al più presto i Rettori di Chiese e Benefizj ed altre Uffiziature delle loro Diocesi a uniformarsi colla più scrupolosa esattezza alle disposizioni contenute nei Sovrani Veneratissimi Motup. dei 25. Dicembre 1819. e 19. Febbrajo 1820. in quella parte in specie, che concernono l'obbligo di prendere tutte le Iscrizioni ipotecarie che non fossero state prese, e di rinnuovare tutte quelle per le quali sia già compito, o vada a compirsi il decennio della loro data al 30. Giugno prossimo futuro. (*Circ.* 6. *Maggio* 1820.)

48. — E per ovviare alle pregiudiciali conseguenze che avvenir potrebbero in danno dei Patrimonj delle Chiese, Benefizj, ed altre Uffiziature per la perdita o casuale smarrimento dei duplicati originali delle note ipotecarie, vuole l'I. e R. A. S. che tutti i Parrochi e Rettori di detti Benefizj e Uffiziature, tanto in occasione della prossima rinnuovazione delle Iscrizioni, quanto in tutti casi nei quali dovranno rinnuovarne o prenderne ex integro, siano obbligati a depositare nella respettiva Curia Vescovile i suddetti duplicati originali per essere ivi conservati a comune interesse loro e dei loro successori, con che nell'atto della consegna debba dalla Curia essere rilasciata gratuitamente ai Rettori una copia di detti duplicati legalizzata dal Cancelliere. (*Ivi*)

49. — Potranno non ostante i medesimi Rettori ottenere con previa ricevuta la consegna degli originali depositati in tutti i casi nei quali occorresse produrli in Giudizio, fermo però stante l'obbligo di tornare a depositarli nelle stesse Curie dopo che ne avranno fatto l'uso conveniente. (*Ivi*)

50. — Non dubita S. A. I. e R. che tutti i Parrochi, e altri Benefiziati si faranno uno scrupoloso dovere d'uniformarsi esattamente ai sopra espressi suoi voleri, giacchè in diverso caso si troverebbero esposti a soffrire in proprio le conseguenze di un

omissione tanto più colposa in quanto ad essi è confidata la tutela dei beni dei quali hanno l'usufrutto. (*Ivi*)

51. — All'oggetto di non aggravare di troppo i Cancellieri coll'anticipare del proprio le spese che occorrono per le Iscrizioni ipotecarie contro i Mallevadori dei Rettori delle Chiese e Benefizj di Patronato Regio e di libera collazione, è stato superiormente approvato che i Conservatori delle Ipoteche rilascino ai Cancellieri Comunitativi le Note ipotecarie, e quindi diano debito dell'importare di esse ai respettivi Rettori; rimettendo in seguito le Note dei debitori per simile dependenza ai respettivi Ministri esattori, i quali gratuitamente e per debito di uffizio dovranno procurarne la sollecita esazione, e quindi versarne il dedotto nella cassa della Conservazione delle Ipoteche. (*Circ.* 18. *Agosto* 1820.)

52. — Sebbene nel periodo di pochi anni siano state elargite dal Real Governo delle somme di qualche considerazione per erogarsi unitamente ai mezzi che presentavano le Casse dell'Economie dei Benefizj vacanti, e dei Patrimonj Ecclesiastici nel restauro delle Fabbriche attenenti alle Chiese Parrocchiali di Patronato Regio assoluto, e misto, e di libera collazione, pur tuttavia le molte istanze che vengono continuamente per tale oggetto presentate, fanno supporre l'esistenza di nuovi bisogni, e persuadono in conseguenza della necessità di adottare un efficace provvedimento onde riparare ai medesimi, e determinare il sistema da tenersi per il tratto successivo. (*Circ.* 16. *Luglio* 1834.)

53. — Volgendo però anche a questa parte le più sollecite cure l'I. e R. A. S. con veneratissimo Dispaccio del 27. Febbrajo prossimo passato si è degnata nominare una Commissione Speciale incaricandola di verificare lo stato in cui attualmente ritrovansi le Fabbriche delle Chiese di Patronato Regio assoluto, e misto, e di libera collazione, determinare la vera rendita di tutte le Parrocchie dell'indicata natura, non che dei Benefizj semplici, ed Uffiziature del medesimo genere, sistemare nel miglior modo possibile gli Uffizj delle Economie dei Vacanti, indicare il quantitativo delle Rendite dei Patrimonj Ecclesiastici, e delle Opere Pie Laicali, regolando tali operazioni in quel miglior modo che può esser necessario onde giungere allo scopo sopraindicato. (*Ivi*)

54. — E mentre la prefata A. S. I. e R. spiega così dal

canto proprio tutto il maggiore impegno onde provvedere ad un oggetto che tanto interessa la Cristiana Religione, non dubitando di veder secondate le sue premure da tutti quei Pubblici Funzionarj che trovansi in grado di somministrare le notizie che per l'esecuzione di tal lavoro rendonsi indispensabili, ha ordinato che siano a tale effetto circolarmente invitati gli Arcivescovi e Vescovi del Gran-Ducato, e quelli Esteri aventi Giurisdizione Spirituale in Toscana, gli Economi dei Benefizj vacanti, e i Cancellieri comunitativi, persuasa che tutti prenderanno parte la più interessante ad una operazione che mentre procura ai Fedeli il mezzo per attendere alle pratiche religiose, contribuisce al maggior lustro e decoro del culto. (*Ivi*) (a)

BENEFIZIO Ecclesiastico. Contrattazione dei beni. V. Patrimonj ecclesiastici.

BENEFIZIO Ecclesiastico. Residenza dei benefiziati.

— S. A. R. considerando che i Benefizj ecclesiastici di qualunque sorte sono stati fondati nella loro prima istituzione perchè gl'investiti dei medesimi risedessero nel luogo della fondazione, e servissero la Chiesa e Diocesi dove i medesimi sono stati fondati; e che è un abuso introdotto posteriormente di ridurne molti a così detti Benefizj semplici, da godersi da assenti, anche in altri paesi da forestieri, e senza obbligo di servire la Chiesa: vuole che da qui innanzi tutte le persone che godranno qualunque Benefizio semplice o di patronato, nel termine di mesi sei debbano restituirsi e stabilirsi in Toscana per godere ivi dei loro Benefizj, e rendere alla Chiesa quel servizio che le loro possibilità e circostanze permetteranno. Tutti quelli i quali o per ragion di salute o altri giusti motivi crederanno potere essere esenti da quest'ordine, dovranno nel termine di mesi sei aver presentate le loro suppliche alla Segreteria della Giurisdizione per attendere le Sovrane risoluzioni; e tutti quelli che nel termine prescritto non si saranno restituiti in Toscana, o non avranno giu-

(a) *Questa Circolare venne accompagnata da un modello per facilitare la sua esecuzione.*

stificato di avere ottenuta grazia da S. A. R., s'intenderanno decaduti dai Benefizj i quali a tutti gli effetti si considereranno per Benefizj vacanti da conferirsi da chi spetta nelle forme solite. (*Not.* 26. *Settembre* 1788.)

BENI Ecclesiastici. V. Benefizio ecclesiastico. — Patrimonj ecclesiastici.

BESTEMMIA. *Ingiuria proferita contro Iddio, o i suoi Santi.*

— Dritt. pen. — Le bestemmie le quali la esperienza ha fatto conoscere che procedono da ignoranza e insieme da un alterazione di mente, o da un subitaneo impeto di collera, o dall'abuso del vino, insomma da un'animo diretto a tutt'altro che a fare ingiuria alla Divinità o alla Religione, quando non siano ripetute, formali (a) ed ereticali, nel qual caso avrà luogo la pena dei pubblici lavori a tempo o a vita secondo le circostanze, saranno punite economicamente con carcere o con altro castigo confacente alle LL. della Polizia. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 61.) (b) V. Turpiloquio.

(a) *L'espressione formali sta a denotare non la qualità della bestemmia, ma l'animo fermo di chi bestemmia, e la volontà unicamente diretta all'offesa della Religione o della Divinità, e il proposito maligno dell'uomo non alterato di mente di recar loro onta.*

(b) *Per la Legge dell'*8. *Luglio* 1542. *questo delitto era punito per la prima volta con multa, sospensione di uffizj, e con la perforazione della lingua: per la seconda volta oltre le dd. pene con la di lei amputazione: per la terza con la scopatura pubblica sull'asino, e con la galera; e per gli abituati eravi l'arbitrio fino alla forca. Contemplando questa L. non le bestemmie scritte ma le verbali, converrà credere che lo stesso Legislatore s'immaginasse che i Giudici avrebbero inclinato al perdono o alla permuta della pena, poichè non si saprebbe diversamente concepire come si possa colla lingua perforata, e molto meno amputata tornar di nuovo a proferire delle bestemmie.*

La Circ. 10. *Luglio* 1779. *volle che questo delitto si punisse economicamente, in specie nelle persone rozze e quando le bestemmie procedevano da ebrietà, mala abitudine o irriflessione, dietro la considerazione che un processo accresce la pubblicità e attribuisce alle parole un senso che forse il reo medesimo non volle darli.*

BESTIALITA'. *Concubito dell'uomo con le bestie.*
— Dritto pen. — V. Impudicizie.

BESTIAME. *Moltitudine di bestie vaccine, bufaline, porcine, caprine, pecorine, cavalline, o asinine.*
— Dritto civ. e crim. — V. Redibitoria. — Bovi aratori. — Tassa regia. — Esecuzione reale. — Abigeato. — Danno dato.

BESTIAME nei rapp. dog.
— Regol. dog. — È abolita ogni gabella o tassa di estrazione stabilita per il bestiame grosso, per il bestiame minuto caprino e pecorino, e per il bestiame porcino. (*Not.* 12. *Marzo* 1822. *Art.* 6.)

BESTIAMI dei fondi rustici.
— Dritto civ. — S. A. R. si è degnata ordinare che venga dichiarato non essere stata mente della R. A. S. di comprendere tra i frutti da potersi sequestrare per la esazione del dazio a forma del Motup. de' 17. Agosto 1784. i bestiami esistenti nei respettivi fondi. (*Circ.* 30. *Luglio* 1785.)

BESTIAMI, e conci.
1. — Poliz. sanit. — I majali, i castrati, gli agnelli, e gli altri animali che col fetore delle loro immondezze cagionano un grave pregiudizio alla salute, non potranno ritenersi nel recinto delle mura di qualunque Città, Terra, Castello, e Borgo del Gran-Ducato, ma dovranno esser collocati alla campagna aperta, alla pena di esser caduti *in commissum*, con farsi vendere *servatis servandis* per applicarsi il retratto di essi per un terzo all'inventore o accusatore segreto o palese, ed il rimanente alla Cassa dell' Uffizio di Sanità in isgravio delle spese, a riserva però di quelli animali, che servono per uso dei macelli, siccome di quelli che sono per passo, che non s'intendono compresi nella presente proibizione. (*Circ.* 12. *Agosto* 1767.)
2. — S. A. R. nostro Sovrano volendo torre le inutili vessa-

zioni che vengono date per le pretese trasgressioni alle Leggi proibenti il ritenere bestiami e conci nelle città, terre, e castelli del Gran-Ducato, lascia ai Magistrati e Deputazioni di Sanità, nelle Città, ed altri luoghi ove esistono, la cura di provvedere in quella forma che più convenga alla salute e nettezza delle medesime Città e Luoghi, ma però con quella prudenza che è necessaria per non inquietare alcuno senza ragione. (*Circ.* 28. *Ottobre* 1777.)

3. — Rispetto poi alle altre Città o Terre dello Stato, ove non esistono Magistrati e Deputazioni di Sanità, vuole la R. A. S., che i Giusdicenti per tali trasgressioni non possano mai procedere *ex officio*, nè i loro messi o famigli possano fare alcuna esecuzione per tali trasgressioni. (*Ivi*)

4. — Che allorquando sarà fatto nel Tribunale di detti Giusdicenti qualche ricorso su di tal materia, essi lo debbano comunicare al respettivo Magistrato comunit., il quale avrà facoltà di provvedervi come crederà meglio, avuto riguardo alle particolari circostanze del paese, e del clima. (*Ivi*)

5. — E nel caso che il Magistrato comunitativo trovi che i provvedimenti che crede necessarj non siano in suo potere, allora dovrà farne le opportune istanze al Giusdicente, ed egli procederà a farli eseguire, quando non li conosca contrarj al giusto. (*Ivi*)

6. — Per uso soltanto di macellare sarà in facoltà di chiunque l'introdurre porci vivi dentro le Città, Terre, e Castelli, purchè non siano lasciati andare in modo alcuno vaganti, ed i macellari potranno ancora trattenerli indivisi nelle stalle, non già per allevarli e ingrassarli, ma unicamente per il bisogno delle loro botteghe, alla pena trasgredendo di due lire per animale tanto nell'uno che nell'altro caso. (*Regolam.* 10. *Aprile* 1782. *Art.* 18.)

7. — I majali si potranno ritenere in tutte le Città e luoghi murati nelle stalle per macellarli entro otto giorni, ma non per allevarli, nè lasciarli vagare, sotto pena della perdita; ed il prezzo si dividerà fra lo Spedale e il querelante. Di tali trasgressioni si conoscerà sommariamente. (*LL.* 12. *Marzo* e 20. *Ottobre* 1804)
V. Polizia sanitaria.

BETTOLA. *Luogo ove si vende il vino a minuto e si somministra anche il comodo di beverlo.*

— Regol. poliz. — V. Osterie, e Bettole.

BIACCA. *Materia di color bianco cavata per forza d'aceto dal piombo, ossia carbonato di piombo.*

— Regol. dogan. — È abolita la gabella di estrazione per la Biacca che venisse esportata dal Territorio riunito. (*Not.* 29. *Gennajo* 1828.)

BIADE. *Il grano, l'orzo, le fave, la vena, e qualunque altro genere frumentario.* V. Grascia. — Annona.

BIBBIENA. (Terra) *Potesterìa, e Comunità.*

— La Potest. di 1. Clas. è nel Vicar. di Poppi; ha la giurisd. sulla sola Comun. di questa Terra, la quale è nella Camer. di Arezzo, Clas. 5. Circond. e Canc. di Poppi; ha l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Poppi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo; sua popol. 4660.

Popoli.

Banzena — Bibbiena — Campi — Gello — Giona — Gressa — Marciana — Partina — Seravalle — Soci — Terrosola. —

Dioc. — Arezzo.

BIBBONA (Castello) *Comunità* nella Camer. di Pisa, Clas. 2. Circond. di Lari, con la Cancell. in Rosignano; sotto la giurisd. civile della Potest. di Guardistallo, Vicar. di Campiglia; ha l'Uffizio di Esaz. del Registro in Piombino, e la Conserv. delle Ipot. in Volterra; sua popol. 900.

Popoli.

Bibbona — Cecina.

Dioc. — Volterra.

BIENTINA (Terra) *Comunità* nella Camer. di Pisa, Clas. 2. Circond. di Pontadera, Cancell. di Vico Pisano, Giurisd. civ. e crim. del Vicar. di Vico Pisano; ha l'Uffizio di Esazione del

Registro in Pontadera; e la Conserv. delle Ipoteche in Pisa, sua popol. 2300.

Popolo. — Bientina.
Dioc. — Pisa.

BIENTINA, Cateratte. Dog. di front. di 2. Clas. nel Dipart. dog. di Pisa.

BIGAMIA. *L'unione formale e reale con altro coniuge, vivente tuttora il primo, effettuata con piena notizia della di lui esistenza.*

— Dritto penale — Il delitto di bigamìa sarà punito con la pena di cinque anni di confino a Grosseto negli Uomini, e nelle Donne con quella dell'Ergastolo per tre anni. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 20.)

BIGLIARDO, e Trucco. *Giuochi ginnastici abbastanza conosciuti.*

1. — Regol. poliz. — Tutti quei conduttori dei giuochi di Bigliardo e di Trucco, ai quali in seguito della finale risoluzione del R. Governo, partecipata loro per il canale della Segreteria della Presidenza del Buon Governo, sarà stata accordata la permissione di continuare a tenere aperti i loro ridotti, dovranno pagare semestre per semestre anticipatamente quella tassa, alla quale sono sottoposti secondo la seguente proporzione. (*Not.* 24. *Giugno* 1814.)

2. — Per i giuochi situati nella Città di Firenze e di Livorno Scudi 24. all'anno per ciascheduno. Per quelli delle Città di Pisa, Siena, Pistoja, ed Arezzo Scudi 16. all'anno per ciascheduno. Per quelli di tutte le altre Città del Gran-Ducato Scudi 10. per ciascheduno. Per quelli delle Terre, Castelli, ed altri luoghi Scudi 6. per ciascheduno. (*Ivi*)

3. — I Ridotti di giuoco situati nelle Città di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Pistoja, ed Arezzo non potranno avere più di due Bigliardi ed un Trucco: quelli di tutti gli altri luoghi non più di un Bigliardo ed un Trucco. (*Ivi*)

4. — Tutti i Conduttori dei giuochi predetti dovranno essere muniti di una licenza, che verrà loro rilasciata gratuitamente per Firenze dalla Presidenza del Buon Governo, per Livorno dal Sig. Governatore, e per tutti gli altri luoghi dai Signori Commissarj Regj. Queste licenze dovranno essere ogni sei mesi riconfermate. Non potranno rilasciarsi nè confermarsi le predette licenze, se i conduttori non avranno prima esibita la ricevuta di aver pagata nelle mani del Camarlingo, nella cui Giurisdizione sono compresi i Giuochi, la tassa come sopra stabilita. (*Ivi*)

5. — I mesi nei quali dovranno effettuarsi i pagamenti del semestre della tassa saranno quelli di Luglio, e di Gennajo. (*Ivi*)

6. — Tutti quelli che si permetteranno di tenere aperti i loro Giuochi senza essere muniti della licenza in regola, oltre all'essere astretti al pagamento della tassa per le vie di ragione, cadranno nelle pene stabilite nella presente Notificazione. (*Ivi*)

7. — È assolutamente proibito ai conduttori dei Giuochi predetti di permettere che su i loro Bigliardi o Trucchi si facciano i così detti Giuochi del Ponticino, del Cestino, ed altri consimili. (*Ivi*)

8. — Saranno responsabili di tutti gl'inconvenienti che nascessero nei loro ridotti, specialmente se daranno accesso a quegl'individui ai quali fosse stato inibito dalla Polizia d'introdurvisi, e della qual misura fossero prevenuti. (*Ivi*)

9. — I Bigliardi situati nelle Città dovranno essere indispensabilmente chiusi alle ore undici della sera, e negli altri luoghi alle ore dieci, nè potranno riaprirsi che alle ore otto della mattina. (*Ivi*)

10. — Nei giorni festivi d'intiero precetto i Giuochi dovranno esser chiusi per tutte le ore del giorno, nè potranno aprirsi che dopo le ore ventiquattro. (*Ivi*)

11. — Non sarà permesso in qualunque ora, e sotto verun pretesto il giuocare nei precitati ridotti a porte chiuse. (*Ivi*)

12. — I trasgressori alle sopra enunciate disposizioni saranno condannati alla pena di scudi venti per ogni trasgressione, da applicarsi per metà all'accusatore segreto o palese, e per l'altra metà allo Spedale viciniore, nella chiusura del Giuoco a tempo

o in perpetuo, e nella carcere ad arbitrio secondo le contingenze dei casi. (*Ivi*)

13. — Cognitori di tali trasgressioni saranno in Firenze il Presidente del Buon Governo, in Livorno quel Governatore, e nel restante del Gran-Ducato i respettivi Commissarj Regj, previa la solita partecipazione al Presidente predetto. (*Ivi*)

14. — I Conduttori dei Giuochi di Bigliardo e di Trucco, ai quali a forma della Not. della Presidenza del Buon Governo dei 24. Giugno 1814. è stata accordata la permissione di tenere aperti i loro ridotti, dovranno pagare all'Uffizio del Fisco la tassa loro assegnata dalla predetta Not. con le stesse regole che si praticavano nell'anno 1798. (*Not.* 29. *Luglio* 1814.)

BIGLIETTO ALL'ORDINE. *Documento privato, per cui quello che lo emette o scrive a un terzo, o promette egli stesso di pagare dentro un dato tempo una somma determinata all' Ordine del Creditore nel medesimo luogo in cui è firmato.*

1. — DRITTO COMM. — V. LETTERE di Cambio ec. 78.

2. — DAZIO DI REGIS. — Sono soggetti al dritto di soldi 10. per ogni 100. lire i Biglietti all' Ordine di particolari non mercanti, o di compagnie non mercantili. Possono non essere presentati al Registro se non quando se ne vuol fare uso in giudizio. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. *Tarif.* §. 2. *n.* 5.)

3. — — Sono esenti dalla formalità del Registro i Biglietti pagabili all'Ordine fra i Mercanti. Non potrà esser negata la formalità del Registro col dritto fisso di una lira agli atti, quantunque esenti, qualora venga richiesta. (*Ivi* §. 9. *n.* 8.)

4. — — TASSA DI BOLLO — V. Bollo della Carta 19.

BILANCIO. *Registro o conto ove s' impostano le partite del dare e dell' avere di alcuno, cosicchè sia facile il conoscere e il mettere a pari il debito e il credito.*

— DRITTO COMM. — V. FALLIMENTO nei rapporti mercantili.

— DAZIO DI REGIS. — Sono soggetti al dritto fisso di una lira i Bilanci. (*L.* 30. *Dicembre* 1814. *in Tarif.* §. 1. *n.* 9.)

BIRRA. *Sorta di bevanda che si compone per mezzo di vegetabili fermentati.*

— GAB. DOG. — La Gabella d'Introd. nella Città di Firenze della Birra nostrale è ridotta dalle L. 6. 13. 4. ad una lira il Barile. (*Not.* 3. *Ottobre* 1801. *rich. con la Not.* 20. *Ottobre* 1814.)

BIRRI. V. ESECUTORI pubblici.

BOCCA D'ARNO. Dog. di front. di 2. Clas. nel Dipart. dog. di Pisa.

BOLGETTA. *Piccola valigia di cuojo da chiudersi a chiave che serve per il trasporto delle lettere da farsi dai Procacci delle Comunità.* V. PROCACCINI comunitativi.

BOLLO DELLA CARTA. *Tassa imposta su i fogli impiegati nella redazione di atti civili ec.*

SOMMARIO

1. — L'Amministrazione della Carta bollata e delle Carte da giuoco resterà unita a quella della Gabella dei Contratti, o Registro: gli Uffizj, e magazzini del bollo continueranno a sussistere presso la Direzione e gli Uffizj principali della Gabella dei Contratti, e cesserà qualunque loro dipendenza dall'Amministrazione generale delle Regie Rendite. (*Motup.* 11. *Febbrajo* 1815. *Art.* 1.)

2. — La vendita della Carta bollata sarà continuata dai Ministri Esattori della Gabella suddetta; non sarà quindi permesso ad alcun particolare di vendere la carta bollata se non sia autorizzato dall'Amministrazione della Gabella dei Contratti sotto la pena di lire 100. per la prima trasgressione, e di lire 300. per ogni recidiva, oltre la perdita della Carta tanto nel primo che nell'altro caso. (*L.* d. *Art.* 2.)

3. — Continuerà ad esistere in Livorno l'Uffizio del Bollo straordinario per il miglior comodo e disbrigo delle operazioni di commercio: il medesimo dipenderà dall'Uffizio principale di Pisa. (*L.* d. *Art.* 3.)

4. — I prezzi della Carta bollata (*di bollo non graduale*) saranno ridotti come appresso per ciascun foglio.

	DIMENSIONE		PREZZO
	Altezza	Larghezza	
Carta di gran Registro.	Sol. 15. —	Sol. 20. —	L. — 8. 4.
Carta grande	10. 4.	14. 8.	— 13. 4.
Carta media	10. —	14. —	— 10. —
Carta piccola	9. 4.	12. 8.	— 6. 8.

Quest'ultima specie sarà suddivisa in mezzi fogli e quarti di foglio tagliati per il largo: il mezzo foglio si pagherà Sol. 3. 4: il quarto di foglio si pagherà Sol. 1. 4. (*L.* d. *Art.* 4.)

5. — La Carta di gran registro non potrà servire ad altro uso, che per i Libri e Registri mercantili, e per i Libri dell'Amministrazioni tanto pubbliche che private, i quali concernono unicamente la contabilità o scrittura. Qualunque altra cosa, che fosse scritta su fogli di questa specie, sarà riguardata come scritta in carta libera e senza bollo. (*L.* d. *Art.* 5.)

6. — Ciò non ostante sarà permesso ai Negozianti e a tutti gli altri particolari di far bollare con Bollo straordinario i loro Libri, di qualunque dimensione o sesto essi sieno, ben inteso che ciò abbia luogo soltanto prima che abbiano in alcun modo cominciato ad usarli ed a scrivervi, ed osservata per il pagamento de'diritti di Bollo (escluso sempre il valore del Libro, che dovrà esser portato dai Richiedenti) la seguente proporzione.

Per la Carta Imperiale alta sol. 16. e den. 8. e larga sol. 26, pagheranno sol. 11. e den. 8. per foglio.

Per la Carta Papale alta sol. 16., larga sol. 22, pagheranno soldi dieci.

Per la Carta Reale alta sol. 15., larga sol. 20; sol. otto, e den. quattro.

Per la Carta mezzana grande alta sol. 13., larga sol. 18; sol. sei e den. otto.

Per la Carta mezzana piccola alta sol. 12., larga sol. 16. e den. 8; sol. cinque.

Per la Carta comune da Libri alta sol. 10. den. 6., larga sol. 15; sol. quattro sempre per ciaschedun foglio.

E qualora tali Libri sieno formati di carta non corrispondente ad alcuna delle suddette dimensioni e qualità, sarà esatto per ciascun foglio di essa il diritto stabilito per la Carta della dimensione prossima superiore.

Tali libri dovranno esser bollati con Bollo dei fogli di gran Registro, e col solito Contrabbollo Toscano nella prima pagina di ciascun foglio. Il Ministro Esattore del Bollo straordinario noterà inoltre nella prima pagina di ciascun Libro il numero dei fogli de'quali sarà formato, e la somma riscossa per il diritto del Bollo apponendovi la propria firma.

I Libri bollati come sopra dovranno servire unicamente a registrarvi le partite che secondo le regole comuni di scrittura debbono far parte della scrittura medesima. Tutti gli altri Atti di qualunque specie o denominazione essi sieno, che vi si descrivessero, saranno considerati come scritti in carta libera e senza Bollo a tutti gli effetti. (*L.* d. *Art.* 6.)

7. — La Carta di seconda specie, da soldi tredici e denari quattro per foglio, resta specialmente destinata per i Protocolli de'Notari; ogni Protocollo legato sarà composto di cento fogli o sia di Carte dugento, ed avrà il prezzo di lire sessantasei, sol. tredici, e denari quattro. Tali Protocolli si consegneranno dall'Uffizio del Bollo di Firenze, dove unicamente si formeranno, ai Soprintendenti dei Pubblici Generali Archivj dei Contratti di Firenze, Siena, e Pontremoli respettivamente, i quali ne faranno la richiesta ed il pagamento, col prenderne quindi la rivalsa dai Notari ai quali i detti Protocolli saranno consegnati; non potranno i Notari valersi di altri Protocolli che di questi consegnati loro dai respettivi Archivj Generali, sotto pena di lire trecento per la prima contravvenzione, di lire mille per la seconda, e similmente di lire mille con più l'inabilitazione ad esercitare il Ministero Notariale per la terza ed ogni altra ulteriore contravvenzione. (*L.* d. *Art.* 7.)

8. — Questa Carta servirà similmente per i Memoriali e Sup-

pliche, le quali non saranno ricevute dalle Reali Segreterie e altri Regj Dipartimenti, se non sieno distese in Carta di questa specie, a meno che il supplicante non sia miserabile, e che tal qualità non resti giustificata mediante l'attestato del respettivo Parroco da apporsi *gratis* in piè della Supplica stessa. (*L.* d. *Art.* d.)

9. — La carta media da sol. dieci dovrà usarsi: Per le copie de'Rescritti, e Motuproprj emanati dalle Reali Segreterie, come pure delle Lettere scritte dai respettivi Segretarj, che si daranno a richiesta dei particolari dai Tribunali, Magistrati, Uffizj Regj, e da qualunque altra Amministrazione, o Dipartimento. (*L.* d. *Art.* 8.)

10. — Per i Sindacati de'Giusdicenti e loro Ufiziali, e per i Salvocondotti. (*Ivi*)

11. — Per le minute e le copie autentiche degli atti e istrumenti di qualunque specie registrati nei protocolli dei Notari, comprese le mandate che si rimettono ai pubblici generali Archivj di Firenze, Siena, e Pontremoli. (*Ivi*)

12. — Per gli Estratti, i Transunti, e le Fedi per Decima o per Gabella fatte dai Notari, o dai Cancellieri degli Archivj, o altri pubblici Ministri. (*Ivi*)

13. — Per tutte le copie che si daranno, tanto dai Ministri degli Archivj generali de'Contratti, quanto dai Ministri di qualunque altro Archivio, Amministrazione, o Dipartimento regio, o pubblico, d'Istrumenti pubblici ed altri atti celebrati tanto in Toscana che fuori, e le licenze di farne uso. (*Ivi*)

14. — E finalmente per tutte le copie autentiche di Decreti e Sentenze definitive pronunziate dal Supremo Consiglio di Giustizia, e dalle Ruote di Firenze, Siena, Pisa, Arezzo, e Grosseto. (*Ivi*) (a)

15. — I quarti di foglio tagliato per largo, dei quali si è parlato all'Art. 4, e che saranno valutati un soldo e den. 4 per ciascheduno, potranno unicamente usarsi e servire per le Patenti

(a) *Questa specifica qualificazione di atti e di Magistrati è troppo chiara per escludere dal necessario impiego di questa carta qualunque altro atto giudiciario, o prodotto in giudizio, sebbene esista in Archivj di Tribunali di prima istanza collegiali.*

d'ordini esecutivi di qualunque Tribunale, Notificazioni e Citazioni, Precetti, Sopratticni, Licenze, e per le Patenti diverse. (*L.* d. *Art.* 9.)

16. — I Recapiti Doganali voluti dalla Legge e Notificazione de' 18., e 19. Ottobre 1791., o sieno i Manifesti e Bullette, quando anche fossero di una dimensione o sesto maggiore del suddetto quarto di foglio, saranno sempre bollati, e pagheranno un soldo e otto den. per ciascheduno. Sarà a carico dell'Amministrazione Generale delle Regie Rendite di far bollare tali Recapiti senza bisogno di alterarne la forma, o la stampa consueta, pagandone l'importare del diritto all'Uffizio del Bollo, per prenderne la rivalsa sopra i particolari, ai quali tali Recapiti saranno consegnati. (*L.* d. *Art.* 10.)

17. — All'istesso bollo e diritto indicati nel precedente Articolo 10. saranno sottoposte le Stampe, solamente per il primo foglio di ciascheduno esemplare, delle Allegazioni o Consultazioni Forensi, dei Dubbj de' Giudici, come pure delle Sentenze, e Motivi di Sentenze, e di qualunque altra Scrittura o Documento che si facesse stampare ad opportunità delle Cause veglianti, o in risoluzione e compimento delle Cause medesime. (*L.* d. *Art.* 11.)

18. — Le scritte di Cambio, Recognizioni di Debito, Obbligazioni per Mutuo, Censi, ed i Contratti così detti Mascantà, e Scritte di Società per oggetti commerciali fra Mercanti o non Mercanti d' ogni genere contenenti imprestito di denaro, i Pagherò, o Biglietti di credito, sieno Biglietti plateali, Biglietti all'Ordine, o Cambiali, tanto propriamente che impropriamente così chiamate, eccettuate unicamente quelle provenienti dall'Estero; generalmente tutti i Documenti o di debito, o di pegno, nolo, mostra, ricevute in deposito, o imprestito, esprimenti una somma certa ricevuta, promessa intesa, o conteggiata; i Pagherò a proprio carico, le tratte a sè medesimo, o all'ordine proprio, o a quello di una terza persona, o per valuta di mercanzie, o in contanti, o per qualunque altra causa, sia fra Mercanti e particoli, o finalmente fra particolari non Mercanti, sempre che non sieno fatte per Istrumento pubblico, dovranno scriversi precisamente nella Carta piccola, *di quella cioè indicata al* §. 4. Per il quale og-

getto i fogli di detta Carta da scrivere a simili Atti e Recapiti dovranno esser marcati oltre il solito Bollo, d'un altro Contrabbollo in nero esprimente la destinazione della Carta medesima con le parole « *Carta Graduale* » scritte nel contorno del detto Contrabbollo, e nel mezzo di esso la designazione dell'uso di ciascun foglio, e il prezzo del medesimo nel modo che appresso.

Per le obbligazioni, e altri atti relativi ad un valore di mille lire, e al di sotto nel mezzo del suddetto Contrabbollo saranno scritte le parole « L. 1000. » senza indicazione di prezzo, dovendo questi fogli esser valutati come tutti gli altri della medesima specie senza questo Contrabbollo, cioè sol. 6. e den. 8.

Per le Obbligazioni e altri atti relativi a un valore da milleuna a due mila lire, nel mezzo del Contrabbollo saranno scritte le parole « L. 2000. » e inferiormente alle medesime l'altre parole « sol. 10. » che esprimeranno il valore di ciascuno di questi fogli.

Per le Obbligazioni e altri atti del valore da duemila-una a 3. mila lire, nel mezzo del Contrabbollo saranno scritte le parole « L. 3000. » ed inferiormente ad esse l'altre parole « L. — 13. 4. »; e così gradualmente di mille in mille lire si aumenterà la valuta di soldi 3. e denari 4. per ogni foglio, fino alla somma di lire 10 mila, per cui il mezzo del Contrabbollo esprimerà le parole « L. 10000. » ed inferiormente « L. 1. 16. 8. »

Per le Obbligazioni poi ed altri Atti di un valore superiore alle lire 10 mila, il mezzo del Contrabbollo esprimerà le parole « Somma indefinita » ed inferiormente le altre parole « lire due » che saranno il prezzo di ciascuno di questi fogli. (*L.* d. *Art.* 12.) (a)

19. — Sarà inoltre continuata dall'Amministrazione la vendita dei quarti di foglio della Carta piccola tagliati per il lungo, che hanno fino al presente servito e servono per le Cambiali e altre simili obbligazioni, e son marcati co' Bolli graduali, oltre il Con-

(a) *Gli atti, che non contengono obbligazioni di somme non sono soggetti a penale di bollo, benchè redatti in carta graduale; e viceversa le obbligazioni di somme fatte in carta di dimensione non sono soggette a penale, purchè sì nell' uno che nell' altro caso non vi sia pregiudizio del R. Erario.* (II. del Regis. Aprile 1817.)

trabbollo Toscano, e sarà in facoltà d'ognuno di valersi anche di questi, tanto per le Cambiali propriamente dette, di qualunque specie esse sieno, quanto per tutti gli altri oggetti contemplati nell'Articolo precedente; il prezzo di tali quarti di foglio marcati come sopra sarà ridotto a sol. 6. e den. 8.; a sol. 10.; a sol. 13. e den. 4., e così successivamente aumentando il prezzo di sol. 3. e den. 4. fino alla somma di lire 2. come sopra. Questi fogli serviranno da ora in poi per le Cambiali e le altre suddette obbligazioni. (*L.* d. *Art.* 13.)

20. — Le Cambiali provenienti dall'Estero saranno sottoposte anch'esse al Bollo, ma la tassa per le medesime sarà fissa a sol. 13. e den. 4. per ciascuna Cambiale di qualunque somma essa sia. Per tale effetto dovranno le medesime prima della loro cessione, accettazione, o negoziazione, esser presentate agli Uffizj respettivi del Bollo, ove essi esistono, e negli altri luoghi ai Ministri Esattori della Gabella de' Contratti, i quali dietro il pagamento del diritto suddetto, vi apporranno il loro Visto per Bollo, con la respettiva firma, che terrà luogo del Bollo e Contrabbollo. (*L.* d. *Art.* 14.)

21. — Sarà preservata a favore dei Negozianti la facoltà di far Bollare le loro Cambiali o stampate, o munite della loro Cifra, prima però che esse sieno ripiene e firmate, pagando il respettivo diritto nella proporzione stabilita di sopra. (*L.* d. *Art.* 15.)

22. — I Giornali, Gazzette, Fogli periodici, Avvisi, Carte da Musica, e gli Affissi tutti (eccettuati gli Atti emanati dalla Pubblica Autorità e gli Avvisi sacri) continueranno ad esser bollati col Bollo straordinario e col solito Contrabbollo Toscano, e per ogni foglio intiero della dimensione della Carta piccola di che al §. 4. pagheranno den. 8., e la metà per i mezzi fogli; fermo stante che tanto per questi che per tutti gli altri fogli da sottoporsi al Bollo straordinario la carta venga somministrata dai richiedenti. (*L.* d. *Art.* 16.)

23. — Tutti gli altri atti, recapiti, e scritture, di qualunque specie e denominazione essi sieno, come pure tutti i registri che sono stati fino al presente sottoposti alla tassa del Bollo, e per i quali non è negli Articoli precedenti assegnata alcuna special qualità di Carta bollata, dovranno essi pure continuare anche in

avvenire ad essere scritti fino dalla loro origine in Carta bollata, salve le disposizioni date con l'Art. 14.; ma per i medesimi potrà indifferentemente usarsi qualunque delle tre specie di Carta bollata indicate nell'Art. 4. sotto le denominazioni di Carta Grande, Media, e piccola, o sia fogli da sol. 13. e den. 4. per ciascuno, da sol. 10., e da sol. 6. e den. 8. Potranno similmente usarsi anche i mezzi fogli di Carta piccola valutati sol. 3. e den. 4. per ciascuno, ma questi soltanto per quegli atti che non devono conservarsi legati in filza nelle Cancellerie e pubblici Archivj. Niuno poi di tali atti, scritture, recapiti, o registri potrà mai essere nè scritto nè tenuto nella Carta bollata detta di gran Registro, nè nei quarti di foglio di Carta piccola tagliati per il largo, e valutati sol. 1. e den. 4., sotto pena d'esser considerati a tutti gli effetti come scritti in carta libera, e senza bollo. (*L.* d. *Art.* 17.)

24. — Il foglio, mezzo foglio, o quarto di foglio di Carta bollata, che sarà stato impiegato per un atto qualunque, non potrà più servire per un'altro atto, quand'anche il primo non fosse stato terminato. L'istesso avrà luogo per le copie degli atti. Tutti gli altri atti o copie d'atti, oltre il primo, scritti sul medesimo foglio o sull'istessa frazione di foglio, saranno considerati a tutti gli effetti come scritti in carta libera e senza Bollo, eccettuate le ratifiche degli atti fatte dalle parti, per interesse delle quali sono stati stipulati gli atti stessi, e le notificazioni dei Cursori, che potranno scriversi in calce delle sentenze o altre scritture che vengono notificate. (*L.* d. *Art.* 18.)

25. — Non potrà essere registrato nè munito del Visto dei Ministri della Gabella de'Contratti alcun'atto, contratto, recapito, registro, o altro documento qualunque, che non sia scritto in Carta bollata, o munita del Contrabbollo, o del Visto per Bollo dei Ministri respettivi della Gabella suddetta o del Bollo. (*L.* d. *Art.* 19.)

26. — Tutti gli atti, contratti, documenti, e recapiti forestieri, vale a dire creati, stipulati, e perfezionati fuori di Toscana, qualora sieno di quella specie e qualità, che, se fossero stati fatti in Toscana, avrebbero dovuto essere scritti in Carta bollata, non avranno alcun valore in Toscana, nè potrà farsene alcun'uso nè in giudizio nè fuori, fino a tanto che non sieno muniti del Con-

trabbollo, o del Visto per Bollo dei Ministri del Bollo medesimo, o della Gabella de' Contratti, previo il pagamento del dritto corrispondente alla qualità della Carta assegnata per tali atti. (*L.* d. *Art.* 20.)

27. — Saranno esenti dal pagamento della tassa, e dall'obbligo del Bollo i seguenti Recapiti, cioè: gli atti tutti, che direttamente emanano dalla Suprema Autorità, come pure i Registri, o Protocolli, i Motuproprj, i Diplomi, Lettere d'Ordine, Credenziali, e Partecipazioni, e qualunque atto, niuno eccettuato, che venga spedito per il canale delle Reali Segreterie. (*L.* d. *Art.* 21.)

28. — Le rappresentanze e partecipazioni a Noi dirette dalle Regie e pubbliche Amministrazioni, e Dipartimenti; come pure le partecipazioni e comunicazioni relative agli affari di tali Amministrazioni e Dipartimenti fra loro, ben'inteso però che per gli atti giudiciarj occorrenti tanto nelle cause ordinarie che nelle sommarie ed esecutive, nelle quali hanno interesse le Amministrazioni e Dipartimenti sopra indicati, abbia anche in rapporto ai medesimi il suo pieno ed intiero vigore la presente Legge, e siano tali atti sottoposti al dritto del Bollo nulla meno che quelli dei semplici particolari. (*Ivi*)

29. Saranno similmente esenti le ricevute e qualunque atto estintivo delle obbligazioni; e perciò sotto questo nome s'intenderanno comprese quelle ricevute che si cedono e si commerciano, le quali, facendo le veci di Biglietti di Piazza, saranno sottoposte al dritto graduale, nulla meno che i sopracitati Biglietti. (*Ivi*)

30. — Gli atti che si emetteranno dall'Uffizio delle Stinche in riguardo ai debitori che vi sono detenuti. (*Ivi*)

31. — E finalmente i Pagherò della R. Zecca, i quali saranno ammessi in corso muniti semplicemente del solito bollo della Zecca medesima. (*Ivi*)

32. — Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritture, libri, registri, e tutti i documenti di qualunque specie o denominazione, dalla presente Legge sottoposti al diritto del Bollo, i quali saranno scritti o in carta bollata, o in una specie di detta carta diversa da quella che è stata assegnata per i medesimi, e d'un diritto inferiore, non potranno essere ammessi a far prova

in giudizio, e saranno a tutti gli effetti considerati come nulli e di niun valore fino a tanto che non sieno convalidati e purgati dalla nullità col pagamento della Multa da specificarsi in appresso, e colla successiva apposizione ai medesimi del bollo e contrabbollo straordinario, o del visto per il bollo dei Ministri del bollo o della Gabella de' contratti di ciò incaricati, i quali inoltre tanto nel caso d'apposizione del bollo o contrabbollo straordinario, quanto in quello del visto, attestino espressamente del seguito pagamento della Multa suddetta. (*L.* d. *Art.* 22.)

33. — Potrà però farsi uso de' recapiti forestieri, ancorchè originariamente scritti in carta non bollata, purchè sieno stati preventivamente presentati ai respettivi suddetti Ministri, e muniti o del visto per il bollo, o del bollo e contrabbollo a forma dell'Art. 20. (*Ivi*)

34. — In conseguenza delle sopra espresse disposizioni, nessuno de' Cancellieri, Sotto-cancellieri, Ministri, Notari, e Coadiutori, comprese le Curie Ecclesiastiche, potrà ricevere scritture nè dar copia di verun atto che non sia scritto in carta bollata nella forma indicata nella presente Legge: nè verun Giudice, Ufiziale, Magistrato, o altro pubblico funzionario, potrà a richiesta de' particolari dare esecuzione ai Sovrani Motuproprj e Rescritti, le copie de' quali non sieno loro esibite dai particolari stessi in carta bollata della qualità per le medesime assegnata. (a) L'istesso avrà luogo per le sentenze, decreti, contratti, o atti qualunque. I Notari non potranno legalizzare atto alcuno, che non sia scritto in carta bollata come sopra, nè ricavarne estratti, o fatti concordati, nè farne uso alcuno, come se tali non esistessero; ed altrettanto dovrà praticarsi da qualunque Avvocato, Procuratore, o Difensore. (*L.* d. *Art.* 23.) (b)

(a) *Una tale inibizione appellerà a quei Motuproprj e Rescritti partecipati in Uffizj diversi, poichè ciascun Magistrato nel proprio Uffizio può servirsi della partecipazione originale senz' obbligo di farne estrarre copia.*

(b) *Gli atti di deposito permessi dagli Art.* 98. *N.* 2. *del Regolamento per i Tribunali ed eseguiti a tenore di quanto in esso è prescritto possono essere comprensivi di ogni e qualunque atto in qualsivoglia forma di carta scritto sia, priva perciò di bollo e di registro, sebbene anco per sua natura a questa formalità per la produzione di esso in giudizio andasse soggetto.* (Ris. della Cons. de' 20. Marzo 1834.)

35. — Oltre le pene pecuniarie comminate agli Arti 2. e 7. per i casi ivi contemplati, le multe da infliggersi ai trasgressori della presente Legge saranno regolate come appresso. (*L. d. Art.* 24.)

36. — Le contravvenzioni all'Art. 8. commesse dai Notari e altri ministri pubblici, saranno punite con una multa di Lire 50. per ciascuna contravvenzione. (*Ivi*)

37. — Le contravvenzioni all'Art. 10. per parte dei Ministri delle Dogane soggiaceranno alla multa di Lire 30. per ciascheduna. (*Ivi*)

38. — Le contravvenzione agli Art. 11. e 16. saranno punite con una multa di Lire 80. per ciascheduna contravvenzione. Gli autori, i distributori e gli stampatori dei fogli contemplati nei detti Articoli, saranno solidalmente tenuti per il pagamento della multa suddetta. (*Ivi*)

39. — Le contravvenzioni agli Art. 12. e 13., qualora si tratti d'aver fatto uso di carta non bollata, saranno punite con una multa eguale alla sesta parte della somma espressa nell'atto, cambiale, o altro recapito, che forma il soggetto della trasgressione. Se poi il recapito sarà scritto in carta bollata, ma d'una qualità e diritto inferiore a quello assegnato per tal recapito, la multa sarà eguale all'ottava parte soltanto del valore del medesimo. Con l'istessa misura saranno punite le contravvenzioni all'Art. 14. (*Ivi*) (V. §. 58.)

40. — Le contravvenzioni agli Art. 17. e 18., commesse dai particolari, saranno punite con una multa di Lire 50. per ciascuna. La multa sarà doppia se i contravventori sieno Notari, o Procuratori, o Avvocati, o altri funzionarj pubblici. (*Ivi*)

41. — Ogni contravvenzione all'Art. 19. per parte dei Ministri della Gabella de'Contratti sarà punita con la multa di Lire 100. I contravventori alle disposizioni date con l'Art. 23. saranno puniti con una multa di Lire 100. per la prima contravvenzione, di 200. per la seconda, e con l'inabilitazione all'impiego o professione, oltre Lire 300. di multa, per ogni contravvenzione ulteriore. (*Ivi*)

42. — Chinnque poi ardisse di contraffare l'impronta della carta, o il bollo o il contrabbollo, o che fabbricasse o vendesse

o altrimenti distribuisse carta con impronta o bollo falsificato, e tutti quelli ancora che prestassero la loro opera, ajuto, o consiglio ad alcuno dei detti delitti, oltre la perdita dell'impiego, se l'avessero, e l'inabilità ad esercitarne alcun'altro, incorreranno nelle pene prescritte dalle veglianti Leggi Criminali contro i falsarj, e saranno inoltre puniti con una multa da graduarsi dalle 200. alle 1000. Lire. (*L.* d. *Art.* 25.)

43. — Tutte le pene pecuniarie, o multe suddette saranno applicate per metà alla Cassa Regia, e l'altra metà sarà divisa egualmente tra il delatore palese o segreto, e lo Spedale del luogo ove sia commessa la trasgressione, o il viciniore. (*L.* d. *Art.* 26.)

44. — Le trasgressioni commesse dai Notari, Procuratori, e Avvocati, da tutti gli altri pubblici funzionarj e impiegati, e dagli stampatori; e i delitti contemplati all'Art. 25., saranno perseguitati non solo sulla denunzia, querela, o accusa pubblica o privata, ma anche *ex officio* e per inquisizione dai Tribunali criminali. (*L.* d. *Art.* 27.)

45. — I ministri della Gabella dei contratti saranno autorizzati a ritenere gli atti, recapiti e registri che fossero ad essi presentati per essere registrati, e che si trovassero in contravvenzione con la presente legge, per rimetterli unitamente alle loro denunzie al Tribunale competente. (*L.* d. *Art.* 28.)

46. — Ogni qualvolta resti giustificato che le fedi d'estimo o altri documenti, che si richiedono ai pubblici Uffizj, debbano servire per procedure criminali o di polizia, resta esclusa la necessità della carta bollata, essendo considerati nella classe di quelle partecipazioni e comunicazioni relative agli affari di Amministrazioni, e Dipartimenti tra di loro che vengono contemplate nella vegliante Legge come esenti dall'obbligo del bollo. (*Circ.* 16. *Maggio* 1815.)

47. — Gli avvisi, che si distribuiscono a mano, ed anche in forma di lettere per annunziare spettacoli teatrali e cose simili, che formano oggetto di speculazione e di lucro, debbono andar soggetti alla formalità del bollo, e pagare il correlativo diritto, in qualunque modo e sotto qualunque forma si facciano essi circolare. Quelli stampati poi, che si fanno circolare per annunziare

i Matrimonj e le Morti, e che sono specialmente in uso tra gl'individui del Ceto Nobile delle Città di Toscana, sono esentati dalla formalità e dal dritto, come quelli che non riguardano che un semplice tratto di urbanità, e che possono in certo modo equipararsi ai semplici biglietti di visita. (*Circ.* 15. *Settembre* 1815.)

48. — I Ministri Esattori degli Uffizj del Registro restano avvertiti, che sebbene la Direzione generale abbia ad essi raccomandato di usare parcamente delle facoltà di vidimare per bollo, e di restringerla ai soli casi di urgenza, ciò peraltro non deve intendersi ordinato nei casi nei quali si tratta di fogli appartenenti a regie e pubbliche Amministrazioni, poichè il più delle volte nelle loro operazioni un ritardo di pochi giorni può compromettere il pubblico servizio. (*Circ.* 15. *Febbrajo* 1816.)

49. — Le perizie citate nei contratti di cottimo, o appalti stipulati dai Cancellieri comunitativi, ed ai medesimi annesse, non possono citarsi nè unirsi nei contratti medesimi senza essere bollate e registrate. (*Circ.* 8. *Agosto* 1816.)

50. — I Cancellieri comunitativi possono ricevere per conservarsi in filza le fedi di morte rilasciate dai Parrochi in carta di sol. 3. 4. non ostante il disposto dall'Art. 17. della Legge sul Bollo. (*Ivi*)

51. — Fra le carte o opere di musica che si pubblicano e smerciano dai Mercanti e Calcografi di questo genere, alcune ve ne sono delle esenti, altre rimangono rigorosamente assoggettate alla suddetta formalità. Di questa ultima classe sono i Giornali e raccolte di musica che compariscono periodicamente, qualunque sia il numero dei fogli che le compongono, ed anche le opere non periodiche, allorchè esse contengono o due, o un minor numero di fogli. Sono al contrario esenti dal bollo le opere non periodiche, semprechè esse contengano più di due fogli di carta stampata. Ciò premesso, e per evitare le frodi che potrebbero facilmente introdursi, rimane da determinarsi la dimensione legale del foglio da musica, nè potendosi adottare quella che serviva di regola in passato, a motivo della diversità delle misure, la Direzione generale ha stabilito che per un foglio di musica s'intenda una carta della dimensione di 320. soldi quadrati; cosicchè, tenuto fermo il bollo per le opere periodiche, per le quali non esiste

esenzione, debbono sottoporvisi anche le non periodiche, qualora, dietro l'esatta misurazione da farsene, non si verifichi che esse contengano più di 640. soldi quadrati. Dee osservarsi bene che si tratta soltanto di opere di musica, e non di carta da musica, la quale può esser sempre fabbricata o smerciata senza alcuna formalità. (*Circ.* 20. *Febbrajo* 1817.)

52. — I libri, registri, recapiti, quaderni, e tutti gli altri fogli originali qualunque, che concernono i conteggj, le stime, i saldi, e simili interessi fra i padroni e loro coloni ed agenti in rapporto alla colonia e sue dependenze, sono dichiarati esenti dalla formalità e tassa del bollo, e da detti libri, recapiti, quaderni, ec. potrà estrarsi in copia, anche in carta libera, qualunque partita con le dichiarazioni che appresso.

Nel caso che tali libri, registri, e recapiti debbano essere prodotti in Tribunale, e nel caso che le copie di qualche partita di libro estratte in carta libera siano per essere autenticate con la firma notariale, ed esibite in giudizio, dovranno immancabilmente tutti i documenti sopraindicati essere sottoposti alla formalità del bollo, la quale rimarrà eseguita mediante l'apposizione del visto per bollo, ovvero del bollo straordinario da farsi senza pagamento di tassa alcuna dai ministri esattori a ciò autorizzati, ai quali dovranno in tal caso tali documenti esser presentati preventivamente alla loro produzione in giudizio, ovvero avanti che siano autenticati con firma notariale. (*Not.* 16. *Giugno* 1817.)

53. — Le seconde e terze di cambio provenienti immediatamente dall'estero, e le copie delle cambiali medesime dovranno, prima di porsi in commercio, essere rivestite della formalità del visto per bollo prescritta dall'Art. 14. della Legge dell'11. Febbrajo 1815. Se questi recapiti sono stati creati in Toscana, devono essere scritti in carta bollata non tanto nella loro origine quanto ancora successivamente, perchè compresi nel general disposto dell'Art. 17. della detta Legge, e perciò nell'uno e nell'altro caso ha luogo la multa determinata all'Art. 24. della medesima, qualora se ne verifichi la contravvenzione. (*Circ.* 20. *Aprile* 1819.)

54. — Venendo proibito dall'Art. 23. della Legge sul bollo dell'11. Febbrajo 1815. (§. 34.) ai Cancellieri, loro ajuti, mini-

stri, ec. di ricevere e dar copia di qualunque atto che non sia scritto in carta bollata, sotto le pene comminate al susseguente Art. 24., ciò porta naturalmente alla necessità che i libri delle deliberazioni magistrali comunitative sian tenuti in carta bollata, poichè diversamente i Cancellieri ed ajuti suddetti trasgredirebbero a quanto vien prescritto all'enunciato Art. 23., ogni volta che rilasciassero estratto o copia delle deliberazioni precitate. In quanto poi ai daziajoli che vengono consegnati ai camarlinghi comunitativi per la riscossione del dazio ed entrate comunitative, questi possono essere tenuti in carta libera, senza incorrere in alcuna trasgressione. (*Circ.* 4. *Dicembre* 1819.)

55. — S. A. I. e R. in ordine alle disposizioni della L. del bollo degli 11. Febbrajo 1815., e dietro la più giusta intelligenza della medesima, ha dichiarato che debbono intendersi soggetti alla citata Legge sul bollo i protocolli e registri delle deliberazioni della Deputazione amministrativa dei fiumi e fossi della Provincia Pisana, egualmente che gli avvisi che occorresse ad essa di fare affiggere e pubblicare; e che sono pure sottoposti alla Legge medesima i libri delle deliberazioni e partiti magistrali delle Comunità, i Daziajoli, e tutte le istanze e scritture, che dai terzi vengono esibite alle Cancellerie comunitative. (*Circ.* 23. *Dicembre* 1819.)

56. — L'obbligo del bollo è tassativamente applicato agli atti di che nella precedente Circolare, senzachè con interpretazione estensiva vi si possano includere altri libri e registri di diverso genere. I Cancellieri possono senza difficoltà estrarre dai libri anteriori all'anno 1820. e redatti in carta libera le fedi e partiti che di tempo in tempo occorreranno, essendo stata sanata la omissione del bollo per il tempo passato. (*Circ.* 14. *Gennajo* 1820.)

57. — Niuna obbiezione può addursi alla qualità, e dimensione della carta solita impiegarsi per il comodo delle respettive Amministrazioni, per i protocolli, registri, libri e daziajoli contemplati nella Circ. suddetta, potendo ciascuna di esse valersi di quella carta che più le piace. Tutti però, primachè ne sia fatto uso alcuno, devono esser muniti della specie di bollo determinata

dai veglianti regolamenti per le diverse dimensioni di carta. Questa formalità potrà darsi indistintamente nell'Uffizio del bollo straordinario di Firenze o in quello di Livorno, e qualora il comodo e l'economia delle diverse Amministrazioni lo richiedessero, potrà anche esservi supplito col visto per bollo da apporsi dai respettivi Ministri esattori locali o di Circondario. E siccome diverrebbe un'operazione lunga e tediosa quella di vidimare foglio per foglio ciascuno dei libri, che a questo effetto venissero presentati agli Uffizj di esazione, potranno i Ministri esattori, previa la riscossione della totalità del dritto dovuto per l'intiero libro, apporre la formalità del visto alla prima ed all'ultima pagina dei libri medesimi, i quali dovranno essere loro esibiti esattamente cartolati, indicando nella prima pagina il numero dei fogli e delle pagine, che compongono il libro, la data della vidimazione, e l'ammontare del dritto riscosso. (*Circ.* 15. *Gennajo* 1820.)

58. — Fermo stante il disposto dall'Art. 22. della L. dell'11. Febbrajo 1815. (§. 32.), le contravvenzioni al prescritto negli Art. 12. 13. 14. della medesima (§§. 18. 19. 20.) in vece di esser punite con una multa eguale alla sesta parte della somma espressa nell'atto, cambiale, o altro recapito, qualora si tratti d'aver fatto uso di carta non bollata, e respettivamente non vista per bollo, e di una multa eguale all'ottava parte qualora il recapito sia scritto in carta bollata, ma di una qualità e dritto inferiori a quelli determinati dalla Legge, saranno punite con un ammenda del due per cento sulla somma espressa nell'atto o recapito non bollato, oltre il pagamento del dritto nel primo caso, e dell'uno per cento oltre il supplemento del dritto nel secondo, derogando all'Art. 24. della detta L. nelle parti contrarie alle presenti disposizioni. (*Not.* 31. *Luglio* 1820.)

59. — S. A. I. e R. ha ordinato che sia fatto intendere a tutti i Tribunali, che in ordine alle veglianti LL. sul bollo, i giornaletti dei Cursori prescritti dall'Art. 92. del Regol. per l'ordine e disciplina dei Tribunali, debbono tenersi in carta bollata. (*Circ.* 29. *Marzo* 1821.)

60. — S. A. R. volendo togliere per i casi avvenire ogni dubbio circa la specie di carta bollata, che in ordine alla L. sul bollo dell'11. Febbrajo 1815. deve usarsi dai Notari per gli atti

di denunzia o portata all'Uffizio del Registro di ogni contratto o istrumento da essi rogato, comandata dalla L. del Notariato dello stesso dì 11. Febbrajo 1815. Cap. 4. Art. 11. e 12., ha dichiarato che tali atti di denunzia debbano considerarsi inclusi nella disposizione contenuta nell'Art. 8. della predetta L. sul bollo sotto la denominazione di estratti, transunti, e fedi per gabella, la quale esige che per la relazione di questi atti si faccia uso della carta bollata da sol. 10. (*Circ.* 19. *Ottobre* 1821.)

61. — S. A. I. e R. si è degnata di benignamente concedere che la facoltà espressa negli Art. 6. e 15. della L. dell'11. Febbrajo 1815. di fare apporre il bollo straordinario ai libri mercantili e alle cambiali venga estesa ancora ai certificati per le vendite volontarie all'asta pubblica di Livorno, che si rilasciano dal proventuario della medesima, alle scritte e polizze di sicurtà, ai conti di ritorno, alle polizze di carico, alle lettere di condotta, ai contratti di vendita e noleggio; e che sia in facoltà di chi redige tali atti e recapiti il valersi di qualunque specie di carta bianca, purchè contenga in fronte una formula o manoscritta o stampata esprimente la natura dell'atto, e bene inteso che avanti la stipulazione degli atti medesimi, ed in conseguenza prima che tali formule siano firmate e ripiene, vengano contrabbollate in uno degli Uffizj del bollo straordinario stabiliti in Firenze e in Livorno, osservando le regole fissate dalla sopraccennata Legge rapporto al dritto di bollo da pagarsi proporzionatamente alla dimensione e all'oggetto a cui debbono servire i summentovati recapiti. Tutti quelli per altro che saranno nel caso di esibire alla formalità del contrabbollo o bollo straordinario le formule dei titoli sopra indicati, dovranno rilasciare all' Uffizio una domanda in iscritto da loro firmata esprimente il numero preciso dei fogli da bollarsi, e l'oggetto cui devono servire, per formar corredo ai mandati che il ministro esattore, in coerenza degli ordini, e regolamenti veglianti, rilascia ai bollatori per l'applicazione del contrabbollo. (*Not.* 23. *Ottobre* 1823.)

62. — Si è altresì degnata la prefata A. S. di permettere che l'applicazione del bollo straordinario venga estesa ancora alle perizie, relazioni, e dimostrazioni per le quali talvolta può essere più desiderata e più congrua una carta diversa da quella distri-

buita ed emessa dall'Amministrazione, sempreché la formalità del bollo, osservate le solite prescritte proporzioni, venga richiesta avanti che siavi apposta la firma.

In tutti gli altri luoghi del Gran-Ducato verrà supplito alla formalità del bollo straordinario per mezzo del visto per bollo solito apporsi a forma della Legge vegliante dai Ministri del registro e aziende riunite. (*Ivi*)

63. — S. A. R. ha ordinato che debba tenersi fermo per l'avvenire il disposto delle veglianti Leggi sul bollo, e della Not. de' 23. Ottobre 1823., per le quali viene imposto di valersi, anco per le formule delle scritte di accollo da stamparsi, della carta bollata che si distribuisce dall'I. e R. Amministrazione generale. Gli Uffizj di soprintendenza comunitativa sono autorizzati a provvedersi di una sufficiente quantità di carta bollata per farvi stampare le formule delle scritte delle quali si tratta, onde rimetterne di mano in mano alle Cancellerie comunitative quella quantità che loro può abbisognare, fermi stanti per tal modo gli Ordini vigenti tanto rapporto al bollo che agli emolumenti dei Cancellieri, i quali si devono dar cura di rimborsare detti Uffizj del prezzo di tali scritture, rivalendosi sugli accollatarj, a carico dei quali è la spesa di che si tratta, secondo i patti inseriti nelle scritte medesime. (*Circ.* 27. *Marzo* 1824.)

64. — A tenore dell'Art. 21. della vegliante L. del bollo non essendo esenti da questa formalità se non che gli atti tutti che emanano direttamente dalla suprema autorità, debbono in conseguenza del prescritto dal precedente Art. 16. della L. medesima ritenersi nella subiezione di che si tratta tutti gli avvisi che si pubblicano dai Cancellieri o rappresentanti le Amministrazioni comunali per oggetti interessanti le Amministrazioni medesime, e in coerenza di Magistrali deliberazioni, di cui formano un seguito, alle pene, mancando, dalla più volte citata L. determinate. E per una giusta applicazione degli stessi principj debbono all'incontro considerarsi esenti dal bollo tutti quegli affissi che dai Cancellieri comunitativi o rappresentanti suddetti vengono pubblicati non nel particolare interesse delle Amministrazioni comunitative ma unicamente in esecuzione di Ordini superiori, e per affari nei quali

essi agiscono quali delegati dell'Autorità governativa, come per esempio in proposito dell'Arruolamento militare, delle formalità relative alla redazione del nuovo Catasto, e simili casi, nei quali in sostanza l'avviso si parte da un Dipartimento privilegiato, di cui i Cancellieri o rappresentanti suddetti non sono che l'organo. (*Circ.* 31. *Luglio* 1828.)

BOLLO DOGANALE.

— Regol. dog. — V. Gab. dog. Introd. 28. *segg.*

— — A titolo d'indennità si dovrà da chiunque pagare all'Amministrazione della Dogana sol. 1. den. 8. per ogni bollo apposto per cautela ai Colli, Casse ec. nelle spedizioni delle mercanzie con qualunque destino, e sol. 1. per bollo comprovante il seguìto pagamento della Gabella imposta dalla L. alle mercanzie dichiarate soggette a questo contrassegno doganale, con doversene dal ministro rilasciare il riscontro di ricevuta della somma per tale indennità percetta. (*Not.* 4. *Ottobre* 1816. *Art.* 9.)

BOLLO. Pena di bollo. V. Criminale Dritto, riforme.

BORGO S. LORENZO. (Terra) *Potesterìa*, *e Comunità.*

— La Potest. di 1. Clas. è nel Vicar. di Scarperia, estende la sua giurisd. alla sola Comun. di questa Terra, la quale è nella Camer. di Firenze, è Capo luogo di Circond. di 2. Clas., vi è la Cancell. di 3. Clas. che serve anche alle Comun. di Dicomano, S. Gaudenzio, e Vicchio; vi è un Uffizio di Esaz. del Regis., e la Conserv. delle Ipot. è in Firenze. Sua Popol. 10700.

Popoli.

Borgo S. Lorenzo — Cardetole — Casaglia — Figliano — Grezzano — Gricignano — Larciano — Luco — Montefloscoli — Monte aceraja — Mugello — Mucciano — Olmi — Piazzano — Polcanto — Pulicciano — Ronta — Tassaja — Valcava.

Dioc. — Firenze.

BORGO. S. SEPOLCRO. V. S. Sepolcro.

BORGO A BUGGIANO. V. Buggiano.

BORSA di commercio. *Riunione di Commercianti, Capitani di Nave, Agenti di cambio, e Sensali formata con l' annuenza del Governo.*

— Dritto commerc. — V. Cod. Comm. art. 71. 72.

BORSAJOLO. *Colui, che è solito rubare le borse di tasca, o altri oggetti di dosso alle persone, specialmente in tempo di calca.*

— Dritto pen. — V. Furto qualificato. 2.

BOSCHI, o taglio di Alberi.

1. — La moltiplicità delle suppliche che ci vengono presentate dai possessori per ottenere la licenza del taglio dei loro boschi situati nei circondarj degli edifizj della magona del ferro, e di quelli che sono posti verso le cime degli Appennini, ci ha determinato a prendere in considerazione la Legge de' 25. Febbrajo 1726. concernente i privilegj concessi alla detta magona, come pure le Leggi de' 17. Novembre 1559., de' 6. Febbrajo 1564., e 23. Gennajo 1710., dalle quali viene proibito non solo l'arroncare e il lavorare il terreno, ma anche il semplice taglio dentro al miglio dalle cime degli Appennini suddetti. (*Motup.* 24. *Ottobre* 1780. *in princ.*) (a)

2. — Riguardo alla Legge della magona, con la quale vien concessa la privativa sopra tutti i boschi situati dentro la distanza di otto miglia dai suoi edifizj, si scorge chiaramente che non ha altro oggetto che di favorire e promuovere l'interesse della magona stessa, senza alcun riguardo al pregiudizio che ne risentono i possessori dei boschi, onde abbiamo risoluto di derogare in questa parte alla Legge predetta, e di abolire, conforme col presente Editto aboliamo la privativa sopraccennata, e restituiamo ai possessori dei boschi il diritto che gli compete di disporre a loro talento, e di procurare delle legna e carbone quella vendita che crederanno più vantaggiosa. (*Ivi*)

3. — Nell'esame poi che è stato fatto dalle Leggi proibenti il taglio dei boschi posti dentro al miglio dalla cima degli Appen-

(a) *Questa L. è stata richiamata con la Not.* 23. *Giugno* 1814. *Art.* 4.

nini, non abbiamo trovato alcuna buona ragione per lasciar sussistere la proibizione suddetta, mediante la quale i possessori di tali boschi vengono spogliati della facoltà di godere del prodotto dei loro terreni, e le macchie istesse non essendo custodite o rinnovate con piante giovani si distruggono e vanno finalmente a mancare; e per altra parte siamo persuasi, che possano evitarsi tutti i danni e pericoli, che le acque trasportino la terra de' monti, e riempiano i letti dei fiumi, ogni volta che i possessori dopo il taglio non facciano altri lavori che quelli che occorrono per rinnovare i boschi, o per ridurre a prato il terreno, essendo questi e specialmente le praterie i mezzi i più sicuri, perchè resti fermo il terreno e non sia trasportato dalle acque, oltre al notabile vantaggio che arrecano pel mantenimento dei bestiami. (*Ivi*)

4. — Perciò abbiamo determinato di sopprimere, conforme col presente Editto sopprimiamo le sopracitate Leggi de' 17. Novembre 1559., de' 6. Febbrajo 1564., e tutti gli altri ordini consecutivi alle medesime, e comandiamo: (*Ivi*)

5. — Che in avvenire sia permesso ai possessori il tagliare i loro boschi e qualunque sorta di piante di loro pertinenza anche dentro al miglio dalla cima degli Appennini senza chiederne alcuna licenza. (*L.* d. *Art.* 1.)

6. — Che sia ancora permesso il lavorare il terreno con zappe e altri simili strumenti, escluso sempre l'aratro e la vanga, al solo oggetto di ridurlo ad uso di pascolo o di facilitare la rinnovazione dei boschi o dei prati, eccettuata sempre la sementa del grano e biade, sotto la pena di scudi cinque per stioro, da applicarsi per metà all'accusatore segreto o palese, ed il restante alla Cassa della Comunità nella quale sarà seguita la trasgressione predetta. (d. *Art.* 2.)

7. — Si eccettuano però da questa limitazione i terreni già ridotti a cultura, e descritti come tali ne' Libri pubblici, non volendo Noi che rispetto a questi sia fatta alcuna innovazione. (d. *Art.* 3.)

8. — Intendiamo ancora che resti ferma la proibizione di arroncare con fuoco e ferro, di far fornelli e altri abbruciaticci, i quali facilitano alle piogge il trasporto del terreno, sotto la pena di scudi cinquanta per ogni trasgressione, da incorrersi dai con-

travventori, e da repartirsi nella forma prescritta sopra all' art. 2. (d. *Art.* 4.)

9. — La cognizione delle contravvenzioni agli ordini sopra espressi apparterrà ai Giusdicenti Criminali, nella giurisdizione dei quali saranno state commesse. (d. *Art.* 5.)

10. — Finalmente dichiariamo, che riguardo ai boschi spettanti alle respettive Comunità situati dentro al miglio dalle cime suddette, dovrà continuare ad esser proibito anco il taglio, sino a tanto che i detti boschi siano venduti o allivellati a forma delle Istruzioni pubblicate coi nuovi Regolamenti Comunitativi, di modo che non dovrà aver luogo la disposizione del presente Editto rispetto ai boschi suddetti, se non che a favore di quelli che ne hanno o ne avranno acquistato il possesso a titolo di compra o di livello. (d. *Art.* 6.)

BOSCO LUNGO. *Dog. di front. di 2. Clas. nel Dipart. Dog. di Pistoja.*

BOTOLE. *Buche che si cuoprono con cateratte, o simili, e servono per discendere da un piano in un altro.* V. Suolo pubblico, polizia.

BOTRONCHIO. *Dog. di front. di 3. Clas. nel Dipart. dog. di Pisa, dipendente dalla dog. di Altopascio.*

BOTTEGHE. V. Suolo pubblico, polizia.

BOTTINI, e pozzi smaltitoj. *Ricetti d'acque, o di altre sozzure per ismaltirle.* V. Suolo pubblico, polizia.

BOVI aratorj.

— Dritto civ. — S. A. R. informata della questione promossa sulla classazione fra i mobili ovvero fra gl' immobili dei Bovi aratorj destinati alla cultura dei fondi, all' effetto di regolarne nei congrui casi il dritto di registrazione, si è degnata dichiarare per massima, che all' effetto suddetto i bovi aratorj devono essere considerati e posti nella classe dei mobili, come lo

sono di lor natura e per proprietà di vocabolo. (*L.* 26. *Febbrajo* 1820.)

— Proced. civ. V. Esecuzione reale mobiliare 4. in nota.

BOZZOLI da far seta. V. Seta.

BRACCIO REGIO. *Privilegio che hanno i Crediti pubblici ed altri cui è stato concesso specialmente, con cui può ottenersi con maggiore efficacia la loro esazione.*

— Dritto amministr. — Il privilegio fiscale, o Braccio R. e suo uso non potrà esser concesso se non ne'casi solamente dipendenti e che hanno causa da crediti pubblici, e non mai per crediti particolari di quello a cui competesse e fosse stato comunicato per contratto il detto privilegio fiscale; e tutto fermi stanti gli ordini contenuti nel Motup. de' 12. Novembre 1777. e benigno Rescritto de' 17. Gennajo 1778. relativi all'esperimento della esecuzione reale prima di procedere alla personale. (*L.* 23. *Maggio* 1782.) V. Tasse RR. e Comunit. — Regalia.

BROGLIO. V. Ambito.

BROZZI. (Borgata) Comunità nella Camer. di Firenze Clas. 1. Circond. di Fiesole sotto la giurisd. della Potest. di Sesto. Ha la Cancell. comunit. in Fiesole, l'Uffizio di esaz. del Registro e la Conserv. delle Ipot. in Firenze: sua popol. 7900.

Popoli.

Brozzi S. Andrea — Brozzi S. Donnino — Brozzi S. Martino — Peretola — Petriolo — Quaracchi — Sala.

Dioc. — Firenze.

BRUNI. V. Funerali, e Bruni.

BUCINE. (Castello) *Potesterìa*, *e Comunità.*

— La Potest. di 3. clas. è nella giurisd. crim. del Commiss. di Arezzo, ha la giurisd. sulle Comunità del Bucine, e di Val d'Ambra, o sia di Pergine; sua popol. 7350.

— La Comun. è nella Camer. di Arezzo, Clas. 3. Circond.

di S. Giovanni; ha la Cancelleria in Montevarchi, ove ha pure l'Uffizio di Esaz. del Regis.; ha la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua popol. 6110.

Popoli della Comun.

Ambra Castello — S. Martino ad Ambra — Badia Agnano — — Bucine — Cacciano — Capannoli — Castiglione Uberti — Cennina — Duddova — Galatrona — S. Leolino — Mercatale — Montebenichi — Perelli — Pietraviva — Pogi — Presciano — Rapale — Sogna — Solata — Tontenano — Torre al Mercatale.

Dioc. — Arezzo.

Badia a Ruoti.

Dioc. — Montepulciano.

BUGGIANO. (Borgo) *Potesterìa, e Comunità.*

— La Potest. di 1. Clas. è nel Vicar. di Pescia, estende la sua giurisd. alla Comun. di questo Borgo, ed a quella di Massa, e Cozzile; sua popol. 11240.

— La Comun. è nella Camer. di Firenze, Clas. 3. Circond. di Pescia; vi è la Cancell. di 4. Clas., la quale serve anche alla detta Com. di Massa, e Cozzile; ha l'Uffizio di Esaz. del Regis. in Pescia, e la Conserv. delle Ipot. in Pisa; sua popol. 9350.

Popoli della Comun.

Buggiano alto — Buggiano borgo — Colle — Malocchio — Ponte Buggianese — Stignano.

Dioc. — Pescia.

BULLETTE DOGANALI. V. GAB. DOG. Disp. gener. 5. 13. GAB. DOG. introd. 6. 10. — BOLLO della Carta 16.

BUONCONVENTO. (Terra) *Potesterìa, e Comunità.*

— La Potest. di 3. Clas. è nel Vicar. di Montalcino; ha la giurisd. sulla Comun. di questa terra, e su quella di Monteroni; sua popol. 4800.

— La Comun. è nella Camer. di Siena, Clas. 4. Circond. di Montalcino, ove ha la Cancelleria e l'Uffizio di Esazione del

Registro, ha la Conservazione delle Ipoteche in Siena; sua popol. 2560.

Popoli della Comun.
Bibbiano — Seravalle.
Dioc. — Siena.
Buonconvento — Castelnuovo Tancredi — Percena — Piana.
Dioc. — Montalcino.

BURIANO. Popolo, o Comunello che oggi in forza del Motup. dell'8. Novembre 1833. fa parte del Territorio della nuova Comunità di Castiglion della Pescaja.

FINE DEL TOMO PRIMO.